



Senato della Repubblica

Archivio storico

FONDO : BENTIVEGNA

serie : 1

b. : 5

fasc. : UA 14

ATTI GIUDIZIARI - STUDIO LEGALE AVV.

RANSAZZO

1)

9

→ C'è una quantità di interventi di Tranullo  
 es. Spicola a Pannella di Tranullo e  
 Anicchia (nel 1979) - per via della  
 Antichi dell'Unità in occasione del  
 processo a Bontivero per Reclusi  
 [13 luglio 19 agosto 1974]  
 Stella d'oro Garibaldi e Bontivero  
 ecc. ecc.

## 2) "Carriero"

Bontivero: assunto all'Unità nell'aprile 1949  
 con l'incarico (1) di segretario di redazione  
 e (2) redattore sindacale.

Inviato in Jugoslavia  
 a proseguire la guerra  
 del Mio. della Guerra  
 come vice commissario  
 della IV Brigata Garibaldi  
 con l'incarico - delegato  
 di Toplichi - di  
 responsabilità politica  
 di comunista italiano  
 che combatterono  
 nella Divisione  
 italiana Garibaldi  
 in Montenegro,  
 Bosnia e  
 Croazia meridionale  
 con lettera di  
 presentazione  
 di Bontivero  
 al P.C. Jugoslavo  
 firmata da Toplichi

Quindi lasciò la politica per tornare  
 alla medicina (1946) rifiutando un  
 importante incarico politico in Grecia  
 (direttore di un giornale in quella Regione)

fu:  
 Presidente Unione ~~Tratto~~ Provinciali ANPI Ves-  
 Member Commissione della Pres. del Consiglio  
 per la qualifica partigiana  
 Member del Com. Fed. PCI Roma fino al 1970

Caffari deputato per due legislature e  
 Consigliere Comunale - Member del C.F. Roma  
 Member del C.C. e della legislatura regionale della F.P.C.I.  
Calamaro iscritto speciale all'Unità a  
 sinistra e in Cina; deputato e  
 senatore fino alla morte.

comitato  
 centrale  
 PCI

Beltrami: redattore Unità e Capo redazione Interni Unità.

Marisa Umani: impiegata giornale Unità - Capo servizio C.C. FPCL - Segretario F.P.C. 17 Unità

C.C. PCI  
rappresentante  
presso il  
P.C. di città

Salinari

C.C.

responsabile rapporti comunisti -  
Comitato comunista a Roma.  
responsabile servizio stampa federazione  
romana PCI.

Responsabile culturale PCI per  
la cultura.

La Salinari da Bentivoglio professionista letteraria  
come attività principale quella professionale:

Salinari: docente di Letteratura italiana prima a Solano,  
poi a Milano, dove fu consigliere Comunale del  
PCI) poi a Roma (direttore della rivista di  
liberi)

C.C.  
PCI

Reda di fu anche consigliere comunale a Roma

~~Reda~~ Direttore de "L'Contemporaneo" e di del  
Calendario del Popolo.

Bentivoglio

Responsabile della Commissione Medico-legale  
Regionale dell'INCA-CGIL (Istituto Naz.  
Confederale di Assistenza) ente di patronato della  
CGIL dal 1960 al 1996.

l. docente in  
medicina del  
lavoro

Vice responsabile della Commissione Sanità della  
CGIL dall'8/1/1977 all'8/1/1984

Membro designato dalla CGIL in numerose  
Commissioni parlamentari e ministeriali su  
i problemi della Sanità, della ricerca del  
Cancro, per la riforma sanitaria, per  
la Prosi e la riforma delle leggi previdenziali.

- Rappresentante del PCI nel consiglio di 3  
ammin. inter. dell' Ospedale G. Eastman
- Rappresentante della CGIL nel Comitato d'Atto  
dell' Istituto di Medicina Sociale
- Rappresentante della CGIL nel Comitato  
esecutivo dell' ISPESC (Istituto Superiore  
per la Prevenzione e la Cura del Lavoro),  
organo centrale di studio e controllo del  
Servizio Sanitario Nazionale.
- Membro del Comitato Nazionale dell' INCA
- Condirettore di ~~Parigi~~ <sup>Parigi</sup> "Medicina dei Lavoratori",  
e redattore delle riviste "L'Assistenza Sociale" (INCA),  
\* "Medicina dei Lavoratori", della Federazione  
Sindacale Unitaria.
- Membro dell' Organizzazione ~~Internazionale~~ Internazionale  
del Lavoro per conto della CGIL nel 1958 (Sivona)
- Rappresentante della CGIL in numerosi congressi e  
conferenze nazionali e internazionali per i  
problemi della medicina del lavoro, dell'igiene  
del lavoro e della medicina legale previdenziale.

Per Balsani aggiungere: Acto Commission E (promozione  
Unita (1965) regolamento prefisso

Capo Cronisti - Capo Servizio Interuni.  
Scuola centrale Quaschi a Frosinone.  
Comitato Federale ed esecutivo Fedemper e sezione Nat.  
rivista politica e parlamentare  
1978: libro con Terracini: "Come nacque la Carta Lavoro"  
Ed. Kim. nuova edizione 1997.

*Studio Legale Avv. Luciano Randazzo*

*Avv. Luciano Randazzo*

*Dott. Valentina Clavenzani*

**TRIBUNALE DI ROMA  
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI  
PRELIMINARI**

**Giudice per le indagini preliminari**

**Cons. Dott. M. Pacioni**

Indagati: Bentivegna Rosario  
Capponi Carla  
Balsamo Pasquale

P. pen. 1509/97 RG PM  
1812/97 RG GIP

Udienza Camera di Consiglio

6 aprile 1998

**MEMORIA**

**(artt. 127 - 409 c.p.p.)**

Per

il Sig. IAQUINTI Luigi, parte lesa nel presente procedimento penale rubricatosi nei confronti di Bentivegna Rosario-Capponi Carla-Balsamo Pasquale, tutti indagati per la violazione dell'art. 422 c.p. (Strage) e relativo ai fatti avvenuti in Roma il 23/03/44 in Via Rasella

nella qualità di erede del Sig. CHIARETTI Antonio, deceduto in Roma in Via Rasella il 23/03/44 a seguito dell'attentato commesso dai GAP comunisti e dagli odierni indagati Bentivegna Rosario, Capponi Carla e Balsamo Pasquale.

## INDICE

**CAP. I - Premessa introduttiva**

**CAP. II - Sulla presenza di persone civili con conseguente morte delle stesse a seguito dell'attentato di Via Rasella e con particolare riferimento alla potenzialità dell'ordigno usato.**

**CAP. III - Sulla presunta non punibilità degli esecutori dell'attentato di Via Rasella ai sensi ed effetti del DLL 18/4/45 n. 194 (non unibilità delle azioni di guerra di Patrioti dell'Italia occupata).**

**CAP. IV - Sulla non applicabilità agli indagati del beneficio della causa di estinzione del reato introdotta con RD del 5/4/44 n. 96 (amnistia per i reati comuni, militari ed annonari).**

**CAP. V - La ricostruzione dell'attentato di Via Rasella.**

**Aspetti tecnici e modalità esecutive.**

**I momenti antecedenti e successivi.**

**Manifeste contraddizioni che emergono.**

**CAP. VII - Conclusioni**

## I - PREMESSA INTRODUTTIVA

Le ampie e discutibili argomentazioni dedotte nelle articolate note difensive depositate dalla difesa degli indagati ci inducono ancora una volta a confutare tesi ed argomenti giuridici che riteniamo inammissibili.

Pur riconoscendo un notevole sforzo interpretativo, nonché una dettagliata valutazione delle norme dedotte quale oggetto della difesa, riteniamo che ancora una volta si parta da un assunto errato: la rilevanza della Resistenza, la validità di tutti quei valori ed ideali collegati con questo periodo della storia italiana che, come dimostra l'oggetto dell'odierna indagine, fu un momento in cui perirono un numero elevato di persone che nulla avevano a che vedere con la guerra di liberazione e la Resistenza, e sicuramente non fu soltanto un momento felice.

In pratica, senza voler minimizzare gli argomenti che emergono dal corposo lavoro della difesa degli indagati, un dato certo e preciso emerge da una lettura dell'atto: i valori della Resistenza assorbono ogni altro fatto, anzi rappresentano la giustificazione ad ogni tipo di azione, anche quando quest'ultima ha una rilevanza sotto il profilo penalistico, ed è individuabile facilmente in una strage di civili.

Sintetizzando, per nostra praticità, dalle argomentazioni avversarie emerge il seguente impianto difensivo:

1) In Via Rasella il 23/03/44 venne compiuto non un attentato, ma un legittimo atto di guerra;

2) I responsabili e gli esecutori materiali di questo atto non possono essere puniti in quanto, in virtù di una precisa disposizione legislativa, sono esclusi da ogni punibilità e responsabilità penale;

3) La qualificazione giuridica del fatto, non può identificarsi nella ipotesi delittuosa di strage, ma in una ordinaria azione di guerra, commessa nell'ambito della legittimità della stessa

4) Gli appartenenti al gruppo Gappista debbono considerarsi dei veri e propri combattenti, in quanto altre precise disposizioni di legge conferirono loro questa qualifica.

Questi sono i punti, ampiamente sviluppati, su cui muove l'asse difensivo.

Gli argomenti posti a sostegno dal P.M. nelle due richieste di archiviazione possono invece unificarsi nelle seguenti conclusioni:

1) In Via Rasella il 23/03/44 fu commesso un attentato da qualificarsi come atto illegittimo di guerra;

2) Questo atto illegittimo però venne commesso per motivi di guerra, finalizzato nella sua ideazione ed esecuzione alla liberazione di Roma dal tedesco invasore;

3) La qualificazione giuridica del fatto deve pertanto farsi rientrare nella ipotesi edittale prevista dall'art. 422 c.p. (strage);

4) Poiché si tratta di un atto commesso per motivi di guerra, sussiste una precisa condizione di improcedibilità, attraverso l'intervenuto provvedimento di amnistia introdotto con R.D. del 1944 (che lo stesso P.M. identifica, in ogni caso, come un provvedimento discriminante e non di clemenza);

5) I gappisti, inoltre, al momento del fatto, non rivestivano la qualificazione di combattenti, perchè questa qualifica l'ebbero soltanto successivamente e per soli motivi amministrativi.

A questo punto è facile considerare le macroscopiche contraddizioni tra le due posizioni che tendono a considerare definito il presente procedimento in termini tipicamente compromissori.

In effetti, come cercheremo di evidenziare nel corso della nostra trattazione, si ha l'impressione ben precisa di trovarsi di fronte ad un chiaro motivo di compromesso.

I termini di questa ricerca compromissoria possono sostanzialmente individuarsi nell'assunto seguente:

- *in Via Rasella agirono persone che non rivestivano la qualifica di combattenti (argomento questo supportato dal P.M. con il riferimento alla mancanza di una legge retroattiva sul punto, ed ampiamente infastidente per la difesa);*
- *in Via Rasella fu compiuto un attentato che deve definirsi non atto legittimo di guerra (altro motivo di irritazione per la difesa);*
- *in Via Rasella fu compiuto un atto per motivo di guerra;*
- *l'attentato di Via Rasella fu una strage, stante la chiara prevedibilità dell'evento dannoso devastante, ma proprio perché commesso per un motivo di guerra deve trovare applicazione un provvedimento di amnistia (questo è l'argomento che fa irrigidire la difesa);*

In termini più semplicistici: *in Via Rasella si commise una strage dove perirono civili, ma questo grave reato è amnestiabile.*

Con questa argomentazione viene richiesta la nuova archiviazione.

Non volevamo disturbare il Giudicante, la sua persona, e la sua alta funzione di Magistrato di quella Repubblica, nata da quei valori tanto richiamati nelle note difensive, dalla Resistenza, è stato già ampiamente disturbato, proprio da quelle forze politiche e da quelle correnti ideologiche e di pensiero che hanno contribuito a liberare l'Italia.

Ci corre l'obbligo di difensori, non certamente di scopritori di una verità ampiamente preconfezionata e già scritta, di confutare, in ossequio al nostro mandato professionale, sia le valutazioni avversarie sia la ricerca di un tentativo di compromesso giuridico.

Ci supportano in questo nostro modesto sforzo, i mirabili

quanto veritieri, ma soprattutto coraggiosi, argomenti del GIP posti a sostegno dell'ordinanza con la quale è stata disposta la prosecuzione dell'indagine.

Nell'ordinanza con la quale, nel rigettare la richiesta di archiviazione, venivano indicati nuovi, più precisi e puntuali temi di indagine, traspare una costante quanto particolare ricerca di applicazione delle leggi penali e più in generale una evidente osservanza alle leggi in generale.

Secondo quanto stabilito nell'ordinanza dal GIP presso il Tribunale di Roma depositata in data 27/06/97, a seguito di opposizione formulata dalle parti offese con la quale concludeva l'iter del procedimento di opposizione ex art. 409, IVco, c.p.p., nel rigettare la prospettata richiesta di archiviazione, erano necessari quali ulteriori indagini alcuni temi specifici.

In particolare venivano posti in luce alcune importanti tematiche che sono state l'argomento principale delle parti offese per dimostrare come l'attentato di Via Rasella, pur non qualificandosi come atto legittimo di guerra, doveva individuarsi nella scelta, nella ideazione e nella esecuzione di una precisa volontà di decimare gli oppositori della linea politica del PCI facenti parte in particolare delle formazioni combattenti partigiane di Bandiera Rossa.

Veniva altresì individuato quale ulteriore tema il chiarimento sulla attribuzione dei compiti operativi e di polizia al Battaglione di Altoatesini Bozen, oggetto materiale dell'attentato.

Altro importante argomento è consistito nell'esaminare i movimenti di civili in Via Rasella il 23/03/44 nelle ore antecedenti ed al momento della deflagrazione, nonché esaminare l'alto potenziale di esplosivo usato ed i conseguenti effetti devastanti non sufficientemente esaminati nel corso dello

stesso;

Argomenti questi non sufficientemente esaminati nel corso delle ulteriori indagini.

Ci preme pertanto, con il presente atto puntualizzare gli argomenti che riteniamo non siano stati sufficientemente trattati nel corso delle ulteriori indagini, o quanto meno, non tenuti in considerazione quegli elementi probatori che sono scaturiti in danno degli indagati, elementi che riteniamo essere certi precisi e concordanti in ogni loro evidenza, ma non considerati dal P.M..

*Cercheremo anche di confutare le preconcelte e precostituite tesi giuridiche avversarie, che come anzi detto risentono in misura eccessiva di un influsso soltanto storico, e non considerano serenamente come anche un momento storico possa essere valutato in termini di rilevanza giuridica.*

Cercheremo infine di contraddire le argomentazioni cui perviene il P.M. a considerare l'attentato di Via Rasella, pur se lo qualifica chiaramente strage, atto commesso per motivo di guerra e come tale lo fa rientrare nel dettato dell'art. 1 R.D. 96/44, in quel particolare provvedimento denominato dalle produzioni giurisprudenziali e dottrinali successive come "amnistia patriottica".

**II - Sulla presenza di persone civili con conseguente morte delle stesse e con particolare riferimento alla potenzialità dell'ordigno usato, ai suoi effetti devastanti e sulla collocazione dello stesso.**

E' ormai certo, accertato, ed evidente in termini precisi, con fondamentali riscontri probatori, che il 23/03/44 in Via Rasella a seguito dell'esplosione del micidiale ordigno posto dai GAP-comunisti perirono un numero elevato di persone civili che nulla avevano a che vedere con la guerra e con Roma occupata.

Lo stesso indagato Bentivegna, in sede di interrogatorio reso al P.M. in data 29/9/97 lo riconosce chiaramente ed afferma: **".....riconosco che vi sono state vittime civili durante l'attacco, nel mio primo libro del 1984, laddove lo nego, fui tratto in errore da una errata ricerca anagrafica"** (cfr. interrogatorio Bentivegna al P.M. il 23/9/97).

Evviva la verità e la sincerità.

Anche se per ammettere questa importante circostanza ci sono voluti oltre cinquanta anni, ci sorprende come l'indagato possa essere stato tratto in errore da una comune ricerca anagrafica, lui, che è sempre stato l'unica fonte di verità certa, il depositario di certezze storiche che erano inconfutabili per i comuni mortali, ed inattaccabili per tutti quanti, compie un modesto errore di interpretazione anagrafica che sinceramente non riusciamo ad ammettere.

Non specifica però il numero di questi poveretti che persero la vita o subirono gravissime lesioni o perirono successivamente.

Noi che non siamo stati i depositari di verità inconfutabili vorremmo fare presente che quel giorno in Via Rasella perirono numerose persone, come si evidenzia dalla indagine preliminare svolta.

*Il primo riferimento certo e preciso va riscontrato sia da una prova documentale l'Agenzia Stefani, agenzia ufficiale di stampa del tempo, (successivamente liquidata come fonte di stampo fascista) che indica in sette le persone civili morte a*

*seguito dell'attentato (documento in allegato all'esposto).*

Questa notizia venne successivamente smentita dalle fonti partigiane perché notizia proveniente da una agenzia di regime fascista.

**Le dichiarazioni del Generale Calissoni** (*Comandante alla data del 23/03/44 dell'autoparco del Viminale*) che indica in otto le vittime civili decedute (*cfr. intervista rilasciata a Pierangelo Maurizio e pubblicata sul Tempo di Roma*).

**La sentenza resa dal Tribunale Militare di Roma nei confronti del Maggiore Kappler** in data 20 luglio 1948 che indica in due il numero di vittime civili (*cfr. sentenza Kappler, depositata in atti*).

**Le dichiarazioni rese dal questore di Roma Caruso** innanzi all'Alta Corte di Giustizia che fa riferimento specifico alla presenza di caduti civili (*cfr. resoconto sono processo Caruso - Zara- Algardi*).

**Le dichiarazioni rese in sede di sommaria informazione dal prof. Roberto Guzzo al P.M.** in data 15/09/97 (*cfr. verbale di assunzioni informazioni - indagini*) che indica inequivocabilmente un morto in Via Rasella nella persona di Antonio Chiaretti, l'unico perito della banda TETI appartenente alla formazione Bandiera Rossa, presente il 23/03/44 in Via Rasella.

Questi argomenti sono precise prove tra loro concordanti e inducono a ritenere con certezza che il numero di morti civili in Via Rasella oscilla tra le otto e le dieci persone.

L'indagato Bentivegna invece, pur ammettendo questa circostanza, l'ha sempre esclusa categoricamente anche dalla lettura delle fonti storiografiche del tempo.

**Ci chiediamo per quale motivo le fonti anagrafiche del tempo non possono assurgere a rango di fonti storiografiche.**

Rimarrà sicuramente uno dei grandi misteri che ebbero a caratterizzare l'attentato di Via Rasella.

E' altresì inequivocabile che in Via Rasella morì anche Antonio Chiaretti, mitico esponente del gruppo combattente di Bandiera Rossa.

Circa la sua presenza il giorno dell'attentato di Via Rasella e la sua morte a seguito dello scoppio del potente ordigno poco è stato evidenziato.

L'attenzione del P.M. si è rivolta esclusivamente ad accertare la morte del povero Piero Zuccheretti (più volte viene evidenziato il suo decesso a seguito della deflagrazione).

Sarebbe stato necessario, anche per entrare nel merito di uno dei nuovi temi di indagine disposti dal GIP, in particolare se l'attentato di Via Rasella poteva essere stato ideato per decimare il fronte antifascista contrario alla linea del PCI, con particolare riferimento alla formazione combattente denominata Bandiera Rossa e di cui Antonio Chiaretti ne era esponente di rilievo.

Circa la presenza di Antonio Chiaretti in Via Rasella insieme ad altri componenti della formazione banda TETI, aderente al gruppo di Bandiera Rossa, ormai è accertata.

Le fonti probatorie che confermano questa importante circostanza (argomento centrale delle nuove indagini disposte dal GIP) sono rappresentanti proprio dei personaggi che al tempo operarono attivamente nella resistenza romana.

*Rosario Bentivegna conferma questa presenza sempre a distanza di cinquanta anni (intervista rilasciata al Corriere della Sera nel mese di settembre del 1996) in questi anni ha sempre*

*ammesso di ricordare questa presenza.*

**Roberto Guzzo** è tassativamente esplicito circa questa presenza (cfr. verbale di sommarie informazioni rese al P.M. in data 15/09/97), ribadisce questa circostanza con ulteriore dichiarazione documentale mediante comunicazione scritta inviata al P.M. e contenuta nel fascicolo dello stesso.

E' la prima volta che si viene a conoscenza direttamente da una fonte completamente attendibile - il Comandante delle formazioni di Bandiera Rossa - circa l'attentato in Via Rasella il 23/03/44 di alcuni esponenti del gruppo.

Secondo la certa ricostruzione del prof. Guzzo in Via Rasella "quel famigerato giorno erano presenti gli appartenenti alla banda TETI, nelle persone di:

Antonio CHIARETTI, Aldo CHIAROZZI, Angelo FOCHETTI, Giovanni TANZINI, Enrico PASCUCCI;

Di questi combattenti soltanto Antonio CHIARETTI saltò in aria e fu fatto a pezzi dallo scoppio della bomba".

Questa dichiarazione diviene ancora più rilevante se la si compara con l'altra prova documentale del certificato di morte di Chiaretti, in cui si certifica la morte come provocata da ordigno ed avvenuta il 23/03/44 in Roma (depositata in atti).

Una serie di domande poniamo al Sig. Bentivegna:

- per quale motivo, per tutti questi anni, viene negata la presenza di altri partigiani in Via Rasella?
- perchè soltanto con l'evidenza delle prove documentali questa presenza viene ammessa? ed anzi si è sempre avvalorata la tesi che soltanto un gruppo GAP, ancora ne è incerto il numero, partecipò all'esecuzione dell'attentato?
- anche in questo caso vi è stata una errata interpretazione delle fonti anagrafiche?

*- come è stato possibile tutto questo?*

Indubbiamente la presenza di un gruppo di Bandiera Rossa trova una giustificazione proprio nella affermazione del prof. Roberto Cuzzo, resa nell'ambito delle prove eseguite dal P.M. **"...aggiungo che all'attentato vi erano esponenti di Bandiera Rossa, che erano stato contattati dagli esecutori dell'attentato ritengo per far credere che l'attentato fu opera di Bandiera Rossa"**(cfr. verbale sommarie informazioni al PM del 19/10/97).

Frase questa di una estrema drammaticità nonché ricca di inconfutabile verità.

Sarà necessario, un approfondimento di questo particolare che per cinquanta anni è sfuggito al depositario della assoluta verità Rosario Bentivegna.

**L'argomento specifico del tema nuovo di prove indicato dal GIP al P.M. sul flusso di civili in Via Rasella il 23/03/44, nonché vittime a seguito dello scoppio della bomba, ancora una volta non risulta essere stato minimamente trattato.**

Abbiamo, fin dai primi atti di esposto a seguito dei quali si è rubricato l'odierno procedimento, fornito in maniera circostanziata elementi sufficienti per supportare la nostra tesi sulla morte di numerosi civili in Via Rasella il 23/03/44, abbiamo altresì fornito nomi, riferimenti e dati facilmente riscontrabili, abbiamo fornito anche indicazioni specifiche circa il movimento dei civili, ulteriore e facile riscontro con le approfondite ricerche di Pierangelo Maurizio (nel libro inchiesta "Via Rasella cinquant'anni di menzogne" ed. Maurizio Roma).

**Nessuna di queste indicazioni è stata supportata da una dettagliata indagine.**

Cercheremo di evidenziare il flusso di civili in Via Rasella e la loro morte.

Altra carenza della ulteriore indagine è rappresentata dalla mancanza assoluta di un riscontro ed accertamento tecnico circa l'ordigno usato, il confezionamento dello stesso, la sua potenzialità, la sua postura in Via Rasella.

Vogliamo in questa sede evidenziare alcuni importanti argomenti in ordine a questo punto rilevante.

In mancanza di un accertamento disposto dal PM, ci supporta la consulenza di parte tecnico balistica redatta dal perito Dott. Vero Vegnozzi e contenuta nel fascicolo del P.M.

Ci rendiamo conto che con gli elementi in possesso, per altro soltanto fotografici, tranne qualche piccola traccia rinvenibile in Via Rasella, è impossibile ricostruire la dinamica dell'attentato, ed è apprezzabile lo sforzo fatto dal Dott. Vagnozzi.

L'unica fonte da cui il consulente è potuto risalire sono sempre le dichiarazioni ed asserzioni rese da Bentivegna nel corso della sua lunga produzione libraria, nonché le comparazioni di queste con quanto dedotto da Franz Katz nel libro "Morte a Roma", fonti queste estremamente di parte e poco obiettive.

L'unico dato concreto che emerge, sicuramente del tutto attendibile, consiste in una valutazione (e questa è certo la prima volta che si evidenzia) sulla efficacia esplosiva dell'ordigno e sui conseguenti effetti devastanti dello stesso.

La consulenza tecnico-balistico-esplosiva pone un ulteriore argomento degno di estrema attenzione, premesso che per l'attentato operato in Via Rasella vennero utilizzati 18 Kg di tritolo con una particolare forma di confezionamento che dimostra ancora di più la volontà degli attentatori di provocare un autentico massacro, gli effetti devastanti di questa esplosione

erano potentissimi con un raggio di azione e lesivo di circa 80/100 m dal punto dello scoppio.

Questa micidiale efficacia devastante ha avuto una ampia possibilità di uccidere anche persone che non si trovavano nelle vicinanze del luogo dove è avvenuta l'esplosione provocando un enorme cratere.

Sul preciso momento in cui avviene l'esplosione, sui momenti di concitazione conseguenti alla stessa, avrebbero potuto ampiamente testimoniare testi oculari del tempo, da noi ritualmente indicati nelle memorie depositate durante la prima fase delle indagini, Guido MARITI, Luigi FERRANTE, Edoardo CIAMBELLA, figlio di un'altra vittima dimenticata Orfeo CIAMBELLA deceduto successivamente per le gravi ferite riportate.

del filmato trasmesso su RAI 3 il 28 giugno 1997 alle ore 20.00 riteniamo di aver individuato i corpi di Zuccheretti e Chiaretti.

**Questa ampia ricostruzione dell'attentato di Via Rasella, ottenuta comparando, come anzi detto, tutte le fonti e le dichiarazioni, ci induce a rilevare manifeste contraddizioni e, ci si permetta l'ardire, è la prima ricostruzione scevra da ogni preconcetta valutazione.**

Poniamo all'attenzione del Giudicante le dovute e debite conclusioni che appaiono dalla lettura di questa ricostruzione.

**III SULLA PRESUNTA NON PUNIBILITA' DEGLI  
ESECUTORI DELL'ATTENTATO DI VIA RASELLA AI  
SENSI ED EFFETTI DEL D.L.L. 18 APRILE 1945 N.194  
(Non punibilità delle azioni di guerra dei patrioti dell'Italia  
occupata)**

L'argomento primario che gli illustri avversari cercano di evidenziare nelle loro note difensive, consiste nel ritenere ampiamente applicabile agli odierni indagati le cause speciali di non punibilità, secondo le leggi comuni, introdotte dall'art.1 del D.L.L. 18 Aprile 1945 n.194, nella parte in cui estende questo beneficio a tutti coloro che, in qualità di patrioti, abbiano compiuto atti di guerra contro i nazifascisti.

La disquisizione, confutando le tesi evidenziate sia dal P.M. in sede di richiesta di archiviazione che dall'ordinanza del G.I.P., verte sull'attribuzione al concetto "*ogni altra operazione*" anche del delitto di strage individuato a carico degli attentatori.

Il richiamato D.L.L. 18 aprile 1945 n.194, che introduce, come anzidetto, una speciale causa di non punibilità, si insinua in un'ampia produzione legislativa dell'immediato dopo guerra, quale esimente per tutti coloro che combatterono contro i nazifascisti ed in occasioni di questa attività belligerante avessero commesso fatti di rilevanza penale e, come tali, punibili dalle leggi penali comuni.

E' questa particolare disposizione legislativa che la difesa tende, con argomentazioni che non possiamo certo condividere, di estendere nella sua logica concettualità, fino al punto di farvi rientrare, quale scriminante putativa, anche reati gravissimi come l'omicidio o la strage di civili.

Tale norma venne sicuramente emanata per favorire quel clima di patriottismo generalizzato che caratterizza l'Italia dopo il conflitto bellico, e viene comunemente inquadrata nel concetto più generale dei così detti provvedimenti patriottici come le numerose amnistie succedutesi ad un ritmo incalzante.

Non può essere assolutamente condivisibile la generalizzazione fatta circa la configurabilità della ipotesi

delittuosa (strage), oggetto del presente procedimento, nel concetto di "operazione" introdotto dall'articolo unico del citato provvedimento clemenziale.

Il D.L.L. del 18 aprile 1945 n.194 individua chiaramente le fattispecie criminose alle quali sia applicabile una causa speciale di non punibilità nella seconda ipotesi utativa prevista dall'art. 59 c.p.

Questa ipotesi delittuosa, con la concorrenza sia di elementi oggettivi - quali la loro consumazione nell'ambito di azioni di guerra - che di elementi soggettivi dell'agente - quale la sua appartenenza a formazioni militari riconosciute dai C.L.N., ovvero, per i semplici cittadini, l'aver integrato l'ipotesi di concorso materiale o esterno con le formazioni riconosciute - è individuabile, come da espressa disposizione, negli atti di sabotaggio, nelle requisizioni ed operazioni.

Mentre è pacifico il concetto e la configurabilità delle fattispecie delittuose del *sabotaggio e delle requisizioni* - tipici delitti previsti dal C.P.M.G. - discorso a parte deve farsi per le fattispecie individuate nel termine "operazione".

Questo termine non può essere considerato astrattamente e generalizzato a tal punto da farvi rientrare ogni reato, ma deve trovare una propria collocazione in una vera e propria fattispecie giuridica autonoma.

Tale fattispecie viene individuata nel sistema penale nella formulazione dell'art.247 c.p.

Per chiarezza espositiva riportiamo integralmente la norma:

"Art.247 - Favoreggiamento bellico. Chiunque, in tempo di guerra, tiene intelligence con lo straniero per favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato italiano, o per

*nuocere altrimenti alle operazioni militari dello Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti agli stessi scopi, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni; e, se raggiunge l'intento, con (la morte)"*

Sulla precisa ed inconfutabile circostanza, peraltro ammessa anche dai nostri avversari, che questi provvedimenti clemenziali vennero emanati in tutta fretta, ed in qualche occasione con grossolanità terminologica e concettuale, come in questo caso, non è possibile estendere la causa di non punibilità dal termine "operazione" a tutti i reati, soprattutto a quelli commessi in danno dei civili.

E' evidente la logica inerpretativa della citata norma clemenziale: la non punibilità di tutti coloro che, per i fini oggettivi previsti (liberazione dell'Italia dai nazifascisti), abbiano colluso con il nemico finalizzando questa loro attività all'interesse primario della liberazione dell'Italia.

La precisa collocazione dell'art 247 c.p. richiamato - libro secondo, Titolo primo, Dei delitti contro la personalità dello Stato -, deve essere comparata con le speciali disposizioni contenute nel c.p.m.g.:

- 1) Art. 182 - Costrizione di sudditi nemici a partecipare.
- 2) Art. 79 - Notizie sulle operazioni militari degli stati belligeranti.
- 3) Art. 100 - Omessa esecuzione di un incarico.
- 4) Art. 63 - Persona sorpresa in prossimità di posti militari.

Tutto ciò induce a ritenere che il termine "operazione" debba essere riferibile a situazioni tipiche del diritto penale militare del tempo.

Altro argomento a confutazione delle tesi avversarie e che avvalora quanto affermato, consiste nella vigenza e

nell'applicabilità, al tempo della promulgazione del D.L.L. 18 aprile 1945 n.194, di tutte quelle norme costituenti un corpus dello ius in bello, il diritto di guerra.

Tali norme, concordate dall'Italia con i paesi belligeranti ed aventi quindi validità di legge interna, disciplinano specificatamente le regole applicabili all'uso delle armi ed alla condotta delle ostilità nel caso della guerra; esse sono contenute nelle Convenzioni Internazionali;

Tra queste, quelle che interessano l'argomento sono i vari Protocolli Addizionali alla Convenzione di Ginevra, più comunemente conosciuti come "Diritto di Ginevra", i quali escludono tassativamente la non punibilità per tutte quelle azioni di guerra a seguito delle quali siano periti dei civili (Art.48).

Viene, infatti, introdotto il principio secondo il quale la violenza bellica deve essere riferita ai soli combattenti o a coloro che a questi siano equiparati (Art.50);

**Non possono in alcun modo essere coinvolti civili, soprattutto se l'obiettivo è un obiettivo militare e vi è la possibilità di un coinvolgimento di civili;**

Appare, pertanto, non ipotizzabile in maniera assoluta la identificazione, nel concetto di "operazione", del reato di strage configurato a carico degli odierni indagati;

Il Legislatore del 1945 doveva necessariamente avere come chiaro riferimento la normativa prevista edittalmente dalle Convenzioni Internazionali e, pur volendo in ogni modo privilegiare i partigiani e coloro che avevano in qualche modo contribuito alla guerra di liberazione, non poteva però venir meno a quei principi fondamentali di civiltà giuridica che hanno sempre caratterizzato il nostro Paese.

Gli argomenti sin ora esposti servono anche per introdurre un altro importante tema .oggetto delle formulata richiesta di archiviazione da parte del P.M.

In particolare il P.M. ritiene che il delitto previsto ex art. 422 c.p. fu commesso dagli indagati per motivo di guerra e, come tale, rientrerebbe nell'amnistia introdotta con R.D. 5 aprile 1944 n.94 e, pertanto, non punibile.

**IV Sulla inapplicabilità agli indagati del beneficio delle cause di non estinzione del reato introdotte dal R.D. 5 aprile 1944 n.96 (amnistia per i reati comuni, militari edannonari).**

Se deve essere disposta l'archiviazione dell'odierno procedimento, vogliamo in ogni caso confutare ogni tesi che tenda, pur qualificando il reato in oggetto come strage, a far rientrare in benefici di clemenza persone che si siano comunque macchiate di reati di sangue e, bontà loro, sono stati miracolati sia dalla Storia che dalla Giustizia.

Per introdurre l'argomento oggetto del presente capitolo, vogliamo richiamare le importanti affermazioni rese dal Dott. Caprara al P.M.: "...certo che Trombadori non esaltò mai l'attentato di Via Rasella e che lo stesso Togliatti non vi fece mai un'allusione esaltatoria. Comunque, mentre Trombadori ebbe una carriera politica all'interno del P.C.I., non altrettanto può dirsi per molti degli esecutori dell'attentato di Via Rasella, a partire da Bentivegna."

Togliatti  
Trombadori  
e V. Rasi

(Cfr. Dichiarazioni rese da Massimo Caprara al P.M. in data 29.9.97).

Queste parole, sintetiche e lapidarie, sembrano frecce lanciate in maniera precisa e sottintendono tanti argomenti;

L'attentato di Via Rasella (lo chiameremo sempre "attentato", anche su indicazione di Caprara, persona qualificata e che ha rivestito un ruolo importante in quel periodo) non viene esaltato ad coloro che ne furono, secondo gli stesi indagati, gli ideatori ed i responsabili politici e morali, come A. Trombadori;

L'attentato di Via Rasella non venne mai considerato nella sua importanza neppure da Togliatti.

Sicuramente l'attentato di Via Rasella - non "attacco" come lo definisce Bentivegna (e vorremmo, a tal proposito, comprendere la differenza) - è stato considerato "attacco" solamente dall'indagato Bentivegna e dai suoi accoliti i quali, come ampiamente chiarito, non fecero carriera nel P.C.I. ed un motivo per questo, sicuramente, c'è stato.

2

Venendo a considerare le argomentazioni cui perviene il P.M. nel considerare amnistiabile il reato identificato ex art. 422 c.p. a carico degli indagati, dopo queste brevi ma necessarie digressioni, ci preme partire da un preciso assunto;

Nel periodo in corso tra il 1950 ed il 1953 interviene una fiorente produzione giurisprudenziale in merito all'applicazione delle varie amnistie succedutesi;

I grandi processi politici in danni di partigiani avevano esaurito la loro fase di merito e quindi competeva ai Giudici di Legittimità esprimere pareri con riguardo all'applicazione di questi importanti provvedimenti di clemenza e di declaratorie di non punibilità;

L'importante intervento della Suprema Corte di Cassazione venne orientato nel definire alcuni concetti nonché nel porre le condizioni per le quali reati gravi potessero rientrare nei vari provvedimenti di clemenza.

Il provvedimento di amnistia richiamato dal P.M., per richiedere l'archiviazione del presente procedimento a causa di una mancanza di condizione di procedibilità, è quello introdotto dal R.D. 5 aprile 1944 n.96 che reca l'ambiguo titolo "Amnistia per reati comuni, militari ed anonari".

Questo provvedimento di clemenza, l'ultimo della legislazione del Re ed il primo di una attività legislativa finalizzata ad introdurre tutti quei benefici per l'Italia liberata e nata dalla Resistenza, venne definito molto superficialmente ma in termini decisamente indicativi "l'amnistia partigiana".

Abbiamo in precedenza avuto modo di contestare, sotto il profilo della fraseologia, dell'impostazione e soprattutto le finalità di questo provvedimento clemenziale atipico.

In questa sede ci limiteremo a considerare dettagliatamente

ed analiticamente le varie interpretazioni giurisprudenziali di questo primo provvedimento di clemenza (è bene ricordare che il P.M. non lo definisce con questo termine.)

La norma che interessa in questa sede è quella contenuta nell'art. 1 che, per chiarezza espositiva ci permettiamo di riportare integralmente:

*"Art. 1 R.D. 6 aprile 1944 n.96*

*E' concessa amnistia per tutti i reati quando il fine che li ha determinati sia stato quello di liberare la Patria dalla occupazione tedesca, ovvero quello di ridare al popolo italiano le libertà soppresse e cancellate dal regime fascista."*

Secondo quanto argomenta il P.M., poichè l'attentato di Via Rasella venne commesso per motivo di guerra, come tale deve rientrare nell'intervenuto provvedimento di amnistia del 1944. ..

Non riusciamo ancora una volta a comprendere in pieno (lo abbiamo già evidenziato in precedenza) che cosa si intenda per "atto compiuto per motivo di guerra" quando, molto chiaramente, viene definito l'attentato di Via Rasella proprio come atto illegittimo di guerra.

Se un atto di guerra è illegittimo secondo la comparazione delle varie norme sull'argomento, come può, l'attentato di Via Rasella, essere stato voluto ed eseguito per motivo di guerra?

Questa differenza concettuale, poichè riteniamo che giuridicamente sia posta in termini antitetici, sinceramente non la comprendiamo.

Comprendiamo, però, quel tentativo di compromesso per poter richiedere l'archiviazione del procedimento penale evidenziando, comunque, il fatto illecito.

Per meglio introdurre l'argomento che interessa, a confutazione di questa tesi suggestiva che pone un dualismo

antitetico tra valutazione positiva (atto commesso per motivo di guerra) e negativa (atto illegittimo di guerra), vogliamo ricordare quanto sostenuto da un Grande Maestro di diritto, di intramontabile memoria ed importanza, il **Prof. Giuliano Vassalli** (ci permettiamo di chiamarlo ancora Professore e non Consigliere, poichè ci ricordiamo del nostri Insegnante all'Università di Roma) il quale, proprio nel commentare un'importante sentenza della Suprema Corte di Cassazione, pone un principio rilevante di seguito evidenziato;

La sentenza della Suprema Corte rappresenta una pietra miliare nella interpretazione dell'applicabilità del beneficio dell'amnistia, ed in particolare sostiene:

**"... Si è fuori dalla nozione di lotta quando non vi sia una vera e propria opposizione di forze che come tali fa supporre un attrito da vincere, una resistenza da abbattere sì che non c'è lotta ove manca la possibilità di resistenza."**

Ci sembra importante evidenziare che lo stesso Prof. Vassalli è stato sentito in sede di sommarie informazioni innanzi al P.M., in occasione del presente procedimento, quale grande comandante partigiano socialista nonché come uno dei massimi e seri esponenti della Resistenza Romana.

Viene quindi meno l'ipotesi di lotta contro il fascismo, condizione tipica oggettiva per considerare amnistiabile il reato ascritto agli indagati, quando *"l'omicidio è commesso nell'impeto delle rappresaglie contro il fascismo"* (Cass. I<sup>a</sup> Sez. 28 settembre 1953 n.1796, ric. P.M. c/ Bazzocco).

Il Grande Maestro di diritto pone questo importante dilemma in termini angoscianti.

Pone, altresì, un altro importante principio: la supremazia della Giustizia, anche nei confronti di situazioni che dovrebbero

essere considerate un ossequio ai principi di libertà e democrazia. (Cfr. Giuliano Vassalli - Scritti giuridici ed. Giuffrè IV vol.).

Questo principio e, ci sia consentito, anche questo notevole insegnamento, vorremmo che fosse presente in questa indagine.

**La supremazia ed il primato di una esatta applicazione delle norme giuridiche deve essere superiore nei confronti dei principi di democrazia e di libertà che hanno contribuito a far crescere il diritto.**

Partendo da questo importante caposaldo interpretativo, veniamo ora ad esaminare la richiamata produzione giurisprudenziale.

In Via Rasella il 23/3/44 perirono numerose persone civili a seguito di un ordigno fatto esplodere contro un Battaglione di soldati altoatesini appartenenti al gruppo Bozen che avanzavano a passo di marcia con musica e privi di armamento marziale e di combattimento.

Uno dei principi che vengono introdotti dalle numerose ed unitarie elaborazioni giurisprudenziali nella interpretazione del provvedimento di clemenza ricordato R.D. 1944/96 riguarda proprio l'esecuzione e la modalità di un attacco militare con riferimento alla necessità dello stesso ed alla sua opportunità finalizzata al contrasto con il nemico.

In particolare viene individuato **il principio della necessità di una determinata azione** dalla quale posson essere scaturiti fatti di rilevanza penale e come tali rientranti nella clemenza: "Se non è necessario per l'applicabilità dell'amnistia concessa con R.D. 5 aprile 1955 n. 96 che siano stati compiuti da chi invoca vere e proprie azioni di guerra, occorre pur sempre che gli atti compiuti siano stati di tale entità ed efficienza da rendere vana l'attività bellica dell'invasore o comunque da impedire

od ostacolare o ritardare le operazioni nemiche" (Cass. 17 novembre 1952 - III quadr. 516).

Il principio della necessità di una azione di guerra, tale da integrare la condizione per l'applicazione della amnistia oggetto di esame, è ulteriormente confermato da Cass. 8 gennaio 1953 - Carissimi Giur. Cass. Pen. 1953 I bim. 216 ".....abbia compiuto atti diretti a frustrare l'attività bellica delle truppe tedesche, o, ad impedire, ostacolare o ritardare le operazioni tedesche".

Ulteriore conferma del principio testé ricordato, la necessità della azione di guerra, con riferimento alla sua effettiva efficacia, è ulteriormente integrato con conforme decisione da Cass. 11 dicembre 1952 Syold Giur. Cass. Pen. 1952 III quadr. 684 "Per l'applicabilità dell'amnistia patriottica di cui al R.D. 5 aprile 1944 n. 96 occorre che gli atti compiuti siano stati di particolare rilievo in modo che sia stata effettivamente impedita od ostacolata l'azione giuridica del tedesco invasore".

Queste decisioni, come è dato riscontrare, uniformano il principio ricordato, e sono sistematiche nel considerare questo principio sempre presente nell'opera di interpretazione del giudicante.

In mancanza di questo, non può farsi luogo ad una amnistia comunque indiscriminata e preconstituita che violerebbe precise regole di applicabilità e di interpretazione, come invece ritiene il P.M..

Applicando il principio codificato dalle decisioni della Suprema Corte, nella fattispecie in esame ci si pongono delle domande.

Era veramente necessario l'attentato di Via Rasella?

Il compimento di questo ha ritardato o ostacolato o comunque impedito una operazione bellica tedesca?

I suoi esecutori hanno sicuramente agito per un fine necessario che il tempo, il particolare momento richiedeva?

A queste domande che emergono dalle letture delle decisioni richiamate occorre dare una risposta che sinceramente non è stata riscontrata nel corso delle indagini preliminari svolte.

Circa la operatività del Battaglione Bozen in azioni di rastrellamento la letteratura consultata è a dir poco carente, in mancanza di certificazioni e fonti derivanti dall'archivio storico delle SS.

Dobbiamo soltanto tener conto di quanto sostiene l'indagato Bentivegna che in molte occasioni, come abbiamo rilevato, contraddice se stesso.

Non è certamente una fonte attendibile come è dato presumere.

Dalle fonti consultate, non ufficiali, intendendosi con questo termine quelle derivanti dalla Resistenza, è dato ritenere che questo Battaglione Bozen, pur appartenendo alle SS, non svolgeva compiti di ordine pubblico e di polizia antipartigiana, ma si limitava a svolgere funzioni meramente territoriali.

Riportiamo un passo citato dal Franceschini nell'articolo apparso sul Sudtirolo in data 11/3/1994 (contenuto nel fascicolo del P.M.) ".....ma lo storico Leopold Stenrer precisa che **malgrado il cambio del nome non erano vere e proprie SS**".

Non comprendiamo per quale motivo si devono ritenere valide le affermazioni dello storico Katz "Morte a Roma" e non quelle di un altro storico.

L'attentato di Via Rasella, pertanto, non fu necessario perchè dopo qualche giorno Roma venne liberata, non accelerò

certo il processo di liberazione finale ma soprattutto non ritardò minimamente operazioni tedesche.

Il battaglione infatti non era operativo, ed in ogni caso non è mai stato provato quali effettivi compiti stava per svolgere a Roma, era pertanto impossibilitato ad una reazione in considerazione dello smobilitamento che di lì a poco sarebbe avvenuto a Roma.

Ci supporta in questa ricostruzione anche una decisione della Suprema Corte che sembra calzante e puntuale sull'argomento, anche perchè fa riferimento ad un criterio interpretativo sulla concessione dell'amnistia del 1944/96: ".....ma mentre può trattarsi anche di episodi isolati di lotta da parte di singoli individui, è tuttavia necessaria per l'applicazione del beneficio l'esistenza o il perdurare del regime fascista sul luogo del delitto, non avendo altrimenti senso la lotta contro il regime inesistente per l'assoluta impossibilità di concepire una reazione senza una azione. (Cass. 11 maggio 1953 Sigillitto Giur. Cass. Pen. 1953 III bim. 126).

Non ci fu certo una azione da parte tedesca che potesse giustificare una reazione così sanguinosa.

Quindi, secondo l'interpretazione di questa decisione, l'attentato di Via Rasella non fu necessario, non rientrava nel principio emerso dalle elaborazioni giurisprudenziali di una azione utile, necessaria, ma soprattutto rilevante al fine di ritardare od ostacolare le azioni di guerra tedesca.

A questo proposito vogliamo far rilevare che, durante il compimento degli atti della indagine preliminare, non è assolutamente emersa alcuna prova certa e concordante sulla necessità dell'attentato di Via Rasella come azione necessaria che

facesse ritardare od ostacolare l'attività tedesca.

Su questa importante circostanza sia gli stessi indagati, sia le persone informate sui fatti, testimoni del periodo che interessa, non hanno fornito la benché minima prova circa la necessità della azione in Via Rasella, con riferimento al momento politico che Roma stava attraversando.

Viene però da tutti fornita una prova a contrario sulla non conoscenza dell'attentato e vengono inoltre espresse ancora riserve sulla sua utilità.

Il prof. Giuliano Vassalli: ".....Il nostro gruppo nulla sapeva in precedenza dell'attentato di Via Rasella e così debbo ritenere per i gruppi di altri partiti; .....Ed ancora, sulla validità dell'attentato; .....Successivamente all'attentato fu contestata non la legittimità ma l'opportunità sia all'interno del nostro partito che degli altri aderenti al CLN difesi dal PCL. (Cifr. verbale di assunzioni informazioni rese al P.M. in data 22/09/97).

Felice Napoli il quale sostiene addirittura che l'OMS del PSI aveva progettato attentati a tre obiettivi militari: Via Tasso - la Zecca - Regina Coeli - per il 24/03/44 e che l'attentato fece venire meno tali azioni, ".....non eravamo stati preavvisati dell'attentato di Via Rasella" (cfr. verbale di assunzioni informazioni al P.M. in data 7/10/97).

Altra importante dichiarazione circa l'inutilità, la strumentalità e l'inopportunità dell'attentato di Via Rasella è fornita dal gen. Bentivegna, comandante a Roma del Fronte Clandestino Militare della Resistenza, "inconsulta azione di guerra" (cfr. testimonianza scritta del generale Bentivegna depositata il 3/6/47 Tribunale Militare nel processo a carico del gen. Chirieleison).

Manca pertanto la prova sulla necessità dell'attentato di Via

Bentivegna  
Veri il più  
affermato  
Keller

Rasella come azione utile e rilevante nel senso stabilito dalle decisioni della Suprema Corte, anzi viene stabilita la sua inopportunità anche con riferimento alle precise indicazioni fornite dalla Giunta Militare del CLN di Roma sulla necessità di commettere attentati.

Stabilito il principio che il beneficio di clemenza introdotto dall'art. 1 R.D. 5 aprile 1944 n. 96 va concesso a tutti coloro che hanno compiuto **azioni necessarie contro i nazifascisti**, occorre per logica conseguenza che la necessità di una determinata azione debba essere ampiamente provata.

La Suprema Corte a questo proposito pone un argomento probatorio rigido, individuando nella certezza delle prove sulla necessità dell'azione il concretizzarsi del beneficio clemenziale.

"Per l'applicazione dell'amnistia di cui al R.D. 5 aprile 1944 n. 96, la prova degli atti diretti a frustrare l'attività bellica nemica deve darsi mediante **certificati rilasciati dalle autorità competenti o con la esibizione di testi escussi in dibattimento, non bastando l'esibizione di un atto notorio**" (Cass. 22/6/53 Sale Giur. Cass. Pen. 1953 III bim).

Nel caso di specie, circa la preparazione dell'attentato di Via Rasella, la sua ideazione e le modalità esecutive, gli organi ufficiali della Resistenza Romana non sapevano nulla.

Questo attentato, come concordemente confermano le persone informate e gli stessi indagati, venne provocato autonomamente da gruppi operanti al di fuori del CLN.

A questo punto dobbiamo chiederci il perchè venne fatto l'attentato in Via Rasella e cercheremo di dare una risposta al tema nuovo di indagine indicato dal GIP.

Abbiamo cercato di chiarire alcuni aspetti che sono emersi dall'indagine preliminare svolta e vogliamo sintetizzarli nei

seguenti punti:

- 1) l'attentato compiuto dai GAP del PCI in Via Rasella il 23/3/44 non è considerato, secondo le numerose interpretazioni giurisprudenziali citate in maniera costante **come un atto di guerra necessario** nel senso ampiamente specificato, contrastare, ritardare e frustrare l'attività bellica tedesca;
- 2) venne compiuto in danno di un Reparto di Polizia Militare, non inquadrato nelle SS tedesche e con compiti prevalentemente territoriali e non operativi, in quanto la sua dislocazione a Roma era recente rispetto all'inizio del conflitto;
- 3) l'attentato viene compiuto quando le truppe alleate sono già ad Anzio in prossimità di Roma, e pochi giorni prima dell'avvenuta liberazione della città;
- 4) sulla preparazione, sulla ideazione, sulla esecuzione, sui tempi e sulle modalità dello stesso, i responsabili politici e militari aderenti alla Giunta Militare del CLN di Roma nulla sapevano;
- 5) l'attentato viene definito inopportuno e non venne mai esaltato dagli stessi personaggi della Resistenza Romana.

Una domanda a questo punto è necessaria: a chi giovò l'attentato e perchè venne eseguito?

**V - LA RICOSTRUZIONE DELL'ATTENTATO DI VIA  
RASELLA. ASPETTI TECNICI, MODALITA'  
ESECUTORIE. I MOMENTI SUCCESSIVI. MANIFESTE  
CONTRADDIZIONI.**

Non vogliamo in questa sede reiterare ancora una volta fatti e circostanze già ampiamente indicati nei nostri precedenti scritti, ma sicuramente queste indicazioni sarebbero state utili per una seria e certa ricostruzione dell'attentato;

Sulla base dei documenti rinvenuti, degli scritti sia di fonte partigiana che di altre fonti, delle dichiarazioni che sono emerse nell'ambito delle due fasi della indagine svolta dalla Procura della Repubblica di Roma, nonché dalle dotte disquisizioni avversarie, a questo punto ci sembra necessario far emergere alcune macroscopiche contraddizioni nell'ambito di una ricostruzione dell'attentato.

Cercheremo, scusandoci per una divagazione che potrebbe sembrar tale ma non lo è, di ricostruire la tecnica dell'attentato e la sua precisa modalità di esecuzione, comparando tutte le fonti sin'ora studiate.

Nel II° volume del libro di Attilio Tamaro, alla pag. 526, vengono indicati gli attentati e gli atti di sabotaggio compiuti dai GAP a Roma. Integrando il documento attribuito ad una pubblicazione comunista, ma senza citare quale, si legge che dal 18 dicembre 1943 e fino al 10 marzo 1944, le principali azioni dei GAP sono 12. La 13<sup>a</sup> è quella di Via Rasella. Da questo particolare si può supporre che l'azione viene proposta, discussa, approvata, organizzata ed eseguita in 13 giorni.

Mario Fiorentini che abita in Via Capo le Case n. 12, si accorge che alle ore 14.00 un reparto di 156 soldati tedeschi da qualche settimana esegue un determinato percorso, e lo riferisce a Giorgio Amendola.

Il 22 marzo Raul Falcioni ruba il carretto per l'immondizia dal deposito comunale del Colosseo, la cassetta d'acciaio dove introdurre i 12 Kg di esplosivo viene fornita da operai delle

Officine Gas.

L'ordigno si dice preparato da Giulio Cortini e messo in un sacco con altri 6 Kg di esplosivo, sciolto e mescolato con pezzi di tubo di ferro. Gli attentatori, impegnati per l'azione su Via Rasella, sono tutti membri dei GAP e appartengono alle squadre centrarli garibaldine: Garibaldi, Pisacane, Sozzi, Gramsci.

Sono: Comandante Carlo Salinari (Spartaco) che dirige personalmente l'azione, vicecomandante Franco Calamandrei (Cola), Giulio Cortini (Cesare), Laura Garrone Cortini (Caterina), Duilio Grigioni (Duilio), Marisa Musu (Rosa), Ernesto Borghesi (Ernesto), Mario Fiorentini (Giovanni), Lucia Ottobrini (Maria), Carla Capponi (Elena), Rosario Bentivegna (Paolo), Raul Falcioni (Raul), Silvio Serra (Silvio), Francesco Curreli (Francesco), Fernando Vitagliano (Fernandino), Pasquale Balsamo (Pasquale), Guglielmo Blasi (Guglielmo), Antonio Rezza (Toto) e Ferri Franco.

Fiorentini, Rezza, Serra, Falcioni, Curreli e Balsamo dopo l'esplosione devono attaccare, con le bombe brixia modificate, la colonna tedesca da Via dei Giardini.

Davanti la latteria dei fratelli Gigliozzi, al n. 2 di L.go Boccaccio, sono già presenti i gappisti: Calamandrei, Balsamo, Bentivegna, Blasi.

Quando il gruppo di Bandiera Rossa (Chiaretti, Pascucci, Chiricozzi, Fochetti e Tanzini) arriva *sul posto non sa che i gappisti sono già posizionati e che attendono, attraverso dei segnatli convenuti, l'inizio delle operazioni.*

Con Franco Calamandrei e gli altri presumiamo che almeno si salutino. Quello che poi si sono detti serve solo a giustificare il reale motivo per cui sono stati attirati lì.

Da Salinari, che ritengo stia appostato tra Via in Arcione e

Rezza  
Vi-  
Luffin  
neff  
Del grup  
Bassoli

Vicolo del Gallinaccio (da questa posizione si vede benissimo il percorso che compie il reparto Bozen e che va da Via dei Due Macelli a Via del Traforo e poi tutta Via Rasella fino ad arrivare su Via Quattro Fontane e non Via del Lavatore come si sostiene), i gappisti ricevono il primo segnale: il reparto Bozen sta per girare da Via Del Traforo in Via Rasella.

*Quando Calamandrei riceve il segnale, il gruppo di Bandiera Rossa neanche ci fa caso, ad eccezione di Bentivegna e Blasi che si muovono.* In pratica, mentre il reparto avanza nel tratto in salita di Via Rasella, Bentivegna e Blasi si dirigono verso il carretto posto accanto a Palazzo Tittoni. I movimenti devono essere eseguiti con naturalezza e senza destare sospetti. Bentivegna, che finge di fumare la pipa, si avvicina, apre il coperchio del carretto e accende la miccia, mentre invece Blasi lo copre mettendo a posto la scopa di traverso sul carretto. Poi Bentivegna fa finta di spegnere la pipa e poggia il berretto sul carretto, con indifferenza insieme risalgono Via Rasella.

Per Calamandrei il berretto posato significa che la miccia è accesa. Riteniamo che ora Calamandrei faccia il cenno del cappello che ha un duplice significato: segnalare a Salinari che tutto procede come previsto e segnalare al gruppo appostato in Via dei Giardini di tenersi pronto. Quando la coda del reparto tedesco ha superato Largo del Boccaccio si verificano gli spostamenti. I gappisti presenti in Via dei Giardini si portano all'angolo di Via Boccaccio con Via Rasella ed in mano hanno le bombe da mortaio brixia modificate. Calamandrei lascia il gruppo di Bandiera Rossa e si dirige in Via del Boccaccio. *Bandiera Rossa solo ora si rende conto del reale motivo per cui è stata chiamata lì e cerca di allontanarsi.*

Chiaretti che ha notato il bambino Zuccheretti camminare per gioco accanto al reparto tedesco, temendo per la sua

incolumità, cerca di andarlo a prendere. Purtroppo non ci riesce.

Tutti i gappisti presenti riescono a salvarsi. Il gruppo di Bandiera Rossa viene catturato, ad eccezione di Chiaretti che muore dilaniato dalla bomba.

Chiricozzi Aldo e Fochetti Angelo, il giorno dopo, vengono uccisi alle Cave Ardeatine.

Tanzini Giovanni viene inviato nei campi di lavoro in Germania.

Di Pascucci Enrico si conosce solo la versione di Corvisieri: fu arrestato e poi massacrato. E' certo che il suo nome non compare tra i caduti di Bandiera Rossa né in elenchi pubblicati.

Verso la metà di aprile 1944, Guglielmo Blasi viene preso dalla banda Koch e rivela tutto quello che sa. Le sue informazioni permettono nei giorni seguenti l'arresto di Carlo Salinari, Raul Falcioni, Duilio Grigioni e Franco Calamandrei.

Di Carla Capponi (Elena) e Rosario Bentivegna (Paolo) conosce solo il nome e non vengono arrestati.

Un dato che suscita perplessità è rappresentato dalla miccia della bomba che si dice calcolata su 50 secondi. Bentivegna deve percorrere senza dare nell'occhio circa 100 metri per svoltare in Via Quattro Fontane. Analogo tratto di cento metri lo compie il reparto Bozen. La differenza consiste nel fatto che il reparto in marcia ha un passo spedito e regolare e percorre più strada di Bentivegna, il quale oltretutto perde anche qualche secondo per avvisare il guardiano Orfeo Ciambella di rientrare e per incitare dei bambini, fra i quali Liliana Gigliozzi, ad entrare nel negozio del calzolaio. Come fa a girare l'angolo senza essere investito dallo spostamento d'aria prodotto dall'esplosione? Ciò induce a pensare che i 50 secondi della miccia non siano quelli esatti.

Da una attenta lettura eseguita sui libri pubblicati da Katz e Bentivegna spuntano fuori altre discordanze che rendono tali versioni romanzate: verità e fantasia e diverse circostanze oscure affiorano come nei film e lasciano a bocca aperta.

Di Salinari (Spartaco) si scrive che è all'incrocio con Via del Lavoratore e poi nella parte bassa di Via Rasella accanto alla giornalista americana De Wyss.

Di Giorgio Amendola, invece, che si trova all'angolo di Via Due Macelli con Via del Tritone, e ciò prima di andare all'incontro al palazzo della Propaganda Fide.

Dopo un sopralluogo che ho eseguito nella zona, ritengo che in realtà Amendola e Salinari si vedono a distanza. Amendola avverte Salinari dell'arrivo del reparto da Via Due Macelli, e ciò può avvenire solo se "Spartaco" si trova tra Via in Arcione e Via del Gallinaccio. Da qui, infatti, si può vedere anche tutta Via Rasella, quindi le tre accensioni che esegue Bentivegna le ritengo una balla da film.

Di Calimandrei viene scritto che si toglie il cappello e che si incammina per Via del Boccaccio in direzione Tritone, che si intrattiene nelle vicinanze per circa mezz'ora, e che poi cambia direzione e si avvia verso il traforo.

Ho citato queste posizioni perchè mi consentono di smentire quanto sostiene Bentivegna nel suo libro "...i gappisti avevano fatto il possibile per tenere lontani i passanti dalla zona dell'attentato".

Via Rasella con Via del Boccaccio forma quasi una croce.

Sopra Via Rasella c'è Bentivegna, che la risale con Blasi, e Carla Capponi, sotto c'è Salinari con la giornalista De Wyss.

In Via del Boccaccio a destra ci sono i gappisti con le bombe a mano, mentre a sinistra c'è Calamandrei si allontana.

30  
Mai tentato  
Amendola  
in V.

Mi domando: "dove sono passati Chiaretti e Zuccheretti per non essere visti?"

Bentivegna scrive: "...disposti sul carrettino, non contro il muro, ma verso il centro della strada cosicché la colonna tedesca sopraggiungendo fosse costretta a fare un gomito intorno ad esso ed aspettai. Erano le due del pomeriggio".

Cioè un carrettino da netturbino viene lasciato per quasi due ore dallo scoppio della bomba al centro della strada, con fermo lì vicino il finto spazzino, senza che ciò desti il minimo sospetto!

Contemporaneamente la Capponi suscita un sospetto a due agenti in borghese davanti alla sede del *Messaggero* perché, oltre all'impermeabile da uomo che tiene sul braccio in una giornata da 28 gradi, sta ferma lì davanti.

Addirittura la Capponi, cercando di scrollarseli di dosso, imbocca Via Rasella. Gli agenti però seguitano a pedinarla. Possibile che questi agenti non abbiano notato uno spazzino appoggiato al muro senza far niente ed un carretto posto in mezzo alla strada?

La Capponi, dopo l'incontro provvidenziale in Via Quattro Novembre con una amica della madre, si ferma quasi ad angolo con Via Rasella, mentre gli agenti, un po' distanti, la tengono d'occhio.

Bentivegna, dopo aver acceso la miccia, si affretta a raggiungere la Capponi e, come gira in Via Quattro Fontane, prende l'impermeabile e scoppia la bomba.

Questo il racconto di Katz: "...gli uomini di Spampinato tentarono di dar la caccia a Carla (Capponi), che cercò nella borsa la pistola e la estrasse. Prima che potesse sparare i militi fascisti fecero dietro front e si misero a correre con tutti gli

*eretto*

altri".

Bentivegna, nel suo libro, dice che si girò e vide la compagnia nazista tutta a terra.

Ora vorremmo capire come fanno due agenti di Spampinato a dare la caccia alla Capponi e a Bentivegna quando sono alla loro portata.

Di seguito: Capponi e Bentivegna si allontanano di corsa dalla zona e, mentre attraversano Via Nazionale, un tedesco in una macchina delle SS vedendoli correre grida "sono quelli!"

L'italiano che era nella stessa macchina del tedesco a sua volta dice: "...no, no, per carità! Quello lo conosco benissimo è un mio parente, un fesso che corre sempre dietro alle ragazze". L'italiano era un cugino di Bentivegna che lavorava per le SS. Furono lasciati passare e vennero anche loro miracolati.

Mi pare sia una fortuna troppo spinta per non lasciar spazi a ragionevoli dubbi.

Questo il comunicato del 26 marzo emesso solo dai gappisti non appena vengono a conoscenza, attraverso il Messaggero (a pag. 51 il 1° testo dell'Agenzia Stefani), dell'avvenuta e rapida rappresaglia delle Fosse Ardeatine (AT):

"DICHIARAZIONE DEL COMANDO DEI GAP (26/3/1944)"

1) Contro il nemico che occupa il nostro suolo, saccheggia i nostri beni, provoca la distruzione delle nostre città e delle nostre contrade, affama i nostri bambini, razzia i nostri lavoratori, tortura, uccide, massacra, uno solo è il dovere di tutti gli italiani: colpirlo senza esitazione in ogni momento, dove si trovi, negli uomini e nelle cose. A questo dovere si sono consacrati i Gruppi di Azione Patriottica.

2) Tutte le azioni dei GAP sono dei veri e propri atti di guerra

che colpiscono esclusivamente obiettivi militari tedeschi e fascisti, contribuendo a risparmiare così altri bombardamenti aerei sulla capitale, distruzioni e vittime.

3) L'attacco del 23 marzo contro la colonna della Polizia tedesca, che sfilava in pieno assetto di guerra per le strade di Roma, è stato compiuto da due gruppi GAP, usando la tattica della guerriglia partigiana: sorpresa, rapidità, audacia.

4) I tedeschi, sconfitti nel combattimento di Via Rasella, hanno sfogato il loro odio per gli italiani e la loro ira impotente uccidendo donne e bambini e fucilando 320 innocenti. Nessun componente dei GAP è caduto nelle loro mani né in quelle della Polizia italiana. I 320 italiani, massacrati dalle mitragliatrici tedesche, sfigurati e gettati nella fossa comune, gridano vendetta. E sarà spietata e terribile. Lo giuriamo!

5) In risposta all'odierno comunicato bugiardo ed intimidatorio del Comando tedesco, il Comando dei GAP dichiara che le azioni di guerra partigiane e patriottica in Roma non cesseranno fino alla totale evacuazione della Capitale da parte dei tedeschi.

6) Le azioni dei GAP saranno sviluppate fino all'insurrezione armata nazionale per la cacciata dei tedeschi dall'Italia, la distruzione del fascismo, la conquista dell'indipendenza e la libertà!

Al comunicato GAP i tedeschi rispondono con un altro comunicato, sempre del 26, allo scopo di evitare un presunto pretesto alleato per eseguire altri bombardamenti aerei sulla città.

I GAP si sono espressi nel comunicato come se a Roma esistesse chissà quale alto concentrazione di uomini e mezzi germanici.

Ai primi di aprile viene emesso un appello dal CLN per le Cave Ardeatine ed è rivolto agli italiani.

Questo comunicato rappresenta l'ultimo atto del suo presidente dimissionario Ivano Bonomi ed è più una mediata posizione politica. Non condanna la bomba di Via Rasella perché ciò rappresenterebbe la completa esacrazione dei GAP.

Fare ciò equivale condannare al disprezzo popolare il PCI di Togliatti che cerca, come forza politica, di far parte dell'imminente e prossimo nuovo Governo Costituente.

Ma cosa avviene nell'immediatezza dell'attentato?

Non appena giungono i soccorsi in Via Rasella tra le macerie vengono recuperati i soldati morti, che vengono allineati nella parte alta della via.

Sul posto vengono rinvenute parti di corpi che la perizia medico legale, affidata al Prof. Attilio Ascarelli, attribuisce ad una bambina e ad un uomo anziano. *In realtà si tratta di Zuccheretti Pietro di anni 13 e Chiaretti Antonio di 48.*

L'autista del questore Caruso, Rossetti Erminio, viene invece ucciso dai tedeschi durante la sparatoria che segue l'attentato. Rossetti ha la sventura di girare da Via Quattro Fontane in Via Rasella con la pistola in mano e viene scambiato per un attentatore. I soccorritori, poi, provvedono ad inviare i feriti civili e militari presso i più vicini ospedali: S. Giovanni e S. Giacomo. Presso il Policlinico Umberto I, invece, portano i morti che successivamente vengono registrati presso l'obitorio.

Questi i dati forniti da R.B.

Ospedale S. Giovanni: qui viene condotto Baldi Angelo, di Giovanni e Valeri Sabatina, nato a Cantalice l'11/06/1899, abitante a Sant'Agata dei Goti, ufficiale esattoriale.

Referto 2181: ustioni di I grado del viso con pigmentazione da polvere da sparo. Escoriazioni III superiore gamba sinistra, gg.10 s.c.

Ospedale S. Giacomo: qui i feriti ricoverati sono 11, due di loro muoiono nei giorni successivi e sono: Fiammetta Baglioni di 66 anni, abitante in Via Rasella 155, maestra elementare in pensione, ricoverata in osservazione e deceduta l'8 aprile, colpita da tre proiettili sparati dai tedeschi contro le finestre del palazzo, perchè convinti che le bombe fossero state gettate dall'alto;

Pasquale Di Marco di 34 anni, abitante in Via Collazia 16, morto alle ore 5.30 del 24 marzo per ferite d'arma da fuoco (colpito su Via Quattro Fontane da alcune fucilate sparate dai tedeschi).

Gli altri nove ricoverati, rimasti feriti da proiettili sono:

Adele Ricci ricoverata in osservazione

Alessandro Randa 20 giorni

Angelina Mallo 20 giorni

Francesco Sagnotti 60 giorni

Teresa Saiti 5 giorni

Marisa Massieri 30 giorni

Ennio Raponi 20 giorni

Enrico Conti 20 giorni

Carlo Crescenti 20 giorni

Alla data del 28 marzo 44, sul quotidiano *Il Messaggero*, in un trafiletto, si accenna che le vittime civili dell'attentato sono salite a 7. Di queste dopo 53 anni ne conosciamo solo cinque!

Sappiamo anche che il guardiano del deposito della Croce Rossa Italiana, Ciambella Orfeo (colui al quale Bentivegna dice di rientrare), secondo anche la testimonianza del figlio Fernando, è rimasto ferito alla testa dalle schegge, rimastegli in parte fino alla morte avvenuta diversi anni dopo e per altre cause.

Data la conformazione della via, c'è da supporre che i coinvolti dall'esplosione possano essere stati molti di più.

Ufficialmente fino ad oggi non si conosce ancora ed esattamente il numero dei morti e dei feriti.

Possibile che solo il pronto soccorso del S. Giovanni emette i quattro referti?

*Al riguardo c'è uno sbalzo nella numerazione progressiva, il referto 2177 ed il 2180 a chi sono attribuiti?*

Nella immediatezza del fatto si presunse che Chiaretti fosse stato fucilato alle Ardeatine il 24 marzo 1944.

La qualifica di partigiano viene ritirata dalla moglie Angela De Acutis il 25 marzo 1947.

Dal supplemento di indagini richieste il 23 febbraio 1949-protocollo 19998/4 la risposta datata 8 marzo 1949: Chiaretti è stato ucciso in Via Rasella il 23 marzo 1944, immediatamente dopo l'attentato ad un reparto delle SS. Il cadavere dello stesso venne raccolto da un autocarro militare e trasportato all'Ospedale Pliclinico.

Dal libro "Bandiera Rossa" di Corvisieri pag.112 dalla certificazione medica rilasciata come causa della morte viene testualmente indicata "scoppio di bomba".

Ora non si hanno più dubbi, quel giorno Chiaretti non si trova lì per caso, c'è un motivo.

Ma quale? Perché queste ricostruzioni sono palesemente alterate? Eppure già allora i medici erano in grado di diagnosticare se le ferite dipendevano da arma da fuoco oppure no.

Bentivegna afferma che non ha mai scritto una riga dei partigiani Chiaretti e Pascucci, che probabilmente morirono in Via Rasella, perché non ha mai avuto le prove di come andarono i fatti.

La dichiarazione è davvero sorprendente! Che cosa sono

andati a fare in quella strada che già pullula di gappisti, di militi della banda Koch e di agenti della polizia politica?

Bandiera Rossa viene attirata nella trappola di Via Rasella con la scusa che deve svolgersi un incontro presso la latteria Gigliozzi. Forse per studiare e mettere a punto una azione di sabotaggio insieme ai GAP e contro le linee telefoniche di cui la banda TETIera maestra. Probabilmente proprio la loro presenza nella zona serve alla copertura del vero scopo: l'attentato!

Un dettaglio fornito dal racconto di *Guido Mariti* ci consente di *escludere categoricamente anche l'eventualità dell'effetto delle bombe brixia lanciate.*

Se il volto di Chiaretti è deturpato da tante piccole ferite è perchè l'esplosione lo ha colpito davanti e non dietro, e per riportare le ferite multiple per lo scoppio dalla bomba probabilmente si trova nello stesso lato di Profenter, Koilnor e Theiner (soldati del Battaglione Bozen).

A novembre 1996, edito da Rizzoli, e tradotto, viene venduto il libro di R.K. dal titolo "Dossier Priebke", alla pag. 97 c'è scritto:

*"Nessuno si presentò a reclamare le spoglie dell'uomo, ma l'identità e il sesso del minore Pietro Zuccheretti furono stabiliti dalla famiglia. Tutto questo era noto nel 1944".*

No, non è possibile! Un americano sa più cose rispetto a quella documentazione ufficiale che richiesta ad agosto 1997 non è stata trovata!

Se tutto era già noto, perchè Chiaretti è sempre stato ignorato? Perchè è sempre stata negata la sua presenza a Via Rasella? Perchè si è voluta ignorare Bandiera Rossa?

La RAI è in possesso del filmato realizzato all'epoca dall'EIAR, perchè non lo mostra integralmente? Nei fotogrammi

**VI) I CONTRASTI, LE CONTRAPPOSIZIONI  
IDEOLOGICHE TRA IL PCI E LE FORMAZIONI  
PARTIGIANE DI BANDIERA ROSSA.**

**LA LORO RILEVANZA NELL'AMBITO DELLA LOTTA  
DI LIBERAZIONE IN ROMA.**

**(Argomento centrale del nuovo tema di indagine preliminare  
da parte del GIP presso il Tribunale di Roma)**

Prima di introdurre l'argomento conclusivo di questa nostra memoria, ed in particolare il tema indicato dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma, *se l'attentato di Via Rasella ebbe lo scopo di decimare i partigiani di Bandiera Rossa che si opponevano ai GAP comunisti di Bentivegna* (cfr. *Ordinanza per la prosecuzione dell'indagine resa dal GIP in data 27/6/1997*), occorre premettere un quesito rilevante che emerge da questo argomento in precedenza.

Le domande logiche che si devono porre, giunti a questo punto, sono le seguenti:

- perchè venne ideato ed eseguito da parte dei GAP comunisti operanti a Roma un attentato la cui riuscita avrebbe, secondo loro, contribuito a cacciare il tedesco invasore, senza che gli altri partiti antifascisti, il CLN ed il FLMR ne fossero a conoscenza?
- perchè venne ideato ed eseguito un attentato ritenuto da tutte le altre forze politiche antifasciste, ma soprattutto dalle formazioni militari partigiane, *inopportuno* (G. Vassalli, rappresentante politico del PSIUP), *inconsulta azione terroristica* (Rosario Bentivegna capo del fronte clandestino militare), *non esaltato mai da Togliatti* (M. Caprara segretario personale di Palmiro Togliatti), *inutile* (R. Cuzzo comandante formazione Bandiera Rossa), *non conosciuto* (F. Napoli vice-comandante dell'OMS del Partito Socialista Italiano)?
- perchè venne eseguito proprio il 23/03/44 ed in occasione dell'allontanamento delle truppe tedesche da Roma?

Ma l'altra domanda molto importante che preme formulare:

- perchè appartenenti alla formazione partigiana Bandiera Rossa erano presenti in Via Rasella il giorno dell'attentato? E per quale motivo questa circostanza è stata tenuta sempre nascosta dagli stessi esecutori materiali dell'attentato.

*Roberto  
Bentivegna!*

Riteniamo di avere elementi probatori sufficienti per considerare l'esecuzione dell'attentato finalizzata anche per far uccidere e decimare (come propriamente definisce il GIP) tutti i capi militari ed i maggiori esponenti delle formazioni partigiane di Bandiera Rossa.

Il dato certo che si concretizza all'esito della nuova indagine riguarda proprio la certezza sui contrasti ideologici tra il PCI ed il gruppo di Bandiera Rossa, l'unico antagonista vero.

Questi contrasti vengono chiaramente ammessi da Roberto Guzzo, dagli stessi indagati Bentivegna e Capponi, questi ultimi nel corso dei loro rispettivi interrogatori resi al P.M.

Ma la dichiarazione che rende veritiero il riscontro tra le altre prove testimoniali sull'argomento riguarda quella che viene resa dal prof. Giuliano Vassalli.

Il combattente partigiano sul punto, in modo inequivocabile, sostiene testualmente : **"Sul piano ideologico c'era indubbiamente un contrasto tra il partito comunista e Bandiera Rossa, ma non ho ricordo di episodi specifici. Posso però dire che Bandiera Rossa come forza combattente era molto stimata.** (cfr. verbale di assunzione informazioni al P.M. G. Vassalli 22/9/97).

Ma cosa si deve intendere per contrasti ideologici in quel particolare momento storico e politico in cui viveva Roma?

Non era certo una differenza di opinioni o di impostazione politica sui grandi temi sociali, questo **contrasto ideologico** doveva necessariamente ripercuotersi sulle stessa egemonia politica.

Un dato incontrovertibile è rappresentato dalla circostanza che il gruppo Bandiera Rossa (definito in questo modo dalla testata del loro giornale) era una formazione comunista

dissidente composta da elementi che facevano riferimento al bradighismo ed al trotskismo che in quel periodo erano osteggiati militarmente dal PCI, che faceva riferimento alla linea stalinista a tal punto che sono nati gli omicidi politici di questi dissidenti (cfr. "Il libro nero del comunismo" ed. Mondadori).

Circostanza questa ampiamente confermata anche dal maggior storico del gruppo Bandiera Rossa Silverio Corsieri (cfr. verbale assunzioni informazioni rese al PM).

E' altrettanto pacifico, nonché ampiamente ammesso, il fatto del contrasto ideologico.

Sicuramente questo contrasto deve intendersi soprattutto anche sul piano delle strategie militari e del dissenso politico, e quindi è facile desumere, anche da nuove prove scaturite, che i GAP avessero ideato ed eseguito l'attentato proprio per eliminare coloro che, già detenuti su dilazione in carcere, avrebbero potuto contrastare l'egemonica linea comunista di imposizione delle scelte verticistiche, di scelte future che potevano contrastare altre posizioni politiche.

Antonio Chiaretti e gli altri poveri martiri che alla data del 23/3/44 erano liberi e non detenuti vennero, forse con uno stratagemma, coinvolti fisicamente nell'attentato.

Chiaretti morì dilaniato, degli altri la propaganda e la storia ufficiale ne ha dimenticato la memoria.

Noi abbiamo tentato di ricordarla nei suoi ruoli essenziali ma soprattutto nella ricerca di una verità non inquinata e non precostituita.

## VII CONCLUSIONI

Alla luce delle argomentazioni dedotte l'attentato di Via Rasella deve configurarsi nel reato previsto e punito ex art. 422 c.p. e, come tale, non amnistiabile in quanto non commesso per motivi di guerra, defettando i presupposti codificati dalla giurisprudenza di legittimità, e non sottoposto ad alcun beneficio di clemenza introdotto da legislazioni speciali.

Si insiste pertanto nel rigetto della richiesta di archiviazione presentata con conseguente emissione di ordinanza di formulazione di imputazione del P.M. nei confronti degli indagati per il reato di cui all'art. 422 c.p. oppure per quei reati che verranno ravvisati nella fattispecie.

Roma, li 30/03/1998

Avv. Luciano Randazzo

4135/96 N



REGIONE CARABINIERI LAZIO  
COMANDO PROVINCIALE DI ROMA

Reparto Operativo Nucleo Operativo  
2^ Sezione

Via In Selci 88/D ☎ 06 - 4748841

*BR*

*Causa*  
*M. P.*



Nr.1206/1 di prot.

Roma, 14 agosto 1996

OGGETTO : Esposto presentato da :

GIGLIOZZI Silvio, nato a Roma il 23/01/1934 ivi residente in viale dei Promontori n.15 ;  
GIGLIOZZI Liana, nata a Roma il 17/03/1941 ivi residente in via Di Brayetta n.834.

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il Tribunale di

R O M A

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il Tribunale Militare di

R O M A



In data odierna, alle ore 12,00 circa, si sono presentati presso questo Ufficio le persone in oggetto indicate assistite dall'Avv. RANDAZZO Luciano del Foro di Roma le quali hanno presentato l'unito esposto, sottoscritto dai medesimi, comprensivo di n.35 pagine dattiloscritte più otto allegati.

In esso gli esponenti, richiamando i noti avvenimenti storici accaduti in via Rasella il giorno 23 marzo 1944, sostengono a prova di fatto che in quella circostanza, a differenza di quanto più volte sostenuto dal Comando GAP - Gruppi di Azione Patriottica - aderente al P.C.I. di Roma, perirono oltre a trentatre appartenenti al Battaglione germanico "BOZEN" di stanza in Roma, almeno otto civili di nazionalità italiana che si trovavano occasionalmente nella predetta via al momento dell'attentato, tali ZUCCHERETTI Pietro, BAGLIONI Fiammetta, DI MUSCO Pasquale, RICCI Adele, SCAGNETTI Franco, CHIARETTI Antonio, CONTI Enrico, ROSSETTO Erminio ed un non meglio specificato PASCUCCI.

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
UFFICIO DELEGATO  
17 AGO. 1996  
007779/3

58

2

Sulla base delle loro informazioni documentali, sulle predette otto vittime non è mai stata fatta alcuna menzione ufficiale nè tantomeno risulta loro che sia mai stata aperta alcuna inchiesta giudiziaria in merito all'accertamento di precise responsabilità penali nei confronti degli autori dell'attentato.

A seguito dei fatti accaduti in via Rasella, come è ben noto, il Comando nazista - per ritorsione - rastrellò trecentotrentacinque italiani tra i quali GIGLIOZZI Romolo, genitore degli esponenti, che furono successivamente trucidati presso le Cave Ardeatine in Roma.

Ciò posto, i denunciati avrebbero individuato negli storici organizzatori ed esecutori dell'attentato in via Rasella, personaggi non inquadrati militarmente e non aventi requisiti di combattenti, tra i quali BENTIVEGNA Rosario, CAPPONI Carla, FIORENTINI Mario + altri, precise responsabilità penali in relazione al decesso sia degli otto civili italiani sia della morte del loro padre scaturita dalla rappresaglia tedesca innescata dalla loro azione successivamente giudicata illegittima dal Tribunale Militare di Roma.

Tanto si comunica per dovere d'Ufficio rimanendo in attesa di ogni eventuale disposizione che la V.S. intenderà opportuno adottare.

Si allega :

⇒ esposto + otto allegati.

MILLO FAHELLI



Il capitano  
comandante int. la sezione  
(Bernardo Di Tommaso)



REGIONE CARABINIERI LAZIO  
COMANDO PROVINCIALE DI ROMA  
Reparto Operativo Nucleo Operativo  
2<sup>a</sup> Sezione

Via In Selci 88/D ☎ 06 - 4745641

OGGETTO : Ratifica di esposto.

Il giorno 14 agosto 1996 alle ore 12,00 in Roma via In Selci n.88/D negli Uffici del Nucleo Operativo Provinciale Carabinieri.

Innanzi al sottoscritto M.O. FANELLI Antonio appartenente al suddetto Reparto, sono presenti i Sigg. GIGLIOZZI Silvio, nato a Roma il 23/01/1934 ivi residente in viale dei Promontori n.15 identificato con Pat. C nr.RM3120877X rilasciata dalla Prefettura di Roma il 13/12/1984 e GIGLIOZZI Liana, nata a Roma il 17/03/1941 ivi residente in via Di Bravetta n.834 identificata con Pat. B nr. RM2380534 rilasciata dalla Prefettura di Roma il 23/08/1978 entrambi assistiti dall'Avv. RANDAZZO Luciano, nato a Fuggi (FR) il 23/09/1952 identificato con Tessera Consiglio dell'Ordine Avv. e Procuratori di Roma avente n.A/16935 rilasciata il 31/01/1992 i quali confermano e consegnano l'esposto che precede, che consta di pagine trentacinque dattiloscritte.

Allegano altresì elenco dettagliato e descrittivo comprendente nr. 8 (otto) allegati numerati più il predetto esposto.

Si da atto che gli esponenti esprimono riserva di aggiungere alla già descritta documentazione altro materiale cartaceo riguardante elementi probatori.

Redatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

M.O. Antonio Fanelli

ORIGINALE

Studio Legale  
Avv. Luciano Randazzo

Studio Legale  
Avv. Luciano Randazzo  
Via della Giuliana 10  
00195 Roma  
Tel. Fax 06-3734092

NUCLEO OPERATIVO CARABINIERI  
Via in Selci

R O M A

ATTO DI ESPOSTO

I signori LIANA GIGLIOZZI nata a Roma il 17.3.1941  
residente in Roma Via di Bravetta 834;  
SILVIO GIGLIOZZI nato in Roma il 23.1.1934 residen-  
te in Roma-Ostia Via dei Promontori 15  
nella loro qualità di figli del defunto ROMOLO GI-  
GLIOZZI deceduto in Roma nelle Cave Ardeatine, en-  
trambi difesi in qualità di persone offese da reato  
dall'Avv. Luciano Randazzo e presso il suo studio e-  
lettivamente domiciliati in virtù di nomina conferi-  
ta allegata al presente atto;  
a tutela dei loro diritti ed al fine di fare accer-  
tare precisi reati che emergeranno dalla narrativa  
di cui al presente atto di esposto .

E S P O N G O N O

- 1) L'attentato avvenuto in Roma in Via Rasella il 23.  
3.1944 e la presenza di vittime civili;
- 2) Esame delle disposizioni normative vigenti al mo-  
mento dell'attentato ed in particolare gli atti  
illeciti di ostilità;

5

*Studio Legale  
Avv. Luciano Randazzo*

*Studio Legale  
Avv. Luciano Randazzo  
Via della Giustizia, 101  
0195 Roma  
Tel.-Fax 06-39734892*

*LR*

- pag. n. 2 -

- 3) Qualificazione giuridica dei GAT Gruppi di Azione Patriottica con riferimento alla legislazione vigente all'epoca del fatto e a quelle successivamente emanate;
- 4) La circolare emanata dalla Giunta Militare di Roma aderente al C.L.N. ;
- 5) Qualificazione giuridica dell'attentato di Via Resella. Il reato ascrivibile ed ipotizzabile;
- 6) Appendice - Documenti.

-#-

Studio Legale  
Avv. Luciano Randazzo

6  
Studio Legale  
Avv. Luciano Randazzo  
Via della Giuliana 10  
00195 Roma  
Tel.- Fax 06-3973497

- pag. n. 3 -

1) L'ATTEMPTATO AVVENUTO IN ROMA IN VIA RASELLA IL  
23.3.1944.

LA FRESENZA DI VITTIME CIVILI.

7

*Studio Legale*  
*Avv. Luciano Randazzo*

*Studio Legale*  
*Avv. Luciano Randazzo*  
*Via della Giuliana, 10*  
*00195 Roma*  
*Tel. - Fax 06 89731892*

- pag. n. 4 -

Il Tribunale Militare di Roma con sentenza n. 631 RG 1948 nel procedimento a carico del Maggiore SS. HERBERT KAPPLER + 5 tutti imputati ex artt. 110-188 n. 1 C.P.; 42 n. 2 e 58 C.P.M.G.; 185 comma 2 C.P.M.G., in relazione all'art. 1 lett. e) R.D.L. 30.11.1942 n. 1365 - 81 C.P., commessi in danno di cittadini italiani, sentenza depositata il 20.7.1948, condannava alla pena dell'ergastolo l'imputato KAPPLER ed assolveva tutti gli altri imputati dal resto di omicidio continuato per avere gli stessi agito a seguito dell'esecuzione di un ordine.

Questa sentenza, nella lunga ed articolata motivazione, definiva per la prima volta sotto l'aspetto giuridico l'attentato commesso il 23.3.1944 in Roma in Via Resella in danno di appartenenti alle forze armate tedesche occupanti.

E' necessario pertanto al fine di individuare precise ipotesi delittuose ascrivibili, partire proprio dalla sentenza citata ed in particolare nel punto di diritto in motivazione ove viene definito nei suoi aspetti particolari l'attentato che fece scaturire la rappresaglia tedesca per la quale vennero rinviati a giudizio gli imputati.

Il 23.3.1944 una Compagnia composta da 33 appartenenti al battaglione Bozen di stanza a Roma, tutti

Studio Legale  
Avv. Luciano Randazzo

- pag. n. 5 -

Studio Legale  
Avv. Luciano Randazzo  
Via della Giuliana  
00195 Roma  
Tel. - Fax 06 8981092



di nazionalità altontesins e con compiti prevalen-  
tamente paramilitari ed organizzativi e non operati-  
vi, venne assalita da una deflagrazione potente che  
provocò la loro morte, nonchè quella di almeno otto  
ma il loro numero esatto è ancora in corso di accer-  
tamento, di persone civili che per vari motivi in  
quel momento trasnitavano o sostavano casualmente  
sul luogo dell'attentato.

Questo attentato venne successivamente rivendi-  
cato dal Comando GAP -Gruppi di Azione Patriottica-  
aderente al P.C.I. di Roma, come un atto di guerra  
con dichiarazione ufficiale del Comando stesso in  
data 26.3.1944.

Il Comando dei GAP di Roma ha sempre negato  
con forza che il giorno dell'attentato di Via Rasel-  
la vi fosse la presenza di civili che rimasero ucci-  
si a seguito dello scoppio della bomba.

Questa circostanza anche a distanza di anni,  
è sempre stata avvalorata. In particolare il Dott. Ro-  
sario Bentivegna che partecipò all'attentato appic-  
cando il fuoco alla miccia e per questa azione venne  
anche decorato della medaglia al valore militare in-  
sieme con la sig.ra CARLA CAPPONI, in un suo libro,  
in cui descrive con dovizia di particolare e con una

9

*Studio Legale*  
*Avv. Luciano Randazzo*

- pag.n.6 -

*Studio Legale*  
**Avv. Luciano Randazzo**  
Via della Giuliana, 19  
00195 Roma  
Tel.- Fax 06 4972800



ricostruzione storica la dinamica dell'attentato, nega con decisione queste importante circostanza.

Per la prima volta si ha notizia caltro sem-  
pre disattesa e non considerata nella sua vera e rea-  
le importanza, della presenza di vittime civili in  
Via Rasella, proprio in un momento non sospetto e  
nella immediatezza del fatto da parte dell'agenzia  
Stefani. -l'agenzia di stampa ufficiale del Tempo-  
la quale con un comunicato datato 27.3.1944 così  
afferma: "Nell'attentato perpetrato contro soldati  
tedeschi in Via Rasella a Roma, hanno perduto la  
vita anche sette italiani, quasi tutte donne e bam-  
bini che transitavano per strada" (cfr. Agenzia Ste-  
fani 27.3.1943 - 2° doc.).

Il Dott. Rosario BENTIVEGNA nel suo libro -pre-  
cedentemente richiamato - "Actiung Banditen" a pro-  
posito della presenza di queste vittime civili, co-  
sì testualmenteafferma: ".....La propaganda nemica  
diffuse la voce che civili residenti o di passag-  
gio erano stati coinvolti nell'azione di Via Rasel-  
la. Non risulta dalle fonti storiche consultate che  
in Via Rasella vi siano stati caduti civili. La  
stessa furibonda reazione dei nazisti immediatamen-  
te successiva all'azione dei partigiani non sembra  
che abbia portato alla morte di alcun civile. Solo

10

*Studio Legale*  
*Avv. Luciano Randazzo*

- pag.n.7 -

*Studio Legale*  
**Avv. Luciano Randazzo**  
Via della Giuliana, 10  
00195 Roma  
Tel. - Fax 06 - 30734092



dall'interrogatorio di Caruso, il Questore di Roma processato e condannato a morte nel settembre 1944, compere la notizia che l'autista di questi, mentre si allontanava per motivi di ufficio da Via Rasella, venne colpito da un proiettile vagante con ogni probabilità tedesco ed ucciso. All'Ufficio anagrafico del Comune di Roma, alla data del 22.23 e 24 marzo 1944, non risultano decessi attribuibili all'azione di Via Rasella (R. Bentivegna "Actiung Banditen"- Edizioni Eursia).

Altra precisa notizia circa la presenza dei civili si ha dall'interrogatorio del Questore Caruso innanzi all'Alta Corte di Giustizia (AIGARDI - resoconto stenografico del processo Caruso).

Questeframmentarie e concordanti dichiarazioni provenienti da più parti vengono collegate tra di loro da un passo delle motivazioni della stessa sentenza resa dal Tribunale Militare "sul luogo, rimasero uccisi oltre ai militari tedeschi due civili dei quali un bambino" (successivamente identificato per Fiero Zuccheretti di anni 13) (sent. Tribunale Militare 20.7.46). *no! 20/7/46!*

In merito alla morte del bambino vi è anche la prova documentale del necrologio del quotidiano

./.

11

*Studio Legale*  
*Avv. Luciano Randazzo*

- pag. n. 8 -

*Studio Legale*  
**Avv. Luciano Randazzo**  
Via della Giuliana, 101  
00185 Roma  
Tel.- Fax 06 - 3973409



"IL MESSAGGERO" di Roma del 25.3.1944 nonché l'epitaffio scritto sulla sua tomba che reca la data del decesso del 23.3.1944.

Dalla lettura dei referti medici appare chiaro che altre due persone persero successivamente la vita in Via Rasella: Piammetta Baglioni di anni 66 residente in Via Rasella 133, Pasquale di Marco di anni 34 residente in Via Collazia n. 16 nonché un numero elevato di feriti, la cui sorte a tutto oggi non si è mai potuto conoscere; Adele Ricci abitante in Via Rasella -ricoverata in osservazione; Alessandro Randa 20 giorni di prognosi; Angelina Mallo 20 giorni di prognosi; Franco Sagnitti colpito da arma da fuoco; Teresa Salti, Ebnio Raponi, Maria Messieri, Enrico Conti - colpito da arma da fuoco, oltre al sig. ROMOLO GIGLIOZZI successivamente trucidato alle Cave Ardeatine.

Inoltre, in Via Rasella morì anche il sig. Chiaritti dipendente della TETI ed il sig. Pascucci colpiti mentre si trovavano in transito.

Diviene pertanto inconfutabile la circostanza dell'accertata presenza di vittime civili in Via Rasella il 23.3.1944, elemento questo totalmente dimenticato e volutamente nascosto nel corso degli anni in quanto si è sempre fatto riferimento alle di-

19

*Studio Legale*  
*Avv. Luciano Randazzo*

-pag. n. 9-

*Studio Legale*  
**Avv. Luciano Randazzo**  
Via della Giuliana, 10  
00193 Roma  
Tel.- Fax 06 - 3973111

*[Handwritten Signature]*

chiarazioni derivanti dalle fonti ufficiali del TEMPO  
identificate in quelle emanate dopo la liberazione  
e successivamente alla celebrazione di strani pro-  
cessi rapidi che avrebbero potuto chiarire la vera  
realtà dei fatti (processo Caruso, KOCH ed altri,  
nonchè l'oscuro omicidio del Dott. Carretta, già Di-  
rettore del Carcere di Regina Coeli di Roma).

In particolare in Via Rasella perirono Pietro  
ZUCCHERETTI, diabiato dalla bomba e di cui si è  
sempre conservata una drammatica fotografia scatta-  
ta al momento; Pietro CHIARITTI il dipendente delle  
TETI presumibilmente appartenente alle formazioni  
partigiane bandiera rossa, di cui se ne è persa la  
memoria; Erminio ROSSETTO autista del Questore Ca-  
ruso ucciso da un proiettile; Fiammetta BAGLIONI e  
Pasquale DI MARCO; Romolo GIGLIOZZI arrestato imme-  
diatamente e trucidato alle Cave Ardeatine; il sig.  
PASCUCCI anch'egli appartenente alle formazioni  
bandiera rossa e di cui si è persa la memoria negli  
annali della Storia Partigiana di Roma, oltre ad  
alcuni dei feriti in precedenza ricordati.

L'attentato commesso in Via Raselle viene  
definito chiaramente dalla sentenza resa dal Tribu-  
nale Militare di Roma "Atto illegittimo di guerra  
commesso da una organizzazione militare - GAP -

Studio Legale  
Avv. Luciano Randazzo

- pag. n. 10 -

Studio Legale  
Avv. Luciano Randazzo  
Via della Giuliana, 101  
00195 Roma  
Tel.- Fax 06 3973400

a seguito di direttive di carattere generale date da uno dei componenti".

Questo atto era stato commesso in spregio all'art. 1 della Convenzione Internazionale dell'AJA del 1907 in quanto compiuto da persone non inquadrato militarmente e non aventi i requisiti previsti dalla legislazione di guerra vigente del tempo e cioè quella di combattenti.

Questa qualifica come meglio esamineremo successivamente venne riconosciuta soltanto in seguito all'anno 1944 con efficacia retroattiva e pertanto al momento del grave fatto non poteva considerarsi legittima un'azione commessa senza i requisiti soggettivi ed oggettivi predetti.

Con queste motivazioni, ed altre, che tendono tutte a riconoscere l'illegittimità dell'attentato di Via Rasella, il Tribunale Militare di Roma, ammette per la prima volta ed in periodo chiaramente favorevole agli attentatori sia per il momento politico sia perchè già iniziavano i grandi processi epurativi antifascisti e contro i c.d. collaborazionisti, la possibilità di una responsabilità penale a carico degli esecutori materiali dell'attentato in Via Rasella.

14

*Studio Legale*  
*Avv. Luciano Randazzo*

- pag.n.11 -

*Studio Legale*  
**Avv. Luciano Randazzo**  
Via della Giuliana, 11  
00193 Roma  
Tel.- Fax 06 - 3972409



E' bene evidenziare che il Tribunale Militare di Roma definisce l'atto come un attentato non utilizzando la terminologia specifica, introdotta con la legislazione successiva agli anni 46, atto di se-  
botaggio.

Occorre altresì chiarire che al momento dello inizio del processo a carico di KAPPLER il Tribunale Militare di Roma aveva la possibilità di considerare l'attentato di Via Rasella come legittimo essendoci al momento del processo una ampia legi-  
slazione che tendeva a riconoscere valida ogni a-  
zione commessa da partigiani e patrioti contro i  
tedeschi invasori.

Nel corso degli anni i materiali esecutori dell'attentato non vennero mai sottoposti ad un procedimento penale tendente sia a chiarire i fat-  
ti, sia ad accettare la loro precisa responsabili-  
tà in ordine all'omicidio di persone civili.

L'interesse degli esponenti che hanno avuto il loro padre trucidato nella rappresaglia delle Fosse Ardeatine è quello di dimostrare come l'ec-  
cidio sia stato un evento dell'attentato di Via  
Rasella oltre a far rilevare come la morte di vit-  
time civili nel corso della illegittima azione di

Studio Legale  
Avv. Luciano Randazzo

- pag. n. 12 -

Studio Legale  
Avv. Luciano Randazzo  
Via della Giuliana,  
00195 Roma  
Tel. - Fax 06-3973492



guerra sia da configurare nella ipotesi delittuosa prevista e punita dall'art. 422 C.F. e quindi la causa della morte del loro padre deve essere ricercata proprio nel rapporto di causalità con il fatto di Via Rasella.

Il reato previsto dall'art. 422 C.P. è perseguibile d'ufficio, e pertanto non essendo necessario una condizione di procedibilità sia sufficiente una notizia di reato e non è sottoposto a prescrizione.

*La stessa configurazione  
d'azione secondo l'art. 422  
condizione procedibilità  
tutti i partigiani le  
azioni compiute nelle  
C.F.*

./.

Studio Legale  
Avv. Luciano Randazzo

- pag.n.13 -

Studio Legale  
Avv. Luciano Randazzo  
Via della Giuliana  
00195 Roma  
Tel.- Fax 06 3734082



2) ESAME DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE DI GUERRA  
VIGENTI AL MOMENTO DELL'ATTENTATO DI VIA RA-  
SELLA.  
IN PARTICOLARE GLI ATTI ILLECITI DI OSTILITA'.

17

*Studio Legale*  
*Avv. Luciano Randazzo*

- pag. n. 14 -

*Studio Legale*  
**Avv. Luciano Randazzo**  
*Via della Giustiniana, 101*  
*00195 Roma*  
*Tel.- Fax 06-3973102*



A questo punto, per poter pervenire alla indi-  
viduazione di precise ipotesi di reato a carico di  
coloro che hanno compiuto l'attentato in Via Rasel-  
la, necessita esaminare brevemente quali fossero  
le leggi vigenti in materia bellica nonchè l'even-  
tuale collegamento con le convenzioni internazio-  
nali operanti al momento del grave fatto.

In particolare le fonti legislative valide su  
cui ruotava la normativa disciplinante le azioni  
belliche erano sostanzialmente :

- la convenzione internazionale dell'AJA del 1907  
valida ed attuale al momento dei fatti (citata  
quale riferimento preciso dalla stessa senten-  
za resa dal Tribunale Militare di Roma);
- gli artt. da 167 a 173 del Codice Penale Milita-  
re di Guerra;
- le norme contenute nella legge di guerra appro-  
vata con R.D. 8 luglio 1938 n. 14415.

Il punto fondamentale per poter pervenire ad  
una adeguata comparazione della citata normativa  
al fine di poter dimostrare la fondatezza di quan-  
to considerato dalla sentenza del Tribunale di guer

Studio Legale  
Avv. Luciano Randazzo

- pag. n.15 -

Studio Legale  
Avv. Luciano Randazzo  
Via della Giuliana, 111  
00195 Roma  
Tel.- Fax 06-3971002

ra è proprio la definizione che viene data all'at-  
tentato di Via Rasella quale atto illegittimo di  
guerra.

L'istituto dell'atto illecito (o illegittimo)  
di guerra, viene ampiamente disciplinato dall'art.  
35 del R.D. 8.7.1938 n.1415 relativo all'approva-  
zione dei testi della Legge di guerra e delle leg-  
gi di neutralità.

Questa basilare norma, l'unica vigente nello  
ordinamento italiano che individua dei criteri  
irecisi e certi per la definizione di atto illeci-  
to è contenuta nel capo secondo (degli atti ille-  
citi di ostilità), individua elementi affinché si  
perfzioni nella pratica questo istituto.

In particolare vengono definiti atti bellici  
vietati adottando criteri di carattere generale,  
quei particolari atti che non contrastino sia con  
l'onore militare che con i limiti in cui l'atto è  
giustificato dalle necessità militari ed al comma  
2° vengono dettati alcuni requisiti oggettivi pre-  
cisi.

Il numero 2 del comma 2° dell'art.35 richia-  
mato, definisce analizzandoli, questi limiti:

19

*Studio Legale*  
*Avv. Luciano Randazzo*

- pag. n. 16 -

*Studio Legale*  
*Avv. Luciano Randazzo*  
*Via della Giannina, 101*  
*00195 Roma*  
*Tel. - Fax 06-39774092*



"Usare violenza proditoria ovvero uccidere o ferire un nemico a tradimento o quando questi avendo deposto le armi non ha più modo di difendersi o si sia arreso a discrezione".

Dall'esame di questo articolo di legge che si ribadisce, era operante alla data del 23.3.1944, si evidenzia come soprattutto nella sua prima parte, un preciso limite ad azione di guerra indiscriminata.

Tale norma viene successivamente ripresa ed ampliata dall'art. 174 del C.P.M.G. emanato con R. D. 20 febbraio 1941 n. 303, in ordine alla quantificazione della pena, alla ipotesi delittuosa configurabile ed ascrivibile e soprattutto con il rinvio sempre relativo alla determinazione della pena al fatto preveduto come reato da altre diverse disposizioni di legge.

Nella norma in questione all'ultimo comma si fa espresso riferimento proprio all'art. 422 CP circa l'ipotesi di strage quale reato specifico.

Queste norme sono, come è facile comprendere in raccordo tra di loro anzi, una l'art. 174 C.P.M.G. e la applicazione pratica di quelle a contenuto generale introdotte dall'art. 35 della Leg-

./.

ge di guerra.

Entrambe recepiscono i dettami impartiti dallo art.1 della Convenzione Internazionale dell'AJA del 1907 circa la individuazione dei criteri per cui queste norme possono trovare applicazione.

Tali norme trovano completa applicazione quando si è in presenza di combattenti in armi.

Questo istituto particolare viene ampiamente definito e chiarito dalla citata Convenzione dell'AJA del 1907, individuando la categoria dei combattenti legittimi in quella delle Forze Armate.

Accanto a questa categoria viene introdotta un'altra figura di combattenti legittimi, e cioè quella "di un gruppo di persone che pur non inquadrato nelle forze armate portano distintivi chiari ed hanno un comandante sottoposto a disciplina militare usando armi singole e visibili possono essere considerati nell'ambito della Convenzione anche al fine di avere quelle precise garanzie tipiche dei Trattati Internazionali tra paesi belligeranti, (Conv. Int. AJA 1864 - 1907).

Vengono pertanto individuati dalle Convenzioni dell'AJA del 1864 e del 1907 e successivamente dal-

21

*Studio Legale*  
*Avv. Luciano Randazzo*

- pag. n. 18 -

**Studio Legale**  
**Avv. Luciano Randazzo**  
Via della Giuliana, 10  
00195 Roma  
Tel.- Fax 06 3973400

*[Signature]*

la terza Convenzione di Ginevra quattro categorie di legittimi combattenti come testualmente sono denominati.

Quella che interessa in particolare è la terza categoria. E cioè "I movimenti di Resistenza organizzati nei territori occupati dal nemico ai loro membri non è fatto l'obbligo di indossare l'uniforme militare e debbono recare un distintivo fisso e riconoscibile a distanza. I loro comandanti debbono agire in collegamento con il governo legittimo ed assicurare che le armi vengano usate apertamente". Ai combattenti di questa categoria è fatto espresso divieto di agire individualmente.

Questa disposizione chiarisce la qualificazione giuridica dei GAP.

Occorre evidenziare come venne riconosciuta a loro la qualificazione di combattenti legittimi soltanto successivamente alla liberazione con una legislazione che legittimava la loro figura e le loro azioni, che come già detto ha contenuto retroattivo.

Il Tribunale Militare di Roma nella sentenza più volte ricordata che rimane l'unico vero titolo da cui derivare una richiesta di indagini a carico

./.

degli attentatori di Via Rasella bene definisce i combattenti legittimi utilizzando gli strumenti legislativi dell'epoca e richiamati, ma pone un rilievo degno di attenzione.

Sul punto relativo all'attentato di Via Rasella viene fatto un lungo riferimento con dovizia di motivazione all'argomento che interessa: ".... Nel marzo 1944 il movimento partigiano aveva assunto proporzioni di largo rilievo ed una discreta organizzazione ma non aveva ancora acquisito quella fisionomia atta ad attribuire la qualifica di legittimo organo belligerante".

Ed inoltre: ".....mancava un capo responsabile del complesso di quelle organizzazioni e ciascuna organizzazione agiva in maniera autonoma attenendosi alle direttive del loro capo membro della giunta militare".

E' chiaro che i Giudici militari di Roma non considerarono le organizzazioni partigiane ed in particolare i gappisti come rientranti nella terza classificazione di legittimi combattenti introdotta dalle convenzioni internazionali e riprese in ordine ai reati ascrivibili ed alla determinazio

./. .

*Studio Legale*  
*Avv. Luciano Randazzo*

- pag. n. 20 -

**Studio Legale**  
**Avv. Luciano Randazzo**  
Via della Giuliana, 10  
00195 Roma  
Tel.- Fax 06 - 89734072



ne della pena dalla legislazione di guerra e dal diritto penale militare.

/..

*Studio Legale*  
*Avv. Luciano Randazzo*

- pag. n. 21 -

**Studio Legale**  
**Avv. Luciano Randazzo**  
Via della Giuliana, 101  
00195 Roma  
Tel.- Fax 06 - 39714092  
*Luciano Randazzo*

3) QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEI GAP - GRUPPO  
DI AZIONE PATRIOTTICA - CON RIFERIMENTO ALLA  
LEGISLAZIONE EMANATA SUCCESSIVAMENTE ALLA LI  
BERAZIONE.

Studio Legale  
Avv. Luciano Randazzo

- pag. n.22 -

Studio Legale  
Avv. Luciano Randazzo  
Via della Giuliana, 101  
00195 Roma  
Tel.- Fax 06 - 3973400



Alla luce della normativa sommariamente esami-  
nata in precedenza, ma soprattutto dalle motivazioni  
contenute nella sentenza dei Giudici militari di Ro-  
ma, si evidenzia come al momento dell'attentato di  
Via Rasella non poteva essere attribuita ai GAP la  
qualifica di combattenti legittimi, secondo i det-  
tami imposti dalla normativa militare in materia.

Ogni partito politico aderente alla Giunta  
Militare presso il C.L.M., una forma di braccio ar-  
mato del movimento partigiano, aveva alle sue di-  
pendenze, alcune formazioni agili composte di po-  
chi elementi che agivano con rapidità e sorpresa  
(cfr. il comunicato emanato per rivendicare l'at-  
tentato di Via Rasella).

Requisiti questi non contemplati e compati-  
bili con la legislazione di guerra e dalle conven-  
zioni internazionali.

Il loro fine era quello di commettere attenta-  
ti a persone con rapidità e soprattutto di nascosto.

Non è questa la sede per valutare la validità  
e l'importanza storica di tali gruppi, ci si limi-  
ta soltanto a qualche breve digressione per intro-  
durre meglio l'argomento oggetto di questo punto.

./.

Studio Legale  
 Avv. Luciano Randazzo

- pag.n. 23 -

Studio Legale  
 Avv. Luciano Randazzo  
 Via della Giuliana, 101  
 00195 Roma  
 Tel.- Fax 06 - 39734092

Secondo quanto stabilito dalla sentenza emessa contro KAPPLER e con riferimento alla normativa vigente posta a sostegno delle articolate motivazioni, i GAP non erano legittimi combattenti, ma soltanto civili armati che venivano usati in modo illegittimo ed agivano in maniera illecita in spregio della legge di guerra e come tali non erano sottoposti alla disciplina militare dell'epoca.

Il loro riferimento gerarchico era soltanto il membro della Giunta Militare presso il C.L.M. non assimilabile certamente alla figura del Comandante secondo la Convenzione Internazionale dell'AJA del 1907.

In Via Rasella agirono dei GAP aderenti al Partito Comunista Italiano senza distintivi, senza riconoscimenti visivi ma soprattutto senza un ordine di effettuare l'attentato in oggetto.

Soltanto successivamente a questi gruppi venne riconosciuta retroattivamente la qualifica di combattenti legittimi.

La numerosa produzione legislativa promulgata subito dopo la liberazione tende in particolare a dare legittimità a tutti gli attentati ed operazioni di sabotaggio commessi da partigiani, il D.L.

./.

27

*Studio Legale*  
*Avv. Luciano Randazzo*

- pag. n.24 -

*Studio Legale*  
*Avv. Luciano Randazzo*  
*Via della Giuliana*  
*00195 Roma*  
*Tel.- Fax 06 - 3973400*

*Luciano Randazzo*

G.S.L.G.T. del 12 aprile 1945 n.194, con un unico articolo e con efficacia retroattiva e con un unico articolo riconosce, con efficacia retroattiva, la legittimazione alle azioni di guerra e pertanto le considera non punibili con la riserva però introdotta dall'art.1 del D.L.L.G.T. L.G.S. 6 settembre 1946 n.96, facendo riferimento preciso a quelle prove certe per dimostrare che trattasi di reato comune anzichè azione di guerra.

La seconda parte dell'articolo in esame estende la non punibilità e pertanto l'obbligo di revocare, se emesso, l'ordine o mandato di cattura non soltanto alle formazioni partigiane ma a tutti i cittadini che abbiano agito dietro loro direttive.

Gli appartenenti ai GAP e quindi anche gli attentatori di Via Rasella, vennero legittimati quali combattenti e belligeranti legittimi soltanto successivamente dall'art.7 n.4 lett.b) D.L.L.G.S. L.G.T. 21 agosto 1945 n.518 allorchè si fa espresso riferimento alle formazioni GAP operanti a sud della linea gotica.

Appare quindi inconfutabile che, pur se legittimati/<sup>quali</sup> combattenti successivamente e pur se vi è stata l'introduzione di un caso di non punibi

28

*Studio Legale*  
*Avv. Luciano Randazzo*

- pag. n. 25 -

**Studio Legale**  
**Avv. Luciano Randazzo**  
Via della Giuliana, 101  
00195 Roma  
Tel.- Fax 06 - 8973400

*Luciano Randazzo*

lità, gli appartenenti ai GAF al momento dell'at-  
tentato di Via Rasella erano semplici civili.

Questa valutazione circa il loro status in ri-  
ferimento alla legislazione del momento, ci induce a  
ritenere come peraltro la stessa sentenza del Tribu-  
nale Militare di Roma ha ritenuto, che la successiva  
rappresaglia posta in atto dai tedeschi sia stata  
provocata dagli stessi.

Questo per i seguenti motivi:

- premesso che in Via Rasella operavano civili e non  
legittimi combattenti ogni azione commessa poteva  
sfociare nel diritto di rappresaglia;
- questo istituto, esecrabile dal punto di vista so-  
ciale e storico, era ampiamente disciplinato da  
tutte le convenzioni e trattati internazionali del  
tempo compresa quella Convenzione dell'AJA del 1907  
che rappresentava allora una fondamentale norma di  
diritto internazionale bellico;
- la legislazione di guerra agli artt. 8 e 10 disci-  
plina anche processualmente l'attuazione del dirit-  
to di rappresaglia;

./.

25

29

*Studio Legale*  
*Avv. Luciano Randazzo*

- pag. n.26 -

**Studio Legale**  
**Avv. Luciano Randazzo**  
Via della Giugiana,  
00195 Roma  
Tel.- Fax 06-3973409



- L'art. 244 CP punisce chiunque per atti ostili verso uno Stato Estero esponga cittadini italiani al pericolo di rappresaglie o ritorsioni.

Vi era pertanto da parte degli attentatori la chiara prevedibilità dell'evento rappresaglia che si sarebbe potuto verificare in danno di cittadini romani.

./.

Studio Legale  
Avv. Luciano Randazzo

- pag. 27 -

Studio Legale  
Avv. Luciano Randazzo  
Via della Giuliana, 10  
00195 Roma  
Tel.- Fax 06 39734192

*[Handwritten signature]*

4) LA DIRETTIVA REEA DA PARTE DEL COMANDANTE LA  
GIUNTA MILITARE PRESSO IL C.L.L. DI ROMA

31

*Studio Legale*  
*Avv. Luciano Randazzo*

- pag. n. 28 -

**Studio Legale**  
**Avv. Luciano Randazzo**  
Via della Giuliana, 101  
00195 Roma  
Tel.- Fax 06 - 3973409

*[Handwritten signature]*

La Giunta Militare riconosciuta presso il C.M. L. di Roma era comandata e diretta dal Generale Montezemolo, anch'egli successivamente trucidato alle Cave Ardeatine, l'unico ufficiale comandante responsabile militare riconosciuto alle direttive sia del C.L.N. che dallo stesso Governo Badogliano.

Qualche giorno prima dell'attentato di Via Rasella venne emanata una precisa direttiva a firma del Comandante Militare Gen. Montezemolo con la quale si ordinava espressamente a tutte le formazioni parigiane di non compiere attentati in Roma per il pericolo di rappresaglie tedesche. Di questa direttiva ne fa espressa menzione con una lettera inviata al quotidiano IL TEMPO di Roma il Presidente del Museo Storico di Via Tasso.

Questa direttiva venne anche inviata al rappresentante del Governo Badogliano e da questo organismo ufficiale accettata completamente in ogni sua parte e fatta propria.

Anche se è difficile definire giuridicamente tale direttiva a causa della completa incertezza istituzionale del momento senza dubbio questa dovrebbe considerarsi un atto interno legittimamente reso con efficacia vincolante per coloro che ne

./.

Studio Legale  
Avv. Luciano Randazzo

- pag.n. 29 -

Studio Legale  
Avv. Luciano Randazzo  
Via della Giutiana 10  
00195 Roma  
Tel.- Fax 06 - 39734032



erano i diretti destinatari.


Questa direttiva venne però completamente disattesa da parte degli esecutori e organizzatori dell'attentato di Via Rasella, anzi di questo atto la stessa Giunta Militare non ne era a conoscenza e ne venne a conoscenza soltanto dopo il suo compimento.

Sul punto anche prove testimoniali e documentali potranno essere fornite, in particolare prove testimoniali di persone che all'epoca erano membri della Giunta Militare di Roma in particolare quella dell'ex Senatore della Repubblica Italiana Sen. TODINI, già membro del massimo organismo partigiano.

Studio Legale  
Avv. Luciano Randazzo

- pag. n. 30 -

Studio Legale  
Avv. Luciano Randazzo  
Via della Giustizia  
00195 Roma  
Tel.- Fax 06 - 39734099



5) CUALIFICAZIONE GIURIDICA DELL'ATTENTATO COMPLESSO  
IN VIA RASELLA IL 23.3.1944 ED I REATI ASCRIVI-  
BILI IN DANNO DEGLI ATTENTATORI.

36

*Studio Legale*  
*Avv. Luciano Randazzo*

- pag. n. 31 -

*Studio Legale*  
**Avv. Luciano Randazzo**  
Via della Giustizia  
00195 Roma  
Tel.- Fax 06 - 39734092

*[Signature]*

Sulla base delle brevi considerazioni svolte ritenuto come gli attentatori anche alla luce della ricordata direttiva emanata dalla Giunta Militare agirono autonomamente con riferimento alla legislazione militare vigente appare certa la loro completa responsabilità penale nonché di quelli che organizzarono l'attentato per aver provocato la morte di numerose vittime civili che al momento del fatto si trovavano sul luogo.

L'attentato di Via Rasella non può certamente definirsi come un'azione di guerra in quanto commesso da persone non legittimate militarmente, non può neppure definirsi atto di sabotaggio e pertanto rientrante in una causa di non punibilità, ma deve considerarsi un reato comune e quindi disciplinato dalle Legge Penale ordinaria cui la legge penale militare fa espresso riferimento.

Non è questa la sede per valutare la necessità di quell'attentato, questo può competere agli storici di quel periodo buio per la nostra Nazione, ma è certamente la sede per poter chiedere che la Procura della Repubblica di Roma avvii una indagine preliminare per accertare i fatti narrati e descritti nella narrativa di cui al presente atto e questo per un ossequio al principio della necessità quale

Studio Legale  
Avv. Luciano Randazzo

Studio Legale  
Avv. Luciano Randazzo  
Via della Giuliana, 10  
00195 Roma  
Tel.- Fax 06-39734092



- pag. n. 32 -

momento di garanzia e giustizia sociale, nonché di certezza del diritto di cui la nostra civiltà giuridica si è sempre fatta portatrice oltre un ossequio alla memoria di quelle povere vittime civili cadute e di cui se ne è ignobilmente e totalmente ignorato il ricordo.

Il reato ipotizzabile è quello previsto dallo art. 422 CP nella ipotesi aggravata di cui al 2° co. in quanto è avvenuta la morte certa e documentabile di più persone.

Gli attentatori di Via Rasella agirono anche con la volontà precisa che si sarebbe potuto verificare l'evento di persone non militari, quindi con dolosa volontà cosciente.

Il dolo specifico è ampiamente perfezionato in quanto anche analizzando il mezzo utilizzato per compiere il disastro questo era tale da non poter cagionare la morte di altre persone diverse dall'obiettivo.

Citiamo in conclusione una massima della Suprema Corte di Cassazione molto chiara sul punto "L'indagine sull'elemento soggettivo implica la dimostrazione che chi usa un mezzo oggettivamente idoneo a determinare il disastro sia consapevole nel momento dell'uso dell'efficienza del mezzo e della portata offensiva" (- Cass. Sez. I Penale - Sent. n. 98506/92).

*Studio Legale*  
*Avv. Luciano Randazzo*

- pag. n. 33 -

**Studio Legale**  
**Avv. Luciano Randazzo**  
Via della Giuliana,  
00196 Roma  
Tel.- Fax 06 - 39734092



6)

CONCLUSIONI

37

*Studio Legale*  
*Avv. Luciano Randazzo*

+ pag. 34 -

**Studio Legale**  
**Avv. Luciano Randazzo**  
Via della Giuliana  
00195 Roma  
Tel.- Fax 06 - 39784092



Gli esponenti, pertanto riportandoci integralmente a quanto dedotto nelle premesse di cui al presente atto di esposto;

Ritenuto che intendono ottenere giustizia per la memoria del loro padre defunto;

Atteso altresì che è loro preciso interesse che anchè le vittime civili decedute in Via Rasella possano avere giustizia

CHIEDONO

che venga iniziata una indagine preliminare che tenda ad accertare la sussistenza di precisi reati e responsabilità penali a carico del sig. Rosario Benti vegna, la sig.ra Carla Capponi, il sig. Mario Fiorentini, e di quanti altri anche in concorso agirono ed organizzarono l'attentato commesso in Roma in Via Rasella il 23.3.1944;

in particolare se venga individuato a loro carico la violazione del reato di cui all'art. 422 C.P. 2° comma nella ipotesi aggravata a seguito del quale perirono i signori:

./.

Studio Legale  
 Avv. Luciano Randazzo

Studio Legale  
 Avv. Luciano Randazzo  
 Via della Gloriana, 101  
 00195 Roma  
 Tel.- Fax 06-39734892

- pag. n. 35 -

- Pietro ZUCCHERETTI
- Piammetta BAGLIONI
- Pasquale DI MUSCO
- Adele RICCI
- Franco SCAGNETTI
- Antonio CHIARETTI
- Enrico CONTI
- Erminio ROSSETTO
- PASCUCCI

In particolare se a loro carico venga individuata anche la responsabilità per l'omicidio del sig. ROMOLO GIGLIOZZI deceduto nelle Cave Ardeatine, quale conseguenza diretta dell'attentato da loro commesso.

Chiedono altresì che vengano valutati ed individuati altre precise ipotesi di reato.

Con osservanza.

(Avv. Luciano Randazzo)

*Luciano Randazzo*

LILIANA GIGLIOZZI

*Liliana Giglio*

SILVIO GIGLIOZZI

*Silvio Giglio*

oggetto: nomine di persona di persona affide  
reale

Il sottoscritto Silvio Gigliozzi, nato in Roma  
il 23/11/1934, residente in Roma, loc. Ostia  
Vale, in viale dei Procuratori 15,  
nelle mie qualità di persona affide reale  
e con riferimento all'esperto formulato  
un'compenti di Bank of Rome, Capponi  
Corca, Finelli e Mio, al fine di por  
reccitare facis reali e responsabilità de  
potremo che per,

NOTIZIA

Ho fin di persona di fiducia d'Avv. Luciano  
Randazzo, con studio in Roma in via delle  
Giuliane 101.

Con persona di persona, ogni un  
anche col mezzo finali di legge

Esso obliquo nel mio studio in Roma in  
via delle Giuliane 101

Roma il 13/8/1996

Albio Gigliozzi  
la forma è autentica  
Albio Gigliozzi

066600: Nomine di difesa di persone offese di  
realtà

La sottoscritta Wene Gigliozzi, nata in Roma il  
17/3/1941, residente in Roma viale di Bronze 1834,  
nelle mie qualità di persona offesa di reato  
e con riferimento all'episodio formulato contro  
Benedetto Rossi, capone craxi, Francesco Piro  
e fin di non accertare i fatti reali e  
responsabilità che potranno emergere

NOMINA

proprio difensore di fiducia l'Avv. Luciano  
Randazzo, con studio in Roma viale della Giuliana  
101;

Compreso al predetto difensore ogni po-  
tente ed inerte facoltà di legge.

Firma dell'interessato nel mio studio in Roma via  
viale della Giuliana 101.

Roma li 13/8/1996

Luciano Gigliozzi  
Le firme e autentiche  
Autentiche

42

Studio Legale  
Avv. Luciano Randazzo

Via della Giuliana, 101 - 00195 Roma  
Tel. 06-39734099 - Fax: 06-39734099

Indice atti e documenti

- 1) Esposto sottoscritto dai signori Liene BIGLIOZZI e  
Idro BIGLIOZZI
- 2) Copie articolo pubblicato nel quotidiano "IL TEMPO" di  
Roma in data 24/4/1986
- 3) Copie articolo pubblicato nel quotidiano "Il Messaggero"  
Roma in data 23/3/1989
- 4) Epitaffio sulle tombe di Pietro ZUCCHERATO  
contenuto nell'articolo in richiamo del 23/3/1989
- 5) Nuovo gruppo fotografie dei fotogrammi aerea delle  
Esca- scotch nelle immediate vicinanze del fido di  
via Ronde (23/3/1984)
- 6) Fotografie del camionato aereo contenuto dalle Agenzie  
di stampa STEFANI in data 24/3/1984
- 7) Fotografie del camionato aereo, con cui viene indicato  
l'eventualità di via Ronde di parte del GAP di Roma  
contenuto dal camionato GAP di Roma in data 26/3/1984
- 8) Copie libro scritto dal dott. Rocco Barchiesi
- 9) Copie libro edito dall'Aspina (ANFIM) contenente  
la sentenza la sentenza resa dal Tribunale Militare  
di Roma contro KAPLER ed altri




5 quinopues



No 5


100



5 bis

101





5 quarts

103





50  
**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA**

N.4135/96 N di Prot.

Roma, li 10 ottobre 1996  
C. P. 00100

• Risposta a nota del ..... N. .... Allegati .....

I. C. R. - ROMA

OGGETTO: A.R. a denuncia di Gigliozzi Silvio e Gigliozzi Liana

AL SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
PRESSO TRIBUNALE MILITARE

R O M A

Prego cortesemente comunicare se la S.V. abbia avviato procedimento penale in esito alla denuncia in oggetto indicata (e della quale allego fotocopia della prima pagina) trasmessa sia a questo che al Suo Ufficio.

Ringrazio ed ossequio

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

(Dr. Vincenzo Roselli)

5692/96N

Studio Legale

Avv. Luciano Randazzo

Via della Giuliana, 101 - 00195 Roma

Tel. 06-39734092 - Fax: 06-39734092

108

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il Tribunale di Roma  
UFFICIO PROTOCOLLO  
REGISTRATO  
addi -6 NOV 1996  
N. 014080 / 1  
Prot. Del.

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il TRIBUNALE DI  
ROMA

-ROMA-

ATTO DI ESPOSTO

Il sig. GIOVANNI ZUCCHERETTI nato a Roma il 4/5/1931 ed ivi residente in Via Cardinal Lualdi, 6

nella sua qualità di fratello del defunto Pietro Zuccheretti, nato in Roma il 4/5/1931, deceduto in occasione dell'attentato avvenuto in Roma, in Via Rasella il 23/3/1944, difeso in qualità di persona offesa da reato dall'Avv. Luciano Randazzo con studio in Roma, Via della Giuliana 101 e presso il suo studio elettivamente domiciliato in ~~Via di ... conferita allegata al presente atto;~~

a tutela dei propri diritti ed interessi ed al fine di far accertare precisi reati che emergeranno dalla narrativa di cui al presente atto di esposto

ESPOSIZIONE

- 1) L'attentato avvenuto in Roma in Via Rasella - 23/3/1944 e la presenza di vittime civili;
- 2) Esame delle disposizioni normative vigenti al momento dell'attentato ed in particolare gli atti illeciti di ostilità;
- 3) Qualificazione giuridica dei G.A.P. (Gruppi di Azione Patriottica) con riferimento alla legislazione vigente all'epoca del fatto e a quella successivamente emanata;
- 4) La circolare emanata dalla Giunta Militare di Roma aderente al C.L.N.;

Vo si designa il Costituto  
Dott. ROSELY

4237/96N  
19/11/96  
IL P.

IL TRIBUNALE DI ROMA  
UFFICIO PROTOCOLLO  
REGISTRATO

Studio Legale  
Avv. Luciano Randazzo

Via della Giuliana, 101 - 00195 Roma  
Tel. 06-39734092 - Fax: 06-39734092

5) Qualificazione giuridica dell'attentato di Via Rasella. Il reato ascrivibile ed ipotizzabile:

6) Appendice - Documenti.


109

Studio Legale  
Avv. Luciano Randazzo

110

- pag. n.3 -

Studio Legale  
Avv. Luciano Randazzo  
Via della Giuliana, 101  
00195 Roma  
Tel. - Fax 06 - 39734092



1) L'ATTENTATO AVVENUTO IN ROMA IN VIA RASELLA IL  
23.3.1944.

LA PRESENZA DI VITTIME CIVILI.

107

111

*Studio Legale*  
*Avv. Luciano Randazzo*

- pag. n. 4-5 -

Il Tribunale Militare di Roma, con sentenza n. 631/rg 1948 nel procedimento a carico del maggiore SS HERBET KAPPLER + 5 tutti imputati ex artt. 110 - 188 n.1 c.p.; 47 n.2 e 58 c.p.m.g. 185 I e II comma c.p.m.g. in relazione all'art. 1 lettera a) R.D. L. 30.11.1942 n. 1365 - 81 c.p., commessi in danno di cittadini italiani; sentenza depositata e resa pubblica il 20 luglio 1948, condannava alla pena dell'ergastolo l'imputato KAPPLER ed assolveva gli altri imputati dal reato di omicidio continuato per aver agito a seguito della esecuzione di un ordine.

Questa sentenza, nella lunga ed articolata motivazione definitiva, per la prima volta sotto l'aspetto giuridico l'attentato commesso il 23.3.1944 in Roma, in Via Rasella in danno degli appartenenti alle forze armate Tedesche occupanti.

E' necessario pertanto, per individuare precise ipotesi delittuose ascrivibili, partire proprio dalla sentenza citata ed in particolare nel punto di diritto in motivazione ove viene definito l'attentato nei suoi aspetti particolari; attentato che fece scaturire la rappresaglia tedesca per la quale vennero rinviati a giudizio gli imputati.

Il 23.3.1944, una compagnia composta da 33 appartenenti al battaglione BOZEN tutti di nazionalità altoatesina e con compiti prevalentemente para militari ed organizzativi e non operativi venne assalita da una deflagrazione che provocò la loro morte nonché quella di almeno otto persone civili (ma il numero esatto è ancora in corso di accertamento) che per vari motivi in quel momento transitavano o sostavano casualmente nel luogo dell'attentato.

Questo attentato, venne successivamente rivendicato dal comando GAP - Gruppi di Azione Patriotica del P.C.I. di Roma come un atto di guerra con dichiarazione ufficiale del comando stesso in data 26.3.1944;

Il Comando dei GAP di Roma ha sempre negato con forza che il giorno dell'attentato in Via Rasella, vi fosse la presenza di civili che rimasero uccisi a seguito dello scoppio della bomba.

Questa circostanza anche a distanza di anni, è sempre stata avvalorata. In particolare il Dott. Rosario Bentivegna che partecipò materialmente all'attentato, appiccando il fuoco alla miccia, e per questa azione venne anche decorato della medaglia al valore militare insieme con il sig. CARLO CAPPONI che in un suo libro recente in cui descrive con dovizia di particolari e con


9

119

*Studio Legale*  
*Avv. Luciano Randazzo*

- pag.n.6 -

*Studio Legale*  
*Avv. Luciano Randazzo*  
*Via della Giuliana, 10*  
*00195 Roma*  
*Tel.- Fax 06-39734092*



ricostruzione storica la dinamica dell'attentato, nega con decisione questa importante circostanza.

Per la prima volta si ha notizia, peraltro sempre disattesa e non considerata nella sua vera e reale importanza, della presenza di vittime civili in Via Rasella, proprio in un momento non sospetto e nella immediatezza del fatto da parte dell'agenzia Stefani. -l'agenzia di stampa ufficiale del Tempo- la quale con un comunicato datato 27.3.1944 così afferma: "Nell'attentato perpetrato contro soldati tedeschi in Via Rasella a Roma, hanno perduto la vita anche sette italiani, quasi tutte donne e bambini che transitavano per strada" (cfr. Agenzia Stefani 27.3.1943 - 2° doc.).

Il Dott. Rosario BENTIVEGNA nel suo libro -precedentemente richiamato - "Actiung Banditen" a proposito della presenza di queste vittime civili, così testualmente afferma: ".....La propaganda nemica diffuse la voce che civili residenti o di passaggio erano stati coinvolti nell'azione di Via Rasella. Non risulta dalle fonti storiche consultate che in Via Rasella vi siano stati caduti civili. La stessa furibonda reazione dei nazisti immediatamente successiva all'azione dei partigiani non sembra che abbia portato alla morte di alcun civile. Solo

../.

dall'interrogatorio di Caruso, il Questore di Roma processato e condannato a morte nel settembre 1944, compare la notizia che l'autista di questi, mentre si allontanava per motivi di ufficio da Via Rasella, venne colpito da un proiettile vagante con ogni probabilità tedesco ed ucciso. All'Ufficio anagrafico del Comune di Roma, alla data del 22, 23 e 24 marzo 1944, non risultano decessi attribuibili all'azione di Via Rasella (R. Bentivegna "Actiung Banditen"- Edizioni Mursia).

Altra precisa notizia circa la presenza dei civili si ha dall'interrogatorio del Questore Caruso innanzi all'Alta Corte di Giustizia (AIGARDI - resoconto stenografico del processo Caruso).

Questeframmentarie e concordanti dichiarazioni provenienti da più parti vengono collegate tra di loro da un passo delle motivazioni della stessa sentenza resa dal Tribunale Militare "sul luogo, rimasero uccisi oltre ai militari tedeschi due civili dei quali un bambino" (successivamente identificato per Piero Zuccheretti di anni 13) (sent. Tribunale Militare 20.7.46).

In merito alla morte del bambino vi è anche la prova documentale del necrologio del quotidiano

"IL MESSAGGERO" di Roma del 25.3.1944 nonchè l'epitaffio scritto sulla sua tomba che reca la data del decesso del 23.3.1944.

Dalla lettura dei referti medici appare chiaro che altre due persone persero successivamente la vita in Via Rasella: Fiammetta Baglioni di anni 66 residente in Via Rasella 133, Pasquale di Marco di anni 34 residente in Via Collazia n.16 nonchè un numero elevato di feriti, la cui sorte a tutto oggi non si è mai potuto conoscere; Adele Ricci abitante in Via Rasella -ricoverata in osservazione; Alessandro Randa 20 giorni di prognosi; Angelina Mallo 20 giorni di prognosi; Franco Sagnitti colpito da arma da fuoco; Teresa Salti, Ebnio Raponi, Maria Messieri, Enrico Conti - colpito da arma da fuoco, oltre al sig.ROMOLO GIGLIOZZI successivamente trucidato alle Cave Ardeatine.

Inoltre, in Via Rasella morì anche il sig. Chiaritti dipendente della TETI ed il sig.Pascucci colpiti mentre si trovavano in transito.

Diviene pertanto inconfutabile la circostanza dell'accertata presenza di vittime civili in Via Rasella il 23.3.1944, elemento questo totalmente dimenticato e volutamente nascosto nel corso degli anni in quanto si è sempre fatto riferimento alle di-

chiarazioni derivanti dalle fonti ufficiali del TEMPO identificate in quelle emanate dopo la liberazione e successivamente alla celebrazione di strani processi rapidi che avrebbero potuto chiarire la vera realtà dei fatti (processo Caruso, KOCH ed altri, nonché l'oscuro omicidio del Dott. Carretta, già Direttore del Carcere di Regina Coeli di Roma).

In particolare in Via Rasella perirono Pietro ZUCCHERETTI, diñaniato dalla bomba e di cui si è sempre conservata una drammatica fotografia scattata al momento; Pietro CHIARITTI il dipendente della TETI presumibilmente appartenente alle formazioni partigiane bandiera rossa, di cui se ne è persa la memoria; Erminio ROSSETTO autista del Questore Caruso ucciso da un proiettile; Fiammetta BAGLIONI e Pasquale DI MARCO; Romolo GIGLIOZZI arrestato immediatamente e trucidato alle Cave Ardeatine; il sig. PASCUCCI anch'egli appartenente alle formazioni bandiera rossa e di cui si è persa la memoria negli annali della storia. Partigiana di Roma, oltre ad alcuni dei feriti in precedenza ricordati.

L'attentato commesso in Via Rasella viene definito chiaramente dalla sentenza resa dal Tribunale Militare di Roma "Atto illegittimo di guerra commesso da una organizzazione militare - GAP -

a seguito di direttive di carattere generale date da uno dei componenti".

Questo atto era stato commesso in spregio all'art. 1 della Convenzione Internazionale dell'AJA del 1907 in quanto compiuto da persone non inquadrato militarmente e non aventi i requisiti previsti dalla legislazione di guerra vigente del tempo e cioè quella di combattenti.

Questa qualifica come meglio esamineremo successivamente venne riconosciuta soltanto in seguito all'anno 1944 con efficacia retroattiva e pertanto al momento del grave fatto non poteva considerarsi legittima un'azione commessa senza i requisiti soggettivi ed oggettivi predetti.

Con queste motivazioni, ed altre, che tendono tutte a riconoscere l'illegittimità dell'attentato di Via Rasella, il Tribunale Militare di Roma, ammette per la prima volta ed in periodo chiaramente favorevole agli attentatori sia per il momento politico sia perchè già iniziavano i grandi processi epurativi antifascisti e contro i c.d. collaborazionisti, la possibilità di una responsabilità penale a carico degli esecutori materiali dell'attentato in Via Rasella.

./.

E' bene evidenziare che il Tribunale Militare di Roma definisce l'atto come un attentato non utilizzando la terminologia specifica, introdotta con la legislazione successiva agli anni 46, atto di sabotaggio.

Occorre altresì chiarire che al momento dello inizio del processo a carico di KAPPLER il Tribunale Militare di Roma aveva la possibilità di considerare l'attentato di Via Rasella come legittimo essendoci al momento del processo una ampia legislazione che tendeva a riconoscere valida ogni azione commessa da partigiani e patrioti contro i tedeschi invasori.

Nel corso degli anni i materiali esecutori dell'attentato non vennero mai sottoposti ad un procedimento penale tendente sia a chiarire i fatti, sia ad accertare la loro precisa responsabilità in ordine all'omicidio di persone civili.

L'interesse degli esponenti che hanno avuto il loro padre trucidato nella rappresaglia delle Fosse Ardeatine è quello di dimostrare come l'ec-cidio sia stato un evento dell'attentato di Via Rasella oltre a far rilevare come la morte di vit-time civili nel corso della illegittima azione di


./.

Studio Legale  
Avv. Luciano Randazzo

118

- pag.n.12 -

Studio Legale  
Avv. Luciano Randazzo  
Via della Giuliana, 101  
00195 Roma  
Tel.- Fax 06 - 39734092



guerra sia da configurare nella ipotesi delittuosa prevista e punita dall'art. 422 C.P. e quindi la causa della morte del loro padre deve essere ricercata proprio nel rapporto di causalità con il fatto di Via Rasella.

Il reato previsto dall'art.422 C.P.è perseguibile d'ufficio, e pertanto non essendo necessario una condizione di procedibilità sia sufficiente una notizia di reato e non è sottoposto a prescrizione.


./.

Studio Legale  
Avv. Luciano Randazzo

119

- pag.n.13 -

Studio Legale  
Avv. Luciano Randazzo  
Via della Giuliana 101  
00195 Roma  
Tel.- Fax 06 39741547



- 2) ESAME DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE DI GUERRA  
VIGENTI AL MOMENTO DELL'ATTENTATO DI VIA RA-  
SELLA.  
IN PARTICOLARE GLI ATTI ILLECITI DI OSTILITA'.

116

1920

*Studio Legale*  
*Avv. Luciano Randazzo*

- pag.n.14 -

*Studio Legale*  
*Avv. Luciano Randazzo*  
*Via della Giuliana 10*  
*00195 Roma*  
*Tel.- Fax 06 - 39741547*



A questo punto, per poter pervenire alla indviduazione di precise ipotesi di reato a carico di coloro che hanno compiuto l'attentato in Via Rasella, necessita esaminare brevemente quali fossero le leggi vigenti in materia bellica nonchè l'eventuale collegamento con le convenzioni internazionali operanti al momento del grave fatto.

In particolare le fonti legislative valide su cui ruotava la normativa disciplinante le azioni belliche erano sostanzialmente :

- la convenzione internazionale dell'AJA del 1907 valida ed attuale al momento dei fatti (citata quale riferimento preciso dalla stessa sentenza resa dal Tribunale Militare di Roma);
- gli artt. da 167 a 173 del Codice Penale Militare di Guerra;
- le norme contenute nella legge di guerra approvata con R.D. 8 luglio 1938 n.11415.

Il punto fondamentale per poter pervenire ad una adeguata comparazione della citata normativa al fine di poter dimostrare la fondatezza di quanto considerato dalla sentenza del Tribunale di guer

./.



ra è proprio la definizione che viene data all'at-  
tentato di Via Rasella quale atto illegittimo di  
guerra.

L'istituto dell'atto illecito (o illegittimo)  
di guerra, viene ampiamente disciplinato dall'art.  
35 del R.D. 8.7.1938 n.1415 relativo all'approva-  
zione dei testi della Legge di guerra e delle leg-  
gi di neutralità.

Questa basilare norma, l'unica vigente nello  
ordinamento italiano che individua dei criteri  
irecisi e certi per la definizione di atto illeci-  
to è contenuta nel capo secondo (degli atti ille-  
citi di ostilità), individua elementi affinché si  
perfzioni nella pratica questo istituto.

In particolare vengono definiti atti bellici  
vietati adottando criteri di carattere generale,  
quei particolari atti che non contrastino sia con  
l'onore militare che con i limiti in cui l'atto è  
giustificato dalle necessità militari ed al comma  
2° vengono dettati alcuni requisiti oggettivi pre-  
cisi.

Il numero 2 del comma 2° dell'art.35 richia-  
mato, definisce analizzandoli, questi limiti:

./.

"Usare violenza proditoria ovvero uccidere o ferire un nemico a tradimento o quando questi avendo deposto le armi non ha più modo di difendersi o si sia arreso a discrezione".

Dall'esame di questo articolo di legge che si ribadisce, era operante alla data del 23.3.1944, si evidenzia come soprattutto nella sua prima parte, un preciso limite ad azione di guerra indiscriminato.

Tale norma viene successivamente ripresa ed ampliata dall'art.174 del C.P.M.G. emanato con R. D. 20 febbraio 1941 n.303, in ordine alla quantificazione della pena, alla ipotesi delittuosa configurabile ed ascrivibile e soprattutto con il rinvio sempre relativo alla determinazione della pena al fatto preveduto come reato da altre diverse disposizioni di legge.

Nella norma in questione all'ultimo comma si fa espresso riferimento proprio all'art.422 CP circa l'ipotesi di strage quale reato specifico.

Queste norme, sono, come è facile comprendere in raccordo tra di loro anzi, una l'art.174 C.P.M.G. e la applicazione pratica di quelle a contenuto generale introdotte dall'art.35 della Leg-

./.

ge di guerra.

Entrambe recepiscono i dettami impartiti dallo art.1 della Convenzione Internazionale dell'AJA del 1907 circa la individuazione dei criteri per cui queste norme possono trovare applicazione.

Tali norme trovano completa applicazione quando si è in presenza di combattenti in armi.

Questo istituto particolare viene ampiamente definito e chiarito dalla citata convenzione dell'AJA del 1907, individuando la categoria dei combattenti legittimi in quella delle Firze Armate.

Accanto a questa categoria viene introdotta un'altra figura di combattenti legittimi, e cioè quella "di un gruppo di persone che pur non inquadrato nelle forze armate portano distintivi chiari ed hanno un comandante sottoposto a disciplina militare usando armi singole e visibili possono essere considerati nell'ambito della Convenzione anche al fine di avere quelle precise garanzie tipiche dei Trattati Internazionali tra paesi belligeranti, (Conv. Int.AJA 1889 - 1907).

Vengono pertanto individuati dalle Convenzioni dell'AJA del 1889 e del 1907 e successivamente dal-

124

*Studio Legale*  
*Avv. Luciano Randazzo*

- pag. n.18 -

*Studio Legale*  
*Avv. Luciano Randazzo*  
*Via della Giuliana, 101*  
*00195 Roma*  
*Tel.- Fax 06 - 39741547*



la terza Convenzione di Ginevra quattro categorie di legittimi combattenti come testualmente sono denominati.

Quella che interessa in particolare è la terza categoria. E cioè "I movimenti di Resistenza organizzati nei territori occupati dal nemico ai loro membri non è fatto l'obbligo di indossare l'uniforme militare e debbono recare un distintivo fisso e riconoscibile a distanza. I loro comandanti debbono agire in collegamento con il governo legittimo ed assicurare che le armi vengano usate apertamente". Ai combattenti di questa categoria è fatto espresso divieto di agire individualmente.

Questa disposizione chiarisce la qualificazione giuridica dei GAP.

Occorre evidenziare come venne riconosciuta a loro la qualificazione di combattenti legittimi soltanto successivamente alla liberazione con una legislazione che legittimava la loro figura e le loro azioni, che come già detto ha contenuto retroattivo.

Il Tribunale Militare di Roma nella sentenza più volte ricordata che rimane l'unico vero titolo da cui derivare una richiesta di indagini a carico

./.

degli attentatori di Via Rasella bene definisce i combattenti legittimi utilizzando gli strumenti legislativi dell'epoca e richiamati, ma pone un rilievo degno di attenzione.

Sul punto relativo all'attentato di Via Rasella viene fatto un lungo riferimento con dovizia di motivazione all'argomento che interessa: ".... Nel marzo 1944 il movimento partigiano aveva assunto proporzioni di largo rilievo ed una discreta organizzazione ma non aveva ancora acquisito quella fisionomia atta ad attribuire la qualifica di legittimo organo belligerante".

Ed inoltre: ".....mancava un capo responsabile del complesso di quelle organizzazioni e ciascuna organizzazione agiva in maniera autonoma attendendosi alle direttive del loro capo membro della giunta militare".

E' chiaro che i Giudici militari di Roma non considerarono le organizzazioni partigiane ed in particolare i gappisti come rientranti nella terza classificazione di legittimi combattenti introdotta dalle convenzioni internazionali e riprese in ordine ai reati ascrivibili ed alla determinazio

./.

Studio Legale  
Avv. Luciano Randazzo

126

- pag. n. 20 -

Studio Legale  
Avv. Luciano Randazzo  
Via della Giuliana 101  
00195 Roma  
Tel.- Fax 06 - 39741547



ne della pena dalla legislazione di guerra e dal  
diritto penale militare.

/..

123

Studio Legale  
Avv. Luciano Randazzo

127

- pag. n.21 -

Studio Legale  
Avv. Luciano Randazzo  
Via della Giuliana, 10  
00195 Roma  
Tel.- Fax 06-39734032



- 3) QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEI GAP - GRUPPO  
DI AZIONE PATRIOTTICA - CON RIFERIMENTO ALLA  
LEGISLAZIONE EMANATA SUCCESSIVAMENTE ALLA LI  
BERAZIONE.

124

128

*Studio Legale*  
*Avv. Luciano Randazzo*

- pag. n.22 -

*Studio Legale*  
*Avv. Luciano Randazzo*  
*Via della Giuliana, 101*  
*00195 Roma*  
*Tel.- Fax 06-39741357*



Alla luce della normativa sommariamente esamina-  
nata in precedenza, ma soprattutto dalle motivazioni  
contenute nella sentenza dei Giudici militari di Ro-  
ma, si evidenzia come al momento dell'attentato di  
Via Rasella non poteva essere attribuita ai GAP la  
qualifica di combattenti legittimi, secondo i det-  
tami imposti dalla normativa militare in materia.

Ogni partito politico aderente alla Giunta  
Militare presso il C.L.M., una forma di braccio ar-  
mato del movimento partigiano, aveva alle sue di-  
pendenze, alcune formazioni agili composte di po-  
chi elementi che agivano con rapidità e sorpresa  
(cfr. il comunicato emanato per rivendicare l'at-  
tentato di Via Rasella).

Requisiti questi non contemplati e compati-  
bili con la legislazione di guerra e dalle conven-  
zioni internazionali.

Il loro fine era quello di commettere attenta-  
ti a persone con rapidità e soprattutto di nascosto.

Non è questa la sede per valutare la validità  
e l'importanza storica di tali gruppi, ci si limi-  
ta soltanto a qualche breve digressione per intro-  
durre meglio l'argomento oggetto di questo punto.

./.

129

*Studio Legale*  
*Avv. Luciano Randazzo*

- pag.n. 23 -

*Studio Legale*  
*Avv. Luciano Randazzo*  
*Via della Giuliana, 101*  
*00195 Roma*  
*Tel.- Fax 06 - 39731547*



Secondo quanto stabilito dalla sentenza emessa contro KAPPLER e con riferimento alla normativa vigente posta a sostegno delle articolate motivazioni, i GAP non erano legittimi combattenti, ma soltanto civili armati che venivano usati in modo illegittimo ed agivano in maniera illecita in spregio della legge di guerra e come tali non erano sottoposti al la disciplina militare dell'epoca.

Il loro riferimento gerarchico era soltanto il membro della Giunta Militare presso il C.L.M. non assimilabile certamente alla figura del Comandante secondo la Convenzione Internazionale dell'AJA del 1907.

In Via Rasella agirono dei GAP aderenti al Partito Comunista Italiano senza distintivi, senza riconoscimenti visivi ma soprattutto senza un ordine di effettuare l'attentato in oggetto.

Soltanto successivamente a questi gruppi venne riconosciuta retroattivamente la qualifica di combattenti legittimi.

La numerosa produzione legislativa promulgata subito dopo la liberazione tende in particolare a dare legittimità a tutti gli attentati ed operazioni di sabotaggio commessi da partigiani, il D.L.

./.



G.S.L.G.T. del 12 aprile 1945 n.194, con un unico articolo e con efficacia retroattiva e con un unico articolo riconosce, con efficacia retroattiva, la legittimazione alle azioni di guerra e pertanto le considera non punibili con la riserva però introdotta dall'art.1 del D.L.L.G.T. L.G.S. 6 settembre 1946 n.96, facendo riferimento preciso a quelle prove certe per dimostrare che trattasi di reato comune anzichè azione di guerra.

La seconda parte dell'articolo in esame estende la non punibilità e pertanto l'obbligo di revocare, se emesso, l'ordine o mandato di cattura non soltanto alle formazioni partigiane ma a tutti i cittadini che abbiano agito dietro loro direttive.

Gli appartenenti ai GAP e quindi anche gli attentatori di Via Rasella, vennero legittimati quali combattenti e belligeranti legittimi soltanto successivamente dall'art.7 n.4 lett.b) D.L.I.G.S. L.G.T. 21 agosto 1945 n.518 allorchè si fa espreso riferimento alle formazioni GAP operanti a sud della linea gotica.

Appare quindi inconfutabile che, pur se legittimati/<sup>quali</sup> combattenti successivamente e pur se vi è stata l'introduzione di un caso di non punibi

./.

131

lità, gli appartenenti ai GAP al momento dell'attentato di Via Rasella erano semplici civili.

Questa valutazione circa il loro status in riferimento alla legislazione del momento, ci induce a ritenere come peraltro la stessa sentenza del Tribunale Militare di Roma ha ritenuto, che la successiva rappresaglia posta in atto dai tedeschi sia stata provocata dagli stessi.

Questo per i seguenti motivi:

- premesso che in Via Rasella operavano civili e non legittimi combattenti ogni azione commessa poteva sfociare nel diritto di rappresaglia;
- questo istituto, esecrabile dal punto di vista sociale e storico, era ampiamente disciplinato da tutte le convenzioni e trattati internazionali del tempo compresa quella convenzione dell'AJA del 1907 che rappresentava allora una fondamentale norma di diritto internazionale bellico;
- la legislazione di guerra agli artt.8 e 10 disciplina anche processualmente l'attuazione del diritto di rappresaglia;

./.

132

*Studio Legale*  
*Avv. Luciano Randazzo*

- pag. n.26 -

*Studio Legale*  
*Avv. Luciano Randazzo*  
*Via della Giuliana, 101*  
*00195 Roma*  
*Tel.- Fax 06 39741557*

*[Signature]*

- L'art.244 CP punisce chiunque per atti ostili verso uno Stato Estero esponga cittadini italiani al pericolo di rappresaglie o ritorsioni.

Vi era pertanto da parte degli attentatori la chiara prevedibilità dell'evento rappresaglia che si sarebbe potuto verificare in danno di cittadini romani.

Studio Legale  
Avv. Luciano Randazzo

133

- pag. 27 -

Studio Legale  
Avv. Luciano Randazzo  
Via della Giuliana, 101  
00195 Roma  
Tel.- Fax 06-39741547



4) LA DIRETTIVA RESA DA PARTE DEL COMANDANTE LA  
GIUNTA MILITARE PRESSO IL C.L.L. DI ROMA

.1.

130

134

*Studio Legale*  
*Avv. Luciano Randazzo*

- pag. n.28 -

*Studio Legale*  
*Avv. Luciano Randazzo*  
Via della Giuliana, 101  
00195 Roma  
Tel.- Fax 06 - 39734012

*[Signature]*

La Giunta Militare riconosciuta presso il C.N.L. di Roma era comandata e diretta dal Generale Montezemolo, anch'egli successivamente trucidato alle Cave Ardeatine, l'unico ufficiale comandante responsabile militare riconosciuto alle direttive sia del C.L.N. che dallo stesso Governo Badogliano.

Qualche giorno prima dell'attentato di Via Rasella venne emanata una precisa direttiva a firma del Comandante Militare Gen. Montezemolo con la quale si ordinava espressamente a tutte le formazioni parigiane di non compiere attentati in Roma per il pericolo di rappresaglie tedesche. Di questa direttiva ne fa espressa menzione con una lettera inviata al quotidiano IL TEMPO di Roma il Presidente del Museo Storico di Via Tasso.

Questa direttiva venne anche inviata al rappresentante del Governo Badogliano e da questo organismo ufficiale accettata completamente in ogni sua parte e fatta propria.

Anche se è difficile definire giuridicamente tale direttiva a causa della completa incertezza istituzionale del momento senza dubbio questa dovrebbe considerarsi un atto interno legittimamente reso con efficacia vincolante per coloro che ne


./.

Studio Legale  
Avv. Luciano Randazzo

135

- pag.n. 29 -

Studio Legale  
Avv. Luciano Randazzo  
Via della Giuliana, 101  
00195 Roma  
Tel. - Fax 06 - 39741567



erano i diretti destinatari.

Questa direttiva venne però completamente disattesa da parte degli esecutori e organizzatori dell'attentato di Via Rasella, anzi di questo atto la stessa Giunta Militare non ne era a conoscenza e ne venne a conoscenza soltanto dopo il suo compimento.

Sul punto anche prove testimoniali e documentali potranno essere fornite, in particolare prove testimoniali di persone che all'epoca erano membri della Giunta Militare di Roma in particolare quella dell'ex Senatore della Repubblica Italiana Sen. TODINI, già membro del massimo organismo partigiano.


./.

Studio Legale  
Avv. Luciano Randazzo

136

- pag. n. 30 -

Studio Legale  
Avv. Luciano Randazzo  
Via della Giuliana, 104  
00195 Roma  
Tel.- Fax 06-39741567



5) QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELL'ATTENTATO COMMESSO  
IN VIA RASELLA IL 23.3.1944 ED I REATI ASCRIVI-  
BILI IN DANNO DEGLI ATTENTATORI.

Sulla base delle brevi considerazioni svolte ritenuto come gli attentatori anche alla luce della ricordata direttiva emanata dalla Giunta Militare agirono autonomamente con riferimento alla legislazione militare vigente appare certa la loro completa responsabilità penale nonché di quelli che organizzarono l'attentato per aver provocato la morte di numerose vittime civili che al momento del fatto si trovavano sul luogo.

L'attentato di Via Rasella non può certamente definirsi come un'azione di guerra in quanto commesso da persone non legittimate militarmente, non può neppure definirsi atto di sabotaggio e pertanto rientrante in una causa di non punibilità, ma deve considerarsi un reato comune e quindi disciplinato dalle Legge Penale ordinaria cui la legge penale militare fa espresso riferimento.

Non è questa la sede per valutare la necessità di quell'attentato, questo può competere agli storici di quel periodo buio per la nostra Nazione, ma è certamente la sede per poter chiedere che la Procura della Repubblica di Roma avvii una indagine preliminare per accertare i fatti narrati e descritti nella narrativa di cui al presente atto e questo per un ossequio al principio della necessità quale

./.

momento di garanzia e giustizia sociale, nonché di certezza del diritto di cui la nostra civiltà giudica si è sempre fatta portatrice oltre un ossequio alla memoria di quelle povere vittime civili cadute e di cui se ne è ignobilmente e totalmente ignorato il ricordo.

Il reato ipotizzabile è quello previsto dallo art. 422 CP nella ipotesi aggravata di cui al 2° co. in quanto è avvenuta la morte certa e documentabile di più persone.

Gli attentatori di Via Rasella agirono anche con la volontà precisa che si sarebbe potuto verificare l'evento di persone non militari, quindi con dolosa volontà cosciente.

Il dolo specifico è ampiamente perfezionato in quanto anche analizzando il mezzo utilizzato per compiere il disastro questo era tale da non poter cagionare la morte di altre persone diverse dall'obiettivo.

Citiamo in conclusione una massima della Suprema Corte di Cassazione molto chiara sul punto "L'indagine sull'elemento soggettivo implica la dimostrazione che chi usa un mezzo oggettivamente idoneo a determinare il disastro sia consapevole nel momento dell'uso dell'efficienza del mezzo e della portata offensiva" (Cass. Sez. I Penale - sent. n. 98906/92).

Studio Legale  
Avv. Luciano Randazzo

139

- pag. n. 33 -

Studio Legale  
Avv. Luciano Randazzo  
Via della Giuliana, 101  
00195 Roma  
Tel.- Fax 06 39734092



6) CONCLUSIONI

160

*Studio Legale*  
*Avv. Luciano Randazzo*

*Via della Giuliana, 101 - 00195 Roma*  
*Tel. 06-39734092 - Fax: 06-39734092*

*L'esponente, pertanto, riportandosi integralmente a quanto dedotto nelle premesse di cui al presente atto di esposto;*

*ritenuto che intende ottenere giustizia per la memoria del proprio defunto;*

*atteso altresì che è suo preciso interesse che anche le vittime civili decedute in Via Rasella possano avere giustizia*

**CHIEDE**

*che venga iniziata una indagine preliminare che tenda ad addertare la sussistenza di precisi reati e responsabilità penali a carico del Sig. Rosario Bentivegna, la Sig.ra Carla Capponi, il Sig. Mario Fiorentini, e di quanti altri, anche in concorso, agirono ed organizzarono l'attentato commesso in Roma in Via Rasella il 23/3/1944;*

*in particolare se venga individuata a loro carico la violazione del reato di cui all'art. 422 c.p. 2° comma nella ipotesi aggravata a seguito della quale perirono i signori:*

- Pietro ZUCCHERETTI*
- Fiammetta BAGLIONI*
- Pasquale DI MUSCO*
- Adele RICCI*

2M  
1.96

# Studio Legale L. Randazzo

146

Avv. Luciano Randazzo  
Dott. Monica Checchini

**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA**

*Procedimento penale n. 13871/96 I*

*P.M. Dott. ROSELLI*

MEMORIA (art. 121 c.p.p.)

*per i Sigg.ri*

*LIANA GIGLIOZZI, nata a Roma, il 17/3/1941 ed ivi residente in*

*Via di Bravetta n. 834;*

*SILVIO GIGLIOZZI, nato a Roma il 23/1/1934, residente in Ostia*

*Lido in Viale dei Promontori n.15;*

*LUIGI IAQUINTI, nato a Palombara Sabina (Roma) il 31/8/1953*

*e residente in Roma in Via Roberto Fancelli, 23*

*GIOVANNI ZUCCHERETTI, nato a Roma il 4/5/1931 e residente*

*in Via Cardinal Lualdi 6*

*tutti rappresentati e difesi in qualità di eredi delle vittime civili*

*dall'Avv. Luciano Randazzo e presso il suo studio in Roma, Via*

*della Giuliana, 101 elettivamente domiciliati*

*Via della Giuliana, 101 - 00195 Roma Tel.- fax: 06-39734092*

# Studio Legale L. Randazzo

147

Avv. Luciano Randazzo  
Dott. Monica Checchini

contro i Sigg.ri

ROSARIO BENTIVEGNA, CARLA CAPPONI e MARIO  
FIORENTINI

nonchè nei confronti di tutti coloro che parteciparono  
all'attentato commesso in Roma il 23/3/1944 in Via Rasella

## In relazione

all'attentato avvenuto in Roma il 23/3/1944 in Via Rasella, a  
seguito del quale persero la vita alcuni presenti estranei a fatti di  
guerra

**SUL DECESSO AVVENUTO IN ROMA IL 23/3/1994 IN VIA  
RASELLA DI PERSONE CIVILI**

Con analoghi esposti, ma presentati in date successive, i  
Sigg.ri Liana GIGLIOZZI, Silvio GIGLIOZZI, Giovanni  
ZUCCHERETTI e Luigi IAQUINTI ponevano all'attenzione  
della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma,  
alcuni fatti e circostanze, sempre disattese nel corso degli anni,  
collegati ed inerenti all'attentato commesso da una formazione  
G.A.P. (Gruppi di Azione Patriotica) di Roma il 23/3/1944 in Via  
Rasella.

Via della Giuliana, 101 - 00195 Roma Tel. - fax: 06-39734092

# Studio Legale L. Randazzo

148

Avv. Luciano Randazzo  
Dott. Monica Checchini

In particolare veniva posta l'attenzione sulla morte avvenuta per deflagrazione di un numeroso gruppo di persone, circa quindici, ma il loro numero potrebbe essere ancora più elevato se si considera l'alto potenziale dell'ordigno utilizzato per l'attentato, che il 23/3/1944 si trovavano occasionalmente e per cause diverse, a transitare per Via Rasella a Roma.

La grave circostanza, degna di attenzione, veniva posta in risalto anche dalla stampa quotidiana di Roma ed in particolare dal quotidiano "Il Tempo" che, a firma del dott. Pier Angelo Maurizio, iniziava una attenta e precisa analisi dei fatti realmente accaduti.

Questo servizio non si limitava ad un solo articolo, ma veniva pubblicata una vera e propria inchiesta giornalistica che ha portato ad accertare una situazione peraltro completamente sconosciuta: la presenza di morti non militari in Via Rasella il 23/3/1944.

Con dovizia di argomenti e con fonti documentali e fotografiche del tempo, ineccepibili, venivano smentite le fonti Ufficiali che hanno sempre negato la presenza di civili caduti ed a sostegno di questa tesi, suffragata, tra l'altro, da una serie di

Via della Giuliana, 101 - 00195 Roma Tel.- fax: 06-39734092

# Studio Legale L. Randazzo

149

Avv. Luciano Randazzo  
Dott. Monica Checchini

scritti e libri che, nel corso degli anni, divennero documenti storici, veniva per la prima volta smentita la circostanza che passanti e cittadini di Roma vennero giustiziati immediatamente sul posto dagli stessi soldati del Battaglione BOZEN. Prendeva quindi corpo, avvalorata come anzidetto da precise prove anche testimoniali di persone sopravvissute in Via Rasella, che le vittime cadute non furono uccise dai tedeschi, bensì a seguito dello scoppio della bomba, contrastando diametralmente le fonti Ufficiali e ponendo, in logica conseguenza, seri interrogativi, in particolare sui motivi per cui non si è mai considerato questo importante fatto.

Questa ricostruzione è in linea con quanto ebbe ad accertare il Tribunale Militare di Roma durante l'istruttoria dibattimentale del processo Kappler - e nella sentenza di condanna si fa un preciso riferimento alle morti di persone civili in Via Rasella - elemento importante che non è mai stato approfondito, anche con riferimento alla certificazione di constatazione di morte effettuata sui cadaveri dei soldati del Battaglione BOZEN da parte del Prof. Ascarelli, su incarico del Comando Tedesco.

Recentemente è proprio Rosario BENTIVEGNA, esecutore

Via della Giuliana, 101 - 00195 Roma Tel. - fax: 06-39734092

161

# Studio Legale L. Randazzo

150

Avv. Luciano Randazzo  
Dott. Monica Checchini

*materiale dell'attentato, in un libro edito da Editori Riuniti, che, a proposito della presenza di Vittime civili, così riferisce: "Il Sig. Angelo BALDI è l'unico civile italiano rimasto ferito nell'esplosione in Via Rasella di cui si trovi traccia nei registri degli Ospedali romani e dunque probabilmente il solo causato dalla vampata dei 18 chili di tritolo celati nel carrettino della spazzatura. i morti invece furono due" e più avanti ".....Nella sua relazione finale Ascarelli scriverà che oltre a militari aveva trovato parti di corpo umano appartenenti ad un vecchio ed un bambino. Dell'uomo non si è mai riusciti con certezza a stabilire l'identità. La bambina, dalla relazione di Ascarelli, non era una femminuccia, ma un ragazzino. Si chiamava Pietro Zuuccheretti ed aveva 13 anni ( cfr. Operazione Via Rasella, Bentivegna - Ed. Simone Ed. Riuniti pp.29 - 30) oltre la nota numero 24 citata contenente l'indicazione dettagliata delle vittime civili - morti e feriti di Via Rasella.*

*Lo stesso esecutore materiale dell'attentato, per la prima volta smentendo ufficialmente quanto scrive nel suo libro "Actung Banditen" (Ed. Mursia - citato nell'atto di esposto) sulla mancata presenza di vittime civili in Via Rasella, anzi confortato dalla*

*Via della Sturlana, 101 - 00195 Roma Tel.-fax: 06-39734092*

Avv. Luciano Randazzo  
Dott. Monica Checchini

lettura delle fonti Ufficiali come lo stesso sostiene, conferma questa circostanza, non comprendendo però per quale motivo le fonti ufficiali vengano da lui esaminate a distanza di mezzo secolo.

Queste fonti sono state sempre le stesse, come identica è stata la ricostruzione dei fatti, ma il prof. Bentivegna omette di affermare che la vera fonte, sia storica che cronachistica, è sempre stata il suo ricordo di quel gesto.

Anche alla luce di questa macroscopica contraddizione i fatti devono essere attentamente valutati e riconsiderati in merito alla loro rilevanza penale.

Per la prima volta, riprendendo quanto afferma lo stesso prof. Bentivegna nel libro di recente pubblicazione (la nostra legittima domanda è questa: ma per quale motivo vengono soltanto oggi affermate circostanze che lo stesso autore già conosceva distintamente?) si fa riferimento all'altra vittima civile, zio dell'esponente sig. IAQUINTI, il Sig. CHIARETTI, deceduto insieme con il Sig. PASCUCCI a seguito dell'attentato.

Non possiamo considerare l'omissione che fa il prof.

Avv. Luciano Randazzo  
Dott. Monica Checchini

Bentivegna come una distrazione. Nel corso degli anni il Prof. Bentivegna è stato sempre il punto di riferimento della ricostruzione dell'attentato di Via Rasella.

Per comodità di lettura citiamo quanto testualmente afferma il prof. Bentivegna nel libro "Actung Banditen" alla pagina 172: "La propaganda nemica diffuse la voce che civili residenti o di passaggio erano stati coinvolti nell'azione di Via Rasella. Non risulta da fonti storiche consultate che in Via Rasella vi siano stati caduti civili .....All'ufficio anagrafico del Comune di Roma alle date 23-24 e 25 marzo 1944 non risultano decessi attribuibili all'azione di Via Rasella."

Questa affermazione è totalmente contraddetta e completamente difforme da quella sostenuta recentemente. E' valida e sicura l'affermazione che il prof. Bentivegna fa circa la morte di vittime civili, in quanto coincide integralmente con la realtà dei fatti accaduti e denunciati nell'atto di esposto presentato.

Altra contraddizione da parte del prof. Bentivegna riguarda alcune sue dichiarazioni rilasciate al quotidiano "Repubblica" e

Avv. Luciano Randazzo  
Dott. Monica Checchini

al "Corriere della Sera" dopo la pubblicazione delle fotografie apparse sul quotidiano "Il Tempo" e raffiguranti Pietro ZUCCHERETTI dilaniato dalla bomba: "Questo è sciacallaggio .....Sino al momento in cui girai l'angolo di Via Rasella non vidi alcun bambino".

Queste dichiarazioni sono ancora contrastanti con quanto pubblicato nel recente libro ed appaiono mistificatorie di una verità nascosta per lunghi anni e che deve essere accertata in tutta la sua drammaticità.

Molte sono le prove a sostegno di quanto dedotto nell'atto di esposto precedentemente depositato ed in questa sede ci permettiamo di suddividerle ed esaminarle analiticamente:

## 1) PROVE TESTIMONIALI DIRETTE

NESTORE SANTINI - già appartenente ad un reparto di polizia operativo a Roma nel periodo, intervenuto per una notizia pervenuta al proprio ufficio; era in Via Rasella il giorno dell'attentato e vide materialmente morire una donna con un bambino in braccio.

Avv. Luciano Randazzo  
Dott. Monica Checchini

*Il teste vive attualmente in Sicilia a Cefalù. Potrebbe riferire su questa circostanza peraltro emersa recentemente, a seguito di una intervista rilasciata al Dott. Maurizio per il "Giornale".*

*Sig. ALBERT INNER BIGHLER - superstite del Battaglione BOZEN, ancora in vita, che il giorno 23/3/1944 scampò all'attentato, il quale può riferire sia sulla modalità dello stesso, sia sulla presenza di amici morti, come peraltro già dichiarato al settimanale "Famiglia Cristiana" nel mese di maggio 1996;*

*Sig. ARTHUR HARTZ - altro appartenente al Battaglione BOZEN, anch'egli scampato all'attentato il quale oltre a discutere le modalità dello stesso può riferire la morte di bambini in Via Rasella;*

*Sig. SILVIO GIGLIOZZI e LIANA GIGLIOZZI - nel marzo 1944 avevano rispettivamente sette e tre anni e il giorno dell'attentato si trovavano a giocare per via Rasella e miracolosamente scamparono alla strage.*

*Possono riferire circa i tempi, il luogo e le modalità*

# Studio Legale L. Randazzo

155

Avv. Luciano Randazzo  
Dott. Monica Checchini

dell'attentato, nonché circa la presenza di vittime civili;

Sig. GUIDO MARITI - Aveva una tipografia in Via Rasella a pochi metri dove materialmente venne depositato l'ordigno esplosivo; a seguito dell'esplosione riportò numerose ferite. Può riferire della presenza di vittime civili in considerazione del fatto che subito dopo lo scoppio uscì dalla sua bottega;

Sig. UMBERTO FERRANTE - Apprendista presso la tipografia del Sig. Mariti. Anch'egli uscì immediatamente dopo l'attentato. Può riferire su importanti fatti specifici in merito alla morte di persone civili.

In particolare: circa la presenza di un tronco umano di un bambino, sulla presenza di una persona morta coperta da un cappotto non facilmente identificabile; circa la presenza di una donna che si premeva con le mani la pancia dove aveva una ferita; inoltre può riferire sulla sorte accaduta al portiere ed alla di lui moglie a nome \_\_\_\_\_ che aveva la guardiola di portinaio proprio all'altezza del carretto da spazzino ove era posta la bomba.

Sig. HERIC PRIEBKE - ex capitano delle SS tedesche,

157

Avv. Luciano Randazzo  
Dott. Monica Checchini

appartenente al reparto comandato dal Col. KAPPLER operante a Roma alla data dell'attentato il quale può riferire sulla presenza di civili in Via Rasella nonché sugli esiti di inchieste svolte dal comando tedesco.

Sig. HERBERT HASS - ex maggiore delle SS tedesche operante a Roma nel periodo dell'attentato il quale può riferire circa la presenza di vittime civili in Via Rasella nonché sugli esiti di inchieste svolte dal comando tedesco.

## 2) PROVE TESTIMONIALI INDIRETTE

Sig. LUIGLIAQUINTI - nipote del Sig. Antonio CHIARETTI, morto in Via Rasella a seguito dell'esplosione.

Può riferire circa la presenza dello zio in Via Rasella nonché in merito alla causa della morte e alla modalità con riferimento alle cognizioni indirette da lui acquisite.

Sig. FERNANDO CIAMBELLA - figlio del Sig. Orfeo CIAMBELLA, ferito gravemente dalle schegge della bomba in

Avv. Luciano Randazzo  
Dott. Monica Checchini

Via Rasella. Può riferire ampiamente sulla vicenda accaduta al padre, sulla morte dello stesso avvenuta dopo qualche anno dal ferimento, sul ricorso presso l'Ospedale del Buon Pastore.

Dott. PIER ANGELO MAURIZIO - giornalista e scrittore; ha ricercato le fonti inedite del tempo. Può riferire con dovizia di particolari e con ampia documentazione circa la presenza di vittime civili in via Rasella.

Dott. MARIO SPATARO - giornalista e scrittore, studioso del periodo che interessa. Può riferire circa la presenza di civili caduti.

### 3) PROVE DOCUMENTALI

Al fine di completare il quadro probatorio in merito alla fattispecie sottoposta alla valutazione è opportuna l'acquisizione, ai sensi dell'art. 234 c.p.p., dei seguenti documenti, oltre quelli già depositati contestualmente all'atto di esposto:

A) numero tre documenti fotografici aventi a oggetto il luogo

*Avv. Luciano Randazzo  
Dott. Monica Checchini*

*dell'attentato nella immediatezza del fatto;*

*B) numero nove fotografie raffiguranti il tronco del bambino*

*Pietro Zuccheretti previo riconoscimento dello stesso ;*

*C) una fotografia pubblicata nel libro "Roma in guerra" ed.*

*Oberon e riprodotta nel libro "Rappresaglia" ed. 1996 di Mario SPATARO, raffigurante il cadavere coperto di un passante;*

*D) una fotografia - pubblicata nel libro "Roma in guerra"*

*ed. Oberon e riprodotta sul libro "Rappresaglia" ed 1996 di Mario SPATARO;*

*E) il certificato di morte relativo al decesso di Antonio*

*CHIARETTI depositato presso l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI con sede in Roma;*

*F) il libro scritto dal Dott. Pier Angelo MAURIZIO "Via*

*Rasella - cinquanta anni di menzogne" ed. Maurizio;*

*G) il libro scritto dal dott. Mario SPATARO "Rappresaglia"*

*ed. il Settimo Sigillo;*

*H) i certificati di morte presso l'Ufficio Anagrafico del*

*Comune di Roma e relativi ai decessi avvenuti in Roma dal 23*

*Avv. Luciano Randazzo  
Dott. Monica Checchini*

*marzo 1944, ed in particolare quelli relativi a :*

- Fiammetta Baglioni di anni 66 deceduta in Roma 8/4/1944*
- Pasquale Di Marco di anni 34 deceduto in Roma 24/3/1944*
- Adele Ricci*
- Alessandro Randa*
- Angelina Mallo*
- Francesco Sagnotti*
- Teresa Saiti*
- Marisa Masucci*
- Enrico Raponi*
- Enrico Conti*
- Carlo Crescenti*
- Antonio CHIARETTI deceduto in Roma il 23/3/1944*
- Franco Pascucci deceduto in Roma il 23/3/1944*
- Pietro ZUCCHERETTI deceduto in Roma il 23/3/1944*

*I) i referti medici relativi alla causa di decesso di Pietro ZUCCHERETTI - Antonio CHIARETTI - Enrico PASCUCCI - Fiammetta Baglioni - Pasquale Di Marco presso l'Ospedale Umberto I di Roma;*

*L) il certificato di morte del Sig. Orfeo CIAMBELLA nonché*

*Avv. Luciano Randazzo  
Dott. Monica Checchini*

*il certificato constatante la causa della morte di questi presso  
l'Ospedale Buon Pastore di Roma;*

*M) l'originale del comunicato stampa reso dall'Agenzia di  
Stampa STEFANI in data 27/3/1944;*

*N) i risultati della inchiesta effettuata dal Comando  
Carabinieri di Roma in merito all'attentato in via Rasella nonché  
tutte le indagini svolte presso il Comando Generale dell'Arma;*

*O) i risultati dell'indagine svolta dalla Questura di Roma per  
disposizione del Dott. Caruso Questore di Roma presente  
all'attentato di Via Rasella;*

*P) i risultati delle indagini svolte dalla Commissione  
relative all'attentato dei via Rasella.*

*La richiesta probatoria e di acquisizione di documenti si  
rende necessaria in quanto i fatti accaduti sono dell'estrema  
gravità e, soprattutto, anche per definire ed accertare  
chiaramente che il 23/3/1944 in via Rasella morirono persone  
civili estranee alla guerra.*

*Tale accertamento tende ad evidenziare il reato previsto  
dall'art. 422 c.p. nella fattispecie introdotta dal secondo comma.*

*SULLA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL REATO  
ASCRIVIBILE ED IPOTIZZABILE*

# Studio Legale L. Randazzo

161

Avv. Luciano Randazzo  
Dott. Monica Checchini

*Occorre a questo punto, per completezza espositiva, introdurre l'argomento del secondo capo di questo atto, in particolare necessita individuare con esattezza l'ipotesi delittuosa identificabile nonchè la sua configurazione giuridica anche con riferimento alla competenza.*

*Riteniamo, in questa sede, riprendendo quanto già espresso nel capo 5 dell'atto di esposto depositato per conto degli eredi di vittime civili decedute in via Rasella, configurare il reato di strage nella fattispecie di cui all'art. 422 c.p. secondo comma, escludendo la competenza del Tribunale Militare in quanto si tratta di reato non militare e pertanto nella competenza del Tribunale ordinario.*

*La definizione e la individuazione degli elementi costitutivi un reato militare secondo quanto previsto dall'art. 37 c.p.m.g., con riferimento all'art.1 c.p.m.g. hanno per oggetto essenzialmente lo status di soggetto militare del soggetto attivo del reato, nonchè la sua qualificazione nell'ambito della forza armata.*

*Altro elemento che viene individuato dalla norma in esame è*

*Via della Giuliana, 101 - 00195 Roma Tel.- fax: 06-39734092*

153

Avv. Luciano Randazzo  
Dott. Monica Checchini

la estendibilità della competenza militare in quei reati commessi da soggetti assimilabili ai militari pur non essendo tali.

La elencazione introdotta dall'art. 2 c.p.m.p. deve intendersi a contenuto tassativo e non suscettibile di interpretazione difforme. Questa norma individua anche, quindi assimilabili o equiparabili ai militari, le persone che a norma di legge acquistano la qualità di militari.

Come già ampiamente illustrato nell'atto di esposto al capo n.3 gli appartenenti alle formazioni G.A.P. (Gruppi di Azione Patriotica) vennero soltanto successivamente riconosciuti quali combattenti e belligeranti legittimi dall'art. 7 n. 4 DL. LGS-LGT del 21 agosto 1945 n.518. Al momento dell'attentato commesso in via Rasella alla data del 23/3/1944 questi non avevano la qualifica giuridica di combattenti belligeranti, tale da farli considerare assimilabili, anche con riferimento all'art. 38 della legislazione militare di guerra (DD. (-7-1938 n. 1415 relativo all'approvazione dei testi della legge di guerra e delle leggi di neutralità)

Gli elementi a sostegno di quanto dedotto possono

Avv. Luciano Randazzo  
Dott. Monica Checchini

sintetizzarsi nei seguenti:

1) il Tribunale di Roma, durante l'istruttoria dibattimentale contro KAPPLER, definisce il movimento partigiano, nel marzo 1944, come un movimento "... che non aveva ancora acquisito quella fisionomia atta ad attribuire la qualifica di legittimo organo belligerante" (sentenza n. 631/RG 1948 resa in data 20 luglio 1948 Tribunale Militare di Roma);

2) la attribuzione di combattenti belligeranti viene riconosciuta soltanto successivamente al 23/3/1944 dal richiamato DL LGS-LGT del 21/8/1945 n. 518;

3) l'attentato commesso dai G.A.P. in via Rasella viene definito - dal Tribunale di Roma - atto illegittimo di guerra individuando e definendo quindi come atto commesso illegittimamente al di fuori della normativa di guerra e pertanto configurabile chiaramente come reato ordinario previsto e punito dalla norma penale sostanziale;

4) oltre a questa comparazione legislativa occorre evidenziare che, nel numero di ottobre 1996, quindi in un momento successivo al deposito dell'esposto, il numero 10 del mensile "Storia Illustrata" pubblica un dettagliato articolo a

# Studio Legale L. Randazzo

164

Avv. Luciano Randazzo  
Dott. Monica Checchini

firma di Massimo CAPRARA, segretario particolare dell'On.  
Togliatti al momento dei fatti, in cui chiarisce che "Via Rasella  
non fu opera di un commando PCI" Gappista che il  
23 marzo 1944 fece esplodere la bomba apparteneva ad un  
progetto di "cani sciolti" (Storia Illustrata n. 10 ottobre 1996);

5) viene pertanto per la prima volta definita da fonte attendibile e qualificata, l'unica depositaria di verità, la figura di gappisti e, comparando questa importante argomentazione con quella illustrata precedentemente in ordine alla legislazione militare, chiarisce come gli appartenenti ai GAP fossero semplici civili che agivano di loro spontanea iniziativa, senza direttive e, quindi, senza essere, proprio per questo, sottoposti alla legislazione militare di guerra che all'art. 38 individua tale categoria come facente riferimento ad un Comando preciso ed autorizzato;

6) ulteriore elemento a sostegno della configurabilità del reato ascrivibile come reato non militare consiste nel fatto che la Procura Militare di Roma ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, dichiarandosi incompetente non individuando ipotesi di reato militare nei fatti

Via della Giulliana, 101 - 00195 Roma Tel.- fax: 06-39734092

156

# Studio Legale L. Randazzo


165

Avv. Luciano Randazzo  
Dott. Monica Checchini

descritti nell'esposto.

Tanto premesso si insiste nell'accoglimento delle richieste  
già formulate.

Avv. Luciano RANDAZZO



---

Allego alle presenti memorie  
Copie delle IV Commissioni del'Aspe del 18/10/1907  
che allego Rep. Lancetta



A.R. — AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

della: N. 9146 sped. il 13/11/96  
 Raccomandata  Vaglia  
 Assicurata  Pacco  
 indirizzata a On Oscar de'io Scodaro  
 Pizzo del Annale - 00187 Roma

Dichiaro di aver ricevuto quanto suindicato il  
 Firma  
 FILIALE DI ROMA  
 15/11/96  
 N. 214  
 Roma

3

COMITATO DIFESA DEL CITTADINO 148  
 «INSIEME PER DIFENDERCI»  
 VIA GALLIA, 26 - 00183 ROMA  
 Tel. 70494709 - 0330/466008  
 Fax 70475018  
 Roselli - N. 49 36/96-N-



ca d'Italia  
 rinale -  
 il marzo 1921 ed ivi  
 di Segretario Generale  
 del Cittadino Insieme  
 ile 1993 con Atto Notarile  
 o Dr. Paolo De Agostini e  
 e tale Reppresentante Legale  
 ello Statuto Associativo, dal

Presidente Nazionale Walter Schettini e con Presidente Onorario Nino Marazzita è rappresentato e difeso, nel presente Atto, dall'Avv. Carlo Morganti, presso il quale elegge domicilio in Roma in Largo Pannonia n.23, giusta delega a margine della presente denuncia.

PREMESSO

- che il Processo, recentemente instaurato nei confronti dell'ex Ufficiale dell SS Cap.no Eric Priebke innanzi al Tribunale Militare Italiano di Roma ha portato in esame l'attentato avvenuto il 23 marzo 1944 alle ore 12.52, davanti al Palazzo Tittoni, in Via Rasella in Roma (dichiarata Città aperta) e contro la compagnia di SS del Battaglione "Bozen", che ogni giorno transitava per quella via, ed ha provocato il decesso di trentadue soldati (più uno deceduto successivamente per gravi ferite riportate) in realtà

delego a rappresentarmi e difendermi con ogni più ampia facoltà  
 Avv. Carlo Morganti  
 e presso di lui eleggo domicilio.

Roma 12-11-1996  
 per autentica  
 Dr. Carlo Morganti



**RICORSO**

Al Chiar.mo Capo dello Stato della Repubblica d'Italia

On. Oscar Luigi Scalfaro

Segretariato Generale - Palazzo del Quirinale -

Piazza del Quirinale - 00187 Roma

Il sottoscritto Giorgio Forti nato a Roma il 1 marzo 1921 ed ivi domiciliato in Via Gallia n.26, nella qualità di Segretario Generale dell'Associazione Nazionale "Comitato Difesa del Cittadino Insieme per Difenderci", costituita in Roma il 1 aprile 1993 con Atto Notarile di Repertorio n.10628/1930, Rogito Notaio Dr. Paolo De Agostini e con sede in Roma in Via Gallia n.26 e come tale Rappresentante Legale Autorizzato ai sensi dell'Art.16 comma 3° dello Statuto Associativo, dal Presidente Nazionale Walter Schettini e con Presidente Onorario Nino Marazzita e rappresentato e difeso, nel presente Atto, dall'Avv. Carlo Morganti, presso il quale elegge domicilio in Roma in Largo Pannonia n.23, giusta delega a margine della presente denuncia.



delego a rappresentarmi e difendermi con ogni più ampia facoltà

Avv. Carlo Morganti

e presso di lui allego domicilio.

Roma 12-11-1996

per autentica

**PREMESSO**

- che il Processo, recentemente instaurato nei confronti dell'ex Ufficiale dell SS Cap.no Eric Priebke innanzi al Tribunale Militare Italiano di Roma ha portato in esame l'attentato avvenuto il 23 marzo 1944 alle ore 12.52, davanti al Palazzo Tittoni, in Via Rasella in Roma (dichiarata Città aperta) e contro la compagnia di SS del Battaglione "Bozen", che ogni giorno transitava per quella via, ed ha provocato il decesso di trentadue soldati (più uno deceduto successivamente per gravi ferite riportate) in realtà

italiani altoatesini.

- che oltre ai trentadue soldati, in particolare, perse la vita il civile Pietro

Zuccheretti di anni 13.

- che gli esecutori dell'attentato come risulta dal libro scritto da uno dei

medesimi attentatori, furono:- Rosario Bentivegna, Franco Calamandrei,

Carlo Salinari ("Spartaco"), Raoul Falcioni, Fernando Vitigliano, Pasquale

Balsamo, Silvio Serra, Francesco Curreli e Guglielmo Blasi per un

totale di dieci persone oltre a Carla Capponi ("Elena").

- che a seguito del detto atto terroristico, persero la vita, per esecuzione

militare, trecentotrentacinque ostaggi, giusta Disposizione delle Autorità

germaniche in guerra e diffusa con pubblici manifesti.

- che per tale azione Rosario Bentivegna fu "stranamente" insignito di

Onorificenza al Valore Militare.

#### P R E M E S S O - A N C O R A

- che l'Atto, di cui sopra è stato ideato nel mistero, che tutt'ora perdura,

attuato in un momento che vigeva un clima di civile convivenza tra la

cittadinanza romana e le Forze Armate Tedesche di stanza in Roma, il

tutto macchinato nell'ombra contro una Compagnia militare in stato di

riposo ed ha estinto la vita di un innocente bambino, che tranquillamente

seduto su recipiente d'immondizia (contenente l'esplosivo a sua insaputa)

guardava il passaggio della pattuglia stessa e confermando così, con il

suo comportamento, la quiete esistente nei rapporti civili tra i cittadini e

le Forze Armate nella città di Roma.

- che conseguentemente gli autori dell'attentato mai si sono costituiti

alle Forze dell'Ordine, come era loro dovere, dal momento che avevano deciso di assumersi la grande responsabilità dell'agguato, così preferendo di causare la morte di trecentocinquanta civili (indipendentemente dalla loro posizione di reclusi, di indagati, o di semplici cittadini di ogni condizione sociale economica e religiosa).

- che tale "vile" comportamento degli attentatori e degli oscuri mandanti, personalizzato, rappresentativamente, dalla persona di Rosario Bentivegna, in quanto insignito di Onoreficenza al Valore Militare, contrasta con l'altro atto eroico della nobile figura della M.d'O. al V.M. Salvo D'Acquisto, il quale, pur innocente, si consegnava, sottostando all'esecuzione, il 23 settembre 1943 in Torre di Palidoro, a salvezza di ventidue ostaggi, perseguiti per Legge di guerra.

- che avendo inoltrato Atto di Esposto a mezzo raccomandata postale n. 7333 dell'11.9.1996 all'Ecc.mo On. Ministro pro-tempore del Ministero della Difesa affinché, per tutti i motivi esposti nelle premesse, ritiri le Onorificenze elargite agli esecutori e mandanti della strage del 23 marzo 1944 nell'ora 15.52 in Via Rasella in Roma, Onorificenze contrastanti con la concessione, della Medaglia d'Oro al V.M. al Vice Brigadiere CC. Salvo D'Acquisto.

- che non avendo sino ad ora tale Esposto ricevuto riscontro.

**R I C O R R E**

All'Ecc.mo Capo dello Stato della Repubblica d'Italia pro-tempore - On. Oscar Luigi Scalfaro, affinché, per tutti i motivi esposti nelle premesse, ritiri le Onorificenze elargite agli esecutori e mandanti

della strage del 23 marzo 1944 nell'ora 15.52 in Via Rasella in Roma,

Onoreficenze contrastanti con la concessione, della Medaglia d'Oro

al V.M., al Vice Brigadiere CC.Salvo D'Acquisto.

Con riserva e salvezza di ogni altra ragione, diritto ed azione.

Si rende noto che identico Ricorso è stato inviato al Ministro della

Difesa pro-tempore.

Il presente Ricorso viene inviato a mezzo raccomandata postale A.R.

Con osservanza.

Roma li 12-11-1996

Il Segretario Generale

Il legale

Giorgio Forti

Avv. Carlo Morganti

*Spamb in dete*

*3/2/97*

COLLABORATORE DI CANCELLERIA  
(Adriana Collaxini)

A.R.

AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

N. 9145 di L. 1996  
 spedito il 13/11/96  
 dall'Ufficio di...  
 Raccomandata  Vaglia  
 Assicurata  Pacco  
 indirizzato a Ministro della Difesa - pro-tempore  
Ministero della Difesa - Via XX Settembre n. 8  
00187 - ROMA

Dichiaro di aver ricevuto quanto suindicato il 15 NOV 1996  
 MINISTERO  
 Firma dell'Ufficio di distribuzione o della distribuzione del pagamento  
 Firma dell'incaricato  
 15 NOV 1996  
 Roma

2

COMITATO D. L. DEL CITTADINO  
 «INSIEME PER DIFENDERCI»  
 VIA GALLIA, 26 - 00183 ROMA  
 Tel. 70494709 - 0330/466008  
 Fax 70475018

Rozzelli - 4936/96N

Ministero della Difesa  
 ma  
 marzo 1921 ed ivi  
 di Segretario Generale  
 del Cittadino Insieme  
 1993 con Atto Notarile  
 Paolo De Agostini e  
 tale Rappresentante Legale  
 dello Statuto Associativo, dal  
 Presidente Onorario Nino  
 sente. Atto, dall'Avv. Carlo



Morganti, presso il quale elegge domicilio in Roma in Largo Pannonia  
 n.23, giusta delega a margine della presente denuncia...

PREMESSO

- che il Processo, recentemente instaurato nei confronti dell'ex Ufficiale dell SS Cap.no Eric Priebke innanzi al Tribunale Militare Italiano di Roma ha portato in esame l'attentato avvenuto il 23 marzo 1944 alle ore 12.52, davanti al Palazzo Tittoni, in Via Rasella in Roma (dichiarata Città aperta) e contro la compagnia di SS del Battaglione "Bozen", che ogni giorno transitava per quella via, ed ha provocato il decesso di trentadue soldati (più uno deceduto successivamente per gravi ferite riportate) in realtà italiani altoatesini.
- che oltre ai trentadue soldati, in particolare, perse la vita il civile Pietro

delego e rappresentarmi  
 e difendermi con og:  
 più ampia facoltà

Avv. Carlo Morganti

e presso di lui elegg  
 domicilio.

Roma 12-11-79  
 [Signature]

per autentica  
 [Signature]



**RICORSO**

Al Ministro della Difesa pro-tempore - Ministero della Difesa

Via XX Settembre n.8 - 00187 Roma

Il sottoscritto Giorgio Forti nato a Roma il 1 marzo 1921 ed ivi domiciliato in Via Gallia n.26, nella qualità di Segretario Generale dell'Associazione Nazionale "Comitato Difesa del Cittadino Insieme per Difenderci", costituita in Roma il 1 aprile 1993 con Atto Notarile di Repertorio n.10628/1930, Rogito Notaio Dr. Paolo De Agostini e con sede in Roma in Via Gallia n.26 e come tale Rappresentante Legale Autorizzato ai sensi dell'Art.16 comma 3° dello Statuto Associativo, dal Presidente Nazionale Walter Schettini e con Presidente Onorario Nino Marazzita e rappresentato e difeso, nel presente Atto, dall'Avv. Carlo Morganti, presso il quale elegge domicilio in Roma in Largo Pannonia n.23, giusta delega e margine della presente denuncia.



delego a rappresentarmi e difendermi con ogni più ampia facoltà  
Avv. Carlo Morgan

**P R E M E S S O**

che il Processo, recentemente instaurato nei confronti dell'ex Ufficiale dell'SS Cap.no Eric Priebke innanzi al Tribunale Militare Italiano di Roma ha portato in esame l'attentato avvenuto il 23 marzo 1944 alle ore 12.52, davanti al Palazzo Tiltoni, in Via Rasella in Roma (dichiarata Città aperta) e contro la compagnia di SS del Battaglione "Bozen", che ogni giorno transitava per quella via, ed ha provocato il decesso di trentadue soldati (più uno deceduto successivamente per gravi ferite riportate) in realtà italiani altoatesini.

e presso di lui elaggi domicilio.  
Roma 12-11-1995  
Carlo Morgan

per autentica  
Carlo Morgan

- che oltre ai trentadue soldati, in particolare, perse la vita il civile Pietro

Zuccheretti di anni 13.

- che gli esecutori dell'attentato come risulta dal libro scritto da uno dei medesimi attentatori, furono:- Rosario Bentivegna, Franco Calamandrei, Carlo Salinari ("Spartaco"), Raoul Falcioni, Fernando Vitigliano, Pasquale Balsamo, Silvio Serra, Francesco Curreli e Guglielmo Blasi per un totale di dieci persone oltre a Carla Capponi ("Elena").

- che a seguito del detto atto terroristico, persero la vita, per esecuzione militare, trecentotrentacinque ostaggi, giusta Disposizione delle Autorità germaniche in guerra e diffusa con pubblici manifesti.

- che per tale azione Rosario Bentivegna fu "stranamente" insignito di Onorificenza al Valore Militare:

**PREMESSO ANCORA**

- che l'Atto, di cui sopra è stato ideato nel mistero, che tutt'ora perdura, attuato in un momento che vige un clima di civile convivenza tra la cittadinanza romana e le Forze Armate Tedesche di stanza in Roma, il tutto macchinato nell'ombra contro una Compagnia militare in stato di riposo ed ha estinto la vita di un innocente bambino, che tranquillamente seduto su recipiente d'immondizia (contenente l'esplosivo a sua insaputa) guardava il passaggio della pattuglia stessa e confermando così, con il suo comportamento, la quiete esistente nei rapporti civili tra i cittadini e le Forze Armate nella città di Roma.

- che conseguentemente gli autori dell'attentato mai si sono costituiti alle Forze dell'Ordine, come era loro dovere, dal momento che avevano deciso di assumersi la grande responsabilità dell'agguato, così preferendo

di causare la morte di trecentocinquanta civili (indipendentemente dalla loro posizione di reclusi, di indagati, o di semplici cittadini di ogni condizione sociale economica e religiosa),

- che tale "vile" comportamento degli attentatori e degli oscuri mandanti, personalizzato, rappresentativamente, dalla persona di Rosario Bentivegna, in quanto insignito di Onoreficenza al Valore Militare, contrasta con l'altro atto eroico della nobile figura della M.d'O. al V.M.Salvo D'Acquisto, il quale, pur innocente, si consegnava, sottostando all'esecuzione, il 23 settembre 1943 in Torre di Palidoro, a salvezza di ventidue ostaggi, perseguiti per Legge di guerra.

- che avendo inoltrato Atto di Esposto a mezzo raccomandata postale n.7333 dell'11.9.1996 all'Ecc.mo On.Ministro pro-tempore del Ministero della Difesa affinché, per tutti i motivi esposti nelle premesse, ritiri le Onorificenze elargite agli esecutori e mandanti della strage del 23 marzo 1944 nell'ora 15:52 in Via Rasella in Roma, Onorificenze contrastanti con la concessione, della Medaglia d'Oro al V.M. al Vice Brigadiere CC. Salvo D'Acquisto.

- che non avendo sino ad ora tale Esposto ricevuto riscontro.

**R I C O R R E**

All'Ecc.mo On.Ministro pro-tempore del Ministero della Difesa affinché per tutti i motivi esposti nelle premesse, ritiri le Onorificenze elargite agli esecutori e mandanti della strage del 23 marzo 1944 nell'ora 15.52 in Via Rasella in Roma, Onoreficenze contrastanti con la concessione, della Medaglia d'Oro al V.M., al Vice Brigadiere CC.Salvo D'Acquisto.

187

Con riserva e salvezza di ogni altra ragione, diritto ed azione.

Si rende noto che identico ricorso è stato inviato al Capo dello

Stato della Repubblica Italiana.

Il presente ricorso viene inviato a mezzo raccomandata postale A.R.

Con osservanza.

Roma li. 12-11-1996-

Il Segretario Generale

Il legale

Giorgio Forti

Avv. Carlo Morganti

*Forti*

*Carlo Morganti*

Esibito in data  
3/2/97

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA  
(Adriana Colavini)

167

1

188

ESPOSTO

Al Ministro della Difesa pro-tempore - Ministero della Difesa

Via XX Settembre n.8 - 00187 Roma

Per il  
Procuratore

Il sottoscritto Giorgio Forti, nato a Roma il 1 marzo 1921

n. 4936/96  
N.

ed ivi domiciliato in Via Gallia n.26, nella qualità di Segretario

Generale dell'Associazione Nazionale "Comitato Difesa del Cittadino

Dr. Proelli

Insieme per Difenderci", costituita in Roma il 1 aprile 1993 con Atto

Notarile di Repertorio n.10628/1930, Rogito Notaio Dr. Paolo De

Agostini e con sede in Roma in Via Gallia n.26 e come tale Rappresen-

delego a rappresentarmi

tante Legale Autorizzato ai sensi dell'Art.16 comma 3° dello Statuto

e difendermi con ogni

Associativo, dal Presidente Nazionale Walter Schettini e con Presidente

più ampia facoltà

Onorario l'Avv. Nino Marazzita e rappresentato e difeso, nel presente

Avv. Carlo Morgan

Atto, dall'Avv. Carlo Morganti, presso il quale elegge domicilio

e presso di lui eleggo

in Roma in Largo Pannonia n.23, giusta delega a margine del presente

domicilio.

Roma 11-9-1996

Esposto.

*[Signature]*

per autentica

*[Signature]*

PREMESSO

- che il Processo, recentemente instaurato nei confronti dell'ex

Ufficiale delle SS Cap.no Eric Priebke innanzi al Tribunale Militare

Italiano di Roma, ha riportato in esame l'attentato avvenuto il 23 marzo

1944 alle ore 12.52, davanti al Palazzo Tittoni, in Via Rasella in Roma

(dichiarata città aperta) e contro la compagnia di SS del Battaglione

"Bozen", che ogni giorno transitava per quella via, ed ha provocato

il decesso di trentadue soldati (più uno deceduto successivamente per

le gravi ferite riportate) in realtà italiani altoatesini.

168

189  
- che oltre ai trentadue soldati, in particolare, perse la vita il civile

Pietro Zuccheretti di anni 13.

- che gli esecutori dell'attentato come risulta dal libro scritto da uno dei medesimi attentatori, furono:- Rosario Bentivegna, Franco Calamandrei, Carlo Salinari ("Spartaco"), Raoul Falcioni, Fernando Vitigliano, Pasquale Balsamo, Silvio Serra, Francesco Curreli e Guglielmo Blasi, per un totale di dieci persone oltre a Carla Capponi ("Elena").

- che a seguito del detto atto terroristico, persero la vita, per esecuzione militare, trecentotrentacinque ostaggi, giusta Disposizione delle Autorità germaniche in guerra e diffusa con pubblici manifesti.

- che per tale azione Rosario Bentivegna fu "stranamente" insignito di Onorificenza al Valore Militare.

#### PREMESSO ANCORA

- che l'Atto, di cui sopra è stato ideato nel mistero, che tutt'ora perdura, attuato in un momento che vige un clima di civile convivenza tra la cittadinanza romana e le Forze Armate Tedesche di stanza in Roma, il tutto macchinato nell'ombra contro una Compagnia militare in stato di riposo ed ha estinto la vita di un innocente bambino, che tranquillamente seduto su recipiente d'inmondizia (contenente l'esplosivo a sua insaputa) guardava il passaggio della Pattuglia stessa e confermando così, con il suo comportamento, la quiete esistente nei rapporti civili tra i

cittadini e le Forze Armate nella città di Roma.

- che conseguentemente gli autori dell'attentato mai si sono costituiti alle forze dell'Ordine, come era loro dovere, dal momento che avevano deciso di assumersi la grande responsabilità dell'agguato, così preferendo di causare la morte di trecentotrentacinque civili (indipendentemente dalla loro posizione di reclusi, di indagati, o di semplici cittadini di ogni condizione sociale, economica e religiosa).

- che tale "vile" comportamento degli attentatori e degli oscuri mandanti, personalizzato, rappresentativamente, dalla persona di Rosario Bentivegna, in quanto insignito di Onoreficenza al Valore Militare, contrasta con l'altro atto eroico della nobile figura della M.d'O. al V.M. Salvo D'Acquisto, il quale, pur innocente, si consegnava, sottostando all'esecuzione, il 23.9.1943 in Torre di Palidoro, a salvezza di ventidue ostaggi, perseguiti per Legge di guerra.

**DOMANDA**

All'Ecc.mo On. Ministro pro-tempore del Ministero della Difesa affinché, per tutti i motivi esposti nelle premesse, ritiri le Onorificenze elargite agli esecutori e mandanti della strage del 23 marzo 1944 nell'ora 15.52 in Via Rasella in Roma, Onorificenze contrastanti con la concessione, della Medaglia d'Oro al V.M., al Vice Brigadiere CC. Salvo d'Acquisto.

Con riserva e salvezza di ogni altra ragione, diritto ed azione.

Si allega:- Copia dell'Atto di Denuncia al Procuratore Capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Piazzale Clodio

191

Roma.

Il presente Esposto viene inviato a mezzo raccomandata postale A.R.

Con osservanza.


Roma li 11-9-1996

Il Segretario Generale

Il Legale

Giorgio Forti

Avv. Carlo Morganti



Esportato in data

3-2-97

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

(Adriana Callavini)

171

=====  
=====

Decreto Presidenziale 13 marzo 1950 registrato alla Corte dei Conti il 6 ottobre 1950, Presidenza registro 40, foglio 237

MEDAGLIA D'ARGENTO= BENTIVEGNA ROSARIO fu Vincenzo e di De Somma Valentina, di Roma, classe 1922, soldato di sanità, partigiano combattente:

Durante l'occupazione nazifascista della capitale emergeva al comando di un gruppo di Azioni Patriottiche per capacità organizzativa, indefessa attività, intrepido ardimento. Nelle vie e nelle piazze dell'Urbe e particolarmente il 26 dicembre 1943 ed il 23 marzo 1944, combatteva contro i nazifascisti in una lunga serie di scontri e di agguati che diedero larga risonanza al suo nome, fra i nomi più noti della Resistenza romana. - Roma, 8 settembre 1943-23 marzo 1944

MEDAGLIA D'ARGENTO= CALAMANDREI FRANCO di Pietro e di Cocci Ada, di Firenze, classe 1917, partigiano combattente:

Durante l'occupazione nazifascista della capitale si distingueva come vice comandante di un Gruppo di Azione Patriottica, per indefessa attività ed intrepido ardimento. Nelle vie e nelle piazze dell'Urbe combatteva contro i nazifascisti in una lunga serie di scontri e di agguati e particolarmente il 23 marzo 1944. Questi combattimenti gli procurarono rinomanza di decisione e di coraggio. - Roma 20 ottobre 1943-giugno 1944

=====  
=====

Decreto Presidenziale 13 marzo 1950 registrato alla Corte dei Conti il 6 ottobre 1950, Presidenza registro 40, foglio 336

MEDAGLIA DI BRONZO= BENTIVEGNA ROSARIO fu Vincenzo e di De Somma Valentina, di Roma, classe 1922, partigiano combattente:

Già provato nella resistenza della città di Roma, assumeva il comando di formazioni partigiane operanti sulle vie Franeatina e Casilina, al tergo dello schieramento nemico. Dava belle prove di capacità e di personale coraggio che particolarmente rifulsero nella resistenza effettuata nella zona di Palestrina. - Palestrina, maggio-giugno 1944

MEDAGLIA DI BRONZO= CALAMANDREI FRANCO, di Pietro e di Cocci Ada, di Firenze, classe 1917, partigiano combattente:

Comandante di un gruppo di azione patriottica attaccava a bombe a mano, con decisione e coraggio, la sede del Comando germanico in Roma alloggiato nell'Albergo Flora, con l'azione terroristica, che ebbe larga eco, deprimeva lo spirito del nemico ed esaltava quello dei patrioti - Roma, Via Veneto, 19 dicembre 1943

Le stesse indennità sono dovute anche al giudice popolare civile e poi licenziato, purché sia comparso in tempo utile per prestare servizio.

Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale ».

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione Italiana avrà effetto dal giorno che sarà fissato dal Governo Militare Alleato ed in mancanza dalla data di restituzione di detti territori.

**Decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 718** (in Gazz. Uff., 29 novembre, n. 140). — **Facoltà di disporre eccezionalmente, nell'interesse del servizio, il collocamento a riposo dei dipendenti civili e militari dello Stato, anche se inamovibili, appartenenti ai primi cinque gradi della classificazione del personale statale e dei gradi corrispondenti delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo.**

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 febbraio 1945, n. 44;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 154;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri può eccezionalmente disporre, nell'interesse del servizio, il collocamento a riposo dei dipendenti civili e militari dello Stato, anche se inamovibili, appartenenti ai primi cinque gradi della classificazione del personale statale e dei gradi corrispondenti delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo.

Tale facoltà può essere esercitata, a prescindere dalla pendenza o dall'esaurimento del giudizio di epurazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e per i dipendenti che si trovino nelle zone tuttora amministrare dal Comando Alleato, entro sessanta giorni dal passaggio delle dette zone all'amministrazione del Governo italiano.

Il provvedimento può essere preso anche su domanda dell'interessato.

Per il trattamento di quiescenza si applica il disposto degli articoli 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257 (1), 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 179 (2), 9 e 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2 (3), 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 febbraio 1945, n. 44 (4).

(1) V. « Lex » 1944, p. 353.

(2-4) V. retro, p. 449, 22, 196.

Contro i provvedimenti di collocamento a riposo, non è ammessa alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.

Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno.

**Decreto Luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 718** (in Gazz. Uff., 29 novembre, n. 140). — **Determinazione dell'importo della retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari.**

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 607, contenente norme per la determinazione dell'importo della retribuzione rispetto al quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 154;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'importo della retribuzione, fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari, è fissato nei riguardi sia degli impiegati che degli operai nella misura seguente: per le retribuzioni riferite a mese, L. 3000; per le retribuzioni riferite a quindicina o a quattordicina, L. 1800;

per le retribuzioni riferite a settimana, L. 600;

per le retribuzioni riferite a giornata, L. 144.

Art. 2. Il presente decreto ha effetto dal primo periodo di paga successivo al 31 maggio 1945.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione Italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data che sarà stabilita con ordinanza del Governo Militare Alleato, o, in mancanza, alla data di restituzione dei territori medesimi all'Amministrazione Italiana.

**Relazione e Decreto Luogotenenziale 17 novembre 1945, n. 719** (in Gazz. Uff., 24 novembre, n. 141). — **Amnistia per reati politici antifascisti.**

Relazione del Ministro Guardasigilli sul decreto Luogotenenziale 17 novembre 1945, riguardante l'amnistia per reati politici antifascisti.

« L'unito schema di decreto s'inquadra, in senso largo, nel complesso di disposizioni e di provvedimenti emanati dopo la caduta

173

del fascismo al fine di rinnovare norme di legge, pronunziati giurisdizionali o effetti di sentenze penali di condanna ripugnanti alla reintegrata coscienza democratica del Paese.

Esso, quindi, più che inteso ad elargire un beneficio a chi è macchiato di reato va guardato come un atto di giustizia riparatoria di cui la società è debitrice nei confronti di chi è incorso nel rigore della legge per contrastare la tirannia fascista.

Così inteso il provvedimento si affianca a quello del 5 aprile 1944, n. 96, e lo completa.

La precedente amnistia, per quanto attiene ai reati politici antifascisti, poneva come criterio di individuazione il fine di ridare al popolo italiano le libertà soppresse e conquistate dal regime fascista.

Essa, quindi, non può correttamente applicarsi se non limitandola ai reati commessi nell'ultimo periodo della lotta antifascista essendo evidente che colui il quale ha combattuto contro il fascismo fin dalle origini non può avere avuto il fine di restituire al popolo libertà soppresse, ma avrà avuto quello di evitare la soppressione delle libertà stesse.

Restavano così fuori del provvedimento proprio i casi del più chiaroveggenti che non attesero per entrare in lotta col fascismo di vedere realizzati tutti gli scopi nefasti.

Eguale inadone appariva la formulazione del precedente decreto a comprendere i casi di coloro che avevano agito non in vista di un fine specifico, qual'è quello della restituzione al popolo di libertà soppresse, ma del fine generico di opporsi al fascismo, di difendersi dalle persecuzioni fasciste e di sottrarsi ad esse.

Alla esigenza, imperiosamente presente al nostro spirito, di far cessare almeno gli effetti penali di giudicati presi in odio a quanti commisero il fatto-reato per combattere il fascismo sovviene l'attuale provvedimento che ha la massima latitudine per comprendere qualsiasi fatto criminoso trovi il suo movente immediato e diretto nell'azione antifascista.

Si ha, pertanto, ragione di prevedere che della presente amnistia, attraverso una esatta interpretazione del testo del provvedimento, potranno giovare tutti quelli che dell'avere lottato contro il fascismo ancora subiscono le dolorose conseguenze.

TOGLIATTI 4.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 5 dello Statuto del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È concessa amnistia per tutti i reati che, prima del 28 ottobre 1922 o durante il regime fascista, sono stati commessi in lotta contro il fascismo o per difendersi dalle persecuzioni fasciste o per sottrarsi ad esse.

Sono esclusi dall'amnistia coloro che, alla data del presente decreto sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Art. 2. Qualora sia stata pronunziata condanna e dalla sentenza e dagli atti del procedimento non risulti sufficientemente stabilito che il fatto è compreso nell'amnistia, il giudice competente ad emettere la declaratoria dispone gli opportuni accertamenti.

Gli stessi accertamenti dispone la Corte Suprema di Cassazione se innanzi ad essa pendono ricorsi.

Art. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, l'anzidetto decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Decreto Ministeriale 21 agosto 1945 (in Gazz. Uff., 24 novembre, n. 141).  
Emissione dei buoni ordinari del Tesoro per il periodo 1° settembre 1945-30 giugno 1946.

Il Ministro per il tesoro:

Visto l'art. 11 dello schema di decreto legislativo Luogotenenziale relativo allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, presentato il 28 aprile 1945 al Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 gennaio 1945, n. 64;

Visto il decreto Ministeriale n. 203775 in data 30 giugno 1945, con il quale venne autorizzata l'emissione dei buoni ordinari al portatore e nominativi con scadenza da 1 a 12 mesi a decorrere dal 1° luglio al 31 agosto 1945;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 481, che approva lo stato di previsione dell'entrata e lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946;

Determina:

Art. 1. Ferme restando le disposizioni contenute nel detto decreto n. 203775 del 30 giugno 1945 è autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del tesoro al portatore e nominativi con scadenza da 1 a 12 mesi a decorrere dal 1° settembre 1945 al 30 giugno 1946, nei tagli di cui all'art. 2 ed ai tagli di cui all'art. 3 del menzionato decreto.

Art. 2. Con successivo decreto saranno determinate le caratteristiche dei buoni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

fondiario, istituito presso l'Alto Commissariato per la Sardegna Gal- l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, numero 417, è elevato da due a tre.

Art. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno.

**Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 517 (in Gazz. Uff., 11 settembre, n. 109).** — Autorizzazione della spesa di lire sei miliardi occorrente all'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti, a pagamento non differito, a sollievo della disoccupazione operaia.

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 26 giugno 1944, n. 131;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere in alcune provincie del Regno all'esecuzione di opere pubbliche straordinarie inderogabili;

Riconosciuta altresì l'opportunità di assumere a cura dello Stato l'esecuzione di opere di Enti locali che rivestono carattere di particolare importanza ed urgenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato, per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per la ricostruzione;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata la spesa di lire sei miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito anche di competenza di Enti locali.

Il Ministro per i lavori pubblici determinerà con propri provvedimenti l'attribuzione della predetta somma ai singoli gruppi e specie di opere, dandone comunicazione al Ministero del tesoro.

Art. 2. Per l'esecuzione dei lavori di competenza degli Enti locali a cura dello Stato, il Provveditore regionale alle opere pubbliche quando trattasi di opere che consentano un largo impiego di mano d'opera a sollievo della disoccupazione, chiederà il consenso degli Enti stessi per il tramite del Prefetto che dovrà esprimere il proprio parere circa la necessità ed indifferibilità delle opere e la impossibilità da parte degli Enti locali interessati di provvedere al relativo finanziamento.

Il Provveditore regionale alle opere pubbliche potrà disporre la esecuzione delle opere stesse nei limiti delle somme, che saranno al l'uopo assegnate dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 3. La spesa sostenuta dallo Stato per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo, resta per metà a carico degli Enti locali interessati. Il recupero di detta quota anticipata dallo Stato, sarà effettuato in trenta rate annuali costanti senza interessi, decorrenti dal

terzo anno successivo a quello in cui è stato redatto il verbale di collaudo.

Le spese di manutenzione saranno dagli Enti interessati assunte a proprio carico a partire dalla data di consegna delle opere, che dovrà, in ogni caso, essere effettuata non oltre un anno dalla data del verbale di collaudo.

Art. 4. Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto, in relazione alle effettive necessità, ad assegnare le somme autorizzate con il presente decreto ai vari capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Con gli stessi decreti sarà stabilita la somma da destinare agli oneri di carattere generale dipendenti dall'attuazione del presente decreto.

Art. 5. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno.

**Decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 (in Gazz. Uff., 11 settembre, n. 109).** — Disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa.

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 108, per l'assistenza ai patrioti dell'Italia liberata;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 280, che istituisce il Ministero dell'assistenza post-bellica;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 131;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per l'assistenza post-bellica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Per il riconoscimento delle qualifiche spettanti ai partigiani sono istituite Commissioni locali, ripartite territorialmente come dalla tabella allegata al presente decreto. Esse sono nominate dal Presidente del Consiglio dei Ministri su designazione:

1) del Ministero dell'assistenza post-bellica: il presidente;

2) del Ministero della guerra, due membri, ufficiali delle Forze armate, aventi i requisiti per la qualifica di partigiano;

3) dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (A.N.P.I.);

4) al per ogni Commissione a nord della linea Gotica, due membri per ogni formazione differenziata inquadrata nell'attività del C.V.L. ed assistente prima del 10 aprile 1945 nel territorio sottoposto alla giurisdizione della Commissione stessa;

b) per ogni Commissione a sud della linea Gotica, due membri per ogni formazione differenziata inquadrata nell'attività del C.L.N. e due membri per le formazioni indipendenti dal C.L.N.;

c) per la Commissione della Campania, due membri per ogni partito aderente al C.L.N.

Art. 2. Per coloro che, essendo cittadini italiani, abbiano fatto parte di movimenti partigiani di altri Stati, è istituita una scuola Commissione, avente sede in Roma. I rappresentanti designati dall'A.N.P.I. saranno in numero di sei.

Art. 3. Il Ministero dell'assistenza post-bellica è incaricato di curare lo svolgimento dei lavori delle Commissioni di cui agli articoli precedenti.

Art. 4. Contro le decisioni delle Commissioni di cui agli articoli precedenti è ammesso ricorso ad una Commissione di secondo grado con sede in Roma. Essa è nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composta da un presidente scelto tra i partigiani e da sei membri dei quali tre designati dai tre Ministri delle Forze armate e tre in rappresentanza dei partigiani.

Art. 5. Le proposte di ricompensa al valore per i partigiani sono esaminate dalle Commissioni di cui agli articoli 1 e 2, le quali, se ritengono di non doverle accogliere, le trasmettono alla Commissione di cui all'art. 4 che decide inappellabilmente.

Art. 6. Ogni Commissione provvede alla nomina nel proprio sede di un segretario.

Per la raccolta degli elementi necessari al loro lavoro, gli uffici di segreteria delle Commissioni si verranno delle notizie trasmesse dai rappresentanti militari italiani regionali e provinciali (I.M.P.R.), dagli Uffici stralcio dei comandi regionali e di zona del C.V.L., dall'A.N.P.I., dai Ministeri dell'assistenza post-bellica e della guerra, nonché di tutte le informazioni che potranno altrimenti raccogliere.

Art. 7. È riconosciuta la qualifica di partigiano combattente:

1 - ai decorati al valore per attività partigiana;

2 - a coloro che sono stati feriti dal nemico in combattimento o feriti in dipendenza della loro attività partigiana;

3 - a) coloro che a nord della linea Gotica, hanno militato per almeno tre mesi in una formazione armata partigiana o gappista regolarmente inquadrata nelle forze riconosciute e dipendenti dal C.V.L. e che abbiano partecipato ad almeno tre azioni di guerra o di sabotaggio;

b) a coloro che a sud della linea Gotica hanno militato per almeno tre mesi in una formazione armata partigiana o gappista regolarmente inquadrata nelle forze riconosciute e dipendenti dal C.L.N. e che abbiano partecipato a tre azioni di guerra o di sabotaggio;

4 - a) agli appartenenti alle formazioni S.A.P. che, a nord della linea Gotica, abbiano un periodo minimo di appartenenza di sei mesi e possano dimostrare di aver partecipato almeno a tre azioni di guerra o di sabotaggio;

b) agli appartenenti, a sud della linea Gotica, alle formazioni armate cittadine riconosciute dal C.L.N. che abbiano un pe-

riodo minimo di appartenenza di tre mesi e possano dimostrare di aver partecipato almeno a tre azioni di guerra o di sabotaggio;

c) a coloro che, a sud della linea Gotica, pur non avendo fatto parte di formazioni inquadrate dal C.L.N., hanno militato per un periodo di tre mesi in formazioni partigiane o squadre cittadine indipendenti e che possono dimostrare di aver partecipato ad almeno tre azioni di guerra o di sabotaggio;

5 - a) coloro che hanno fatto parte, a nord della linea Gotica, per un periodo di sei mesi di un comando o di un servizio di comando (informazioni, avio-lanci, intendenza, ecc.) inquadrati nell'attività del C.V.L.;

b) a coloro che hanno fatto parte, a sud della linea Gotica, per un periodo di tre mesi di un comando o di un servizio di comando (informazioni, avio-lanci, intendenza, ecc.) inquadrati nella attività del C.L.N.;

c) a coloro che, a sud della linea Gotica, pur non avendo fatto parte di formazioni inquadrata nel C.L.N., possono dimostrare di aver appartenuto per un periodo di tre mesi ad un comando o ad un servizio di comando (informazioni, avio-lanci, intendenza, ecc.) di formazioni partigiane o squadre cittadine indipendenti;

6) a coloro che sono rimasti in carcere, al confino ed in campo di concentramento per oltre tre mesi in seguito a cattura da parte di nazi-fascisti per attività partigiana;

7) a coloro che, a nord o a sud della linea Gotica, hanno svolto attività od azioni di particolare importanza a giudizio delle Commissioni.

Art. 8. È riconosciuta la qualifica di caduto per la lotta di liberazione:

1) ai caduti in azioni partigiane, o per ferite contratte in azioni partigiane, o per malattie contratte in servizio partigiano;

2) agli assassinati dai nazi-fascisti perché prigionieri politici, o quali ostaggi, o per rappresaglie;

3) ai prigionieri politici morti per i maltrattamenti subiti in carcere od in campo di concentramento.

Art. 9. È riconosciuta la qualifica di mutilato o invalido per la lotta di liberazione a tutti coloro che, nei casi di cui all'articolo precedente, abbiano riportato mutilazioni od invalidità.

Art. 10. È riconosciuta la qualifica di patriota a tutti coloro che, non rientrando nelle categorie di cui ai precedenti articoli, hanno tuttavia collaborato o contribuito attivamente alla lotta di liberazione, sia militando nelle formazioni partigiane per un periodo minore di quello previsto, sia prestando costante e notevole aiuto alle formazioni partigiane.

Art. 11. Per coloro che, essendo cittadini italiani, abbiano fatto parte di movimenti partigiani in altri paesi europei, la Commissione competente potrà derogare ai requisiti di tempo previsti negli articoli precedenti.

Le qualifiche non sono concesse a chi, pur avendo i requisiti di partigiano o di patriota, ne è divenuto indegno per la sua condotta morale.

Art. 12. Le domande per il riconoscimento delle qualifiche di cui agli articoli precedenti e le proposte di ricompense al valore debbono essere presentate, a pena di decadenza, alle Commissioni competenti entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Per coloro che si trovano all'estero, il termine decorre dal giorno del ritorno in Patria.

Art. 13. Le Commissioni locali pubblicheranno, con le modalità che saranno stabilite dal Ministero dell'assistenza post-bellica, gli elenchi di coloro ai quali avranno riconosciuto la qualifica di cui agli articoli 7, 8, 9, 10. Tali qualifiche diverranno definitive solo nei riguardi di coloro per i quali non sarà proposto alcun reclamo entro un mese dalla pubblicazione.

Art. 14. Chiunque, avendo avuto un incarico di comando in formazioni partigiane, attesta falsamente in certificati, tesserini ed altri documenti che taluno ha preso parte alla lotta di liberazione, è punito ai sensi dell'art. 480 del Codice penale, ma la pena è aumentata.

Chiunque, fuori del caso precedente, attesta comunque falsamente che taluno ha preso parte alla lotta di liberazione, ai fini di fargli riconoscere una delle qualifiche di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, è punito ai sensi dell'art. 483 del Codice penale, ma la pena è aumentata.

Chiunque, senza aver concorso nella falesia, fa uso di documenti attestanti falsamente che egli ha preso parte alla lotta di liberazione è punito ai sensi dell'art. 489 del Codice penale, ma la pena è aumentata.

La pena è ulteriormente aumentata se i fatti di cui al comma precedenti sono commessi a fine di lucro.

Il colpevole inoltre perde la qualifica di partigiano o di patriota.

Art. 15. Le designazioni di cui agli articoli 1 e 2 dovranno avvenire entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. In mancanza, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvederà di ufficio alla nomina su designazione del Ministero dell'assistenza post-bellica.

Art. 16. Il decreto legislativo Luogotenenziale del 5 aprile 1945, numero 158, è abrogato.

Art. 17. Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno.

Nei territori non ancora ritornati all'Amministrazione Italiana, il decreto stesso entrerà in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

## COMMISSIONI LOCALI

SEDE	Giurisdizione
Torino . . . . .	Piemonte, esclusa la provincia di Novara
Milano . . . . .	Lombardia e la provincia di Novara
Padova . . . . .	Tre Venezie
Genova . . . . .	Liguria
Bologna . . . . .	Emilia
Firenze . . . . .	Toscana
Ancona . . . . .	Marche
Perugia . . . . .	Umbria
Aquila . . . . .	Abruzzi
Roma . . . . .	Lazio
Napoli . . . . .	Campania

Decreto Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 520 (in Gazz. Uff., 11 settembre, n. 100). — Variante all'art. 8 della legge 18 giugno 1945, n. 721, relativa al riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 18 giugno 1940, n. 721;

Visto il R. decreto 16 dicembre 1941, n. 1510;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico. La validità della disposizione prevista dal 1° comma dell'art. 6 della legge 18 giugno 1940, n. 721, del successivo R. decreto 16 dicembre 1941, n. 1510, è estesa dal 30 giugno 1944 al 31 dicembre 1945, relativamente alle promozioni al grado 7° nel ruolo di cui alla tabella A annessa alla citata legge.

guito alle intervenute rilevanti modificazioni su quasi tutte le voci di spesa che formano il nolo ed in ottemperanza alla clausola contrattuale che stabilisce che i compensi sieno « riveduti qualora il trattamento dell'equipaggio subisca una variazione pari o superiore a 20 % »;

Sentito il parere favorevole del Ministero del tesoro (nota n. 132772 del 15 giugno 1945);

Tenuti presenti anche gli aumenti praticati per il naviglio requisito;

**Decreta:**

A decorrere dal 9 settembre 1943 ore 9, i compensi spettanti in forza di contratti di noleggio a tempo in vigore alla data dell'armistizio e per tutto il periodo di loro validità, ivi compresi i noli risolti dovuti agli armatori per danni derivanti da azione o causa di guerra stabiliti dai contratti stessi, sono aumentati del 70 % (settantaper cento).

La relativa spesa farà carico al capitolo 137 R. P. dell'esercizio 1945-1947 e corrispondenti degli esercizi futuri e sarà impegnata all'atto della liquidazione dei compensi di noleggio di ogni singola nave.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

**Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1945, n. 36** (in Gazz. Uff., 19 settembre, n. 212). — **Divieto di emissione di mandati ed ordini di cattura o di arresto nei confronti dei partigiani e patrioti per l'attività svolta nella lotta contro il nazi-fascismo.**

Il Capo provvisorio dello Stato:

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 aprile 1945, n. 194, sulla non punibilità delle azioni di guerra dei patrioti nell'Italia occupata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 26 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1945, n. 96;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;

Ha sanzionato e promulgato:

**Art. 1.** Non può essere emesso mandato od ordine di cattura o di arresto, e se è stato emesso dev'essere revocato, nei confronti dei partigiani, dei patrioti e delle altre persone indicate nel comma secondo dell'articolo unico del decreto legislativo Luogotenenziale 19 aprile 1945, n. 194 (1), per i fatti da costoro commessi durante la occupazione nazi-fascista e, successivamente, fino al 31 luglio 1945,

(1) V. « Lex » 1945, p. 498.

salvo che, in base a prove certe, risulti che i fatti suddetti costituiscono reati comuni.

**Art. 2.** Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale ».

**Decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1945, n. 37** (in Gazz. Uff., 20 settembre, n. 213). — **Modificazioni all'aliquota dell'imposta di famiglia.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri:

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1945, n. 96;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 26 giugno 1944, n. 151;

Visto il testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1904, n. 383, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 marzo 1945, n. 67;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Ministro per le Finanze, di concerto con il Ministro per l'Interno;

Ha sanzionato e promulgato:

**Art. unico.** La lettera c) dell'art. 115 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 (1), è sostituita dalla seguente:

« c) le aliquote da non superare il dodici per cento e da graduare in ragione diretta del reddito ed inversa della popolazione ».

(1) V. « Lex » 1901, p. 1054.

**Decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1945, n. 38** (in Gazz. Uff., 20 settembre, n. 213). — **Esenzione dalla imposta fondiaria e sul reddito agrario per i terreni montani.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri:

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1945, n. 96;

Visto il regio decreto 4 gennaio 1923, n. 16, riguardante l'imposta sui redditi agrari;

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1579, e successive modificazioni.

**Decreto Legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 194** (in Gazz. uff., 15 maggio 1945, n. 58). — **Non punibilità delle azioni di guerra dei patrioti nell'Italia occupata.**

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 19 dicembre 1944, n. 395;

Visto l'art. 7, n. 1, del Codice penale militare di guerra;

Visto l'art. 25 della legge di guerra approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 56;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per l'Italia occupata e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

**Art. unico.** Sono considerate azioni di guerra, e pertanto non punibili a termini delle leggi comuni, gli atti di sabotaggio, le requisizioni, e ogni altra operazione compiuta dai patrioti per la necessità di lotta contro i tedeschi e i fascisti nel periodo dell'occupazione nemica.

Questa disposizione si applica tanto ai patrioti inquadrati nelle formazioni militari riconosciute da Comitati di Liberazione Nazionale, quanto agli altri cittadini che li abbiano aiutati o abbiano, per loro ordine, in qualsiasi modo concorso nelle operazioni per assicurarne la riuscita.

**Decreto Legislativo Luogotenenziale 25 aprile 1945, n. 195** (in Gazz. uff., 15 maggio 1945, n. 58). — **Punizione dell'attività fascista nell'Italia liberata.**

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive integrazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 56;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri-Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

**Art. 1.** Chiunque ricostituisce, sotto qualsiasi forma o denominazione, il partito fascista ovvero ne promuove la ricostituzione, è punito con la reclusione da dieci a venti anni.

Chiunque vi aderisce è punito con la reclusione da due a dieci anni.

**Art. 2.** Chiunque svolge attività fascista impedendo o ostacolando con atti di violenza o di minaccia l'esercizio dei diritti civili o politici dei cittadini è punito, qualora il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione da tre a dodici anni.

**Art. 3.** Chiunque, al fine di svolgere negli articoli precedenti, promuove, dirige o organizza una banda armata è punito, per ciò solo, con la reclusione da due a dieci anni.

Chiunque partecipa alla banda armata è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

**Art. 4.** Nella ipotesi di concorso del colpevole in uno o più dei reati previsti dagli articoli precedenti, che per la loro gravità siano tali da costituire un reato di guerra civile, i promotori e i capi sono puniti con le pene comminate dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

**Art. 5.** Chiunque con la diffusione o con qualsiasi mezzo di propaganda istigando o commovendo a delitti previsti negli articoli precedenti, è punito con la reclusione da due a dieci anni.

**Art. 6.** Chiunque dà rifugio o assiste i delitti previsti negli articoli precedenti, o ostacola le indagini della autorità, ovvero a scopo di evasione o all'esecuzione della condanna, in qualsiasi modo disperde le tracce o gli indizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Non è punibile chi commette il fatto delittuoso, o il coniuge, o un fratello, o un nipote, o un affine entro il secondo grado, che sia morto il coniuge e non vi siano altri eredi.

**Art. 7.** Per i delitti previsti negli articoli precedenti, con istruzione sommaria, e, quando è possibile, con istruzione ordinaria. Nel caso di competenza della Corte d'Appello, con istruzione ordinaria. Nel caso di competenza della Corte di Cassazione, con istruzione ordinaria. Nel caso di competenza della Corte di Cassazione, con istruzione ordinaria. Nel caso di competenza della Corte di Cassazione, con istruzione ordinaria.

**Art. 8.** Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e rimane in vigore per la durata di un anno.

**Decreto Legislativo Luogotenenziale 25 aprile 1945, n. 196** (in Gazz. uff., 15 maggio 1945, n. 58). — **Attribuzione all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, e le successive integrazioni, della facoltà di impugnare le sentenze dei delitti fascisti.**

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive integrazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 56;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri-Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

L'autorizzazione diviene di diritto inefficace, qualora il titolare non ottemperasse alle condizioni impostegli.

L'autorizzazione può essere inoltre in ogni tempo revocata. La revoca è comunicata all'interessato.

#### Sezione 2<sup>a</sup>.

##### *Della spionaggio di guerra.*

Art. 31 (Disposizioni generali). — Quando si tratti di fatti costituenti spionaggio, commessi da stranieri nella zona delle operazioni, si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 32 (Nozione della spia di guerra). — È considerato spia soltanto chi, clandestinamente o sotto falsi pretesti, raccoglie o tenta di raccogliere, col proposito di comunicarle al nemico, informazioni che comunque possano riuscire utili a questo o che si riferiscono alle operazioni militari.

Non sono considerati spie il militare non imvestito, che raccoglie informazioni, e chiunque nell'adempimento del suo ufficio trasmette apertamente notizie alle proprie forze armate.

Art. 33 (Trattamento della spia). — La spia, ancorché colta in flagranza, è punita a norma della legge penale, previo regolare giudizio.

La spia, catturata dopo aver raggiunto le proprie forze armate, è considerata prigioniero di guerra.

#### CAPO II.

##### Degli atti di ostilità.

#### Sezione 1<sup>a</sup>.

##### *Disposizioni generali.*

Art. 34 (Uso lecito dei mezzi bellici). — L'uso di mezzi bellici è lecito solo fra coloro che hanno la qualità di legittimi belligeranti.

Art. 35 (Atti bellici vietati). — L'uso della violenza in guerra è lecito sempre che sia contenuto nei limiti, in cui è giustificato dalle necessità militari e non contrario all'onore militare.

Non si devono arrecare al nemico sofferenze superflue o danni e distruzioni inutili.

È proibito:

1° adoperare veleni e armi avvelenate;

2° usare violenza proditoria ovvero uccidere o ferire un nemico a tradimento, o quando questi, avendo deposte le armi e non avendo più modo di difendersi, si sia arreso o disciolto;

3° sparare contro i naufraghi del mare o dell'aria;

4° dichiarare che non si dà quartiere;

5° impiegare proiettili esplosivi o incendiari di peso inferiore ai quattrocento grammi, salvo che nel tiro aereo o controaereo;

6° impiegare pallottole, che si espandono e si schiacciano facilmente nel corpo umano, come quelle a involucro duro, che non copre perfettamente l'anima, o sul quale sono praticate incisioni;

7° saccheggiare le località, ancorché prese d'assalto;

8° distruggere i beni nemici o impadronirsene, salvo che ciò sia fatto per imperiosa necessità di guerra, e salvo le disposizioni speciali per la guerra marittima ed aerea.

Art. 36 (Stratagemmi di guerra). — Gli stratagemmi di guerra e l'impiego di mezzi atti a procurarsi informazioni concernenti il nemico sono considerati leciti.

È però proibito:

1° usare indebitamente la bandiera parlamentare e i segni distintivi della Croce Rossa, delle altre associazioni di soccorso autorizzate, delle navi-ospedali e degli aeromobili militari;

2° usare bandiere, insegne o uniformi militari diverse da quelle nazionali.

Art. 37 (Divieto di costringere sudditi nemici a partecipare ad azioni di guerra contro il loro paese). — È proibito costringere sudditi nemici a partecipare ad azioni di guerra contro il loro paese, o a favorirne l'esecuzione col prestare servizio di guida alle forze armate nazionali, col dare informazioni sulla situazione militare o sui mezzi di difesa del nemico, o in qualsiasi altro modo.

La disposizione del comma precedente non si applica ai sudditi nemici, che possiedono in pari tempo la nazionalità italiana, o che comunque siano soggetti agli obblighi del servizio militare, a norma della legge sulla cittadinanza.

Art. 38 (Difesa con paracadute). — È lecito aprire il fuoco contro i nemici, che, fuori del caso di naufragio, scendono con paracadute, isolati o in massa.

Art. 39 (Cavi telegrafici e telefonici). — I cavi telegrafici e telefonici, che mettono in comunicazione territori nemici od occupati dalle forze armate nemiche, sono soggetti a tutti gli atti di guerra.

I cavi, che mettono in comunicazione i territori suddetti col territorio neutrale, sono anch'essi soggetti a tutti gli atti di guerra in caso di assoluta necessità, o quando ricorrano motivi per ritenere che siano utilizzati dal nemico per operazioni di guerra.

#### Sezione 2<sup>a</sup>.

##### *Del bombardamento.*

Art. 40 (Bombardamento di obiettivi militari). — È lecito il bombardamento diretto contro obiettivi nemici, la cui distruzione, totale o parziale, torni a vantaggio delle operazioni militari, e, in particolare, contro le forze armate e gli accantonamenti militari, le opere e gli stabilimenti militari, le opere e gli apprestamenti per la difesa, i depositi di armi e di materiale bellico, le navi da guerra e gli aeromobili militari, nonché i depositi, le officine, le installazioni, le vie e i mezzi di comunicazione atti a essere utilizzati per i bisogni delle forze armate.

Art. 41 (Bombardamento di abitati, di edifici e di fari). — Nel teatro della guerra terrestre e sul litorale marittimo è anche lecito bombardare città, villaggi, abitazioni ed edifici, quando esiste una ragionevole presunzione che vi siano apprestamenti militari d'importanza tale da giustificare il bombardamento. Tale facoltà non può essere esercitata, se non tenendo conto del danno, al quale viene esposta la popolazione civile.

obblighi contrattuali dal medesimo assunti verso il proprietario o altre avente diritto.

Qualora il subaffitto abbia avuto per oggetto soltanto una parte del fondo il canone viene proporzionalmente determinato.

Art. 4. La proroga non è ammessa:

a) se il coltivatore si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla fedeltà nell'esecuzione del contratto;

b) se la stipulazione del contratto fu determinata da motivi attinenti agli obblighi di servizio militare del proprietario o altro avente diritto, e questi dichiarò di voler coltivare direttamente il fondo, in cui estensione deve essere proporzionata alla capacità lavorativa della famiglia di lui;

c) se il coltivatore sia stato condannato per violazione delle norme sui conferimenti obbligatori dei prodotti.

Art. 5. La rinuncia alla proroga è valida, ma deve, a pena di nullità, risultare da atto scritto.

Art. 6. La proroga si estende anche ai contratti agrari già scaduti o che abbiano formato oggetto di procedimenti, pur se chiusi con sentenza definitiva ma non eseguita, per rilascio di immobili o per sfratto per finita locazione o per risoluzione a causa di inadempimento, sempre che i contratti stessi siano tuttora in corso di esecuzione e la risoluzione non sia stata consensuale o dichiarata per l'inadempimento grave previsto nella lettera a) dell'art. 4.

Art. 7. Se la risoluzione sia stata dichiarata per mancato pagamento del canone al conduttore, per beneficiare della proroga, è obbligato a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 8. Gli enti pubblici di qualsiasi natura e gli istituti di assistenza e beneficenza sono autorizzati a scegliere, con decorrenza dal termine per l'annata agraria 1944-45 i contratti di affitto dei fondi rustici, non ancora scaduti alla data prefissa, sempre che l'affittuario non sia un coltivatore diretto.

Ove l'affittuario sia un coltivatore diretto, il locatore ha diritto all'aumento del canone, calcolato in conformità dell'ultimo capoverso dell'art. 1.

Con la stessa decorrenza è autorizzato lo scioglimento dei contratti di utilizzazione dei boschi di proprietà degli enti e istituti predetti.

Art. 9. La competenza a decidere tutte le controversie dipendenti dall'applicazione del presente decreto è attribuita, in primo e in secondo grado, alle commissioni previste rispettivamente negli articoli 3 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311.

Art. 10. È abrogata qualsiasi disposizione contraria a quelle del presente decreto.

Art. 11. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno.

Decreto Legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 158 (in Gazz. uff., 2 maggio 1945, n. 53). — Assistenza ai patrioti dell'Italia liberata.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 319, sulla costituzione di una Commissione nazionale e di un ufficio per i patrioti dell'Italia liberata;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 385, che istituisce il Ministero dell'Italia occupata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 119, sull'istituzione dell'Alto Commissariato per i reduci;

Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 154;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 febbraio 1945, n. 58, sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione dei decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Art. 1. La Commissione nazionale e l'ufficio per i patrioti dell'Italia liberata, istituiti dal decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 319, sono soppressi.

Art. 2. Per i territori delle zone avanzate o sotto il Governo Militare Alleato, l'assistenza morale e materiale dei patrioti e il loro rimpiego ai fini della guerra di liberazione sono demandati al Ministero dell'Italia occupata di concerto col Ministero della guerra.

Tale assistenza cessa nel momento in cui i patrioti sono riammessi nelle Forze armate o ritornano al lavoro o alle loro famiglie.

Per gli altri territori dell'Italia liberata, o dal momento in cui cessa l'assistenza del Ministero dell'Italia occupata, l'assistenza morale e materiale dei patrioti è devoluta all'Alto Commissariato per i reduci.

Art. 3. Per il riconoscimento delle qualifiche spettanti ai patrioti è istituita in Roma una Commissione, presieduta da un rappresentante dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.) e composta di dieci membri, di cui due ufficiali delle Forze armate, sei designati dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.), un rappresentante dell'Associazione nazionale dei combattenti e un rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sette componenti.

Art. 4. Per l'esame delle proposte delle ricompense da conferirsi ai patrioti è istituita in Roma una Commissione, presieduta da un ufficiale delle Forze armate e composta di quattro membri, di cui due ufficiali delle Forze armate e due designati dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.).

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre componenti.

Art. 5. Le Commissioni previste dagli articoli precedenti sono poste alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono nominate dal Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per l'Italia occupata e per la guerra.

Esse sono assistite da un unico ufficio di segreteria, il quale provvede alla raccolta degli elementi relativi all'attività dei patrioti, per sottoporli al giudizio delle Commissioni. Provvede inoltre al rilascio dei certificati di qualifica o di ricompensa in conformità delle decisioni delle Commissioni medesime.

Art. 6. Gli elementi relativi all'attività dei patrioti nell'Italia ancora occupata o di recente liberata sono man mano trasmessi all'ufficio di segreteria delle Commissioni dal Ministero dell'Italia occupata di concerto con quello della guerra.

Per gli altri territori, l'ufficio di segreteria si vale di tutti gli elementi direttamente raccolti o che gli saranno forniti sia dalla Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.), sia dai Ministri dell'Italia occupata e della guerra.

Art. 7. Qualora se ne ravvisi la necessità, possono essere istituite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto coi Ministri per l'Italia occupata, per la guerra e per il tesoro, Commissioni locali con le attribuzioni previste dagli articoli 3 e 4, e con giurisdizione sui territori che saranno indicati nel decreto medesimo. A tali Commissioni si applicano le norme dell'art. 5.

Art. 8. Contro le decisioni della Commissione per il riconoscimento delle qualifiche spettanti ai patrioti è ammesso ricorso ad una Commissione di secondo grado, presieduta da un rappresentante dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.) e composta di dodici membri, di cui tre ufficiali delle Forze armate, sette designati dalla Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.), uno rappresentante dell'Associazione nazionale dei combattenti e uno rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sette componenti.

Contro le decisioni della Commissione per l'esame delle proposte di ricompense da conferirsi ai patrioti è ammesso ricorso ad una Commissione di secondo grado, presieduta da un ufficiale delle Forze armate e composta di otto membri, di cui quattro ufficiali delle Forze armate e quattro designati dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.).

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque componenti.

Le Commissioni previste nei comma precedenti hanno sede in Roma, sono poste alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono nominate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'Italia occupata e per la guerra. Esse sono assistite da un unico ufficio di segreteria.

Art. 9. Le qualifiche di patriota combattente, di caduto per la lotta di liberazione, di mutilato o invalido per la lotta di liberazione e di

beneficario della lotta di liberazione, sono concesse secondo le seguenti norme:

a) è riconosciuta la qualifica di patriota combattente:

agli organizzatori e ai componenti stabili ed attivi di bande, le quali abbiano effettivamente partecipato ad azioni di combattimento o di sabotaggio;

a coloro che abbiano compiuto in qualunque modo atti di eccezionale ardimento nella lotta di liberazione;

b) è riconosciuta la qualifica di caduto per la lotta di liberazione a tutti coloro che, quali combattenti o prigionieri politici, ovvero quali ostaggi o vittime di rappresaglie, siano stati assassinati da nazisti o dal fascisti;

c) è riconosciuta la qualifica di mutilato o invalido per la lotta di liberazione a tutti coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera b), abbiano riportato mutilazioni o invalidità.

A coloro che, pur non avendo i requisiti di patriota combattente, hanno tuttavia svolto con proprio rischio rilevante attività nella lotta di liberazione o collaborato con le bande attive, potrà essere riconosciuta la qualifica di beneficiario della lotta di liberazione.

Art. 10. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 11. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno.

#### Decreto Ministeriale 28 aprile 1945 (In Gaz. uff., 2 maggio 1945, n. 53). — Norme per il conferimento al « Granaio del Popolo » del grano e degli altri cereali di produzione 1945.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con l'Alto Commissario per l'alimentazione:

Visto il R. decreto-legge 18 maggio 1943, n. 202, relativo alla disciplina della raccolta e destinazione dei cereali e delle fave;

Visto il decreto Ministeriale 19 giugno 1944, concernente la disciplina di vincolo dei cereali e delle leguminose da seme;

Vista la legge 18\* maggio 1943, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e le disposizioni successivamente emanate per la organizzazione dell'agricoltura e degli ammassi;

Visto il R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 345, contenente norme penali relative alla disciplina dei consumi, modificato con decreto legislativo Lunghinense del dicembre 1944, n. 442;

Considerata la necessità di assicurare la disponibilità dei quantitativi di cereali prodotti nella campagna agraria 1944-45 per l'approvvigionamento delle Forze armate e della popolazione civile;

Decreta:

Art. 1. Sono sottoposti alla disciplina di vincolo e di conferimento al « Granaio del Popolo » il frumento, l'orzo, il granturco, l'avena, la segale e il risone, fino al momento della loro separazione dal suolo.

182

terzo anno successivo a quello in cui è stato redatto il verbale di collaudo.

Le spese di manutenzione saranno dagli Enti interessati assunte a proprio carico a partire dalla data di consegna delle opere, che dovrà, in ogni caso, essere effettuata non oltre un anno dalla data del verbale di collaudo.

Art. 4. Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto, in relazione alle effettive necessità, ad assegnare le somme autorizzate con il presente decreto ai vari capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Con gli stessi decreti sarà stabilita la somma da destinare agli oneri di carattere generale, dipendenti dall'attuazione del presente decreto.

Art. 5. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno.

---

**Decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 (in Gazz. Uff., 11 settembre, n. 109). — Disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa.**

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 158, per l'assistenza ai patrioti dell'Italia liberata;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 280, che istituisce il Ministero dell'assistenza post-bellica;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per l'assistenza post-bellica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Per il riconoscimento delle qualifiche spettanti ai partigiani sono istituite Commissioni locali, ripartite territorialmente come dalla tabella allegata al presente decreto. Esse sono nominate dal Presidente del Consiglio dei Ministri su designazione:

- 1) del Ministero dell'assistenza post-bellica: il presidente;
- 2) del Ministero della guerra, due membri, ufficiali delle Forze armate, aventi i requisiti per la qualifica di partigiano;
- 3) dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (A.N.P.I.):
  - a) per ogni Commissione a nord della linea Gotica, due membri per ogni formazione differenziata inquadrata nell'attività del C.V.L. ed esistente prima del 25 aprile 1945 nel territorio sottoposto alla giurisdizione della Commissione stessa;

184

b) per ogni Commissione a sud della linea Gotica, due membri per ogni formazione differenziata inquadrata nell'attività del C.L.N. e due membri per le formazioni indipendenti dal C.L.N.;

c) per la Commissione della Campania, due membri per ogni partito aderente al C.L.N.

Art. 2. Per coloro che, essendo cittadini italiani, abbiano fatto parte di movimenti partigiani di altri Stati, è istituita una analoga Commissione, avente sede in Roma. I rappresentanti designati dall'A.N.P.I. saranno in numero di sei.

Art. 3. Il Ministero dell'assistenza post-bellica è incaricato di curare lo svolgimento dei lavori delle Commissioni di cui agli articoli precedenti.

Art. 4. Contro le decisioni delle Commissioni di cui agli articoli precedenti è ammesso ricorso ad una Commissione di secondo grado con sede in Roma. Essa è nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composta da un presidente scelto tra i partigiani e di sei membri dei quali tre designati dai tre Ministri delle Forze armate e tre in rappresentanza dei partigiani.

Art. 5. Le proposte di ricompensa al valore per i partigiani sono esaminate dalle Commissioni di cui agli articoli 1 e 2, le quali, se ritengono di non doverle accogliere, le trasmettono alla Commissione di cui all'art. 4 che decide inappellabilmente.

Art. 6. Ogni Commissione provvede alla nomina nel proprio seno di un segretario.

Per la raccolta degli elementi necessari al loro lavoro, gli uffici di segreteria delle Commissioni si verranno delle notizie trasmesse dai rappresentanti militari italiani regionali e provinciali (I.M.P.R.), dagli Uffici stralcio dei comandi regionali e di zona del C.V.L., dall'A.N.P.I., dai Ministeri dell'assistenza post-bellica e della guerra, nonché di tutte le informazioni che potranno altrimenti raccogliere.

Art. 7. È riconosciuta la qualifica di partigiano combattente:

1 - ai decorati al valore per attività partigiana;

2 - a coloro che sono stati feriti dal nemico in combattimento o feriti in dipendenza della loro attività partigiana;

3 - a) coloro che a nord della linea Gotica, hanno militato per almeno tre mesi in una formazione armata partigiana o gappista regolarmente inquadrata nelle forze riconosciute e dipendenti dal C.V.L. e che abbiano partecipato ad almeno tre azioni di guerra o di sabotaggio;

b) a coloro che a sud della linea Gotica hanno militato per almeno tre mesi in una formazione armata partigiana o gappista regolarmente inquadrata nelle forze riconosciute e dipendenti dal C.L.N. e che abbiano partecipato a tre azioni di guerra o di sabotaggio;

4 - a) agli appartenenti alle formazioni S.A.P. che, a nord della linea Gotica, abbiano un periodo minimo di appartenenza di sei mesi e possano dimostrare di aver partecipato almeno a tre azioni di guerra o di sabotaggio;

b) agli appartenenti, a sud della linea Gotica, alle formazioni armate cittadine riconosciute dal C.L.N. che abbiano un pe-

riodo minimo di appartenenza di tre mesi e possano dimostrare di aver partecipato almeno a tre azioni di guerra o di sabotaggio;

c) a coloro che, a sud della linea Gotica, pur non avendo fatto parte di formazioni inquadrata dal C.L.N., hanno militato per un periodo di tre mesi in formazioni partigiane o squadre cittadine indipendenti e che possono documentare di aver partecipato ad almeno tre azioni di guerra o di sabotaggio;

5 - a) coloro che hanno fatto parte, a nord della linea Gotica, per un periodo di sei mesi di un comando o di un servizio di comando (informazioni, avio-lanci, intendenza, ecc.) inquadrati nell'attività del C.V.L.;

b) a coloro che hanno fatto parte, a sud della linea Gotica, per un periodo di tre mesi di un comando o di un servizio di comando (informazioni, avio-lanci, intendenza, ecc.) inquadrati nella attività del C.L.N.;

c) a coloro che, a sud della linea Gotica, pur non avendo fatto parte di formazioni inquadrata nel C.L.N., possono documentare di aver appartenuto per un periodo di tre mesi ad un comando o ad un servizio di comando (informazioni, avio-lanci, intendenza, ecc.) di formazioni partigiane o squadre cittadine indipendenti;

6) a coloro che sono rimasti in carcere, al confino od in campo di concentramento per oltre tre mesi in seguito a cattura da parte di naz-fascisti per attività partigiana;

7) a coloro che, a nord o a sud della linea Gotica, hanno svolto attività od azioni di particolare importanza a giudizio delle Commissioni.

Art. 8. È riconosciuta la qualifica di caduto per la lotta di liberazione:

1) ai caduti in azioni partigiane, o per ferite contratte in azioni partigiane, o per malattie contratte in servizio partigiano;

2) agli assassinati dai naz-fascisti perché prigionieri politici, o quali ostaggi, o per rappresaglie;

3) ai prigionieri politici morti per i maltrattamenti subiti in carcere od in campo di concentramento.

Art. 9. È riconosciuta la qualifica di mutilato o invalido per la lotta di liberazione a tutti coloro che, nei casi di cui all'articolo precedente, abbiano riportato mutilazioni od invalidità.

Art. 10. È riconosciuta la qualifica di patriota a tutti coloro che, non rientrando nelle categorie di cui ai precedenti articoli, hanno tuttavia collaborato o contribuito attivamente alla lotta di liberazione, sia militando nelle formazioni partigiane per un periodo minore di quello previsto, sia prestando costante e notevole aiuto alle formazioni partigiane.

Art. 11. Per coloro che, essendo cittadini italiani, abbiano fatto parte di movimenti partigiani in altri paesi europei, la Commissione competente potrà derogare ai requisiti di tempo previsti negli articoli precedenti.

Le qualifiche non sono concesse a chi, pur avendo i requisiti di partigiano o di patriota, ne è divenuto indegno per la sua condotta morale.

Art. 12. Le domande per il riconoscimento delle qualifiche di cui agli articoli precedenti e le proposte di ricompense al valore debbono essere presentate, a pena di decadenza, alle Commissioni competenti entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Per coloro che si trovano all'estero, il termine decorre dal giorno del ritorno in Patria.

Art. 13. Le Commissioni locali pubblicheranno, con le modalità che saranno stabilite dal Ministero dell'assistenza post-bellica, gli elenchi di coloro ai quali avranno riconosciuto la qualifica di cui agli articoli 7, 8, 9, 10. Tali qualifiche diverranno definitive solo nei riguardi di coloro per i quali non sarà proposto alcun reclamo entro un mese dalla pubblicazione.

Art. 14. Chiunque, avendo avuto un incarico di comando in formazioni partigiane, attesta falsamente in certificati, tesserini ed altri documenti che taluno ha preso parte alla lotta di liberazione, è punito ai sensi dell'art. 480 del Codice penale, ma la pena è aumentata.

Chiunque, fuori del caso precedente, attesta comunque falsamente che taluno ha preso parte alla lotta di liberazione, al fine di fargli riconoscere una delle qualifiche di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, è punito ai sensi dell'art. 483 del Codice penale, ma la pena è aumentata.

Chiunque, senza aver concorso nella falsità, fa uso di documenti attestanti falsamente che egli ha preso parte alla lotta di liberazione è punito ai sensi dell'art. 480 del Codice penale, ma la pena è aumentata.

La pena è ulteriormente aumentata se i fatti di cui al comma precedenti sono commessi a fine di lucro.

Il colpevole inoltre perde la qualifica di partigiano o di patriota.

Art. 15. Le designazioni di cui agli articoli 1 e 2 dovranno avvenire entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. In mancanza, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvederà di ufficio alla nomina su designazione del Ministero dell'assistenza post-bellica.

Art. 16. Il decreto legislativo Luogotenenziale del 5 aprile 1945, numero 158, è abrogato.

Art. 17. Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno.

Nei territori non ancora ritornati all'Amministrazione italiana, il decreto stesso entrerà in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

185  
COMMISSIONI LOCALI

SEDE	Giurisdizione
Torino . . . . .	Piemonte, esclusa la provincia di Novara
Milano . . . . .	Lombardia e la provincia di Novara
Padova . . . . .	Tre Venezie
Genova . . . . .	Liguria
Bologna . . . . .	Emilia
Firenze . . . . .	Toscana
Ancona . . . . .	Marche
Perugia . . . . .	Umbria
Aquila . . . . .	Abruzzi
Roma . . . . .	Lazio
Napoli . . . . .	Campania

Decreto Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 529 (in Gazz. Uff., 11 settembre, n. 100). — Variante all'art. 6 della legge 16 giugno 1940, n. 721, relativa al riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale.

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Vista la legge 16 giugno 1940, n. 721.

Visto il R. decreto 16 dicembre 1941, n. 1510;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58. Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'Interno, di concerto con il Ministro per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico. La validità della disposizione prevista dal 1° comma dell'art. 6 della legge 16 giugno 1940, n. 721, del successivo R. decreto 16 dicembre 1941, n. 1510, è estesa dal 30 giugno 1944 al 31 dicembre 1945, relativamente alle promozioni al grado 7° nel ruolo di cui alla tabella A annessa alla citata legge.

1. 1509/97R

depositato in data 17.2.97

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA  
(Adriano Collevini)

Ill.mo Sig.  
PUBBLICO MINISTERO  
Dott. ROSELLI  
TRIBUNALE PENALE  
SEDE

Ill.mo Sig.  
G.I.P.  
TRIBUNALE PENALE  
SEDE

ATTO DI OPPOSIZIONE  
EX ARTT. 408 - 410 CPP

Il sottoscritto ZUCCHERETTI Giovanni nato a Roma il 4/5/1931 parte offesa nel proc. pen. n 1509/97 R, difeso dall'Avv. Francesco CAROLEO GRIMALDI del Foro di Roma, dichiara di opporsi alla richiesta di archiviazione emessa dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma Dott. Vincenzo ROSELLI in data 1/2/1997 e notificata allo scrivente in data 8/2/1997.

Vale rappresentare che, sostanzialmente, suddetta richiesta di archiviazione si fonda sulla considerazione dell'attentato di Via Rasella quale azione compiuta " per motivo di guerra " superando in tal senso tutte le considerazioni inerenti tale condotta quale atto illegittimo di guerra, così come più volte definito, nonchè

come ampiamente disciplinato dall'art. 35 del Regio decreto 8/7/1938 n. 1415, relativo all'approvazione dei testi della legge di guerra e delle leggi di notorietà.

Vale in tal senso sottolineare come il numero 2 del Comma II dell'art. 35 definisce, analizzandoli, questi limiti " usare violenza proditoria ovvero uccidere o ferire un nemico a tradimento o quando questi avendo depresso le armi non ha più modo di difendersi o si sia arreso a discrezione ", evidenziando un preciso limite ad azione di guerra indiscriminata, identificati negli atti illegittimi ovvero illeciti, e pertanto rientranti nell'art. 422 CP quale ipotesi di strage nei termini di reato specifico.

Il Pubblico Ministero, pur concordando con quanto sopra esposto, giunge inopinatamente a definire l'attentato di Via Rasella quale atto commesso " per motivi di guerra " nonostante si sottolinei come " è evidente che l'esplosione per la sua collocazione spaziale e temporale, aveva un'indeterminata potenzialità lesiva che metteva a repentaglio la pubblica incolumità".

In effetti appare assolutamente improponibile definire l'attentato di Via Rasella quale atto commesso per motivi di guerra, diretto a contrastare l'occupazione tedesca, così facendo rientrare suddetta condotta nell'ambito di applicazione dell'amnistia concessa dall'art. 1 del regio decreto 5/4/1944 n. 96, in tal senso giungendo a giustificare condotte assolutamente lesive della pubblica incolumità- come in effetti poi si è sviluppato

l'attentato di Via Rasella- sulla base di virtuali finalità ideali che , chiaramente, non con tali modalità si sarebbero dovute nè potute realizzare.

Il Pubblico Ministero afferma come non appaia " ostativo " all'applicabilità della suindicata normativa il rilievo, su cui si soffermano diffusamente tutti gli esponenti, oltre al sottoscritto: la presenza di vittime civili oltre che militari in occasione di detto attentato ". E' necessario a tal punto rilevare come il Pubblico Ministero abbia considerato quale circostanza del tutto marginale la presenza di vittime civili nonchè la qualificazione della strada - Via Rasella - quale centro di attività - vi erano ristoranti, negozi oltre a numerose abitazioni: si è giunti a posporre la tutela della vita pubblica al tentativo di liberare la Patria dall'occupazione tedesca, così come previsto dalla amnistia ritenuta applicabile, prescindendo da caratteristiche concrete dell'attentato, quale attività assolutamente non fondate su necessità militari,

In effetti l'attività posta in essere dal nucleo dei G.A.P. non può in alcun modo rispondere, nè avrebbe mai potuto ritenersi tale in via astratta , a finalità liberatorie: non si ravvisa, in tal senso, possibilità alcuna di applicare l'amnistia in argomento, a fronte di un evento privo di motivazioni di base, o comunque concretamente definibile quale azione di guerra indiscriminata, atteso gli esiti potenziali e , comunque gli esiti ai quali giunse.

La morte e il ferimento di numerosi civili sono elementi indicativi al fine di estrapolare l'atto dalla situazione di soggezione all'occupazione tedesca ovvero al regime fascista, in quanto, pacificamente, gli atti posti in essere per motivi di guerra avrebbero comunque sempre dovuto rispettare la vita dei civili anche alla luce di una precisa direttiva firmata dal Comandante militare Generale MONTEZEMOLO con la quale si ordinava espressamente a tutte le formazioni partigiane di non compiere attentati in Roma per pericolo di rappresaglie tedesche.

Quali indagini suppletive si indicano l'escussione di :

- GIGLIOZZI Silvio residente in Roma Via dei Promontori n. 15, il quale all'epoca dei fatti aveva 10 anni , era in strada nel momento immediatamente precedente all'esplosione e potrà testimoniare in merito alla attività della strada, nonché in relazione a come il passaggio quotidiano della pattuglia attirava molti bambini i quali accorrevano in strada per vedere, sempre alla stessa ora, il movimento creato dalla pattuglia;

- FRASCA Bruno , residente in Via Rasella, il quale abitava anche all'epoca in tale via e , pertanto, potrà riferire in merito a quanto quotidianamente accadeva al passaggio della pattuglia;

- SORGI Bruno, Via Zaini n. 11 - Roma, che potrà riferire in merito all'attività alberghiera svolta dal padre in Via Rasella, e pertanto testimoniare in merito al costante movimento di persone;

- GLORI Francesco ( Via Jenne n. 47- Roma) , che andava spesso a trovare la propria zia in Via Rasella, e pertanto era a conoscenza di questa via fosse un punto nevralgico di attività e di movimento;

- GIULIETTI Bruna ( Via Sardegna n.3-C Ponte Pazzoli - Perugia), la quale andava spesso a trovare la propria sorella in Via Rasella, era a Roma all'epoca dei fatti, ed è a conoscenza di come si sviluppasse tale centro abitato ;

- MARITI Guido, il quale svolgeva e svolge l'attività di tipografo in Via Rasella, e , ovviamente , potrà riferire in merito non solo alla propria attività ma anche all'attività di tutti coloro che avevano altri negozi presso tale via.

Per quanto sopra esposto si insiste affinché la S.V. voglia accogliendo la presente opposizione alla richiesta di archiviazione, restituire gli atti al Pubblico Ministero affinché effettui ulteriori indagini, ovvero emetta la richiesta di rinvio a giudizio.

Con osservanza

Roma, 14 Febbraio 1997

Zuccheretti Giovanni

*Ver e la tua  
Zuccheretti Giovanni*

*Il sottoscritto Giovanni Meazza Zuccheretti Giovanni  
delega per la presentazione del  
controposto atto di opposizione il  
p.lli. Proc. Giovanni Meazza Zuccheretti Giovanni  
per esultare l'atto*

199

Studio Legale  
Avv. Luciano Randazzo  
Via della Giuliana, 101  
00195 Roma  
Tel.- Fax 06 - 39734092

TRIBUNALE DI ROMA

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

depositato il 18.2.97 ora 12.45

Proc.to penale n. 1509/97 R

Indagati: BENTIVEGNA Rosario, CAPPONI Carlo, BALSAMO Pasquale

P.M. Dott. Roselli



ATTO DI OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE ARTT.

408 - 410 C.P.P.)

Per

il Sig. Luigi IAQUINTI, nato a Roma il \_\_\_\_\_ e residente in Roma in Via \_\_\_\_\_, nella sua qualità d'erede del defunto Antonio Chiaretti, deceduto in Roma il 23.3.1944 in occasione dell'attentato commesso in Via Rasella ad opera di un gruppo di GAP comunisti, difeso dall'Avv. Luciano Randazzo, con studio in Roma, Via della Giuliana, 101;

Contro

la richiesta di archiviazione formulata dal Sig. Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma, Cons. Dott. Roselli, depositata in data 1/2/1997 e notificata alla sola persona offesa Zuccheretti Giovanni in data 8.2.1997 e relativa al procedimento penale n. 1509/97R rubricato a carico di BENTIVEGNA Rosario, CAPPONI Carlo e BALSAMO Pasquale indagati per le violazioni di cui agli artt. 110 e 422 c.p. in relazione all'attentato commesso il 23.3.1944 in Roma in Via Rasella.

A seguito di esposti presentati presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma a firma Zuccheretti Giovanni, Iaquinti Luigi,

Liana e Silvio Gigliozzi, nonché dal segretario per la difesa dei Diritti del Cittadino, veniva rubricato un procedimento penale a carico di BENTIVEGNA Rosario, CAPPONI Carla e BALSAMO Pasquale in relazione alla violazione degli artt. 110 - 422 c.p. con riferimento all'attentato dagli stessi commesso, in concorso con altre persone, tutti facilmente individuati a causa della rilevanza storica e politica del fatto, in Roma, in Via Rasella, il 23.3.1944.

Il pubblico Ministero, all'esito delle indagini preliminari, formulava in data 1.2.1997 richiesta di archiviazione ai sensi ed effetti dell'art. 408 c.p.

Dall'articolata, quanto precisa e puntuale, motivazione a sostegno della richiesta di archiviazione, pur ammettendo sostanzialmente i fatti gravi ascrivibili agli indagati e recependo integralmente i fatti lamentati dagli esponenti, configurando il reato commesso dagli indagati nella fattispecie criminosa prevista dall'art. 422 c.p. con l'ipotesi di concorso di persona ex art. 110 c.p., deduceva, attraverso una serie di valutazioni di carattere storico, la configurabilità del reato quale militare e, pertanto, rientrante nel beneficio dell'amnistia introdotta dall'art. 1 del R.D. 5 aprile 1944 n. 96.

Al fine di poter individuare l'applicazione del beneficio a carico degli indagati, veniva individuata da parte del P.M. una nuova figura di reato, il c.d. "reato commesso per motivi di guerra" pervenendo a tale ipotesi in considerazione che pur essendo Roma - città a perta e non sottoposta ad occupazione tedesca, rientrava come status giuridico in una zona operativa e militare.

Per questi motivi, ad avviso del P.M., l'attentato commesso in via Rasella pur grave per la prevedibilità del danno, a causa della particolarità del luogo e per il mezzo usato, pur se commesso da persone non legittimate militarmente a compierlo in quanto non rientranti nella particolare figura di combattenti in armi legittimi, previsto dalla legislazione di guerra vigente

*all'epoca, doveva considerarsi un reato militare in quanto commesso per motivi di guerra e, pertanto, rientrante nel beneficio di clemenza introdotto un mese dopo.*

*Pur dando atto al Pubblico Ministero di avere per la prima volta nel corso del cinquantennio successivo all'attentato, esaminato dettagliatamente argomenti fin'ora esclusi sia dalla storiografia ufficiale sia da un'analisi giuridica, occorre rilevare che le conclusioni cui perviene sono contraddittorie e palesemente frutto di una ricerca compromissoria.*

*Ritenendo pertanto non valida la tesi giuridica posta a sostegno della formulata richiesta, l'Avv. Luciano Randazzo, nella qualità di difensore della persona offesa da reato, Sig. Luigi IAQUINTI, propone formale opposizione per i seguenti specifici*

MOTIVI

1) CIRCA LA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL REATO COMMESSO PER "MOTIVI DI GUERRA" IN RELAZIONE ALL'ATTENTATO DI VIA RASELLA

*Il reato commesso dagli indagati viene qualificato come ascrivibile ai "motivi di guerra", in quanto a dire del P.M., pur essendo Roma - città aperta, quindi non sottoposta ad occupazione militare tedesca secondo la legislazione militare e le Convenzioni Internazionali applicabili, all'epoca dei fatti vi era una situazione particolarmente tesa, anche a causa del continuo flusso di truppe tedesche e la presenza di vari apparati militari e di polizia.*

*Questa situazione logistica, non certamente riconducibile ad una situazione a carattere istituzionale, rendeva la città di Roma assimilabile di fatto, ma non giuridicamente, ad altre città italiane occupate.*

*Proprio per tale condizione gli attentati, le azioni in danno degli*

occupanti, anche se ipotizzabili come reati, venivano commessi per liberare la città dal nemico invasore.

Questa configurazione dell'attentato di Via Rasella come reato commesso per " motivi di guerra" è una nuova quanto discutibile individuazione della fattispecie criminosa, sottoposta all'esame.

Per motivi espositivi occorre ricordare le altre identificazioni del reato commesso in Via Rasella.

Il Tribunale Militare nel 1948 con la sentenza resa nei confronti di Keppler definì l'attentato atto illegittimo di persona ;

la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite considerò nel 1952 l'attentato come atto di guerra e, pertanto, non individuabile come una fattispecie criminosa.

La sentenza resa del Tribunale Militare di Roma nell'agosto 1996 nei confronti di Priebke ebbe a definire nuovamente l'attentato come un atto illegittimo.

La nuova identificazione del delitto che il P.M. dà all'attentato, si colloca in maniera suggestiva ed alquanto contraddittoria nella tendenza ormai ampiamente consolidata da parte della storiografia recente, di considerare l'attentato come un reato previsto dall'art. 422 c.p., ma commesso in ossequio alle superiori esigenze di allontanare il nemico occupante.

La palese contraddittorietà della nuova qualificazione giuridica del reato viene evidenziata analizzando i seguenti argomenti:

- 1) per la prima volta i GAP vengono considerati non combattenti e non appartenenti alle formazioni militari (argomento questo completamente innovativo); si considera il loro atto - l'attentato di Via Rasella - commesso da civili per motivi di guerra non molto den evidenziati.

La legittimazione a compiere l'attentato, a prescindere dalle valutazioni

politiche e militari, competeva in ogni caso alla *Militare riconosciuta*  
 presso il CLN - organismo supremo combattente in armi e considerato  
 militare dal Governo legittimo presieduto dal Gen. Badoglio.

Non si comprende, pertanto, come questo reato possa trovare  
 giustificazione nei motivi di guerra in quanto compiuto da persone che  
 all'epoca non rivestivano la qualifica di militari.

2) Circa l'applicabilità del beneficio dell'amnistia introdotta con R.D.  
del 5 aprile 1944 n. 96 al reato commesso in Via Rasella il 23.3.1944

Sulla base delle precedenti brevi considerazioni esposte deve essere  
 evidenziata un'altra contraddittorietà evidente.

Ritenuto come è pacifico, anche attraverso l'analisi compiuta  
 nell'esposto delle fonti militari dell'epoca circa la non appartenenza dei  
 GAP a formazioni militari, considerato che questa identificazione è stata  
 integralmente ripresa nelle motivazioni poste a sostegno della richiesta di  
 archiviazione, non si comprende come un reato commesso da civili, ma in  
 ambito sociale e politico particolare, possa considerarsi reato militare e,  
 pertanto, rientrante nel beneficio dell'introdotta amnistia del 1944.

Come è facile comprendere, l'amnistia richiamata, introdotta con R.D.  
 del 5.4.1944 n. 96, deve applicarsi a tutti quei reati commessi da militari  
 nell'esercizio di operazioni belliche e nello svolgimento di attività di guerra,  
 oppure a quelle formazioni di civili che non agendo in modo spontaneo,  
 erano equiparate alle forze combattenti e considerate belligeranti in armi.

Analizzando le disposizioni relative alla legislazione militare di guerra,  
 queste parificano, in ordine alla disciplina delle pene edittali, i militari ed i  
 civili, purchè questi ultimi rivestano la qualifica militare secondo  
 Convenzioni Internazionali di Guerra.

3) Circa la non oggettiva documentazione della presenza di vittime civili in Via Rasella

Per questo occorre spendere una buona osservazione di carattere probatorio-documentale:

è ormai inconfutabile, anche se si è sempre sostenuto il contrario, che il 23.3.1944 in Via Rasella perirono numerose vittime non militari che, in occasione dell'attentato, si trovavano casualmente sul posto.

Questa importante circostanza ammessa anche di recente dallo stesso esecutore materiale dell'attentato BENTIVEGNA Rosario nel libro *Operazione Via Rasella* Ed. Riuniti, 1996, per la prima volta rinnegando le sue stesse affermazioni sul volume *Actung Banditen* - Ed. Mursia, trova accoglimento proprio dall'unico strumento in nostro possesso, l'analisi delle fonti storiografiche non ufficiali che hanno esaminato analiticamente l'attentato, i suoi prodromi e le sue micidiali conseguenze.

E' innegabile che il Sig. CHIARETTI Antonio, dipendente della TETI e comandante delle formazioni partigiane di Bandiera Rossa, perì nell'attentato trovandosi sul posto (le motivazioni della sua presenza in Via Rasella non possono trovare accoglimento in una ricostruzione giuridica dell'attentato).

A sostegno di questa importante circostanza si rileva:

- una certificazione rilasciata dall'ANPI in cui si sostiene che lo stesso morì il 23.3.1944 in Via Rasella;
- la stessa affermazione che BENTIVEGNA Rosario fa nel corso di una intervista pubblicata nel mese di settembre sul quotidiano "Il Corriere della Sera";
- l'ampia coristica e la puntuale ricostruzione dei fatti e delle persone che perirono in Via Rasella, fatta dal Dott. Mario SPATARO e Pierangelo

Studio Legale  
Avv. Luciano Rappresaglia  
Via della Giuliana, 11  
00195 Roma  
Tel.- Fax 06-39734092

Maurizio nei loro recenti studi raccolti nei volumi Rappresaglia e Via Rasella - Cinquant'anni di menzogne;

- le motivazioni di prove testimoniali, presenti al momento dell'attentato, che avrebbero potuto facilmente testimoniare sulla circostanza della presenza di vittime civili;

- l'ampia documentazione fotografica depositata contestualmente all'atto di esposto;

- la formale richiesta di acquisizione dei documenti originali dell'epoca, in particolare il rapporto stilato dal Comando Carabinieri di Roma, e dal tenente KOCH sulle modalità dell'attentato;

- in particolare tutti i documenti medici presso gli Ospedali indicati dai ;

- la notizia divulgata dall'Agenzia Stefani ove vengono indicate in otto civili le persone uccise in Via Rasella.

In particolare, lo stesso P.M., mentre sostiene che è pacifica la morte di Pino Zuccheretti, fratello di uno degli esponenti, nel richiamare la fonte citata dall'Agenzia Stefani, fa riferimento espresso alla sentenza Kappler.

Questo riferimento, a detta del P.M., deve considerarsi incidenter tantum, in quanto la circostanza che interessa, dal Tribunale Militare, non viene approfondita.

E' chiaro l'intento del Pubblico Ministero, quello di qualificare giuridicamente il reato nella sua configurazione esatta, tralasciando l'oggetto essenziale dell'esposto.

Occorreva comunque, proprio per la novità dell'argomento, una approfondita analisi delle parti probatorie indicate per accertare la morte di civili in Via Rasella.

La difesa del Sig. Luigi Iaquinti ritiene pertanto la sua completa legittimazione a considerare persone offese da reato stante il rapporto di

parentela con i CHIARETTI, e pertanto anche ammissibile ex art. 410 .p.p. la presente opposizione.

Studio Legale  
Avv. Luciano Randazzo  
Via della Giuliana, 101  
00195 Roma  
Tel.- Fax 06 - 39734092

Tanto premesso, in accoglimento della presente opposizione

**CHIEDE**

la prosecuzione delle indagini preliminari ai sensi ed effetti dell'art. 410 primo comma c.p.p. indicando quale oggetto dell'investigazione suppletiva:


- l'applicabilità del provvedimento di amnistia al reato individuato;
- l'accertamento della morte in Via Rasella di vittime civili.

Indicando quali elementi di prova quelli già indicati nella memoria integrativa depositata al P.M. ex art. 121 c.p.p.

Roma l. 18/2/1992

Con Osservanza

Avv. Luciano Randazzo



# STUDIO CAROLEO GRIMALDI

AVV. FRANCESCO CAROLEO GRIMALDI  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

AVV. STEFANIA ORECCHIO  
DOTT. PROC. GIOVANNA MAZZA  
DOTT. LORENZO CONTRADA

*Definito in Cassazione  
15/3/1997*



Ill.mo Sig.

G.I.P. Dott. PACINI

TRIBUNALE PENALE

*4081/87 Cp*

SEDE

Ill.mo Sig.

PUBBLICO MINISTERO

Dott. ROSELLI

Il sottoscritto Difensore della parte offesa ZUCCHERETTI Giovanni di cui al proc. pen. n. 1509/97 R nei confronti di BENTIVEGNA + altri, ad integrazione e corredo della opposizione presentata dal Sig. Zuccheretti in data 17/2/1997 si pregia illustrare quanto segue:

- a fronte della richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, motivata in base alla possibilità di ritenere il reato amnistiato ai sensi del regio decreto 5/4/1944 n. 96, in quanto trattasi di reato espressamente finalizzato a "liberare la Patria dall'occupazione tedesca, ovvero quello di ridare al popolo italiano le libertà conculcate dal regime fascista" vale puntualizzare come alla luce di molteplici testimonianze "i motivi di guerra" posti alla base dell'atto illegittimo di guerra effettuato dal gruppo capeggiato dal Bentivegna sono una giustificazione assolutamente insussistente.

In tal senso il Dott. Massimo CAPRARA, Segretario di Palmiro Togliatti nel 1944, nonché collaboratore del mensile Storia illustrata ( Via Chiosetto n. 1 Milano ) potrà riferire in merito al nucleo di cui fece parte Rosario Bentivegna, nonché in merito alle motivazioni dell'attentato assolutamente slegate da realizzazioni concrete degli ideali del P.C.I. , ovvero degli altri gruppi partigiani, così come chiaramente emerge dalle direttive del Generale Montezemolo.

In merito , peraltro, al divieto di effettuare attentati così come imposto dal legittimo governo Padoglio, potrà chiaramente testimoniare la Sig.ra Adriana Cordero di Montezemolo ( Via Ardeatina Km 7 Roma ) figlia del Colonnello Montezemolo , a conoscenza dei problemi politici di cui si occupò il padre.

In effetti, vale sottolineare come l'aver volutamente ignorato l'ordine di sospendere gli attentati in città indichi una volontà tesa a ledere non solo una sorta di equilibrio politico, ma concretamente, la vita di migliaia di persone, in quanto si sarebbe comunque trattato di fatti di guerra assolutamente indiscriminati.

In tal senso, vale rappresentare come risulti da numerose ricostruzioni storiche che l'attentato di Via Rasella - non fu effettuato per " motivi di guerra ", ma si trattò dello sviluppo del contrasto in seno al fronte militare clandestino : in merito a quanto sopra può rendere ampia testimonianza il Dott. GUZZO

Roberto - Via Vigliena n. 10 - Roma - , uno dei capi dell'organizzazione partigiana " *Bandiera rossa* ".

Per quanto concerne, inoltre, la gravità dell'attentato, potrà testimoniare Nestore SANTINI, collaboratore di Pietro KOCH , il quale era presente in Via Rasella proprio al momento dell'esplosione, così come riferito nell'intervista resa a Pierangelo Maurizio ( Vedi allegato).


Per quanto concerne, inoltre, l'attività in essere in Via Rasella , il coinvolgimento dei numerosi civili che si trovavano lì in zona, potrà riferire Don Angelo Fagiolo, il quale nell'intervista resa a Stefano Maria Paci ( All. ) identificò l'attentato di Via Rasella quale atto di brigantaggio ", *identico alla strage compiuta dai mafiosi a Capaci e nella quale persero la vita il Giudice FALCONE e la sua scorta* ".

A fronte di quanto sopra si insiste, pertanto, affinché questo illustrissimo Signor GIP voglia accogliere la opposizione già versata in atti, così come integrata dai documenti che si allegano al presente atto , nonchè dai nominativi degli eventuali testi da escutere qualora la S.V. ritenga necessarie ulteriori indagini.

Con osservanza

Roma, 21 Febbraio 1997

Avv. Francesco CAROLEO GRIMALDI





GIORNALISTA La tessera di Orwell sul Guardian.

Fornì una "lista" ai servizi segreti

## ORWELL, CHE SPIA!

Lo scrittore inglese George Orwell (1905-1950), acceso antifascista, ma anche collaboratore della stampa socialista, durante la guerra fredda offrì ai servizi segreti britannici «una lista di giornalisti e scrittori a mio parere criptocomunisti, compagni di strada o simpatizzanti», che doveva restare «strettamente confidenziale» (*The Guardian*, 11-7-1996). Lo rivela una lettera del 6 aprile 1949, resa nota ora dal Public Record Office e indirizzata dall'autore della "Fattoria degli animali" (1945) e di "1984" (1948) a Celia Kirwan, funzionario dell'Information Research Department - istituto per combattere la propaganda comunista -, dopo averla incontrata a Cranham (Gloucestershire) nel sanatorio dove Orwell era ricoverato per tubercolosi (che l'avrebbe ucciso l'anno dopo). Il suo biografo, Bernard Crick, conferma che Orwell aveva un «quaderno di scapetti» che conteneva 80 nomi.

Nel 1949 l'autore della "Fattoria degli animali" consegnò a un'agente inglese i nomi di giornalisti e scrittori criptocomunisti.

La sentenza Proke e le interviste rilasciate il 20 agosto e il 3 settembre, sul *Corriere della Sera* e da Rosario Bentivegna, il medico al quale va addebitata l'azione dinamitarda di via Rasella a Roma del 23 marzo 1944, meritano qualche severa precisazione. Sento di doverla rendere come militante dell'allora Partito comunista italiano (dal quale sono uscito nel 1969), in quanto a conoscenza di fatti che non vedo necessariamente nell'oblio. La prima vicenda della riconferma e della condanna dell'effettività con la quale venne pensata ed eseguita la rappresaglia da parte nazista alle Fosse Ardeatine, una delle peggiori di tutto il teatro di guerra sul continente europeo, la seconda riguarda il retroscena politico e personale del comando che eseguì l'attentato contro i soldati nazisti del Battaglione Bozen, nel quale morirono anche due militanti marxisti.

Quel fatto non è essenziale, il comando non faceva parte organica del Partito comunista italiano e tantomeno applicava le sue direttive politiche. Come lo stesso dottor Bentivegna ammette, si trattò di un gruppetto di "cattolici" di varia estrazione sociale e politica da esso non era esclusa

una componente truffaldina a quale apparteneva, fra gli altri, quel tal Salvarezza che, dopo la liberazione, fu arrestato per truffa assieme al capo di quella banda ladresca guidata dal famigerato ed equivo Gobbo del Quartuccio, dal quale partivano e confluivano in un'attività spionistica e ripartitrice, se un rapporto con loro avevano non era quello con la Resistenza, ma direttamente con il Codice penale ordinario. Rosario Bentivegna, iscritto al Partito comunista, non proveniva in nessun modo da quel filone operato e, nel caso di forte connotazione universitaria, dal quale uscirono autentici e legittimi dirigenti comunisti e comandanti di GAP e gruppi di azione partigiana, i quali comunisti socialisti palesemente rispondevano, come riferivano ai nomi di Antonello Trombadori, Mario Alicata, Giulio Cortini, Carlo Salinari, Pietro e Giorgio Amendola, Marisa Musu e altri.

### Reso noto il rapporto del cosmonauta

## I SEGRETI SU GAGARIN

35 anni fa l'URSS tenne nascosti i problemi tecnici che avevano afflitto il volo del primo uomo nello spazio

Quando il 12 aprile 1961 Yuri Gagarin (1934-1968, foto a destra) effettuò a bordo della Vostok 1 il primo volo dell'uomo nello spazio, per l'URSS tutto sembrò filare per il verso giusto. In realtà, quel volo si svolse in modo ben diverso da quanto la versione ufficiale sovietica dell'impresa ci ha fatto credere. La rivista americana *Final Frontier* ha, infatti, reso noto il rapporto segreto scritto da Gagarin per il premier Nikita Kruscev dopo l'atterraggio, dal quale emerge che la mis-

sione fu tormentata da problemi tecnici sin dal decollo. Dopo la prima "banale anomalia" (i tecnici dovettero togliere e riparare il pannello della capsula che non funzionava bene), in orbita iniziarono i guai (Liliana Bosi, *L'Unità*, 24-7-

1996). La navetta cominciò a rotolare su se stessa e -per lunghi momenti- Gagarin non poté comunicare con il centro di volo. «Quando le comunicazioni furono possibili, il messaggio da terra fu rassicurante: Tutto sta andando



ritornano in prima pagina

Dopo le interviste di Bentivegna

## VIA RASELLA NON FU OPERA DI UN COMMANDO PCI

L'allora ventiduenne gappista che il 23 marzo 1944 fece esplodere la bomba apparteneva a un gruppetto di "cani sciolti". Il 30 dicembre 1943, infatti, Togliatti aveva impartito ai militanti comunisti ben altre direttive di lotta



ARTEFICE Il gappista Rosario Bentivegna.

degli ebrei, le deportazioni in Germania degli operai, delle donne, dei bambini, il saccheggio e le devastazioni organizzate, le stragi. Un italiano non può macchiarsi di nessuna complicità con questi atti di malandrino, a meno che non sia egli stesso un malandrino e un traditore che si mette da sé al bando della nazione», conclude Togliatti.

Bentivegna ricorda nell'intervista che egli trovò diffidenze e difficoltà nel partito comunista e lamenta che «per lui cominciò (testualmente) la lunga stagione dell'emarginazione». Non si chiede il perché.

«Glielo possiamo suggerire noi. Dell'attentato di Via Rasella, il Partito comunista, né a Roma, né altrove, «giornò come di un trofeo». Ovviamente, condannò con vigore e con violenza la rappresaglia nazista. Ma non innalzò sulle proprie bandiere i nomi degli attentatori come Bentivegna. Anzi, lo inviò fuori dall'Italia, nella Bosnia meridionale. L'iscrizione di Bentivegna al Pci fu un errore di superficialità di qualche dirigente locale di sezione a Roma? Non venne mai presentato come un eroe immacolato, del quale vantarsi come parte gloriosa della propria storia.

Massimo Caprara

Il nucleo di cui fece parte Rosario Bentivegna era tutt'altra cosa, locale e pratica. L'«gappista» era orientamento, in massima parte, «di riserva» dei comunisti italiani: «cani sciolti» e si delimitavano «sistemi» «cani», ossia militanti come i «trozkisti» che usavano «modi» «doppio» di adesione e «gappista» per infiltrarsi nelle «comuniste» e «ostacolano» l'anti-

Nord il divieto dell'antifascismo delle sue varie sfumature di contrapposizione violenta o di «sollezione» di conquista di «cassa» «o mezzi» prevalentemente «propagandistici» e «persuasivi». Questo non significa che vi erano fra i «gappisti» militanti disposti a «combattere» fascisti e «antifascisti» invece che «revoluzionario». Non a caso, il filosofo

Giovanni Gentile, con il quale tante volte Gramsci e Togliatti erano stati d'accordo, contro Croce, nel dopoguerra dalle colonne del giornale socialista antimassimalista *L'Ordine Nuovo*, venne ucciso con le revolverate di un militante comunista. Significa soltanto che «i militi» dalle «mal» «scaturì» l'episodio di via Rasella e il «comportamento» successivo al «bando» nazista, non rientravano nei «canoni» dell'azione «partigiana» di stampo comunista.

Esiste un documento pubblico nel quale furono definiti e delimitati caratteristiche e contenuti dell'azione comunista nella zona occupata dai tedeschi. Esso porta la data del 30 dicembre 1943 e venne pronunciato a Radio Milano Libertà, l'emittente che trasmetteva

da Mosca. La voce è quella di Mario Correnti, che era lo pseudonimo usato dal segretario del Pci Palmiro Togliatti.

Il testo è nitido. Si rivolge ai funzionari italiani in servizio e, a maggior ragione, ai militanti comunisti in lotta contro l'invasore. «Un militante e un funzionario italiani non possono macchiarsi del delitto di cui si macchiano i tedeschi e i traditori fascisti. Questo è contrario ai nostri costumi, alle tradizioni del nostro paese e alla religione dei nostri padri», dice Togliatti. «La coscienza di ogni italiano si deve ribellare anche solo all'idea dell'applicazione nel nostro paese di quei metodi di tortura che sono gli arresti in massa, le torture, la fucilazione degli ostaggi, la persecuzione

come previsto. La navetta è nell'orbita calcolata e tutti i sistemi stanno funzionando bene». In realtà nulla era mai stato visto di quel messaggio. La navetta, volando troppo in alto, a circa 370 chilometri. Se il sistema di frenata avesse fallito, la navetta sarebbe rientrata nell'atmosfera dopo 50 giorni, invece che dopo un'ora e 48 minuti. Il sistema funzionò «fortunatamente», ma «la navicella cominciò a roteare a grande velocità». L'espulsione di Gagarin dalla navetta, poi, avvenne «solo dopo che i cavi di connessione

ne furono distrutti dal surriscaldamento atmosferico» e anche l'apertura del suo paracadute funzionò solo quando «fortunatamente» una violenta folata di vento lo fece aprire. Le disavventure della missione, che Gagarin raccontò a Krusciov nel suo rapporto allo scopo «di salvare la vita dei futuri cosmonauti», furono tenute nascoste «in perfetto stile sovietico». E così il suo collega Vladimir M. Komarov, sulla Soyuz 1, morì il 23 aprile 1967 sugli Urali proprio per una irregolarità nell'apertura del paracadute.

Nel 1922 il poeta chiese la consacrazione

## UNGARETTI E IL DUCE

È il 5 novembre 1922: Giuseppe Ungaretti (1888-1970), giovane poeta poco conosciuto dal grande pubblico, chiede la «consacrazione ufficiale» della sua opera al neoeletto capo del governo Benito Mussolini. «Ricorro a V. E. come a un signore della Rinascenza». Finora non conosco bene che la fame. L'Italia nuova deve sapere dare di più al valore. Vuole V. E., che la rinnovata Italia sia consacrando, innalzare anche la mia fede». Con questa lettera, che fa parte di un carteggio scovato all'Archivio Centrale dello Stato dalla studiosa Francesca Petrocchi, il poeta chiese e ottenne dal Duce «poche righe di pretesione» per la sua raccolta di poesie *Il porto sepolto* del 1925.

orme internazionali, un decreto legislativo luogotenenziale applicando la legge in modo retroattivo, ha dichiarato non punibile nella sostanza attività bellico-terroristica dei partigiani.

Tante ombre permangono sull'inutile carneficina di Via Rasella. Ormai è ben noto, ad esempio, che furono mandati al massacro da parte dei G.A.P. (Gruppi di azione patriottica) sia i loro compagni di Bandiera Rossa sia quei militari che in ossequio al loro senso dell'onore erano nelle file della resistenza alla occupazione tedesca.<sup>14</sup> Nel 1949 Bentivegna, Bertini, Amendola, Calamandrei ed altri gappisti furono trascinati in tribunale da alcuni parenti delle vittime delle Ardeatine, ma ovviamente il loro destino di intoccabili era ormai saldamente consolidato. Prima che la sentenza di I° grado venisse promulgata, Bentivegna, Calamandrei e la Capponi furono decorati dal governo De Gasperi rispettivamente di medaglia d'argento i primi due e d'oro l'altra al valor militare.<sup>15</sup> È proprio

<sup>14</sup> Vedi Pierangelo Maurizio, *Via Rasella, 50 anni di menzogne*, Roma, 1996.

Bandiera rossa, contava a Roma circa 2000 appartenenti che non si riconoscevano nel P.C.I., contestava il ruolo del C.L.N. e la politica di Togliatti, definita un tradimento a causa della mancanza di democrazia nel Partito Comunista. Vi militavano i cristiano sociali, i repubblicani e una parte dei liberali.

È da sottolineare, inoltre, che i gappisti autori dell'eccidio ignorarono volutamente l'ordine di sospendere gli attentati in città impartiti dai rappresentanti legali del governo Badoglio: il Colonnello Montezemolo, capo delle forze militari clandestine alle dirette dipendenze del comando Sud; il Generale Roberto Bencivenga e Quirino Armellini capi del fronte militare clandestino; il Generale Domenico Chirieleison comandante della città aperta di Roma. Vedi, a questo proposito quanto emerge dalle deposizioni al processo Klapper del 1948. Lo stesso Papa Pacelli, tramite l'osservatore romano del 24 e 25 Marzo-1945, in un primo tempo esorterà: "Non si infranga con impulsi violenti questo atteggiamento così degno delle virtù della nostra gente, mentre ogni atto inconsulto non avrebbe altro risultato che finire a danno di tanti innocenti". Dopo l'attentato così si esprimerà: "Di fronte a simili fatti ogni animo onesto rimane profondamente addolorato in nome dell'umanità e dei sentimenti cristiani. Trentadue vittime da una parte; recentoventi persone sacrificate per i colpevoli sfuggiti all'arresto, dall'altra."

<sup>15</sup> A. De Gasperi, come tutta la vita politica italiana, fu in quegli anni ostaggio di P. Togliatti.

Anche sul ruolo avuto da questo dato collaboratore di Stalin e sui suoi misfatti (come l'assenso dato al massacro dei dirigenti del partito comunista cecoslovacco nel 1952) è difficile far luce. Chi sa, come al solito tace, anzi proprio chi di fu più vicino e visse a suo stretto contatto invece di rendere conto alla giustizia di quei misfatti, ancora oggi riveste importanti cariche pubbliche e istituzionali.

TRIBUNALE DI ROMA  
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI  
UFFICIO I°

AVVISO DI PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO  
- art. 127 c.p.p. -

6  
4  
996 / 9  
URGENTE

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA  
Stefania Ricelli

L'Ausiliario \_\_\_\_\_

in relazione al procedimento n. 1812/97  
nei confronti di 1) Bentivegna Rosario; 2) Calloni Carlo; 3) Balsani Pasqua  
per i reat di Artt. 110 - 422 c.p.

a seguito di decreto in data 26/2/1998 del G.I.P. de Marinotto Cicci  
ai sensi dell'art. 127 c.p.p. in relazione all'art. \_\_\_\_\_

AVVISA

- Sig. Procuratore Generale presso Corte Appella Roma
- P.M. de Roselli D. Aureo
- Sig. vedi allegato 1
- Sig. \_\_\_\_\_
- Sig. \_\_\_\_\_
- Avv./Dott. Proc. Vedi allegato
- Avv./Dott. Proc. \_\_\_\_\_
- Avv./Dott. Proc. \_\_\_\_\_  
nominato difensore di ufficio, a norma dell'art. 97 c.p.p., di \_\_\_\_\_  
privo di difensore
- Avv./Dott. Proc. \_\_\_\_\_  
nominato difensore di ufficio, a norma dell'art. 97 c.p.p., di \_\_\_\_\_  
privo di difensore

che e' stato fissato per il giorno 6/4/1998 alle ore 9,30  
in Trib. Pen. Uff. GIP aula 6° stanza G.I.P. piano primo  
la deliberazione in Camera di Consiglio quanto alla richiesta presentata il  
2/2/1997 da P.M. de Roselli

con la quale

Si avverte che potranno presentare memorie in Cancelleria fino a cinque giorni prima dell'udienza.

Si avverte

detenuto o internato in

luogo fuori della circoscrizione che, se ne fara' richiesta, sara' sentito, prima del giorno dell'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione.

Roma

, li

27/2/1998



.....  
presente avviso deve essere consegnato e notificato tempestivamente comunque, non oltre il decimo giorno prima dell'udienza (art. 127 a 1 c.p.p.).

Relazione di Notificazione

Archiesta come in atti, io sottoscritto Assistente  
U.N.E.P. addetto all'Ufficio Unico della Corte di  
Appello di Roma ha notificato copia dell'atto  
al Signor Luigi F. Lepore

Residente in

a mani Giulia Bonanni

Collega/impiegata - addetta allo studio/incaricata di ricevere agli atti capace  
che ne cura la consegna in sua propria assenza.

11/03/08

Assistente U.N.E.P.  
514 Corte Appello Roma  
Quarantasei Giovanni

①

### IMPUTATI

- 1) BENTIVEGNA ROSARIO - P.zza Adriana, 5 - Roma
- 2) CAPPONI CARLA - Via Degli Estensi, 1 int. 16 - Roma
- 3) BALSAMO PASQUALE - Via Rampa Giovanni Vercillo, 11 - Roma

### PERSONE OFFESE:

IAQUINTI LUIGI, c/o Avv. Randazzo Luciano, Via Della Giuliana, 101 - Roma;

ZUCCHERETTI GIOVANNI, c/o Avv. Francesco Caroleo Grimaldi, Via Archimede, 144 - Roma.

### DIFENSORI

Avv. Luberti Franco - Via Flaminia, 354 - Roma

Avv. Agostini Franco - Via Arno, 47 - Roma, entrambi di fiducia per Bentivegna Rosario

Avv. Bruno Andreozzi - V.le Carso, 51 - Roma

Avv. Fausto Tarsitano - Via Dei S.S. Quattro, 56 - Roma, entrambi di fiducia per Capponi Carla

Avv. Franco Luberti - Via Flaminia, 354 - Roma

Avv. Franco Agostini - Via Arno, 47 - Roma, entrambi di fiducia per Balsamo Pasquale



207

194

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

OGGETTO: Richiesta di archiviazione.

Il P.M

Letti gli atti del p.p. nr. 1509/97 R a carico di:

- 1) BENTIVEGNA Rosario, nato a Roma, il 22.06.1922, residente Roma, piazza Adriana nr. 5
- 2) CAPPONI Carla, nata a Roma, il 07.12.1918, residente Roma, via degli Estensi nr.1 int. 16
- 3) BALSAMO Pasquale, nato a Foggia, il 04.09.1924, residente Roma, via Rampa Giovanni Vercillo n.11

INDAGATI

del delitto p. e p. dagli artt. 110, 422 C.P. per avere in concorso con CALAMANDREI Franco, deceduto, e di tali FIORENTINI Mario, SALINARI Carlo, FALCIONI Raul, VITIGLIANO Ferdinando, SERRA Silvio, CURRELI Francesco, BLASI Guglielmo, allo stato non compiutamente generalizzati cagionato la morte e il ferimento di più persone con attentato tramite materiale esplosivo mettendo comunque in pericolo la pubblica incolumità.  
In Roma, via Rasella il 23.marzo.1944.

OSSERVA

Con esposti presentati in date 17.agosto.1996, 11.settembre.1996, 21.settembre.1996, 06.novembre.1996 GIGLIOZZI Silvio e GIGLIOZZI Liliana, PORTI Giorgio, IAQUINTI Luigi e ZUCCHERETTI Giovanni, nelle loro rispettive qualità di prossimi congiunti di persone trucidate alle "fosse ardeatine" (gli GIGLIOZZI) o di persone decedute in occasione dell'attentato di via Rasella (lo IAQUINTI e lo ZUCCHERETTI) o (quanto al PORTI) di Segretario Generale Nazionale del Comitato di difesa del cittadino, denunciavano a questa Procura i presunti autori



208

dell'attentato consumato in Roma, via Rasella, il 23.marzo del 1944 in danno di oltre trenta componenti del Battaglione di polizia tedesca "Bozen" nonchè, secondo gli esponenti, di numerosi civili che si trovarono coinvolti nell'esplosione.

Sostenevano gli esponenti che siffatto attentato non potendo considerarsi come atto legittimo di guerra andava qualificato come strage ai sensi del diritto penale comune.

Và anzitutto puntualizzato che è pacifica la riferibilità materiale della concreta condotta posta in essere in via Rasella il 23.marzo.1944 agli appartenenti ad un nucleo dei G.A.P. tra i quali le persone di cui in rubrica in quanto non solo sin dall'immediatezza del fatto il cennato gruppo rivendicò apertamente la paternità dell'attentato ma taluni dei protagonisti dell'azione furono sentiti come testimoni, in merito alle modalità ed alle finalità dell'azione, nell'ambito del processo a carico del Colonnello delle SS Herbert KAPPLER celebratosi presso il Tribunale Militare di Roma per l'eccidio delle fosse ardeatine e definito con sentenza del 20.luglio.1948.

Ciò posto, va osservato che, come illustrato anche nella sentenza sopra indicata e come comunque ampiamente documentato dalle fonti a carattere storico acquisite negli oltre cinquanta anni trascorsi dai fatti di cui in rubrica, l'attentato di via Rasella fu compiuto nel pieno corso dell'occupazione di gran parte del territorio nazionale ad opera dei tedeschi a seguito dei noti eventi successivi all'armistizio dell'8. settembre. 1943; occupazione alla quale non si sottraeva la città di Roma, in quanto malgrado il fittizio schermo formalmente rappresentato dallo status di "città aperta", la capitale era di fatto continuamente attraversata, e conseguentemente anche presidiata, da truppe tedesche e sottoposta comunque a un durissimo controllo di polizia e militare e politica; occupazione avverso la quale sia in Roma che nel resto dell'Italia centro-settentrionale sin dal 9.settembre.1943, si erano andati spontaneamente organizzando gruppi di resistenza sia politica che militare.

Gli stessi esponenti, del resto, non sembrano contestare che l'attentato di via Rasella fosse motivato da finalità di lotta contro l'occupazione nazista e lo stesso regime fascista che, dopo l'8.settembre.1943 si era ricostituita come Repubblica Sociale Italiana e del quale Roma, pur non essendone più la capitale, nel marzo.1944 faceva ancora parte.

Le considerazioni sopra esposte consentono di affermare che anche se l'azione posta in essere dai G.A.P. il 23.marzo. 1944 non può qualificarsi come atto legittimo di guerra, per i motivi che saranno qui di seguito illustrati, tuttavia essa fu indubbiamente compiuta "per motivo di guerra".

E, invero, può concordarsi con quanto affermato dagli esponenti circa la non qualificabilità dell'attentato di via Rasella come atto di guerra e non soltanto perchè

12

209

le sue concrete modalità contrastano con le caratteristiche proprie dell'atto legittimo di guerra così come delineate dal combinato disposto dagli artt. 34 e 35 del R.D. 8.luglio. 1938 n. 1415 nonché dalla Convenzione dell'Aja del 18.ottobre.1907 (con particolare riguardo agli artt. 22 e seguenti) ma anche e soprattutto perchè i suoi autori non rivestivano alla data del 23.marzo 1944 la qualifica di legittimi belligeranti nè taluna di quelle ad essa equiparate; qualifica che viene riconosciuta, a fini amministrativi, ai vari componenti dei gruppi partigiani solo con Decreto Legislativo 21.agosto.1945 n. 518; va osservato in merito che anche la già citata sentenza del Tribunale Militare di Roma del 20.luglio.1948 qualifica l'attentato di via Rasella (sia pur "incidenter tantum" e cioè al fine di escludere la riconducibilità dell'eccidio delle fosse ardeatine all'istituto giuridico della rappresaglia) come "atto illegittimo di guerra" (pagine 94 e seguenti predetta sentenza). E, per l'effetto, può anche convenirsi che la condotta posta in essere in via Rasella il 23.marzo 1944 possa inquadrarsi nella fattispecie delittuosa della strage così come sostenuto dagli esponenti in quanto, anche a prescindere dalla questione, sulla quale ci si soffermerà nel prosieguo, della esistenza o meno di vittime civili di detto attentato, è evidente che l'esplosione, per la sua collocazione spaziale e temporale, aveva una indeterminata potenzialità lesiva che metteva a repentaglio la pubblica incolumità.

Nè può trovare applicazione il dettato del Decreto Luogotenenziale 12.aprile 1945 n.194-non punibilità delle azioni di guerra dei patrioti nell'Italia occupata - in quanto siffatta normativa estende, a titolo eccezionale, la qualifica di atto di guerra a tutta una serie di comportamenti offensivi di "contorno" quali il sabotaggio (che consiste nella distruzione di impianti e che comunque ha per obiettivo beni e non persone) e le requisizioni, non facendo riferimento, significativamente, agli attentati o ad altre condotte ancor più devastanti.

Ma è incontestabile, per altro verso, che essendo l'attentato di via Rasella, come si è visto in precedenza, stato commesso per "motivi di guerra" in quanto diretto a contrastare l'occupazione tedesca e restituire le libertà conculcate dal restaurato regime fascista, esso rientra nell'ambito di applicazione dell'ammnistia concessa dall'art. 1 del Regio Decreto 5.aprile.1944 n. 96 (pubblicata sulla G.U. 5.aprile.1944 n.17) che si applica "A TUTTI I REATI" (commessi sino a tutto il 4.aprile.1944) quando il fine che li ha determinati sia stato quello di liberare la Patria dall'occupazione tedesca, ovvero quello di ridare al popolo italiano le libertà conculcate dal regime fascista".

E' bene puntualizzare che siffatto provvedimento di amnistia (unitamente a quello, integrativo

emesso con Decreto Luogotenenziale 17.novembre.1945 n. 719) si differenzia nettamente da tutti gli altri provvedimenti di clemenza emessi successivamente; e non solo da quelli emanati dal 1948 in poi, chiaramente ispirati da esigenze di "deflazione processuale" e comunque motivati da un generalizzato spirito "clemenziale"; ma anche da quelli emessi nei primi anni del dopo guerra (tra tutti il fondamentale Decreto Presidenziale 22.giugno.1946 n. 4) ispirati da esigenze di pacificazione nazionale; laddove infatti tali secondi provvedimenti di amnistia operano una netta distinzione tra il reato, nei confronti del quale resta confermato il giudizio di disvalore (tant'è vero che per taluni di essi, i più gravi di quelli compresi nel dettato del D.L.gt. 27.luglio.1944 n.159-sanzioni contro il fascismo-viene prevista la non applicabilità del beneficio), e la rinuncia all'esercizio della potestà punitiva dello Stato per finalità di pacificazione nazionale o di politica giudiziaria, invece i primi due provvedimenti di amnistia suindicati (come ampiamente chiarito anche nella relazione del Ministro Guardasigilli sul D.L.gt. del 17.novembre.1945) hanno come presupposto logico la presa d'atto dell'impossibilità di applicare, nel contesto di eventi altamente drammatici, quali quelli in precedenza evidenziati, a certe condotte gli ordinari principi del Codice Penale purchè le condotte medesime risultino ispirate da finalità ideali, del tutto trascendenti calcoli di natura egoistica, quali quelle appunto delineate nell'art. 1 del già citato Regio Decreto 5.aprile.1944 n. 96.

Nè appare ostativo all'applicabilità all'attentato di via Rasella della suindicata normativa il rilievo, su cui si soffermano diffusamente gli esponenti, attinente la presenza di vittime civili oltre che militari in occasione di detto attentato; certo può convenirsi, sulla base delle osservazioni degli esponenti, che appare plausibile, anche se non ancora oggettivamente documentato, che l'esplosione determinò la morte e il ferimento di civili oltre che di militari tedeschi (accanto all'espresso riferimento fatto alla pagina 38 della più volte citata sentenza del Tribunale Militare di Roma del 20.luglio.1948 al rinvenimento sul luogo dell'attentato di almeno un civile dilaniato dalla bomba, sono da tener presenti dichiarazioni dell'Agenzia STEFANI del 24.marzo.1944, il necrologio relativo al piccolo Pietro ZUCCHERETTI ed altre fonti ufficiali formatesi nell'immediatezza dei fatti; va dato atto altresì che gli esponenti hanno indicato



211

tutta una serie di testì oculari in grado di riferire sul coinvolgimento nell'esplosione di civili) resta pacifico che l'attentato era chiaramente volto contro la Compagnia tedesca del Battaglione "BOZEN" (che infatti subì nell'occorso la perdita di oltre trenta unità, senza contare il ferimento di numerosi suoi altri componenti, per cui la fatale potenzialità diffusiva letale o comunque lesiva della esplosione non vale ad escludere la finalità chiaramente di guerra (sotto il profilo di atto di lotta contro l'occupazione tedesca) che caratterizzò la condotta contestata.

Alla luce di tutte le suesposte argomentazioni i rilievi mossi dagli esponenti circa l'opportunità dell'attentato, avuto anche riguardo alla prevedibilità d'una spietata reazione tedesca, circa presunti contrasti tra i suoi autori e i principali esponenti del C.L.N. nonché in ordine alla individuabilità di numerose vittime civili coinvolte nell'esplosione causata dall'attentato stesso, se possono trovare legittimo ingresso nell'ambito d'un dibattito etico, politico e storico, non possono acquisire rilievo giuridico nel presente procedimento, del quale pertanto si sollecita l'archiviazione.

L'avviso ex art. 408 c.p.p. non può essere fatto ai denunciati GIGLIOZZI Silvio e GIGLIOZZI Liana, benchè ne abbiano fatto richiesta, non potendosi essi qualificare in senso tecnico parti offese del delitto di cui in rubrica atteso che il loro stretto congiunto perì nell'eccidio delle fosse ardeatine e non nell'attentato di via Rasella.

P.Q.M.

visto l'art. 408 c.p.p.

- 1) chiede che il Sig. Giudice delle indagini preliminari, sede, archivi il presente procedimento.
- 2) dispone che a cura della segreteria sia dato avviso alla parte offesa che ne ha fatto richiesta:
  - ZUCCHERETTI Giovanni, domiciliato in Roma Via Cardinale Lualdi n.6;

Roma, li 01.02.1997

IL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
DOTT. VINCENZO ROSELLI

212



*Deportato in dip. 1/2/97*  
*Rome, 1/2/97*

TRIBUNALE DI ROMA  
Sez. Giudice Indagini Preliminari  
Cancelleria Centrale

5 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA pervenuto il 26 FEB. 1997  
ore

Studio Legale

Sen. Avv. Franco Luberti  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

MESSAGGIO TELEFAX

DA: Avv. LUBERTI

PER: Avv. AGOSTINI

OGGETTO: ISTANZA AL PM. - BENTIVEGNA  
(N 3 PAGINE INCLUSA LA PRIMA)

In caso di ricezione incompleta telefonare a:  
36.00.19.11 - 36.00.19.17

213

STUDIO LEGALE

*Sen. Avv. Franco Luberti*PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

Proc. pen. 1509/97 R.G. Not. Reato - 1812/97 R.G. GIP;  
Nei confronti di: BENTIVEGNA ROSARIO, CAPPONI CARLA e BALSAMO PASQUALE.

RICHIESTA AL P.M. DI ULTERIORI INDAGINI

I sottoscritti Avvocati Franco LUBERTI e Franco AGOSTINI difensori di Bentivegna Rosario e Balsamo Pasquale, del Foro di Roma,

## PREMESSO

- che il G.I.P. presso il Tribunale di Roma con provvedimento del 27.6.1997 - in base all'art. 409 c.p.p. - ha indicato al P.M. ulteriori indagini da espletare;
- che in particolare il G.I.P. ha chiesto al P.M. di approfondire le concrete modalità dell'episodio (Via Rasella 23.3.1944), le motivazioni dello stesso ed il suo inserimento nel contesto degli avvenimenti di quel periodo, gli specifici compiti demandati al battaglione tedesco coinvolto nell'azione partigiana, la presenza ed il numero delle vittime civili e quanto altro contenuto nell'ordinanza

- 2 -

precitata del 27.6.1997

## FANNO ISTANZA

alla S.V.I. affinché, sulle questioni sollevate dall'ordinanza del G.I.P., Voglia procedere all'esame-previo interrogatorio degli indagati - delle seguenti persone informate sui fatti:

- 1) On. Arrigo BOLDRINI, M.O.V.M., Presidente ANPI, residente in Roma Via degli Scipioni n. 271;
- 2) On. Prof. Giuliano VASSALLI (attualmente componente della Corte Costituzionale), dirigente della Resistenza romana nelle formazioni socialiste, residente in Roma Lungotevere Vallati n. 19;
- 3) Prof. Valentino GERRATANA, membro del Comando Militare Regionale delle Formazioni Garibaldine (PCI), residente in Roma Via dei Giornalisti n. 40;
- 4) Prof. Mario LEPORATTI, membro del Comitato Militare Regionale del Lazio nelle Formazioni Garibaldine, residente in Roma Via del Serafico;
- 5) On. Adriano OSSICINI, responsabile militare dei Comunisti Cattolici, residente in Roma;
- 6) On. Aldo NATOLI, responsabile per il PCI dei collegamenti per il partito nel Sud-Italia, residente in Roma Via Lorenzo il Magnifico n. 47;
- 7) Avv. Giovanni BALDINI, partigiano garibaldino, di origine troskista e compagno di Bentivegna Rosario nel Gruppo di Unificazione Marxista prima di aderire al PCI, residente in Ronciglione (VT) Via Campana n. 29;

215/.

- 3 -

- 8) Prof. Francesco CORVISIERI, storico di "Bandiera Rossa", residente in Roma Via Carpaccio n. 32;
- 9) Orfeo MUCCI, Commissario politico delle formazioni romane di "Bandiera Rossa", residente in Roma Via di Vigna Fabbricanti n. 6/10;
- 10) Tullio PIACENTINI, Vice Comandante di "Bandiera Rossa" per la città di Roma, residente in Roma Via Donna Olimpia n. 30 (L 1 - F 13);
- 11) Ugo SCATTONI, figlio di Umberto Scattoni, partigiano di "Bandiera Rossa" catturato nel corso di un'azione a fuoco in Roma, alla fine del febbraio 1944, insieme ai GAP centrali (Labò, Mattei, Rattoppatore, Gentili, Trombadori) e ucciso alle Fosse Ardeatine, residente in Roma Via Buje d'Istria n. 4;
- 12) Cristoph FRANCESCHINI, ricercatore sullo "SS Polizei Regiment Bozen", residente in Bolzano;
- 13) Marisa MUSU, presente in Via Rasella il 23.3.1944 al momento dello scoppio dell'esplosivo, residente in Roma Via Senafè n. 27;
- 14) Prof. Giulio CORTINI, ordinario di fisica all'Università di Roma, che concorse a preparare l'ordigno esplosivo riguardante l'episodio di cui è processo, residente in Roma Vicolo Savelli n. 48;
- 15) Prof. Giovanni GIGLIOZZI, presidente dell'ANPIM, residente in Roma Via Montecatini n. 8;
- 16) Prof. Lutz KLINKHAMMER, storico, esperto sull'occupazione tedesca in Italia, il quale potrà riferire sull'inesistenza del bando tedesco, Roma Istituto di Studi Germanici Via

216  
..

- 4 -

Aurelia Antica;

17) Cesare DE SIMONE, storico della Resistenza romana, residente in Roma Piazzale Dunant n. 57;

18) Prof. Antonio PARISELLA, ordinario di storia all'Università di Parma, Presidente dell'IRSIFAR (Istituto Romano di Storia d'Italia dal Fascismo alla Resistenza), residente in Roma Via Paolo Albera n. 73.

Le persone suindicate potranno riferire, rispettivamente, sulle circostanze appresso indicate.

- 1) On. Boldrini: potrà riferire sulle motivazioni politiche, militari, morali e sociali delle attività militari della Guerra di Liberazione, e in particolare sull'apprezzamento degli Alti Comandi Militari Alleati dell'attività della Resistenza romana;
- 2) Prof. Vassalli: potrà riferire sulle motivazioni politiche, morali e sociali delle varie azioni e dei vari attacchi militari compiuti nella città di Roma nel 1943/1944 dai partigiani, dai GAP e da altre formazioni politiche.
- 3) Prof. Gerratana: potrà riferire sulle motivazioni politiche, sociali e morali dell'azione di Via Rasella del marzo 1944.
- 4) Prof. Leporatti: potrà riferire circa i rapporti reali intercorsi tra le formazioni partigiane che effettuavano azioni militari in Roma (1943/1944). In particolare il Prof. Leporatti potrà riferire circa i reali rapporti tra le formazioni partigiane del P.C.I., del P.S.I., del C.L.N., del Partito di Azione, di "Bandiera Rossa", del Fronte

- 5 -

Militare Clandestino, etc., sempre in relazione alle azioni militari svolte in quel periodo con particolare riguardo alla città di Roma.

5) Prof. Ossicini: potrà riferire circa i reali rapporti tra le varie formazioni partigiane, cattoliche, comuniste di "Bandiera Rossa" etc.

6) On. Natoli: potrà riferire circa gli indirizzi politici e militari che guidavano le formazioni comuniste partigiane operanti a Roma.

7) Avv. Baldini: potrà riferire di aver militato in formazioni partigiane, nel periodo interessato con Rosario Bentivegna ed i reali rapporti intercorrenti tra le varie formazioni partigiane e l'organizzazione politica e militare di "Bandiera Rossa".

8) Prof. Corvisieri, noto ed apprezzato storico della formazione politica e militare di "Bandiera Rossa": potrà riferire circa i rapporti reali tra i gruppi partigiani del PCI e di "Bandiera Rossa".

9 e 10) Mucci e Piacentini: potranno riferire sui rapporti reali tra i gruppi partigiani del PCI e di "Bandiera Rossa" al tempo dell'episodio di Via Rasella.

11) Scattoni: potrà riferire circa i rapporti reali tra le formazioni partigiane aderenti al PCI e quelle aderenti al raggruppamento di "Bandiera Rossa".

12) Franceschini: potrà riferire circa ruoli, collocazione e quanto altro utile per l'indagine relativamente al battaglione Bozen, colpito in Via Rasella nel marzo 1944.

13) Musu: potrà riferire in ordine all'episodio di Via

218

- 6 -

Rasella essendo stata presente sui luoghi il 23.3.1944.

- 14) Prof. Cortini: partecipò alla preparazione dell'ordigno in Via Rasella e potrà riferire in ordine alle motivazioni che accompagnarono e sostennero l'azione di cui è processo.
- 15) Prof. Gigliozzi: potrà riferire in ordine agli orientamenti dell'Associazione Familiari dei Martiri a proposito dell'azione di Via Rasella.
- 16) Prof. Klinkhammer: potrà riferire sul giudizio espresso sull'azione di Via Rasella dai comandi germanici, sul suo significato politico e militare, e, in particolare, sull'inesistenza del "bando" germanico che invitava i partigiani ad arrendersi per evitare la rappresaglia.
- 17) De Simone: potrà riferire su tutti gli aspetti storici, politici e militari che riguardano l'azione di Via Rasella.
- 18) Prof. Parisella: potrà riferire sulla collocazione militare dell'azione di Via Rasella nel quadro della situazione politica e militare in atto nella città di Roma nel marzo 1944.

\*\*\*\*\*

I sottoscritti difensori esibiscono il testo di uno scritto del giornalista Christoph Franceschini tratto dalla rivista "Sud Tirol Profil" n. 11, pagg. 8/12, 14 marzo 1994, in lingua tedesca con annessa traduzione in italiano.

Si esibisce altresì un estratto della pubblicazione di Giorgio Amendola "Lettere a Milano" - Editori Riuniti 1973, e un estratto di uno scritto di Renzo De Felice dal titolo

219

- 7 -

"Mussolini l'alleato" edito da Giulio Einaudi Editori.

I sottoscritti difensori confidano nell'acquisizione degli elementi probatori richiesti siccome utili all'inchiesta per stabilire la veridicità degli assunti difensivi contrastanti dagli opposenti.

Roma li 18.09.1997

Con Osservanza

Avv. Franco AGOSTINI



Avv. Franco LUBERTI



All. ti n. 3;

STUDIO LEGALE

*Sen. Avv. Franco Luberti*TRIBUNALE DI ROMA

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

1° UFFICIO

Procedimento penale n. 1812/97 - Dott. PACIONI nei confronti di BENTIVEGNA ROSARIO, CAPPONI CARLA e BALSAMO PASQUALE (artt. 110 - 442 c.p.).

Richiesta di archiviazione proposta dal P.M. Dott. Roselli.

Udienza in Camera di Consiglio, ex art. 127 c.p.p. a seguito di opposizione dei denunciati, per la data del 17.5.1997 ore 11,30 presso l'Aula B della Corte di Assise di Appello, 1° piano, Tribunale di Roma Piazzale Clodio.

Per: ROSARIO BENTIVEGNA, difeso e rappresentato dagli Avvocati Franco LUBERTI e Franco AGOSTINI del Foro di Roma come da procura in atti.

MEMORIA ILLUSTRATIVA E DIFENSIVA

Il procedimento presente ha preso l'avvio da esposti di Gi-

- 2 -

gliozi Silvio e Gligiozzi Liliana in data 18.8.1996, da una denuncia dell'Avv. Morganti dell'11.9.1996 e da altro esposto dell'Avv. Luciano Randazzo protocollato il 21.9.1996.

\*\*\*\*\*

Il P.M., nella persona del Dott. Vincenzo Roselli, in data 26.2.1997 ha concluso con richiesta di emissione di decreto di archiviazione.

Avverso detta richiesta il Sig. Zuccheretti Giovanni ed altri hanno proposto opposizione ai sensi dell'art. 409 c.p.p.

\*\*\*\*\*

Le recenti vicende relative alla celebrazione del processo a Priebke Eric, ex capitano delle S.S., imputato per fatti riguardanti l'eccidio di 335 persone alle Fosse Ardeatine, avvenuto in Roma il 24.03.1944, hanno dato occasione di discutere anche sul noto attacco partigiano rivolto contro militari tedeschi compiuto in Roma, in Via Rasella, il giorno 23.04.1944.

Di qui è scaturita una campagna giornalistica sui quei fatti, variamente connotata da interventi tesi, da una parte, a voler

- 3 -

qualificare l'episodio di Via Rasella come suscettibile di sanzione morale e penale, e, dall'altra, da prese di posizione in difesa dell'azione medesima siccome condotta da gruppi di azione patriottica, ispirata dal nobile fine di lottare contro l'invasore nazista.

Su questo terreno sono nate le iniziative di denuncia di cui al processo che ne occupa.

Le reazioni accusatorie, a distanza di tanti anni, nella maggior parte dei casi, sono contrassegnate da falsificazione dei dati, da racconti mistificatori, da stravolgimento della verità, tutti disancorati da una onesta ricostruzione legata a prove e a riscontri.

Accanto a sforzi seri di storici veri che si sono occupati del caso è fiorita tutta una libellistica faziosa ed emotiva che ha avuto come finalità - spesso volutamente - di introdurre elementi di giudizio fondati sul nulla nel tentativo di avvalorare una "vulgata" scorretta ed impropria, capace di mettere sullo stesso piano l'azione di guerra dei partigiani romani e l'orribile quanto illegittima rappresaglia nazista.

Insieme agli storici e ai produttori di libelli, però, hanno lavorato sul caso l'azione di Via Rasella e eccidio delle fosse

./.

223

ardeatine) i giudici legittimi del nostro paese che sono pervenuti, attraverso uno scrupoloso esame dei fatti e secondo un metodo di alto rigore giudiziario ed intellettuale, ad una ricostruzione dei fatti che lascia indenni da ogni responsabilità penale gli autori della azione di guerra in Via Rasella, condannando, per contro, gli autori dell'eccidio delle fosse ardeatine.

Se ci si vuole sottrarre alla palude delle schermaglie giornalistiche, alle trappole delle emozioni, alle improvvisazioni che sono niente altro che espressione di interessi personali (non sempre dettati e sottesi da sofferte partecipazioni dolorose, come è invece per i civili rimasti coinvolti nell'azione di Via Rasella); se ci si sforza di superare eccessi e ideologismi e prese di posizione cieche e non razionali, se si riesce a riabilitare il metodo della ricerca pacata ed analitica, allora occorrerà misurarsi con i provvedimenti della magistratura italiana che hanno carattere definitivo - per l'aspetto giudiziario che ci riguarda - restando libero il libero sentire su quegli stessi fatti da parte di chi, sul piano etico o politico, intenda coltivare una visione diversa di tutta la storia.

. / .

224

Sul piano processuale - che costituisce l'unico tema da sviluppare, poichè rinunciamo ad ogni suggestione di cambiare mestiere per fare i dilettanti sul piano della storia - occorre scandire alcuni punti di evidente valenza giudiziaria:

- ✓ 1) All'epoca dei fatti il legittimo governo italiano aveva ottenuto l'armistizio con le truppe anglo-americane;
- ✓ 2) il fascismo e il suo regime erano legittimamente caduti;
- ✓ 3) il legittimo governo italiano aveva dichiarato la guerra alla Germania nazista;
- ✓ 4) l'occupatore/invasore tedesco aveva costituito la Repubblica sociale di Salò;
- ✓ 5) la Repubblica sociale di Salò si batteva, come un qualunque governo collaborazionista, al fianco dei nemici occupanti contro il nuovo regime legale del nostro Paese;
- ✓ 6) l'Italia aveva stretto un patto di alleanza con le forze Anglo-Americane e si era impegnata, con esse, per la liberazione del paese dall'occupante tedesco;
- ✓ 7) dopo l'8.9.1943 nell'Italia occupata dai nazisti si era sviluppato - come nel resto dell'Europa - un importante movimento partigiano coordinato da una Giunta militare quale organo del Comitato di Liberazione Nazionale, con altri organi di

coordinamento;

✓ 8) anche nella città di Roma "si effettuavano, talvolta, azioni di sabotaggio ed attentati contro autocolonne o comandi militari allo scopo, chiaramente manifestato con volantini, di richiamare il nemico all'osservanza della posizione di città aperta della Capitale d'Italia.... Infatti i primi comandi militari tedeschi si trovavano all'interno della città aperta e su questa erano frequenti i passaggi di truppe e di materiale bellico (sentenza c/Kappler pag. 11 - all. 1);

✓ 9) la precitata sentenza "Kappler" afferma che l'attacco di Via Rasella è stato effettuato da una organizzazione militare a seguito di direttive di carattere generale date ad essa da uno dei componenti della giunta militare, direttive che traducevano l'indirizzo della giunta (deposizione degli On.li Amendola, Pertini, Bauer (pagg. 39 e 40);

10) nelle pagine 40 e 41, della stessa fonte giudiziaria si mette in evidenza che "nel marzo 1944 aveva assunto proporzioni di vasto rilievo, ma non aveva acquistata la fisionomia atta ad attribuire la qualifica di legittimo organo belligerante .... nota caratteristica di tutti i movimenti partigiani, che ..... costituirono una delle migliori manifestazioni

.1.

226

- 7 -

dello spirito di resistenza delle popolazioni occupate ..... sono sorte spontaneamente, hanno agito per necessità nell'orbita della illegalità fino ad assumere ..... una organizzazione capace di acquistare la qualifica di organo legittimo belligerante ..... genesi (che) è la nota peculiare di un movimento di massa la quale, in difesa della sua libertà, si scuote, si affratella, si organizza, agendo, per necessità di cose, in un primo momento illegalmente, in seguito legittimamente contro il nemico";

√(11) in questo quadro l'attacco di Via Rasella fu "un atto illegittimo di guerra per essere stato compiuto da appartenenti ad un corpo di volontari che, nel marzo 1944, non rispondeva ....." ai requisiti di un esercito regolare o di corpi volontari con determinati requisiti. Gli attentatori, pertanto, se catturati dai nazisti, non avrebbero potuto fruire dello stato di prigionieri di guerra. Tuttavia, afferma la sentenza, i partigiani che avevano operato in Via Rasella "facevano parte di una organizzazione militare inquadrata nella Giunta Militare. Questa, alla stessa stregua del Comitato di Liberazione Nazionale, per il riconoscimento implicito ad esso fatto, attraverso numerose manifestazioni, dal Governo legittimo

- 8 -

e per i fini propri di quest'ultimo (lotta contro i tedeschi) che essa attuava in territorio occupato, si poneva come organo legittimo, almeno di fatto, dello Stato italiano. Questa interpretazione trova conferma nel fatto che lo Stato, successivamente, considerò come propri combattenti i partigiani, i quali avessero combattuto effettivamente contro i tedeschi";

12) ne deriva che la illegittimità dei combattenti, dovuta a mere contingenze formali (non avere segni distintivi riconoscibili a distanza, non portare evidentemente le armi), e la illegittimità degli atti da loro compiuti venne compensata dalla legittimità di chi impartiva gli ordini;

13) la sentenza disattende del tutto la tesi (della difesa del Kappler) secondo la quale la fucilazione alle fosse ardeatine costituì una legittima rappresaglia (si rinvia alle pagg. 42/49 della sentenza che motiva tale negazione secondo anche i principi del diritto internazionale); nega anche che fosse una legittima repressione collettiva (pagg. 49/53); per concludere che "la fucilazione delle cave ardeatine assume la qualificazione di un omicidio continuato" (pag. 54);

14) la sentenza del Tribunale militare territoriale di Roma del 20.7.1948 è divenuta definitiva, avendo il Tribunale Su-

./.

./.

228

premo Militare rigettato con sentenza del 25.10.1952 il ricorso Kappler;

15) il successivo ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile in data 10.1.1954 (all. 2);

16) per una ricostruzione dei fatti si rinvia alla lettura della sentenza del Tribunale militare di Roma 1.8/30.9.1996 resa a carico di Priebke Erich (annullata per l'accoglimento di una istanza di ricusazione) (all. 3);

17) altre decisioni, ormai passate anch'esse in giudicato, si sono occupate della stessa vicenda. Alcuni genitori di vittime della illegittima rappresaglia tedesca delle cave ardeatine hanno convenuto in giudizio nel 1949 il Bentivegna, unitamente ai capi dei GAP, Carlo Salinari e Franco Calamandrei, nonché ai loro mandanti On.li Sandro Pertini, Giorgio Amendola e Riccardo Bauer, chiedendo il ristoro dei danni, deducendo che la Giunta militare del CLN aveva ordinato l'attentato nonostante le pretese contrarie disposizioni dei comandanti delle forze militari della Resistenza e che pertanto dovevano ritenersi responsabili della morte dei loro familiari; deducendo che tutti i convenuti erano incorsi in un illecito militare e civile. Il Tribunale di Roma, I° sezione civile,

con sentenza del 9.6.1950 dichiarava improponibile la domanda condannando gli attori alle spese di giudizio. Il Tribunale ha confermato il ragionamento della precedente sopra riportata decisione del Tribunale Militare di Roma non considerando l'azione dei partigiani come quella di legittimi belligeranti, aventi diritto allo status di prigionieri di guerra secondo il diritto internazionale, ma, privilegiando l'ordinamento interno a quello internazionale, qualificavano l'attacco di Via Rasella "legittimo fatto di guerra l'episodio che si riallaccia alla Resistenza" (pag. 13) ritenendo altresì che non trovava alcun fondamento la tesi degli attori secondo la quale l'attacco sarebbe stato proditorio, realizzato contro i divieti dei comandi militari o compiuto in zona neutrale (pag. 14), circostanze che sarebbero state comunque inconferenti. La sentenza inoltre pone in evidenza che il Comitato Centrale di Liberazione Nazionale ebbe a riconoscere l'attacco come "atto di guerra di patrioti italiani", richiamando anche il DDL 12.4.1945 n. 192 che definisce gli atti di guerra (pag. 17) e sottolineando altresì il carattere legalitario della lotta contro i tedeschi;

18) la Corte di Appello di Roma, I<sup>a</sup> sezione, con sentenza

- 11 -

del 14.1/5.5.1954 confermava integralmente quella del Tribunale, riconoscendo "inconcepibile che possa qualificarsi illecito quel che ormai è legittimamente considerato atto di guerra ed anzi, come tale, meritevoli di speciale menzione", concludendo "non rei, da una parte, ma combattenti; non semplici vittime di una azione dannosa dall'altra, ma martiri caduti per la Patria" (pag. 12). e condannando gli appellanti alle spese (all. 5);

19) infine la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Unite Civili, con sentenza del 9.5.1957 rigettava il ricorso dei familiari delle vittime. La lunga e motivata decisione, premesso che l'attacco non fu viziato da finalità personali ma da quella di compiere un atto ostile verso le Forze armate tedesche, che erano in guerra con l'Italia e che avevano occupato il territorio nazionale, per cooperare alla liberazione (pag. 16) come è confermato dalla successiva legislazione (DDL n. 158 del 1945 e DDL n. 194 del 1945, DDL n. 118 del 1945, DDL n. 228 del 1946), riconosceva che lo Stato aveva riconosciuto i partigiani "legittimi belligeranti", "qualificazione che avrebbe potuto essere negata dal nemico per difetto dei requisiti formali . . . . ., ma non può essere posta in dubbio nell'am-

/1. 231

bito dell'ordinamento giuridico italiano" (pag. 18). La sentenza ricorda che la lotta nella città di Roma era legittima, tant'è che lo Stato aveva per essa concesso decorazioni al valor militare; e che inoltre la legge n. 277 del 1957 aveva avuto per oggetto la costituzione in Roma di un museo storico per documentare gli eventi della lotta partigiana nella città (pag. 20). Quanto alla situazione di Roma "città aperta", la sentenza ricorda che "il rispetto di Roma era affidato non già al vigore di un accordo, che non esisteva, ma alla saggezza delle potenze straniere belligeranti, di quella tedesca, perchè non tenesse forze armate o apprestamenti militari nell'Urbe, in modo da escludere ogni giustificazioni agli attacchi aerei nemici; di quelle anglo-americane perchè si astenessero dal compiere offese aeree, che non potevano in alcun caso essere considerate necessarie per la condotta della guerra e che comunque avrebbero cagionato un danno irreparabile al patrimonio spirituale di tutto il mondo civile. Gli anglo-americani avevano indubbiamente interesse che nella città di Roma non vi fossero forze ed obiettivi militari tedeschi, perchè altrimenti sarebbero stati posti nell'alternativa di rinunciare ad aggredirli o di recare offesa all'Urbe. Ma essi

non avevano certo interesse a che, trovandosi forze armate tedesche nella città, gli italiani le rispettassero. Al contrario, ogni atto di ostilità contro quelle forze costituiva una partecipazione alla guerra a fianco delle Nazioni Unite, in attuazione della cobelligeranza italiana. Ogni attacco contro i tedeschi, in qualsiasi parte del territorio nazionale, rispondeva agli incitamenti impartiti dal governo legittimo e alle finalità politiche e militari da esso perseguite in unità d'intenti con le forze alleate e costituiva quindi un atto di guerra riferibile allo stesso governo" (all. 6);

20) il Bentivegna è stato decorato di medaglia d'argento e di medaglia bronzo al valor militare; nella motivazione della medaglia d'argento si fa esplicito riferimento al fatto d'arme di Via Rasella (23.3.1944) (all.7);

21) nel 1982 come risulta dagli atti parlamentari del Senato della Repubblica, VII<sup>o</sup> Legislatura, martedì 16 febbraio, il Governo italiano rispondendo a varie interrogazioni di senatori ha affermato "che il Governo italiano considera l'azione di Via Rasella un atto di guerra, e respinge nel modo più fermo l'ingiurioso atteggiamento dei rivoltosi di Via Rasella ai terroristi di oggi".

\*\*\*\*\*

Esulano dal nostro compito altre considerazioni pur suggestive; in materia abbiamo assistito a turlupinature politiche, a facezie, alla coltivazione di luoghi comuni (si dovevano presentare i partigiani alle autorità tedesche come fece Salvo D'Acquisto); abbiamo subito bugie (c'erano sui muri di Roma i manifesti che invitavano i partigiani a costituirsi ai tedeschi); abbiamo ascoltato sciocchezze e sopportato piccole e grandi infamie insieme a forzature di ogni risma. Il nostro compito è circoscritto entro i limiti della indagine giuridico penale.

Ed è obbedendo a questo serio proposito che abbandoniamo al loro destino le fole e gli arrangiamenti che sul tema si sono consumati sino alla delirante immaginazione che ha posto il giovane Zuccheretti seduto sul carrettino per le immondizie depositario dell'ordigno esplosivo.

\*\*\*\*\*

Una qualche risposta pensiamo di dover dare alle accuse mosse

./.

239

da più parti in ordine al fatto che l'azione di guerra di Via Rasella esenta da responsabilità il Bentivegna e gli altri che parteciparono in Via Rasella.

Riteniamo utile trascrivere le chiarissime pagine della sentenza del Tribunale Civile di Roma del 9.6.1950 (pagg. 17 e 18) che hanno affrontato il tema, concetti del resto ulteriormente ribaditi nella sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, del 9.5.1957.

Così si esprime la sentenza del Tribunale di Roma: "Ma, se nonostante siffatti riconoscimenti, sussistesse ancora un dubbio sulla qualificazione da dare all'episodio di cui si tratta, basterebbe a dissolverlo il richiamo al DLL 12.4.1945 n. 194, il quale così dispone: "sono considerate azioni di guerra, e pertanto non punibili a termine delle leggi comuni, gli atti di sabotaggio, le requisizioni ed ogni altra operazione compiuta dai patrioti per la necessità di lotta contro i tedeschi ed i fascisti nel periodo dell'occupazione nemica".

E' appena il caso di chiarire che nella disposizione di cui sopra la qualifica di "patriota" equivale a quella di "partigiano", perchè tale era l'appellativo che veniva attribuito ai combattenti della guerra di liberazione dal DDL

9.11.1944 n. 319 e 5.4.1945 n. 158.

Quanto al contenuto sostanziale della citata disposizione, è a rilevarsi che essa non si limita alla semplice esclusione di responsabilità penale relativamente alle attività esplicate dai patrioti per le necessità di lotta contro i tedeschi e i fascisti, ma ne detta un inquadramento che trascende il ristretto campo penalistico per assumere il significato di una enunciazione di carattere generale.

Tale è, infatti, la portata della premessa "sono considerate azioni di guerra", sia perchè tra siffatta enunciazione e la statuizione di carattere penale, che ne fa una specifica applicazione, non vi è un rapporto di necessità, sia perchè la enunciazione stessa è di tal natura da consentire ulteriori applicazioni oltre la norma che la contiene. Ai fini della disciplina penale sarebbe stato sufficiente la sola dichiarazione di non punibilità degli atti compiuti dai patrioti per le suddette necessità, nulla aggiungendo il loro inquadramento fra le azioni di guerra; d'altra parte la formulazione di una così generale premessa non può essere circoscritta alla specifica applicazione fattane dalla stessa disposizione, senza una arbitraria limitazione degli effetti che possono

normalmente defluire da un inquadramento che scaturisce da una enunciazione detta senza riserve.

Posto, pertanto, che il DDL 12.4.1945 n. 194 dichiara a tutti gli effetti che le operazioni compiute per la necessità di lotta contro i tedeschi sono considerate azioni di guerra, può trarsi la ulteriore e più importante conseguenza: che esse rimangono tali anche se abbiano trasmodato nel campo illecito.

Invero, proprio a cagione di tale sconfinamento, può giustificarsi la declaratoria di non punibilità, perchè la legittima azione di guerra, per la sua stessa natura, sarebbe sfuggita ad ogni sanzione, dovendo essere inquadrata, per definizione, nel campo del lecito.

Orbene, l'aver riportato nella sfera della legalità le azioni di guerra che avevano sconfinato nell'illecito, impedisce che possa essere proposta azione giudiziaria in rapporto ad essa."

\*\*\*\*\*

Alla luce delle considerazioni svolte nelle decisioni giudi-

1.  
237

- 18 -

ziarie che abbiamo citato e, segnatamente, di quelle sviluppate nella sentenza della Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite Civili del 9.5.1957, le argomentazioni dei denunciati e degli opposenti ci sembra non abbiano alcun pregio.

L'azione partigiana di Via Rasella fu atto di guerra legittimo e tale fu riconosciuto dai primi atti legislativi che hanno dato vita al cammino dell'Italia democratica liberatasi dal fascismo e dal nazismo.

Consideriamo un vero arrampicarsi sugli specchi l'opera dei nostri contraddittori tesa a far apparire i gappisti autori dell'azione di Via Rasella come "cani sciolti", privi di legittimazione politica e di autorità morale nell'ambito dell'azione militare e antitedesca svolta in Roma.

Vengono utilizzati persino scampoli giornalistici dettati da superficialità o da narcisismo (Int. dell'On. Caprara su Storia Illustrata), peraltro rettificata dagli stessi autori (v. risposta di Bentivegna, Balsamo, Vitagliano e lo stesso Caprara - all. 9).

Vero è che Rosario Bentivegna e gli altri erano in collegamento con la Giunta Militare di Roma, alla quale facevano capo i rappresentanti dei partiti antifascisti esistenti a Roma;

./.

238

- 19 -

Giunta Militare collegata al Movimento di Liberazione nazionale che operava in armonia con il governo legittimo italiano e con le forze alleate.

I rappresentanti della Giunta militare erano uomini come Giorgio Amendola, Sandro Pertini, Riccardo Bauer, Manlio Brosio, Mario Cavolotto e Giuseppe Spataro.

Si è tentato di colorare l'azione di Via Rasella siccome non funzionale ai compiti di liberazione, o addirittura non utile o anche tarmata da interessi contrastanti in seno al C.N.L., al fine di fornire solidità all'argomento che non era e non poteva essere azione di guerra.

Dimenticano i contraddittori o ignorano quale era il clima che si viveva a Roma in quel tempo.

Lo statuto di Roma città aperta non veniva rispettato; i nazisti con gli alleati repubblicani, tenevano in scacco la città, rastrellavano uomini per condurli ai lavori sul fronte di Anzio, torturavano chi loro si opponeva in Via Tasso e in altri luoghi tristemente famosi, uccidevano uomini e donne, deportavano ebrei in Germania, saccheggiavano tesori d'arte e oro, umiliavano i cittadini costringendoli a lavori gratuiti, trasportavano mezzi e truppe all'interno della città esponendo

./.

239

tutti al rischio di bombardamenti alleati essendosi violato il patto che faceva di Roma una città aperta e per evitare la distruzione del suo patrimonio artistico; lo sbarco di Anzio non dava risultati tangibili e gli alleati attendevano azioni da parte degli italiani capaci di liberare Roma, e sbloccare la testa di ponte di Anzio e consentire l'avanzata. Come sostenere che l'azione di Via Rasella sia avulsa da questo contesto?

\*\*\*\*\*

Il fatto che ha generato quelle morti è contrassegnato dalla liceità come è per gli atti di guerra.

Le vittime civili sicuramente incolpevoli meritano il rispetto di tutti.

Ma nella nostra legislazione positiva, a fronte della fonte legittima della azione in discorso, non vi è spazio plausibile per una qualsiasi incolpazione penale.

P.Q.M.

- 21 -

Si chiede che il Sig. Giudice dell'Udienza Preliminare Voglia accogliere la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. disponendo l'archiviazione del processo.

Roma li 12.5.1997

Avv. Franco LUBERTI

Avv. Franco AGOSTINI

Allegati:

- 1) Sentenza del Tribunale Militare Territoriale di Roma del 20.7.1948;
- 2) Certificazione della Corte Suprema di Cassazione, I° sezione penale, che con sentenza del 19.12.1953 ha dichiarato inammissibile il ricorso prodotto da Kappler dal Tribunale Supremo Militare del 25.10.1952;
- 3) Sentenza del Tribunale Militare di Roma del 1.8.1996;
- 4) Sentenza del Tribunale Civile di Roma del 9.6.1950;
- 5) Sentenza della Corte di Appello Civile di Roma del 5.5.1954;
- 6) Sentenza della Corte Suprema di Cassazione Sezioni Unite Civili del 9.5.1957;

. / .

241

composto da 11 Ill. Mo. Si noni. e i-tributi:

FRANZONI dr. PIETRO

PRASIDENTE

DE ROSA dr. ANTONIO

GIUDICE REL.

FUCCIANO DR. TOMMASO

GIUDICE

riunito in Camera di Consiglio ha emanato la seguente

s e n t e n z a

nella causa civile di prima istanza iscritta an n. 245 del ruolo generale affari contenziosi per l'anno 1949, posta in decisione alla udienza collegiale del 14 aprile 1950, vertente

t r a

1) LIDONICI STEFANO; 2) SANSOLINI ERCOLE; 3) CIERI VINCENZO, tutti e tre domiciliati elettivamente in Roma, Via Napoli n. 65 presso e nello studio del loro procuratore avv. Salvatore Schirone, dal quale sono rappresentati e difesi in unione agli avv. ti Francesco Castellano, Prof. Mario Pizzicani, Giulia Maria e Giuseppe Mancula, in virtù di unica delega apposta in calce all'atto citazionale

a t t o r i

e

1) BENTIVOGNA dr. ROSARIO, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Adriani 3, presso e nello studio del suo proc. re avv. Giulio Burali d'Arezzo, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di delega apposta in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

2) CALAMANDREI FRANCO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Flaminia 193 presso e nello studio del suo proc. re avv. Federico Comandini, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di delega in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

3) SALINARI CARLO, elettivamente domiciliato in Roma, Corso del Rinascimento 24, presso e nello studio del suo proc. re avv. Alfredo Scerifati, che lo rappresenta e difende per delega in calce alla copia no=242

Adriana n. 5 presso e nello studio del suo proc. AVV. Giulio Burali d'Arezzo che lo rappresenta e difende in virtù di delega in calce alla citazione

5) ~~FRANZOLA~~ ~~AVV. GIORGIO~~, elettivamente domiciliato in Roma, Via Scavolino n. 61 presso e nello studio del suo proc. AVV. Sinibaldo Tino che lo rappresenta e difende per delega in calce alla citazione

6) BAUER Dr. RICCARDO, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Giovanni Rancaccio n. 1 presso e nello studio del suo proc. AVV. Ugo Battaglia che lo rappresenta e difende per delega in calce all'atto di citazione

7) CAPPONI CARLA, in Bentivegna, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Adriana 5 presso lo studio dell'AVV. Giulio Burali d'Arezzo che la rappresenta e difende per delega in calce all'atto di citazione integrativa

tutti riuniti in un unico collegio di difesa con gli AVV. GIULIO Burali d'Arezzo, Sinibaldo Tino, On. Fausto Gallo, Domenico Riccio, Achiale e Ugo Battaglia, Dante Livio Bianco, Federico Comandini, Prof. Arturo Carlo Jencio, Saverio Castelletti, Alberto Scarnati e Prof. Paolo Gracco convenuti

nonché

1) CIAMBELLA ORFEO fu Luigi, elettivamente domiciliato in Roma, via Napoli 65 presso e nello studio del suo proc. AVV. Salvatore Schirone che lo rappresenta e difende per delega in calce alla comparsa di intervento

2) STANFORD GIORGIO e GIORGINA, ambedue elettivamente domiciliati, rappresentati e difesi come il precedente giusta delega in calce alla comparsa di intervento

3) BENEDETTI MARIA ved. Pala, elettivamente domiciliata in Roma, via Casseria n. 2 presso lo studio dell'AVV. M. Mario Giulia che la rappresenta e difende per delega in calce alla comparsa di inter-

4) GIULIANI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Roma, via La Spazia n. 4j presso lo studio del suo proc. Avv. Giuseppe Muncula che lo rappresenta e difende per delega in calce alla comparsa di intervento

5) TASSINARI ALESSANDRINA ved. Ercolani, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Lovato n. 6 presso lo studio del suo proc. Avv. Prof. Mario Palladini che la rappresenta e difende per delega in calce alla comparsa di intervento

6) PISSINO ADOLFO, residente in Meglie, ed elettivamente domiciliato in Roma, via di San Giacomo n. 5/b presso e nello studio del suo proc. Avv. Piero Alessandrini che lo rappresenta e difende per delega in calce alla comparsa d'intervento

7) PETRIANNI EGIZIACA ved. Rizzini, in proprio e nel nome della figlia minore Anna elettivamente domiciliata in Roma, via Napoli 65 presso lo studio del suo proc. Avv. Salvatore Schifone che la rappresenta e difende per delega in calce alla comparsa di intervento

intervenuti in causa

#### o g g e t t o

Risarcimento danni.

Alla udienza di remissione della causa al Collegio i procuratori delle parti, riunite entrambe in un unico collegio di difesa tutti gli attori e gli intervenuti ed in altro collegio di difesa tutti i convenuti, precisarono rispettivamente le seguenti

#### conclusioni

1) L'Avv. Salvatore Schifone, per gli attori e gli intervenuti in causa, anche a nome dei colleghi di difesa, così conclude:  
Piacca al Tribunale Ill.mo ogni contraria istanza e difesa avversaria disattesa, voler rigettare tutte le pregiudiziali proposte dei convenuti perchè infondate in fatto e in diritto; voglia autorizzare l'esibizione dei documenti esibiti dagli attori e voglia ordinare alla Commissione di 2° grado per le ricompense ai Partigiani la esibizione degli originali di tutte le relazioni e gli atti relativi

lati dagli attori.

Nel merito si riporta alle conclusioni già prese nell'atto introduttivo di lite e nelle comparse d'intervento della signora Pezzani Egiziaca in data 12 luglio 1949, in quella della sig.ra Fassinari in data 7 giugno 1949, del sig. Giulianetti Eren in data 1° maggio 1949, del sig. Pissino Antonio in data 10 luglio 1949, della signora Benacci Maria in data 1° maggio 1949, del sig. Ciambelle Orfeo in data 10 maggio 1949, dando atto che il Cibel Vincenzo ha rinunciato alla lite.

Spese al definitivo.

2) Per i convenuti tutti, l'Avv. Giulio Durani d'Arezzo, e nome di tutti i procuratori comparsi conclude:

Chiedesi che sia dichiarata improponibile l'azione avversaria o quanto meno sia respinta in merito perché infondata, con la condanna alle spese, competenze ed onorari da devolversi per intero alla Associazione Famiglie Martiri delle Fosse Ardeatine; nella domanda ipotetica che il Tribunale dovesse emettere ordinanza istruttoria, fare salvi i diritti già indicati e richiesti nei precedenti verbali e fra l'altro quello di indicare i testimoni in riprova e produrre i documenti già indicati nei precedenti verbali.

#### F a t t o

Il 25 marzo 1944 fu compiuto in Roma un attentato contro una formazione di militari tedeschi, che transitavano per la via Rasella, a seguito del quale rimasero uccisi trentatré soldati tedeschi e due civili e vennero feriti alcuni cittadini che si trovavano sul luogo dell'attentato.

Per rappresaglia i tedeschi eseguirono il massacro di trecentotrentacinque persone, prelevate fra i detenuti o gli indiziati per attività antifascista ed antinazista, e fra questi trovarono la morte Sansoni Alfredo, Sansonini Adolfo, Lidonici Amadeo, Cibel Gino e Cibel

Duilio.

Con atto di citazione 15/10 marzo 1949 Lidonici Sperano, Sansolini, arcole e Cibel Vincenzo, quali genitori delle suindicate vittime della rappresaglia tedesca, convenivano dinanzi questo Tribunale gli organizzatori e gli esecutori materiali dell'attentato, in persona di Bentivegna Arturo, Franco Galeanari e Carlo Galinari, nonché i loro presunti mandanti, in persona degli On. Sandro ~~Perini~~ Perini e Giorgio Menzola e del Sig. Riccardo Bauer, chiedendo il ristoro dei danni.

A sostegno della domanda venivano in punto di fatto che, all'epoca dell'attentato, il Governo di Brindisi aveva nominato comandante delle forze militari della resistenza il Generale Annellini Quirino, mentre la rappresentanza politica era stata assunta dal Comitato di Liberazione Nazionale (C.L.N.), presieduto da S.E. Ivance Bonchi; che, indipendentemente da questi due organi, esisteva ed operava in Roma anche una Giunta Militare, di cui facevano parte il Perini, l'Amegola ed il Bauer, dalla quale dipendevano alcune formazioni partigiane gariboldine; che gli ordini impartiti dal gen. Annellini nonchè dal gen. Bentivegna, il quale aveva assunto il comando della città di Roma con pieni poteri civili e militari, imponevano di non compiere attentati nell'interno di detta città; che la Giunta Militare, pur essendo a conoscenza delle rappresaglie preannunciate minacciate ed eseguite dai tedeschi, aveva ordinato di compiere l'attentato di via Rasella, nonostante le contrarie disposizioni date dai predetti generali; che, dopo l'arresto in massa degli abitanti di via Rasella e l'annuncio della rappresaglia collettiva, gli autori dell'attentato si erano mantenuti nell'ombra ed avevano lasciato che la esecuzione collettiva avesse luogo.

Sostenevano, poi, in diritto, che coloro i quali avevano ordinato, diretto ed eseguito l'attentato erano incorsi in un illecito penale e civile. L'illecito penale veniva ricollocato alla violazione delle norme di cui al D.M. 3 febbraio 1940, relative agli usi e convien-

246

zioni di guerra, sanzionate penalmente negli artt. 174, 175 e 177 del codice penale militare di guerra, nonché alla violazione delle norme penali ordinarie di cui agli artt. 432 (strage) e 483 (omicidio colposo) codice penale.

L'illecito civile veniva riallacciato alle violazioni delle comuni norme di prudenza e di diligenza e del principio del neminem laedere, nonché alla inosservanza dell'ordine dato dal gen. Artellini ed alla mancata autorizzazione di qualsiasi organo responsabile e rappresentativo.

A sostegno delle deduzioni di fatto venivano articolati 11 capitoli di prova per interrogatorio e testimoni e venivano esibite le copie informi della sentenza pronunciata dal Tribunale militare territoriale di Roma nel processo Kappler e delle dichiarazioni rese in detto processo dai convenuti e da altri, nonché le copie di taluni giornali che riferivano circostanze attinenti alle deduzioni di fatto. Inscritta la causa sul ruolo e costituitosi il contraddittorio, l'Avv. Scifone, quale procuratore di Cibel Vincenzo, dichiarava che il proprio cliente aveva revocato il mandato e rinunciava alle istanze; dichiarava, poi, di spiegare intervento nell'interesse di tali Ciambella Orreo, che aveva riportato delle ferite a seguito dell'attentato e di tali Starford Giorgio e Giorgina, che ebbero saccheggiato l'appartamento e la seconda ebbe a subire anche danni alla persona per effetto della esplosione dell'ordigno. Spiegavano inoltre intervento la signora Benedetti Maria ved. Pala, nella qualità di madre dei sigg. Pala Italo e Spartaco, uccisi anch'essi per rappresaglia, il sig. Giulianetti Erren, che rimase ferito a seguito dell'attentato, e la signora Tassinari Alessandrina, quale madre del Ten. Col. Ereolani Giorgio, ugualmente ucciso per rappresaglia. Gli attori e gli intervenuti, infine, chiedevano di essere autorizzati a chiamare in giudizio la signora Carla Ceponi in Bentivegna, che risultava aver partecipato all'attentato. b ..

247

riportavano alla comparsa di risposta depositata nell'interesse del  
Beuer, nella quale si eccepiva che la domanda era improponibile per-  
chè l'attentato di via Rasella doveva considerarsi una azione di guer-  
ra compiuta da partigiani, rispetto alla quale non era consentito un  
sindacato di merito da parte dell'autorità giudiziaria; che la sua  
eventuale illegittimità alla stregua del diritto bellico internaziona-  
le non implicava una eguale illegittimità rispetto all'ordinamento  
giudiziale interno; che i poteri di Comando del gen. Armellini e Ben-  
civenga non si estendevano alla Giunta Militare ed alle formazioni  
da queste dipendenti; che l'azione di via Rasella si inquadrava nelle  
direttive radio-impartite dal Capo del Governo dell'epoca Maresciallo  
Badoglio; che mancava il nesso di causalità, perchè, tra l'azione di  
via Rasella e la strage delle Fosse Ardeatine, si era inserito il fat-  
to di un terzo, che da solo si poneva come causa dell'evento.

Il Giudice Istruttore, dichiarata inattuale e non operativa la rinun-  
cia all'istanza esercitata dal Cibel, autorizzava la chiamata in cau-  
sa delle Capponi e fissava una nuova udienza di trattazione.

Nella udienza di rinvio spiegavano intervento Pisino Adolfo, padre del  
S.Ten. Pisino Antonio, fucilato alle Ardeatine, e Patrianni Egiziaca  
ved. Vincini, in proprio e per la figlia minore Anna, moglie della  
medaglia d'argento Renzini Augusto, che aveva subito eguale sorte.  
Si costituiva, poi, la convenuta Carla Capponi, nell'interesse della  
quale il suo procuratore faceva presente che, con decreto 9/4/1943,  
era stata conferita alla Capponi la medaglia d'oro al V.M. per azio-  
ni di guerra compiute "nelle cerchia dell'abitato della Città di Ro-  
ma" nel periodo 8 settembre 1943-6 giugno 1944 e chiedeva che il giudi-  
ce istruttore richiedesse, a norma dell'art. 213 C.P.C. al Sottosegre-  
tario Reucci e Paragiani, copia integrale della documentazione rela-  
tiva alla concessione di tale ricompensa, onde poter accertare se,  
tra le azioni di guerra per le quali era stata conferita la medaglia,  
fosse compreso anche il fatto d'armi di via Rasella.

... e ... degli intervenuti in causa del cento ...

258

to, chiedevano che la prova per interrogatorio e testi fosse estesa ad altri punti delle premesse in fatto.

Nella stessa udienza di rinvio, l'Avv. Scirione dichiarava di rinunciare al mandato conferitogli dai sigg. Storrero Giorgio e Giordina, i quali intendevano recedere dalla comando, ed, insistendo per la ammissione dei mezzi di prova articolati, dichiarava di far propria la comando di esibizione di documenti avanzata dal procuratore della Capponi.

Questi, a sua volta, chiedeva di essere autorizzato a produrre in giudizio il n. 208 della Gazzetta Ufficiale 1949, nel quale era stato pubblicato il decreto di concessione della medaglia d'oro e la relativa motivazione; dichiarava di rimettersi alla decisione del giudice istruttore per la richiesta di documenti e si opponeva alla ammissione degli altri mezzi di prova, insistendo affinché il Collegio fosse immediatamente investito della causa per la decisione delle pregiudiziali.

Il Giudice Istruttore, ammissa la produzione del citato fascicolo della Gazzetta Ufficiale, autorizzava i procuratori delle parti ad illustrare con una memoria le rispettive deduzioni e rinviava ad altra udienza ogni decisione. Dopo il deposito delle memorie autorizzate, disponeva che il Collegio fosse investito della decisione pregiudiziale ed all'uopo invitava le parti a precisare le rispettive conclusioni, che venivano illustrate nelle comparse ed oralmente.

#### d i r i t t o

Non si contesta agli istanti che la guerra partigiana debba inquadrarsi storicamente e giuridicamente nella attività militare spregiata dallo Stato Italiano nell'ultima e conclusiva fase del recente conflitto.

Si contesta, invece, che l'episodio di via Basella possa considerarsi un legittimo fatto di guerra sia per la qualità degli agenti che per la sua intrinseca natura.

tari.

Nell'atto introduttivo del giudizio si è affermato che l'ordine di seguire l'attentato di via Vesale fu impartito dalla Giunta Militare al comando Gruppi Azione Patriottica (G.A.P.) di cui facevano parte il Galinari, il Calamandrei, il Bentivegna e la Capponi; nei corso della istruttoria, invece, pur senza un esplicito abbancoro di tale assunto, si è cadotto e si è chiesto di provare che l'ordine di compiere l'attentato fu dato dal partito comunista.

Se fosse vera questa seconda ipotesi, i componenti della Giunta Militare rimarrebbero automaticamente fuori causa, in quanto cadrebbe il presupposto sul quale si fonda la domanda proposta contro di essi, ma non sarebbero superate le questioni concernenti la proponibilità della domanda rispetto agli altri convenuti; perché, anche in tal caso, l'attentato di via Rasella resterebbe inquadrato nella guerra partigiana.

E' fuori discussione, infatti, che l'attentato non venne compiuto per un interesse particolare di un partito politico ovvero dei mandanti e degli esecutori materiali, sibbene allo scopo di combattere i tedeschi, o, se si vuole, per creare uno stato d'animo sfavorevole allo svolgimento delle operazioni belliche tedesche.

Ciò, del resto, era nelle finalità istituzionali dei "G.A.P." che erano formazioni militari di aderenti al partito comunista, il cui compito precipuo era quello di compiere attentati contro comandi o singoli esponenti politici e militari del nemico ed atti di sabotaggio.

La particolarità dei compiti demandati ai "G.A.P." e la diversità concettuale di tale organizzazione rispetto alle altre bande partigiane trova un implicito riconoscimento legislativo nel D.L.L. 21 agosto 1945 n. 518, il quale, all'art. 7, costantemente distingue le formazioni armate partigiane da quelle "gappiste". Tale contrapposizione denota che un quid doveva distinguere le une dalle altre, in modo

escludere qualsiasi possibilità di assimilazione. L'assimilazione  
stintione era costituito appunto dal carattere anche terroristico del-  
le organizzazioni "gappiste".

Ma la eventuale provenienza dell'ordine dell'attentato degli organi  
di un partito politico snatura il carattere dell'azione di via Rasel-  
la, sia perché è indiscusso che, nel periodo della resistenza, i va-  
ri gruppi politici svolsero una azione di primo piano e si innestaron  
nella attività statale mediante un organo da essi creato = il Comi-  
tato di Liberazione Nazionale =, sia perché, indipendentemente da  
sifratto inquadramento, il citato D.L.L. 21 agosto 1945 n. 518 rico-  
nosce e qualifica anche l'attività di coloro che, a sud della linea  
gotica, pur non avendo fatto parte di formazioni inquadrate nel  
C.L.N., hanno militato per un periodo di tre mesi in formazioni parti-  
giane o squadre cittadine indipendenti (art. 7 n. 4 lett. C e n. 5  
lett. C) e di "coloro che, a nord ed a sud della linea gotica, han-  
no svolto attività ed azioni di particolare importanza" (art. 7 n. 7).

Pertanto, qualunque delle ipotesi dettate potesse essere accolta,  
può tenersi per fermo che l'episodio di via Rasella si inquadra nella  
resistenza e nella lotta partigiana, con tutte le conseguenze che  
da tale inquadramento derivano.

Ciò posto, può passarsi all'esame delle questioni che scaturiscono  
dalla eccezione di improponibilità dell'azione a cugione del carat-  
tere statale della attività partigiana, e della conseguente insin-  
catabilità degli atti discrezionali della pubblica amministrazione.

In relazione a tale eccezione di istanti oppongono innanzi tutto  
to che nell'episodio di via Rasella non può ravvisarsi un legittimo  
fatto di guerra, mancano agli agenti la qualifica subiettiva di  
legittimi belligeranti.

Se ciò fosse esatto, dovrebbe negarsi la legittimità di tutto il  
movimento di resistenza, di cui l'azione partigiana è stata, in  
Italia e fuori d'Italia, la più attiva esplicazione.

Non si deve dimenticare, infatti, che la guerra partigiana è fiorita

ta, presso le Nazioni che hanno subito la occupazione tedesca, come una spontanea reazione delle popolazioni alla diuturna sopraffazione dell'occupante, che aveva tramutato il territorio occupato in un teatro di operazioni, nel quale non sempre poteva organizzarsi ed operare un corpo di volontari che avesse la forza di opporsi apertamente al nemico, così come avviene nella guerra combattuta da eserciti regolari. Il più delle volte, quindi, l'attività partigiana dovette esplicarsi nella più stretta clandestinità ed in simili condizioni non poteva operare un corpo organizzato con una uniforme e un distintivo fisso riconoscibile a distanza, e che portasse apertamente le armi, così come esige la legge di guerra.

Tuttavia, se l'azione partigiana dovesse essere valutata alla stregua del diritto bellico internazionale, non potrebbe non essere considerata illecita, perchè contraria alla convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907, che fissa nei termini di cui sopra i requisiti per il riconoscimento della qualifica di legittimo belligerante.

In tali sensi ed in questi limiti si può negare la qualifica di legittimo belligerante ad combattente partigiano, che, difatti, i tedeschi non trattavano mai per tale; in tali sensi e con questi limiti può interdersi l'apprezzamento dato dal Tribunale Militare Territoriale di Roma, allorchè dovette inquadrare l'episodio di via Rasella nella legge internazionale per giudicare della responsabilità del Mappier.

Senza altra e, invece, la soluzione del problema allorchè si tratta di stabilire se il nostro ordinamento giuridico abbia riconosciuto ed inquadrato fra le forze combattenti dello Stato i cittadini che, in gruppi organizzati o isolatamente, parteciparono alla guerra partigiana, nei modi e con i mezzi che le circostanze consentivano, se abbia impresso il crisma del fatto di guerra ad ogni operazione compiuta dai partigiani per le necessità di lotta contro i tedeschi.

L'eventuale contrasto fra l'ordinamento internazionale e quello interno

mento interno si risolve con la prevalenza di questo su quello, per-  
ché il primo segna delle norme di condotta allo Stato rispetto al-  
l'altro Stato, il secondo, invece, segna le norme di condotta nei  
rapporti fra cittadini e fra Stato e cittadini.

Una specifica applicazione di tali principi risulta fatta nello stes-  
so codice penale militare di guerra, laddove, all'art. 105, dispo-  
ne che "i reati preveduti dal capo secondo (atti illegittimi o arbi-  
trari di ostilità), dalla sezione prima del capo terzo (dell'abbas-  
dei mezzi, per nuocere al nemico), e dal capo sesto di questo tito-  
lo (dei reati concernenti le requisizioni, contribuzioni e prestazio-  
ni militari), quando sono commessi da cittadini italiani contro lo  
Stato nemico e i sudditi di esso sono punibili in seguito a disposi-  
zione del comandante supremo e solo in quanto lo Stato nemico garan-  
tisce parità di tutela penale allo Stato Italiano ed ai suoi cittadini".  
Le limitazioni contenute in detta norma non solo rappresentano una  
pratica applicazione del principio di autonomia dell'ordinamento giu-  
ridico interno rispetto a quello internazionale, ma consentono di  
classificare le stesse disposizioni della legge di guerra italiana co-  
me delle norme di condotta i cui precetti non impegnano in modo asso-  
luto, ma ammettono possibilità di deroghe.

Così posto il quesito, non giova far richiamo a quelle norme del no-  
stro ordinamento nelle quali risultano trasfusi gli impegni interna-  
zionalmente assunti dallo Stato ed, in particolare, all'art. 25 del-  
la legge di guerra approvata con R.D. 8 luglio 1938 n. 1415, quan-  
do tutta la legislazione che si occupa in modo specifico della guer-  
ra partigiana e dei partigiani inquadra l'una fra le attività del-  
lo Stato e gli altri fra gli organi destinati ad attuarla.

Fra le molteplici leggi emanate al riguardo, particolare rilievo as-  
sume il citato D.L.L. 21 agosto 1945 n. 548, concernente il ricono-  
scimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte  
di ricompensa, ove si prescinde del tutto dalla esistenza di quelle

lazione di un territorio non occupato che, all'avvicinarsi del nemico, prende spontaneamente le armi per combattere le forze dell'invasione, senza aver avuto il tempo di organizzarsi nel modo indicato nell'art. 25..... purché porti apertamente le armi e rispetti le leggi e gli usi di guerra".

Queste due ultime limitazioni poste dall'art. 27 delle leggi di guerra (purché porti..... e rispetti....) sono ancora giustificabili quando il territorio nazionale è solamente in pericolo, ma non ancora violato da una occupazione nemica e la popolazione si affida ed opera con l'esercito popolare; quando, invece, il territorio nazionale viene militarmente occupato, si determina una carenza dei vincoli che l'ordinamento nazionale pone alle libere iniziative dei cittadini dirette a contrastare lo stato di occupazione, perché dette iniziative non trovano più una limitazione nel potere di imperio dello Stato sovrano, ma si espandono come mezzo di autodifesa di quel diritto alla libertà che è uno dei maggiori attributi della personalità umana.

Per questa fondamentale esigenza ed in virtù di tali principi, il nostro ordinamento ha potuto dare un postumo riconoscimento giuridico alle libere iniziative che hanno fatto fiorire la resistenza, senza che ciò implichi la rinneazione di altri principi tendenti a disciplinare le modalità dei conflitti armati al fine di attenuare gli orrori della guerra.

Del riconoscimento dato dal nostro ordinamento giuridico ai partigiani ed alla guerra partigiana discende, per necessaria conseguenza, che deve qualificarsi come legittimo atto di guerra un episodio che si riallaccia alla resistenza e, come tale, non può essere considerato quale applicazione di attività statale.

Pertanto, anche se si desse per ammesso che l'episodio di via Rasella possa definirsi un attacco proditorio; che esso fosse stato realizzato contro le direttive ed i divieti dei comandi militari accreditati presso il Governo legittimo; che fosse stato commesso

...la neutralità, non per questo cesserebbe di essere un fatto di guerra.  
Senonché ciò che si è ammesso per pura ipotesi, in realtà non trova  
alcun solido fondamento.  
Nella più ampia eccezione, rientra nelle nozioni di "violenza proditoria"  
qualsiasi offesa inferta al nemico cogliendolo di sorpresa (letteralmente: a  
tradimento), ma tale eccezione non è quella accolta dalla legge di guerra,  
perché detta legge considera lecito lo stratagemma (art. 23), cioè l'inganno  
ortico con astuzia, di cui una delle esplicazioni è la cosuccetta  
imboscata. Una guida per la carificazione del concetto di "violenza  
proditoria" è fornita dalla stessa legge di guerra, che comprende sotto  
la stessa paragrafo "l'uccidere o ferire un nemico a tradimento o  
quando questi, avendo caposto le armi e non avendo più modo di  
difendersi, si sia arreso a discrezione". Una assimilazione di tal  
genere induce a ritenere che per "violenza proditoria" si sia voluto  
intendere l'atto violento compiuto quando si è perfidamente ingenerato  
nel nemico la ragionevole opinione di non avere a temere insidia od  
offesa; quando, insomma, vengono violati quei minimi doveri di  
lealtà che l'onore militare impone.

Ridotta in tali termini la nozione di violenza proditoria, non può  
cirsi che l'attentato di via Rasella abbia un carattere di tal genere,  
poiché non era ignoto ai comandi tedeschi che nuclei della resistenza  
operavano in ogni lembo d'Italia nelle circostanze più impensate e  
con i mezzi più disparati, tanto che quelli erano costretti ad  
imporre ai propri uomini un costante assetto di guerra ed a  
nasciare feroci rappresaglie.

Per tanto, checché si possa pensare di tale attentato, non può negarsi  
ad esso il carattere di una qualsiasi imboscata.

La riprova si desume dallo stesso tenore delle direttive, che si  
assumono impartite dai generali Arbellini e Benicivenga, i quali avevano  
limitato il proprio divieto per azioni di tal genere solo in relazione alle  
città di Roma; infatti, al processo Kappler, il

L'interno della città venissero evitati attentati e che si interdir-  
cassero all'esterno". Oltretutto, la controrivoluzione non consente di qua-  
lificare diversamente un atto solo in relazione alla città o al  
luogo nel quale sarebbe stato compiuto.

Ben diversa è, poi, la questione relativa ai poteri di comando dei  
prefetti generali ed alla forza vincente degli eventuali ordini  
da essi impartiti.

Anche se si desse per assunto che essi vietarono di compiere atten-  
tati nella città di Roma, né la Giunta Militare né le organizzazioni  
militari dipendenti avevano il dovere giuridico di attenervisi.

Già in altra sede venne accertato che i suddetti generali erano a  
capo di una "delle varie organizzazioni che operavano nel territorio  
occupato e non era inquadrata nella Giunta Militare. Fra questo ente  
e quella organizzazione sussistevano ottime relazioni, molto spesso  
aveva luogo uno scambio di idee, ma non passava un rapporto organi-  
co di preminenza o di subordinazione". Ma più/siffratto apprennen-  
to, che è basato sul materiale istruttorio acquisito al processo  
"Lapier, giova a chiarificare la questione il richiamo ai disposi-  
zioni legislative.

In più volte citato art. 7 del D.L.L. 21 agosto 1945 n. 518, sotto  
il n. 3 lett. b tratta di coloro che "a nord della linea gotica,  
hanno militato per almeno tre mesi in una formazione armata parti-  
giana o gappista, regolarmente inquadrata nelle forze riconosciute  
e dipendenti del C.L.N.", e sotto il n. 4 lett. c, tratta di "col-  
loro che, a sud della linea gotica, per non avendo fatto parte di  
formazioni inquadrate dal C.L.N., hanno militato....."

La distinzione tra formazione armata riconosciuta e dipendente dal  
C.L.N. e formazione non inquadrata da detto ente riflette appunto  
la situazione politico-militare creatasi in seno alla resistenza,  
alla quale collaboravano gruppi organizzati e squadre indipendenti,  
rispetto ai quali si cercava di trovare una coordinazione mediante

(C.C.M., Giunta Militare, Organizzazioni politiche, rappresentanti del Governo legittimo).

Pertanto gli ordini dati dai predetti generali potevano vincolare gli appartenenti alle organizzazioni cui essi erano preposti, ma non quelli inquadrati nelle organizzazioni che ricevano capo alla Giunta Militare o i gruppi indipendenti.

Quanto allo status internazionale della città di Roma, basta rilevare che la qualifica di "città aperta" viene smentita dalla concessione della medaglia d'oro alla Capponi in dipendenza di fatti d'arme da lei compiuti in Roma dall'8 settembre 1943 al 6 giugno 1944, perchè, pur escludendo da tali fatti d'arme l'episodio di via Rasella, la ricompensa si riconnette ad altri fatti di guerra compiuti "nella cerchia dell'abitato di Roma", come è specificatamente detto nel contesto della motivazione.

Ma, se occorresse aclarare lo status di Roma all'epoca del fatto per cui è controversia, mai potrebbe darsene la prova a mezzo testimoni, poichè esso investirebbe una qualificazione giuridica che non scaturisce da uno stato di fatto accertabile a mezzo di testi, bensì da accordi internazionali, che avrebbero dovuto trovare consacrazione in forme protocollari. Se tale fonte di prova potesse essere sostituita da notizie fornite da testi, potrebbe attribuirsi pari efficacia ai molteplici, concordanti elementi indiziari che si traggono dalle attestazioni e dalle cronache dell'epoca e soprattutto dal fatto notorio che la qualifica di "città aperta" risale ad una dichiarazione unilaterale del Governo Badoglio, notificata agli anglo-americani il 31 luglio 1943, ma formalmente accettata da costoro e mai rinnovata rispetto ai tedeschi, dopo che questi vennero posti al di là della barricata con la successiva dichiarazione di guerra.

A supprello della infondatezza delle obiezioni mosse dagli istanti contro la eccezione di improponibilità dell'azione, può ricordarsi

che, immediatamente dopo l'attentato e l'eccidio della Fosse Ardeatine, il Comitato Centrale di Liberazione Nazionale, in un proclama-  
cirato al popolo italiano, ebbe a riconoscere nel fatto di via Ras-  
sella "un atto di guerra di patrioti italiani".

La qualificazione soggettiva ed oggettiva attribuita a tale episodio  
al supremo organo della resistenza, che, in quell'epoca e fino alla  
Costituzione, aveva assunto le redini della Nazione, inserendosi nel-  
la vita dello Stato come un organo di fatto, rimuove qualsiasi conte-  
stazione. A ciò si aggiunga che tale qualificazione ha avuto una con-  
valida specifica da parte degli organi costituzionali dello Stato,  
allorchè è stata concessa la pensione di guerra a coloro che ebbero  
a subire conseguenze dannose in dipendenza dell'attentato.

Ma, se nonostante siffatti riconoscimenti, sussistesse ancora un dub-  
bio sulla qualificazione da dare all'episodio di cui si tratta, bastereb-  
rebbe a risolverlo il richiamo al D.L.L. 12 aprile 1945 n. 194, il  
quale così dispone: "sono considerate azioni di guerra, e pertanto  
non punibili a termine della legge comune, gli atti di sabotaggio,  
le requisizioni ed ogni altra operazione compiuta dai patrioti per  
la necessità di lotta contro i tedeschi ed i fascisti nel periodo del-  
la occupazione nemica".

E' appena il caso di chiarire che nella disposizione di cui sopra  
la qualifica di "patriota" equivale a quella di "partigiano", perchè  
tale era l'appellativo che veniva attribuito ai combattenti della guer-  
ra di liberazione dal D.L.L. 9 novembre 1944 n. 319 e 5 aprile 1945  
n. 178.

quanto al contenuto sostanziale della citata disposizione, è a rile-  
varsi che essa non si limita alla semplice esclusione di responsa-  
bilità penale relativamente alle attività esplicate dai patrioti  
per la necessità di lotta contro i tedeschi e i fascisti, ma ne det-  
ta un inquadramento che trascende il ristretto campo penalistico per  
assumere il significato di una enunciazione di carattere generale. 208

tale è, infatti, la portata della premessa "sono considerate azioni

di carattere penale, che ne fa una specifica applicazione, non vi è un rapporto di necessità, sia perché la enunciata stessa è di tal natura da consentire ulteriori applicazioni oltre la norma che la contiene. Ai fini della disciplina penale sarebbe stato sufficiente la sola dichiarazione di non punibilità degli atti compiuti dai patrioti per la suddetta necessità, nulla aggiungendo il loro inquadramento fra le azioni di guerra; d'altra parte la formulazione di una così generale premessa non può essere circoscritta alla specifica applicazione fattane dalla stessa disposizione, senza una arbitraria limitazione degli effetti che possono normalmente derivare da un inquadramento che scaturisce da una enunciata fatta senza riserve.

Posto, pertanto, che il D.L.L. 12 aprile 1945 n. 194 dichiara a tutti gli effetti che le operazioni compiute per la necessità di lotta contro i tedeschi sono considerate azioni di guerra, può trarsi la ulteriore e più importante conseguenza: che esse rimangono tali anche se abbiano trasmodato nel campo illecito.

Invero, proprio a ragione di tale sconfinamento, può giustificarsi la declaratoria di non punibilità, perché la legittima azione di guerra, per la sua stessa natura, sarebbe sfuggita ad ogni sanzione, dovendo essere inquadrata, per definizione, nel campo dell'illecito.

Orbene, il aver riportato nella sfera della legalità le azioni di guerra che avevano sconfinato nell'illecito, impedisce che possa essere proposta azione giudiziaria in rapporto ad esse.

Né può obiettarsi che il carattere legalitario è attribuito dalla necessità di lotta contro i tedeschi e che, pertanto, occorre accertare la sussistenza di tale condizione, poiché un accertamento di tal genere non può essere fatto in questa sede.

L'azione di guerra, in quanto attiene alla esplicazione di una attività militare, risale allo Stato e la valutazione della necessità

principio della insindacabilità degli atti discrezionali della pubblica Amministrazione e non può davvero discutersi con la valutazione della necessità di adottare una determinata linea di condotta in relazione a determinate contingenze rappresenti la esplicazione della più schietta discrezionalità.

Per questa stessa ragione è fuor di luogo discutere se l'episodio di via Rasella fu utile ovvero opportuno e se elementari norme di prevenzione avrebbero dovuto scongiurarlo, giacché tutti tali apprezzamenti importano la valutazione di una condotta che non ammette sindacato giudiziario.

<sup>militare</sup>  
Rispetto alla attività/dello Stato, quando esso è impegnato in un conflitto armato, non vi è limite che possa arginare la sua libertà di azione, perché il principio del "non nocere laedere" cede il passo di fronte alla "suprema lex" imposta dalla "salus publica".

Questa ferrea limitazione imposta alla valutazione della attività discrezionale della Pubblica Amministrazione neanche viene spezzata dalla consapevolezza delle conseguenze dannose che possono derivare da una azione di guerra, poiché, fino a quando tale consapevolezza non si proietti sull'evento per farlo risalire all'agente a titolo di ~~causa~~ dolo, l'atto produttivo di danno rimane inquadrato nella attività della Amministrazione con le limitazioni di cui si è parlato innanzi.

Pertanto, l'inquadramento dell'episodio di via Rasella fra le azioni di guerra toglie ogni efficacia alla condotta tenuta, dopo l'attentato e prima della rappresaglia, dagli organizzatori e dagli esecutori materiali di esso.

In una libera valutazione di tale condotta ciascuno potrà apprezzarla in rapporto alla luce che promana dalle fulgide figure di Salvatore Acquisto, di Vittorio Marandola e di altri generosi italiani che hanno fatto coscienza olocausto della propria vita per sublimi motivi dello spirito; ma, in una valutazione strettamente giuridica, non può farsi carico agli agenti di non aver "parato di non parare".

allo scopo di evitare o ridurre la minacciata rappresaglia, poiché  
e si, come protagonisti di una azione di guerra, non avevano il co-  
vere giuridico di assumere il carico personale delle conseguenze  
che da essa potevano derivare.

L'indagine giuridica proposta dagli attori e dagli intervenuti in  
causa deve, quindi, arrestarsi, non essendo proponibile la domanda  
da ciascuno di essi avanzata.

Le spese giudiziali devono far carico sugli istanti, con il vincolo  
solidale stante la stretta comunanza di interessi, lasciando alla di-  
scrizione degli eventi diritto di devolgerla all'Associazione Fami-  
glie Martiri delle Zone Ardeatine, così come dichiarato nelle con-  
clusioni.

P.T.M.

Il Tribunale

uditi i procuratori delle parti, ritenuta improponibile la domanda  
spiegata da Lidonici Sperano, Sansolini Ercole e Gibei Vincenzo con-  
tro Bentivegna Rosario, Franco Calamandrei, Carlo Salinari, Carla  
Capponi in Bentivegna, Sandro Pertini, Giorgio Amendola e Riccardo  
Auer con gli atti di citazione notificati in data 15/10 marzo 1949  
e 10 giugno successivo, nonché quelle spiegate contro gli stessi  
convenuti da Ciampella Orfeo, Staffora Giorgio e Giorgina, Benedetti  
Maria ved. Pala, Giulianetti Erren, Tassinari Alessandrina, Pisino  
Adolfo e Patrianni Egiziaca ved. Renzini, nelle rispettive comparse  
di intervento.

Condanna gli attori e gli intervenuti in causa al pagamento solidale  
delle spese sostenute dai convenuti, liquidandole in complessive li-  
re 382.040, ivi comprese L. 77.200 per diritti di procuratore e li-  
re duecentomila per compenso di difesa.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione del Tribu-  
nale di Roma addì 20 maggio 1950 su relazione del Giudice De Rosa.

P.ti: Pietro Frangipani = Antonio De Rosa est. = Tommaso Fucciano.

Il Cancelliere r.to: Luigi Marcotulli

261

Depositata in Cancelleria oggi nei modi di legge.

ROMA, 9 giugno 1950

Il Cancelliere f.to: Marcotulli

Registrato a Roma li 6 luglio 1950 vol. 609 n. 213 atti giudiziari  
esatte L. 85; da Comandini

Il Direttore f.to: Ferri

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione I

composta dagli Ill.mi Magistrati:

1) ZAPPIA	Dr. Giuseppe	Presidente
2) ROMANO	Dr. Antonio	Consigliere
3) LAFORTE	Dr. Enrico	Consigliere
4) TAVOLARO	Dr. Italo	Consigliere
5) di MAJO	Dr. Carlo	Consigliere

riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 827 R.G. 1951, messa in decisione all'udienza collegiale del 10 dicembre 1953 e vertente

## TRA

LIDOMICI Stefano, SANSOLINI Ercole, CIAMBELLA Orfeo e PETRIANI Egiziaca ved. Ranzini, in proprio e in nome della figlia minore Anna; tutti dom. elett. in Roma - via Napoli n. 65 - presso l'Avv. Salvatore Schifone, che li rappresenta e difende, in unione agli Avv. Francesco Castellano e Giuseppe Mundaia, per delega in margine all'atto introduttivo del giudizio - appellanti

## E

BENTIVEGNA Rosario, CALAMANDREI Franco, SALINARI Carlo, PERTINI Sandro, AMENDOLA Giorgio, BAUER Riccardo e CARPONI Carla; tutti dom. elett. in Roma - Piazza Adriana 5 - presso l'Avv. Giulio Burali d'Arezzo, che li rappresenta e difende in unione agli Avv. Balestrieri Gosimelli Vincenzo, Achille e Ugo Battaglia, Dante Livio Bianco, Comandini Federico, Castellet Saverio, Paolo Greco, Fausto Gullo, Arturo Carlo Jemolo, Renato Perrone Capano, Domenico Rizzo, Alberto Scarnati e Sinibaldo Tino, tutti riuniti in un unico collegio di difesa, per deleghe in calce all'atto introduttivo del giudizio - appellati -

## E

BENEDETTI Maria ved. Pula, dom. elett. in Roma - via Cossaria n. 2 - presso l'Avv. Mario M. Giulia, che la rappresenta e difende per delega in margine alla comparsa di costituzione;

- costituita in adesione agli appellanti -

OGGETTO

azione di risarcimento di danni per morte

CONCLUSIONI

per gli appellanti:

"Piacca alla Corte, in completa riforma dell'appellata sentenza, respingere le pregiudiziali proposte dagli appellati nel giudizio di primo grado, e, in accoglimento delle deduzioni degli appellanti, ammettere i mezzi istruttori richiesti in prime cure e ribattuti in atto di appello;

Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio".

Per gli appellati:

"Piacca alla Corte rigettare l'appello proposto da Lidomici, Sansolini, Ciambella e Petrianni e dall'intervenuta Benedetti avverso la sentenza 9.6.1950 della I Sezione del Tribunale di Roma, condannando gli appellanti, solidalmente tra loro, alle spese, competenze ed onorari del giudizio di secondo grado".

Per Benedetti:

"Voglia la Corte accogliere le richieste degli appellanti a cui si aderisce".

FATTO

Il 23 marzo 1944, in Roma, una formazione militare germanica, la quale transitava per via Rasella, fu investita dallo scoppio di un ordigno esplosivo, che causò la morte di trentatré soldati e anche di due cittadini, nonché il ferimento di altre persone che si trovavano sul posto. Il successivo giorno 24 i tedeschi eseguirono per rappresaglia, in località "CAVE ARDEATINE", il massacro di trecentotrentacinque persone, scelte fra i detenuti condannati e indiziati per attività antifascista, e tra gli appartenenti alla razza ebraica, oppure prelevate immediatamente dopo il fatto nei pressi di via Rasella.

Trovarono così la morte, tra gli altri, Alfredo e Adolfo Sansolini, Amedeo Lidomici, Gino e Duilio Cibeì.

Con atto di citazione in data 15 e 16 marzo 1949 Stefano Lidomici, Ercole Sansolini, e Vincenzo Cibeì, convenivano davanti al Tribunale di Roma esecutori materiali dell'attentato, in persona di Rosario Benetivegna, Franco Calamandrei e Carlo Salinari, nonché i loro presunti

mandanti, in persona di Sandro Pertini, Giorgio Amendola e Riccardo Bauer, affinché fossero tutti condannati al risarcimento dei danni ad essi istanti derivati dalla morte come sopra cennata ai loro rispettivi figli.

A sostegno della domanda deducevano: che all'epoca dell'attentato si trovava in Roma, quale comandante delle Forze militari della resistenza, il generale Quirino Armellini, regolarmente nominato dal Governo legittimo, mentre la rappresentanza politica era stata assunta dal Comitato di Liberazione Nazionale (C L N), presieduto da Ivanoe Bonomi, che, oltre gli organi prefetti, esisteva ed operava in Roma anche una Giunta Militare, - di cui facevano parte il Pertini, l'Amendola e il Bauer, - dalla quale dipendevano alcune formazioni partigiane; che gli ordini impartiti dal Generale Armellini e dal Generale Bentivegna, il quale ultimo aveva assunto il comando della Città di Roma con pieni poteri civili e militari, imponevano di non compiere attentati nel perimetro dell'Urbe; che la predetta Giunta Militare, pur essendo a conoscenza che i tedeschi avevano minacciato e già eseguito delle rappresaglie, aveva ordinato di compiere l'attentato, nonostante i contrari ordini degli organi legittimi; che, dopo l'arresto indiscriminato di alcuni abitanti di via Rasella e l'annuncio della prossima rappresaglia, gli autori dell'attentato si erano mantenuti nell'ombra, lasciando che la strage avesse luogo.

Deducevano poi, in linea di diritto, che coloro i quali avevano ordinato, diretto ed eseguito l'attentato erano incorsi in un duplice illecito: di natura penale, per la evidente violazione delle norme relative agli usi e alle convenzioni di guerra, sanzionate dagli artt. 174, 175 e 177 del codice penale militare di guerra, nonché dagli artt. 422 e 589 del codice penale comune di natura civile, per l'evidente violazione delle norme di comune prudenza e del fondamentale principio del neminem laedere, nonché per la inosservanza dell'ordine dato dal generale Armellini e per la mancata autorizzazione di un qualsiasi organo responsabile e rappresentativo.

A dimostrazione dei fatti da loro esposti deducevano prova per interrogatorio e per testimoni ed esibivano le copie informi della sentenza pronunciata dal Tribunale Militare di Roma nel processo contro Kappler e delle dichiarazioni rese in detto processo da alcuni testimoni, fra cui i convenuti; esibivano altresì le copie di taluni gior-

nali, contenenti apprezzamenti ed informazioni varie.

Iscritta la causa a ruolo e costituitosi il contraddittorio, l'Avv. Schifone, quale procuratore di Vincenzo Cibei, dichiarava che il proprio cliente aveva revocato il mandato, intendendo rinunciare alla istanza; lo stesso avvocato dichiarava di spiegare intervento quale procuratore di Orfeo Gambella, che aveva riportato delle ferite in occasione dell'attentato, nonché quale procuratore di Giorgio e Giorgina Stafford, i quali avevano subito il saccheggio dell'appartamento di loro proprietà e la seconda anche gravi danni alla persona, per effetto della esplosione.

Spiegavano inoltre intervento:

Maria Benedetti vei, Pala, madre di Italo e Scartaco Pala, fucilati per rappresaglia; Alessandrina Tassinari, madre di Giorgio Ercolani, anche esso fucilato per rappresaglia; Efren Giulianetti, che era rimasto ferito a seguito dell'attentato; Alessandrina Tassinari, madre del tenente colonnello Giorgio Ercolani, altra vittima delle Cave Ardeatine.

Gli attori e gli interventori, infine, chiedevano di essere autorizzati a chiamare in giudizio Carla Capponi in Bentivegna, esponendo che anche costei aveva partecipato all'attentato.

È convenuti, costituitisi in giudizio, eccepivano l'improponibilità della domanda, sostenendo che l'attentato di via Rasella dovesse qualificarsi azione di guerra compiuta dai partigiani e come tale non suscettibile di sindacato di merito da parte del giudice ordinario; deducevano gradatamente: che la legittimità dell'attentato dovesse valutarsi con riferimento all'ordinamento giuridico interno e non al diritto internazionale; che il potere di comando dei generali Armellini e Benicivenga non si fosse esteso alla Giunta Militare e alle formazioni da questa dipendenti; che l'attentato dovesse inquadrarsi nelle direttive impartite per radio dal Capo del Governo legittimo, dell'epoca, Generale Badoglio; che comunque difettasse qualsiasi rapporto di causalità tra il preteso fatto illecito e gli eventi dannosi, ponendosi da solo il fatto del terzo (tedesco invasore) come causa della strage delle Cave Ardeatine.

L'istruttore dichiarava irrituale e perciò non operativa la rinuncia effettuata dal Cibei e autorizzava la chiamata in causa della Capponi. Nella udienza di rinvio spiegavano intervento in causa Adolfo Pisino,

padre del sottotenente Antonio Pisino, fucilato alle Ardeatine, nonché Egiziaca Petrianni, ved. Augusto Renzini, anche esso fucilato dai tedeschi, la quale dichiarava di agire in proprio che quale esercente la patria potestà sulla minore sua figlia Anna Renzini.

Carla Capponi, costituitasi in giudizio, nell'associarsi alle eccezioni e deduzioni degli altri convenuti, aggiungeva di essere stata decorata di medaglia d'oro al valor militare per azioni di guerra compiute "nella cerchia dell'abitato di Roma" dall'8 settembre 1943 al 6 giugno 1944 e chiedeva che fossero assunte informazioni di ufficio presso il Sottosegretariato reduci e partigiani, onde accertare che, tra le azioni di guerra, era stato espressamente annoverato anche il fatto di via Rasella.

Quindi l'Avv. Schifone dichiarava di rinunciare al mandato conferitogli dai coniugi Giorgio e Giorgina Stafford, i quali intendevano recedere dalla domanda.

Il giudice istruttore rimetteva le parti davanti al Collegio per l'esame delle questioni pregiudiziali, astenendosi dall'armettere i chiesti mezzi istruttori.

Il Tribunale qualificava legittimo fatto di guerra l'episodio di via Rasella, sia per la sua intrinseca natura che per la qualità delle persone che lo avevano commesso, e pertanto, con sentenza 26 maggio - 9 giugno 1950, dichiarava improponibile la domanda di risarcimento di danni.

Hanno proposto appello Stefano Lidomici, Ercole Sansolini, Orfeo Ciambella ed Egiziaca Petrianni.

Davanti al Consigliere Istruttore, non essendo riuscito il tentativo di conciliazione, i procuratori delle parti comparse hanno precisato le conclusioni sopra trascritte.

#### D I R I T T O

La Corte osserva che, investendo il gravame, tutti gli elementi posti dai primi giudici a base della loro pronuncia, si rende necessario il completo riesame della causa, prescindendo però dalle argomentazioni di carattere nettamente polemico che affiorano dagli scritti difensivi.

Al giudice si chiede invano, giacchè questo non rientra nei suoi compiti, che il fatto venga qualificato sotto l'aspetto eroico e tanto meno sotto l'aspetto politico, oppure in correlazione con altri

piscidi verificatisi durante l'ultima guerra.

Per l'esatta risoluzione della controversia interessa soltanto determinare se l'attentato di via Rasella possa considerarsi fonte di responsabilità civile, secondo i tradizionali principi di diritto. Ora gli elementi necessari per la affermazione di tale responsabilità possono senz'altro ritenersi accertati sia il danno consistente nelle dedotte diminuzioni patrimoniali, sia lo efficiente nesso di causalità tra queste e l'attentato, nei confronti di coloro che rimasero direttamente feriti dallo scoppio dell'ordigno esplosivo o ne ebbero devastata la casa di abitazione. Potrebbe invece discutersi, nei confronti di coloro che subirono la perdita di congiunti alle Cave Ardeatine, se il nesso di causalità fra l'attentato e l'evento dannoso, (massacro) sia stato interrotto dall'insperimento dell'altrui iniziativa delittuosa; ma la questione resta assorbita dalla considerazione che seguono.

L'indagine resta perciò limitata all'accertamento se il dedotto fatto lesivo sia effettivamente contrario al diritto, rappresenti cioè la violazione di una norma di legge o anche di uno dei principi fondamentali che stanno a base dello ordinamento vigente, e se il fatto stesso, indubbiamente commesso dagli appellati, sia ad essi giuridicamente imputabile.

A tale scopo va anzitutto rilevato che nello attentato di via Rasella si riscontra il carattere obiettivo del fatto di guerra, essendosi verificato durante l'occupazione della città di Roma ed essendosi materialmente risolto in prevalente, se non esclusivo, danno delle forze armate germaniche, le quali difatti subirono la perdita di trentatre uomini.

Escluso poi che la morte o il ferimento dei cittadini che si trovavano casualmente in quel luogo siano stati voluti, e che sia stato voluto il successivo eccidio delle Cave Ardeatine, l'attentato si qualifica come un vero e proprio atto di guerra anche sotto l'aspetto subiettivo, essendo stato ispirato da una intenzione che lo caratterizza inconfondibilmente: recare offesa al nemico occupante.

Gli stessi appellanti non contestavano, del resto, che l'attentato di via Rasella rappresenti un episodio di violenza bellica, pur deducendo che sia stata arbitrariamente commesso senza alcuna necessità militare, da persone non aventi qualità di belligeranti legittimi, e per

giunta in aperta violazione degli ordini emanati dai competenti comandi militari del Governo Italiano.

Ora dal riconoscimento che il denunciato fatto dannoso consista in una azione di guerra, discende necessariamente che la sua illiceità non possa essere determinata con riferimento al principio generale del *neminem laedere*, e, tanto meno, secondo i criteri della legge penale comune, oppure in diretta relazione alle norme e agli usi di diritto internazionale.

Non con riferimento al principio del *neminem laedere*, non potendo questo - per evidente inconciliabilità - trovare applicazione rispetto ai vari e propri atti di ostilità, i quali non sono certo valutabili col parametro della comune prudenza, posto che il conflitto armato impegna la vita stessa della Nazione e impone la subordinazione dell'interesse dei singoli all'interesse generale fino al punto di autorizzare il consapevole sacrificio, non soltanto ai reparti armati, ma anche di privati cittadini o di beni nazionali, quando ciò appaia necessario, per togliere riparo al nemico, o, più semplicemente, per conseguire il buon esito delle operazioni.

Non secondo i criteri della legge penale comune, per assoluto difetto dell'elemento psicologico del reato, giacchè chi, a guerra dichiarata, opera nell'effettivo o supposto interesse del proprio Paese, assolve al più alto dovere civico, salvo che la sua azione non sia determinata da uno specifico fine delittuoso, rispetto al quale la guerra funziona da occasione e non da causa, e salvo che non uniformi la sua condotta ai precetti della legge penale militare. E irrilevanti sono in proposito le caratteristiche materiali del fatto, in quanto la guerra consiste per definizione nell'esercizio sistematico della violenza contro persone e cose, al fine di distruggerle/<sup>o</sup> comunque di toglierne la disponibilità al nemico; sicchè se si dovesse prescindere dal movente, per valutare i singoli episodi, i combattenti finirebbero con l'essere ritenuti tutti colpevoli. Non è superfluo attardarsi a dimostrare l'assurdo di una tale conclusione, sia in rapporto al diritto che alla morale corrente.

L'illiceità di un atto di violenza bellica, non può, infine, determinarsi con diretto riferimento alle norme internazionali, giacchè queste impegnano esclusivamente lo Stato nei confronti degli altri Stati.



vincendevoli tra costoro, è solo l'ordinamento interno che riconosce diritti e pone obblighi, mentre le norme internazionali possono operare soltanto di riflesso, nei limiti cioè in cui dall'ordinamento interno siano state effettivamente ricevute.

Diè premesso, la Corte osserva che rispetto all'ordinamento italiano l'atto di guerra non può essere qualificato contrario al diritto per il solo fatto di essere stato commesso da persone non appartenenti alle forze armate, o alle milizie e corpi volontari militarmente ordinati.

Invero la legge di guerra (R.D. 8 luglio 1938 n. 1415), nello specificare quali persone debbano considerarsi "legittimi belligeranti" (art. 25 e 27), aggiunge espressamente che "l'uso dei mezzi bellici è lecito" soltanto fra coloro che del legittimo belligerante abbiano la qualità. Ma a questa ultima enunciazione non può attribuirsi valore assoluto, giacchè la materia in esame è regolata nell'esclusivo interesse dello Stato Italiano, non anche a suo danno oppure a danno di chi si pone spontaneamente al suo servizio, tanto vero che la legge stessa, contro le persone non considerate belligeranti, che compiono atti di ostilità", si limita a richiamare esclusivamente le sanzioni "della legge penale di guerra" (art. 29). Ed è certo che il codice penale militare di guerra, mentre punisce "chiunque compia atti di guerra contro lo Stato Italiano o a danno delle sue forze armate ad opera o cose militari, senza avere la qualità di legittimo belligerante" (art. 167), non punisce chi, nelle medesime condizioni, opera contro il nemico. Prevede allo opposto che i "cittadini italiani", e quindi anche i privati partecipanti di loro iniziativa ad una o più operazioni, si rendano colpevoli di altri "atti illegittimi o arbitrari di ostilità", oppure di "atti illeciti di guerra", e cioè di alcuno dei fatti espressamente considerati come reati dal titolo IV (cap. II a III) del libro III, ed anche in questi casi subordina la punibilità ad espressa autorizzazione del comandante superiore e alla condizione di reciprocità (art. 165).

Dal che discende il principio, rispondente alla tradizione storica, di tutti i paesi, che l'atto di guerra, da chiunque attuato nell'interesse della propria Nazione, non è di per sè, e per il singolo,

da considerarsi illecito, salvo che tale non sia espressamente qualificato da una norma di legge interna.

Il problema pertanto si precisa e si semplifica, giacchè, ai fini della risoluzione della presente controversia, interessa soltanto stabilire se l'attentato di via Rasella rientri tra i fatti bellici vietati dalle leggi italiane ai cittadini.

Soccorrono all'uopo le norme del R.D. n. 1415 del 1938, è per quanto più direttamente attiene alla fattispecie, quella dell'art. 35, cui fa ~~riscontro~~ riscontro l'articolo 175 del codice penale militare di guerra. Il primo articolo, nel qualificare "lecito" l'uso della violenza in guerra, purchè, "contenuto nei limiti, in cui è giustificato dalle necessità militari, e non contrario all'onore militare", proibisce espressamente, fra l'altro, di usare violenza proditoria contro il nemico. Il secondo commina specifiche sanzioni "a chiunque, per nuocere al nemico, adopera mezzi o usa modi vietati dalla legge o dalle convenzioni internazionali, o comunque contrari all'onore militare".

Il modo stesso in cui tali precetti di legge sono enunciati vale a ulteriormente circoscrivere l'indagine, giacchè, risultando che i competenti organi dello Stato non solo non hanno ravvisato alcun carattere illecito nell'attentato, ma hanno anzi ritenuto gli autori degni del pubblico riconoscimento che trae seco la concessione di decorazioni al valore, non può il giudice ordinario contrapporre una diversa valutazione della "necessità militari", e dello "onore militare". Rappresentando, infatti, la guerra, la più accentuata manifestazione di sovranità ed essendo in tutti gli atti in cui essa si concreta insito necessariamente un carattere di discrezionalità assoluta, che li sottrae a qualsiasi apprezzamento giurisdizionale per quanto riguarda il loro contenuto effettivo, non si può in questa sede valutare se l'attentato di via Rasella sia stato necessario o opportuno, se sia stato compiuto in conformità o in difformità degli ordini dei competenti comandi militari, se il timore di rappresaglie avesse dovuto scongiurarne.

La illiceità accertabile dal giudice ordinario è soltanto quella discendente dalla violazione di un divieto che sia stato posto senza possibilità di elusioni in rapporti a speciali circostanze discrezionalmente valutabili dalla "legge" interna e dalle "convenzioni internazionali", e sempre con prevalenza della prima sulle altre, ... 272

Ma per legge interna, cui non a caso si fa richiamo in forma generale, deve si intendere non soltanto la legge di guerra o il codice penale di guerra, ma tutta la legislazione vigente.

Il richiamo si rivolge, quindi, anche a quelle leggi successive che, per il loro carattere interpretativo, hanno indubbiamente efficacia retroattiva.

Per meglio comprendere l'effettiva portata di queste ultime leggi, è necessario ricordare che durante l'ultima guerra, sia perchè le offese belliche si estesero all'interno territorio delle nazioni interessate (tanto che fu accomunata quasi la sorte dei combattenti e dei civili e si parlò di guerra integrale), sia perchè la guerra assunse anche il carattere di conflitto tra differenti concezioni politiche, per cui nell'ambito della medesima nazione si inasprirono le ripartizioni interne dei cittadini in opposte fazioni (guerra ideologica) sia, infine, perchè il fluttuare degli eserciti fu molto facilitato dai mezzi moderni (guerra meccanizzata), si crearono ad un certo momento condizioni tali da far sconfinare le ostilità dai limiti tradizionali.

E non soltanto in Italia, ma generalmente in tutti i paesi che subirono l'onta dell'occupazione, si verificò, specie negli ultimi tempi, la partecipazione attiva alla lotta di larghi strati della popolazione nelle forme che i mezzi a disposizione consentivano e il fine giustificava, ma caratterizzata sempre da un elemento comune: la clandestinità.

Fu questa appunto "la guerra sotterranea, delle imboscate, dei colpi di mano, dei sabotaggi, degli atti terroristici, in altri termini la guerriglia: termine specifico atto a designare limitate azioni di guerra locale basate soprattutto sull'astuzia e sulla perfetta conoscenza del terreno e diretto a indebolire dallo interno gli apparati militari e la resistenza del nemico", ma a cui, in ogni caso, "a torto verrebbe negata la qualifica di guerra" (Cass. Sentenza n. 157 del 1950).

Nelle esposte condizioni poichè da tutte le parti erano state abbandonate, in forma più o meno accentuata, le regole usuali di guerra, e molte azioni apparivano alla prevalente coscienza pubblica giustificate dal comportamento dello avversario, fu adottata dal legislatore una serie di provvedimenti, che, ciascuno sotto un determinato aspetto, hanno via via dato riconoscimento esplicito di legittimità a quanto operato nello interesse della Nazione. Si è giunti così, attraverso

ti delle formazioni volontarie che in vari modi avevano partecipato alle operazioni belliche (D.L.L. 5 aprile 1945, n. 158); ad attribuire esplicitamente la qualifica di "atto di guerra" a tutte "le operazioni compiute dai patrioti per la necessità di lotta contro i tedeschi e i fascisti nel periodo della occupazione nemica" (D.L.L. 12 aprile 1945, n. 194); ad autorizzare la concessione di ricompense al valore ai partigiani, ai "Gappisti" e agli appartenenti alle squadre cittadine indipendenti, e, contemporaneamente, ad attribuire a quelli tra essi che caddero o riportarono mutilazioni o infermità, le qualifiche di caduti in guerra, di mutilati o di invalidi di guerra, con tutti i benefici conseguenti (D.L.L. 21 agosto 1945, n. 518); a considerare "fatti di guerra" ai fini del risarcimento dei danni dipendenti, i fatti coordinati alla preparazione e alle operazioni belliche, oppure semplicemente occasionati dalle spese, e perfino i rastrellamenti e le operazioni di rappresaglia compiuti dalle Forze armate e "con assoluta equiparazione" dalle formazioni volontarie (D.L.P. 6 settembre 1946 n. 225).

Non è necessario discendere all'esame analitico di tutte le cennate disposizioni legislative (in cui si è attardato il Tribunale) per la risoluzione della presente controversia giacchè nessuna di esse, singolarmente considerata, ne offrirebbe in modo esplicito un criterio risolutivo.

Basta piuttosto osservare che - come risulta dai documenti esibiti e come è del resto pacificamente ammesso - in virtù delle norme stesse, e quindi legittimamente, è stata riconosciuta agli appellanti la qualifica di partigiani combattenti: sono state attribuite ad alcuni di essi - su proposta di una commissione legalmente costituita e della quale non è consentito discutere la composizione o i seguiti criteri - decorazioni al valore militare, motivate con espresso riferimento all'episodio del 23 marzo 1944 o ad altra azione compiuta nel perimetro di Roma; è stata concessa la pensione di guerra ai familiari dei caduti delle Cave Ardeatine.

In tale modo lo Stato ha concretamente identificato le formazioni volontarie come propri organi, ha accettato gli atti di guerra, da esse compiute, ha assunto a suo carico e nei limiti previsto dalla legge le relative conseguenze.

una singola norma e di cui in precedenza si poteva discutere, deve pertanto ritenersi raggiunto attraverso il sistema della legislazione vigente, essendo inconcepibile che possa qualificarsi illecito quel che ormai è legittimamente considerato atto di guerra ed anzi, come tale, meritevole di speciale menzione.

In quanto atto di guerra, compiuto da persone assimilate ai militari, l'attentato di via Rasella deve essere esclusivamente riferito allo Stato, restando quindi esclusa qualsiasi ulteriore indagine in ordine alla riferibilità di esso, sotto l'aspetto civilistico, a coloro che lo ordinarono, lo prepararono, lo eseguirono.

Il conflitto tra gli opposti interessi privati non è più configurabile, perchè composto dalla legge nell'interesse generale: non rei da una parte, ma combattenti: non semplici vittime di una azione dannosa dall'altra, ma martiri caduti per la Patria.

La sentenza impugnata merita pertanto, piena conferma.

Per effetto della soccombenza gli appellanti, nonché Maria Benedetti, la quale ha fatto adesione al gravame, devono essere condannati al pagamento delle spese del presente giudizio di appello.

In conformità dell'esibita nota specifica e secondo tariffa, le spese vive e i diritti di procuratore vanno liquidati, rispettivamente, in L. 19.437 e in L. 42.000=.

Tenute conto dell'opera defensionale prestata, in rapporto al valore e alla importanza della causa, stiansi equo tassare gli onorari di avvocato in L. 200.000=.

P. Q. M.

LA CORTE

uditi i procuratori delle parti comparse, senza attendere a contrarie o diverse istanze ed eccezioni, rigetta l'appello proposto da Stefano Lidomici, Ercole Sansolini, Orfeo Ciambella ed Egiziaca Patrianni, con atto dell'8 giugno 1951, contro la sentenza 26 maggio-9 giugno 1950 del Tribunale di Roma, e, questa integralmente confermando, condanna gli appellanti predetti e Maria Benedetti al pagamento, in favore degli appellati: Rosario Bentivegna, Franco Calamandrei, Carlo Salinari, Sandro Pettini, Giorgio Amendola, Riccardo Bauer e Carla Capponi, delle spese del presente giudizio di appello, che liquida

complessivamente in lire duecentosettantadue miladuecentotrentacinque (L. 272.235), di cui lire quarantadue milaottocento (L. 42.800) per diritti di procuratore e lire duecentomila (L. 200.000) per onorari di avvocato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello, il 14 gennaio 1954.

fto: G. Zappia  
" A. Romano  
" E. Laporta  
" I. Tavolaro rel.  
" C. di Majo

Il Cancelliere fto Albertini

Depositata in Cancelleria oggi 5 maggio 1954

Il Cancelliere fto Albertini

Registrata a Roma li 14 maggio 1954

n. 11057 vol. 636 atti giudiziari

esatte lire tremilacinquecentoquarantatre da Burali d'Arezzo

Il Direttore fto Ferri

In Nome del Popolo Italiano

9 maggio 1957

La Corte di Cassazione

Sezioni Unite Civili

Composta dai Sigg. Magistrati:

N. 1729/55 R.G.

E U L A dott. Ernesto

N. C. C.

= Primo Presidente = N. Rep.

MASTRAPASQUA dott. Luigi

PEPE " Marcello

VISTOSO " Giov. Battista

NASO " Emilio

NATALE " Rocco

CIVILETTI " Giov. Battista

PRESTAMPURGO " Antonino

ALBANESE " Carmelo

Sangolini Ercole

PELLICCIERI " Domenico

ed altri

CANNIZZARO " Antonio

FLORE " Giuseppe

Bentivegna Rosario

STELLA-RICHTER " Mario - relatore - ed altri:

ROSSANO " Michele

GENTILE " Guglielmo

- Consiglieri -

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso iscritto al n. 1729 del Registro Genera

le affari civili per l'anno 1955, proposto

da

SANSOLINI ERCOLE, CLAMBELLA ORFEO e BENEDETTI MARIA, elettivamente domiciliati in Roma, via Napoli 65, presso l'avv. Salvatore Schifone che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati Francesco Castellano, Mario Maria Giulia e Giuseppe Munda, giusta procura speciale conferita loro mediante delega apposta a margine del ricorso

contro

BENTIVEGHA ROSARIO, CALAMANDREI FRANCO, SALINARI CARLO, PERTINI SANDRO, AMENDOLA GIORGIO, BAUER RICCARDO e CARLA CAPPONI, tutti elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Adriana 5, presso l'avv. Giulio Burali d'Arezzo che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati Saverio Castellett, Carlo Galante Garrone, Arturo Carlo Jemolo, Fausto Gullo, Domenico Rizzo, Federico Comandini, Ugo Battaglia e Achille Battaglia; giusta procura speciale conferita loro mediante delega apposta in calce alla copia del ricorso notificato

controintercorrenti

tendente ad ottenere l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Roma - Sezione I<sup>a</sup> - in data 14 gennaio - 5 maggio 1954. =

278

Udita - nella pubblica udienza tenutasi il giorno 9 maggio 1957 - la relazione della causa fatta dal Consigliere Stella-Richter dott. Mario, allo scopo nominato;

Uditi gli avvocati Francesco Castellano e Giuseppe Mundula che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;

Uditi gli avvocati Arturo Carlo Jemolo e Federico Comandini che hanno chiesto il rigetto del ricorso;

Udito il Pubblico Ministero nella persona del dott. Donato Pafundi, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 23 marzo 1944, in Roma, una formazione militare germanica che transitava per via Rasella fu investita dallo scoppio di un ordigno esplosivo, che causò la morte di trentadue soldati, oltre che di due cittadini, nonché il ferimento di altre persone che si trovavano sul posto.

Il successivo giorno 24 tedeschi eseguirono, per rappresaglia, in località Cave Ardeatine, il massacro di trecentotrentacinque persone, scelte fra i detenuti, condannati o indiziati per attività anti-

fascista, e tra gli appartenenti alla così detta razza ebraica, oppure prelevate immediatamente dopo il fatto nei pressi di via Rasella.

Trovareno così la morte, tra gli altri, Alfredo ed Adolfo Sansolini, Amedeo Lidonnici, Gino e Duilio Cibel.

Con atto di citazione 15 - 16 marzo 1949, Ercole Sansolini, Stefano Lidonnici e Vincenzo Cibel convennero in giudizio avanti al Tribunale di Roma gli esecutori materiali dell'attentato, in persona di Rosario Bentivegna, Franco Calamandrei e Carlo Salinari, nonché i presunti loro mandanti, in persona di Sandro Pertini, Giorgio Amendola e Riccardo Bauer, affinché fossero tutti condannati al risarcimento dei danni ad essi istanti derivati per la morte dei loro rispettivi figli.

A sostegno della domanda dedussero : che all'epoca dell'attentato si trovava in Roma, quale comandante delle forze militari della Resistenza, il generale Quirino Armellini, regolarmente nominato dal Governo legittimo, mentre la rappresentanza politica era stata assunta dal Comitato di Liberazione Nazionale, presieduto da Ivano Bonomi; che, indipendentemente da questi due organi, esisteva ed operava in Roma una Giunta Militare, di cui faceva

no parte di Pertini, l'Amendola e il Bauer, dalla quale dipendevano alcune formazioni partigiane garibaldine; che gli ordini impartiti dal generale Armellini, nonché dal generale Benedivenga, il quale aveva assunto il comando della città di Roma con pieni poteri civili e militari, imponevano di non compiere attentati nell'interno di detta città; che la Giunta Militare, pur essendo a conoscenza delle rappresaglie preannunciate, minacciate ed eseguite dai tedeschi, aveva ordinato di compiere l'attentato di via Rasella, non ostante le contrarie disposizioni impartite dai detti generali; che, dopo l'arresto in massa degli abitanti di via Rasella e l'annuncio della rappresaglia collettiva, gli autori dell'attentato si erano mantenuti nell'ombra ed avevano lasciato che l'esecuzione collettiva avesse luogo.

Sostenero, poi, in diritto, gli istanti che coloro i quali avevano ordinato, diretto ed eseguito l'attentato erano incorsi in illecito penale e civile. L'illecito penale dipendeva dalla violazione delle norme relative agli usi e alle convenzioni di guerra, sanzionate dagli art. 174, 175, e 177 cod. pen. mil. di guerra, nonché dagli art. 422 e 589 cod. pen. comune; l'illecito civile conseguiva alla

violazione delle norme di comune prudenza e del fondamentale principio del *neminem laedere*, nonché alla incoscienza degli ordini del generale Arnellini e alla mancanza di autorizzazione da parte di un qualsiasi organo responsabile e rappresentativo.

A dimostrazione dei fatti esposti dedussero prova per interrogatorio e per testimoni ed esibirono copie informi della sentenza pronunciata dal Tribunale Militare Territoriale di Roma nel processo contro Kappler e delle dichiarazioni rese in quel processo da alcuni testimoni, tra cui i convenuti. Produssero inoltre copie di taluni giornali, contenenti apprezzamenti ed informazioni varie.

Costitutosi il contraddittorio, il Cibeì rinunciò all'istanza. Spiegarono intervento: Orfeo Ciambella, che aveva riportato ferite in occasione dell'attentato; Giorgio e Giorgina Staffard, che avevano subito il saccheggio del loro appartamento e la seconda anche gravi danni alla persona per effetto dell'esplosione; Maria Benedetti ved. Pala, madre di Italo e Spartaco Pala, fucilati per rappresaglia; Alessandrina Tassinari, madre di Giorgio Ercolani, anch'esso fucilato per rappresaglia; Efrem Giulianetti, ferito a seguito dell'attentato.

Fu chiamata in giudizio Carla Capponi, che aveva

va anche partecipato all'attentato.

I convenuti eccepirono l'improponibilità della domanda, sostenendo che l'attentato doveva qualificarsi azione di guerra compiuta da partigiani e, come tale, non era suscettibile di sindacato di merito da parte del giudice ordinario; che la sua eventuale illegittimità alla stregua del diritto internazionale non implicava una eguale illegittimità rispetto all'ordinamento giuridico interno; che il potere di comando dei generali Armellini e Benavenga non si estendeva alla Giunta Militare e alle formazioni da questa dipendenti; che l'attentato doveva inquadrarsi nelle direttive impartite per radio dal capo del governo legittimo maresciallo Badoglio; che comunque difettava qualsiasi rapporto di causalità tra il preteso fatto illecito e gli eventi dannosi, ponendosi il fatto del terzo (tedesco invasore) come causa della strage delle Cave Ardentine.

Successivamente intervennero in giudizio Adolfo Pisino, padre di Antonio Pisino, fucilato nella rappresaglia; nonché Egiziaga Parianni, vedova di Augusto Rensini, anch'egli fucilato, la quale dichiarò di agire, sia in proprio, sia quale esercente la patria potestà sulla figlia minore Anna.

Ransini.

Giorgio e Giorgina Staffer rinunciarono alla do-  
manda.

Il Tribunale con sentenza del maggio - 9 giugno  
1950 dichiarò improponibile la domanda, sotto il  
profilo che l'attentato di via Rasella costituì un  
legittimo atto di guerra, come tale riferibile allo  
Stato ed insindacabile da parte dell'autorità giu-  
diziaria.

Proposero appello il Lidonnici, il Sansolini,  
il Ciambella e la Patrianni, ma la Corte di Roma  
con sua pronuncia 14 gennaio-15 maggio 1954 lo ri-  
gettò.

Considerò, tra l'altro, la Corte che l'attenta-  
to di via Rasella ebbe il carattere obiettivo di  
fatto di guerra, essendosi verificato durante l'oc-  
cupazione militare della città di Roma ed essendosi  
risolto materialmente in un prevalente, se non es-  
clusivo, danno per le forze armate germaniche, ed  
ebbe il carattere di atto di guerra sotto l'aspetto  
subiettivo, essendo stato ispirato alla finalità di  
recare offesa al nemico occupante. Da questa premes-  
sa la Corte trasse la conseguenza che la illiceità  
del fatto non poteva essere determinata con riferi-  
mento al principio generale del "nemine laedere",

né secondo i criteri della legge penale comune, né in relazione alle norme e agli usi di diritto internazionale.

L'attentato non poteva considerarsi illecito nemmeno rispetto alla legge italiana, la quale regola la materia, nell'esclusivo interesse dello Stato italiano, e non anche in suo danno. Ed è del resto conforme alla tradizione storica di tutti i paesi che l'atto di guerra, da chiunque attuato in favore della propria nazione, non è di per sé e per il singolo da considerarsi illecito, salvo che sia qualificato tale da una norma di diritto interno. Ora l'art. 35 del R.D. n. 1415 del 1938 e l'art. 175 del cod. pen. mil. di guerra considerano lecito l'uso della violenza in guerra, purché sia contenute nei limiti in cui è giustificato dalle necessità militari e non sia contrario all'onore militare, e proibiscono di usare violenza proditoria al nemico o di usare mezzi o modi di guerra vietati dalla legge o dalle convenzioni internazionali o comunque contrari all'onore militari. L'attentato in oggetto non poteva essere contrario a queste norme perché gli autori furono riconosciuti meritevoli di decorazioni al valore militare. Ciò escludeva la possibilità di un sindacato giurisdizionale sulla

necessità o utilità di esso e sulla conformità o meno agli ordini dei competenti comandi. Aggiunse la Corte che tutta la successiva legislazione ha qualificato come atti di guerra le operazioni compiute da patrioti per la necessità di lotta contro i tedeschi e i fascisti nel periodo dell'occupazione nazista ed ha autorizzato la concessione di ricompense al valor militare ai partigiani, agli appartenenti ai G.A.P. ed alle squadre cittadine indipendenti; ha infine attribuito le qualifiche di caduti di guerra, di mutilati ed invalidi di guerra, con i conseguenti benefici, a quelli di loro che fossero, rispettivamente, caduti o avessero riportato mutilazioni e infermità. In particolare la Corte rilevò che proprio ad alcuni degli appellati era stata riconosciuta la qualifica di partigiano combattente ed attribuita una decorazione al valore militare, con espresso riferimento all'episodio di via Rasella o ad altre azioni compiute nel perimetro di Roma; mentre era stata concessa la pensione di guerra ai familiari delle vittime delle Cave Ardentine. In tal modo lo Stato ha identificato le formazioni partigiane come propri organi, ha accettato gli atti di guerra da esse compiuti, ha assunto a suo carico le relative conseguenze.

In quanto atto di guerra, compiuto da assai-  
ti ai militari, l'attentato deve riferirsi esclusi-  
vamente allo Stato, e quindi non può essere riferi-  
to a chi lo ordinò, lo diresse o lo eseguì.

Avverso questa sentenza hanno proposte ricorso  
per cassazione, sulla base di tre mezzi di annulla-  
mento, il Sansolini, il Ciambella e la Benedetti,  
che hanno poi illustrato con memoria le loro censu-  
re.

Resistono gli intimati con controricorso e me-  
morie.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo mezzo di ricorso si censura la sen-  
tenza per violazione e falsa applicazione degli ar-  
ticoli 170 e 171 cod.pen.mil.di guerra, 66, 68 e  
71 dell'allegato 2 al Servizio di guerra, approvato  
il 3 febbraio 1940, nonché per omessa motivazione  
sul punto decisivo che Roma era città aperta (art.  
360, n.5 cod.proc.civ.). All'uopo si deduce che la  
Corte avrebbe dovuto risolvere la questione prelimi-  
nare se Roma, all'epoca dell'attentato di via Rasel-  
la, fosse o meno città aperta. Dalla soluzione posi-  
tiva di tale questione avrebbe dovuto trarre la con-  
seguenza che in Roma era vietato qualsiasi atto di  
ostilità. Infatti si sarebbe dovuta applicare la

sospensione d'armi o tregua, ovvero l'armistizio parziale, previsti dall'allegato 2 al Servizio di guerra sopra citato. Si soggiunge che l'art.170 del cod.pen.mil.di guerra punisce il comandante che commette atti di ostilità durante la sospensione d'armi e l'armistizio e l'art.174 dello stesso codice punisce il comandante che ordina o autorizza l'uso di mezzi o modi di guerra vietati dalla legge o dalle convenzioni internazionali.

Con il secondo mezzo di ricorso si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli articoli 25, 26 e 27 del R.D.8 luglio 1938, n.1415, e 174 e 175 cod.pen.mil.di guerra, per avere la Corte ritenuto che si trattasse di un atto legittimo di guerra senza considerare: a) che esso era stato vietato dalle autorità che rappresentavano in Roma il governo legittimo; b) che fu compiuto da persone, le quali non avevano le caratteristiche necessarie per essere considerate legittimi belligeranti (uniforme o distintivo fisso comune a tutti e riconoscibile a distanza); c) che non rispondeva a necessità belliche; d) che fu compiuto più che per arrecare danno al nemico, per sollevare la popolazione contro i tedeschi.

Infine con il terzo mezzo di ricorso si lamenta

l'errata applicazione degli articoli 2043 e 2049  
cod.civ., nonché l'insufficiente motivazione, ai sen  
si dell'art.360, n.5, cod.proc.civ., per avere la  
Corte escluso la sindacabilità dell'atto, in quan-  
to riferibile alla Pubblica Amministrazione. In con-  
trario si deduce che, se è insindacabile la deter-  
minazione dell'Amministrazione di compiere un atto  
o un'opera, è sindacabile invece l'esecuzione del-  
l'atto o dell'opera. Si aggiunge che la responsabi-  
lità degli autori materiali dell'atto sussiste anche  
se questo sia riferibile alla Pubblica Administra-  
zione.

Tale essendo l'oggetto delle censure, devono es-  
saminarsi innanzi tutte le questioni prospettate  
con il secondo motivo, che hanno logicamente carat-  
tere preliminare.

Secondo la tesi degli attori, attuali ricorren-  
ti, i convenuti, compiendo l'attentato alle forze  
tedesche in via Rasella, commisero un fatto ille-  
cito, e quindi sono obbligati a risarcire i danni  
che ne sono derivati direttamente alle persone che  
si trovavano sul luogo e che furono casualmente  
colpite dall'esplosione, e indirettamente ai con-  
giunti delle vittime della feroce rappresaglia te-  
desca compiuta l'indomani alle Cave Ardeatine. La

289

tesi è stata disattesa per la considerazione che si trattò di un atto legittimo di guerra, come tale, riferibile allo Stato e non agli autori, e in sindacabile dall'autorità giudiziaria ordinaria. Il secondo mezzo di ricorso censura la detta qualificazione di atto legittimo di guerra, in sé e per sé considerato.

Il primo motivo di ricorso tende invece a dimostrare l'illegittimità dell'attentato come atto di guerra, in relazione alla situazione di città aperta di Roma. Esso prospetta quindi dalle argomentazioni particolari rispetto a quelle di carattere generale esaminate con il secondo mezzo.

Procedendo all'esame di quest'ultimo mezzo, il Supremo Collegio osserva che la qualificazione dell'attentato di via Rasella come atto legittimo di guerra non può essere compiuta alla stregua delle disposizioni degli art. 25 e 27 della legge di guerra (all. A al R.D. 8 luglio 1938, n. 1415), di cui si denuncia la violazione. Lo Stato italiano, nel definire con tali norme i legittimi belligeranti, ha inteso limitare i propri poteri nei confronti dei cittadini di altri Stati con i quali esso sia in guerra; ha stabilito cioè che le autorità devono considerare legittimi belligeranti e trattare quin

di come tali, secondo le norme internazionali di guerra, i sudditi nemici che si trovino nelle indicate condizioni. Tanto è vero che l'art. 29 della stessa legge considera come illegittimi belligeranti coloro che non si trovino nelle condizioni previste dagli art. 25 e 27 e li sottopone alle relative sanzioni per gli atti di ostilità da loro commessi.

Naturalmente lo Stato italiano ha emanato queste disposizioni in esecuzione di accordi internazionali (convenzione dell'Aja 18 ottobre 1907), al fine di ottenere che disposizioni analoghe venissero emanate dagli altri Stati, rivolte queste ai cittadini italiani, da considerare e da trattare come legittimi belligeranti. Ma ciò non importa che le dette norme della legge italiana possano essere applicate contro gli italiani. Poichè nella specie gli attentatori erano appunto tali e l'atto era diretto contro la Germania, in istato di guerra con l'Italia, la questione se gli autori dell'attentato fossero legittimi belligeranti si sarebbe potuta porre alla stregua delle leggi germaniche, nella ipotesi in cui essi fossero stati catturati dalle forze nemiche, al fine di stabilire a quale trattamento avrebbero potuto essere sottoposti dalle au-

torità tedesche. E, se le leggi germaniche non fossero state conformi alle convenzioni internazionali e non fossero state osservate, l'Italia avrebbe potuto lamentare la violazione degli obblighi internazionali e ricorrere alle relative sanzioni.

Trattandosi invece di qualificare l'atto nello ambito dell'ordinamento italiano e nei confronti di altri cittadini italiani, che, pur non essendo le persone contro le quali l'attentato era diretto, hanno subito conseguenze pregiudizievoli da esso, l'indagine deve essere rivolta all'accertamento della natura obiettiva e subiettiva dell'atto, in relazione al sistema legislativo italiano.

Posto ciò e posto che l'attentato non fu ispirato da finalità personali, ma solo da quella di compiere un atto ostile verso le forze armate della Germania, che era in istato di guerra con l'Italia dal 13 ottobre 1943 e che aveva instaurato una vera e propria occupazione militare bellica di gran parte del territorio nazionale; posto che il governo legittimo italiano aveva incitato gli italiani delle zone soggette a quell'occupazione a ribellarsi all'occupante ed a compiere ogni possibile atto di sabotaggio e di ostilità, al fine di cooperare alla liberazione, per la quale combattevano, a

fianco delle Nazioni Unite, le forze armate regola-  
ri, non sembra che possa seriamente dubitarsi che  
si trattasse di un atto di guerra.

Lo ha confermato nel modo più solenne la suc-  
cessiva legislazione, che - come hanno esattamente  
rilevato i giudici del merito - ha riconosciuto la  
qualità di patrioti combattenti ai componenti delle  
formazioni volontarie che avevano partecipato al-  
le operazioni belliche (D.L.L. 5 aprile 1945, n. 158);  
ha qualificato azioni di guerra tutte le operazioni  
compiute da patrioti per le necessità di lotta con-  
tro i tedeschi e i fascisti nel periodo dell'occu-  
pazione nemica (D.L.L. 12 aprile 1945, n. 194); ha au-  
torizzato la concessione di ricompense al valore mi-  
litare ai partigiani, agli appartenenti ai G.A.P.  
e alle squadre cittadine indipendenti, ed ha attri-  
buito a quelli tra essi che caddero o riportarono  
mutilazioni o infermità, le qualifiche di caduti di  
guerra, di mutilati o invalidi di guerra, con tut-  
ti i benefici relativi (D.L.L. 21 agosto 1945, n. 518)  
ha considerato fatti di guerra, ai fini del risarcimento dei danni conseguenti, i fatti coordinati alla preparazione e alla esecuzione di operazioni belliche oppure semplicemente occasionati da queste, con assoluta equiparazione delle formazioni volon-

293

tarie alle forze regolari (D.L.L. 6 settembre 1946, n. 226).

Lo Stato quindi ha considerato i partigiani come legittimi belligeranti, al pari degli appartenenti alle forze armate regolari, previste dall'art. 26 della citata legge di guerra. Tale qualificazione avrebbe potuto essere negata dal nemico, per difetto dei requisiti formali atti ad identificare i combattenti stessi, ma non può essere posta in dubbio nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano, nei rapporti tra quei partigiani ed altri italiani.

Queste considerazioni dimostrano l'inconsistenza delle censure dei ricorrenti in ordine alla mancanza negli attentatori di segni distintivi di legittimi belligeranti.

Quanto alla dedotta non rispondenza dell'attentato alle necessità belliche e alla finalità di sollevare la popolazione, concomitante con quella di danneggiare il nemico, è sufficiente osservare - come hanno fatto i giudici del merito - che gli atti di guerra sono assolutamente discrezionali e perciò si sottraggono ad ogni valutazione da parte dell'autorità giudiziaria.

Resta il rilievo che l'attentato sarebbe stato

294

vietato dalle autorità che rappresentavano in Roma il governo legittimo: questa censura si collega con quella del primo motivo di ricorso attinente alla situazione di Roma come città aperta.

Non può disconoscersi che la Corte d'Appello abbia ommesso di considerare espressamente, come avevano fatto i giudici di primo grado, tale questione. Nonchè l'omesso esame di questo punto non può importare l'annullamento della sentenza impugnata, data la mancanza di decisività del medesimo, data cioè l'impossibilità che l'indagine trascurata consentisse di addivenire ad una diversa decisione della causa.

Anche a questo proposito si deve preliminarmente osservare che l'eventuale illegittimità dell'atto tentato sotto il profilo internazionale non ne importerebbe necessariamente l'illegittimità secondo l'ordinamento interno. E nel sistema legislativo italiano quell'atto è stato considerato certamente legittimo, come risulta da tutta la legislazione citata, la quale si riferisce anche alla lotta per la liberazione di Roma, tanto che ha autorizzato la concessione di decorazioni al valo militare per azioni di partigiani eseguite nell'ambito della città, ed è confermato dalla recente legge 14 aprile

1957, n. 277, per la costituzione in Roma di un museo storico, e documentazioni degli eventi nei quali si concretò e si svolse la lotta per la liberazione di Roma durante il periodo dall'8 settembre 1943 al 4 giugno 1944.

Deve aggiungersi poi che neanche dal punto di vista internazionale è contestabile la legittimità dell'attentato in oggetto.

In vero la dichiarazione che Roma era città aperta fu fatta dal governo italiano prima dell'armistizio, e precisamente il 31 luglio 1943, agli anglo - americani e non fu mai accettata da costoro. Da questa mancata accettazione consegue che la dichiarazione suddetta non poteva far sorgere un obbligo internazionale del governo italiano verso gli anglo - americani.

Un'analogha dichiarazione non fu mai fatta invece nei riguardi della Germania, e non era neppure possibile per l'ovvia considerazione che la Germania aveva respinto la dichiarazione di guerra italiana, perchè disconosceva al governo del Re la qualità di governo legittimo, considerando tale quello della Repubblica Sociale Italiana.

Codesto illegittimo governo, d'altro canto, non poteva rivolgere una richiesta di rispetto di Roma

come città aperta se non agli anglo - americani, dato che considerava i tedeschi come propri alleati e che costoro esercitavano i poteri di occupazione su quella parte del territorio nazionale.

Senza dubbio, sia il governo legittimo, sia quello illegittimo avevano interesse a risparmiare l'alma città da distruzioni e ad evitare quindi il pericolo di offese aeree da parte degli anglo-americani. Senonchè nessuno dei due governi era in condizione di assicurare che la città fosse effettivamente aperta, non quello legittimo, perchè aveva perduto il controllo su di essa; non quello illegittimo, perchè esercitava solo i limitati poteri consentitigli dalle autorità tedesche.

In tale situazione il rispetto di Roma era affidato non già al vigore di un accordo, che non esisteva, ma alla saggezza delle potenze straniere belligeranti, di quella tedesca, perchè non tenesse forze armate o apprestamenti militari nell'Urbe, in modo da escludere ogni giustificazione agli attacchi aerei nemici; di quelle anglo-americane, perchè si astenessero dal compiere offese aeree, che non potevano in alcun caso essere considerate necessarie per la condotta della guerra e che comunque avrebbero cagionato un danno irreparabile al patrio popolo.

297

monio spirituale di tutto il mondo civile.

Gli anglo-americani avevano indubbiamente interesse a che nella città di Roma non vi fossero forze ed obiettivi militari tedeschi, perchè altrimenti sarebbero stati posti nell'alternativa di rinunciare ad aggredirli o di recare offesa all'Urbe. Ma essi non avevano certo interesse a che, trovandosi forze armate tedesche nella città, gli italiani le rispettassero. Al contrario, ogni atto di ostilità contro quelle forze costituiva una partecipazione alla guerra a fianco delle Nazioni Unite, in situazione della cobelligeranza italiana. Ogni attacco contro i tedeschi, in qualsiasi parte del territorio nazionale, rispondeva agli incitamenti impartiti dal governo legittimo e alle finalità politiche e militari da esso perseguite in unità d'intenti con le forze alleate e costituiva quindi un atto di guerra riferibile allo stesso governo. Quindi se anche, per mera ipotesi di ragionamento, la dichiarazione del 31 luglio 1943 fosse stata accettata dalle Nazioni Unite, e fosse esistito così un accordo per considerare Roma come città aperta, l'atto in esame non sarebbe stato in contrasto con quell'accordo, perchè la situazione politico-militare si era capovolta ed i tedeschi,

contro i quali l'atto medesimo fu diretto, erano divenuti nemici nel contempo delle Nazioni Unite e dell'Italia.

Nei riguardi della Germania, poi, si è già detto che non esisteva e non si sarebbe potute neppure instaurare un accordo. Si sostiene dai ricorrenti che quella potenza aveva di fatto aderito a considerare Roma come città aperta, consentendo la nomina di un governatore di essa ed allontanando dall'Urbe le truppe stazionanti e in transito. Si soggiunge che il generale Chirieleyson ha deposto nel processo contro Kappler, celebratosi avanti al Tribunale Militare Territoriale di Roma, nella sua qualità di ex governatore della città, che in essa non si trovavano forze tedesche, eccetto quelle di polizia; che infine il generale Armellini, comandante delle forze militari clandestine di Roma, ed il generale Bencivenga, capo del Comitato di Liberazione Nazionale, hanno deposto nello stesso processo di aver ordinato di evitare gli attentati e la guerriglia.

E' agevole replicare a tali deduzioni che il comportamento della Germania fu conseguente ad una sua unilaterale determinazione, ispirata a finalità di propaganda, e non ad accordi internazionali,

299

tanto meno ad accordi con il governo legittimo italiano. La Germania voleva dimostrare agli italiani sottoposti alla sua occupazione che essa intendeva risparmiare Roma dalle offese aeree nemiche e che quindi faceva tutto il possibile per togliere ogni giustificazione a codeste eventuali offese. Agiva così d'intesa con il sedicente governo della Repubblica Sociale Italiana, verso il quale peraltro neppure si sentiva vincolata, tanto che deportò il generale Calvi di Bergolo, governatore di Roma, e mantenne delle forze armate nella città, sia pure in misura ridotta, come quelle di polizia militare, contro le quali fu compiuto l'attentato di via Rasella.

Che codesto comportamento, del tutto volontario e modificabile ad nutum, potesse vincolare il governo legittimo italiano, che dalla Germania non era neppure riconosciuto, non è davvero ipotizzabile.

La circostanza poi che i generali Armellini e Bencivenga avessero disposto di evitare attentati o atti di guerriglia nella città di Roma, dimostra solo che essi li ritenevano inopportuni, per i pericoli della reazione tedesca che avrebbero potuto provocare, non già che il governo legittimo si fosse impegnato verso la Germania ad impedire ogni atto di ostilità contro i tedeschi.

300

Si è da escludere quindi nel modo più assoluto  
che possa ravvisarsi una violazione di obblighi in-  
nerenti al rispetto di Roma come città aperta, data  
l'insussistenza degli obblighi stessi.

Si è da escludere altresì con eguale certezza  
che le disposizioni date dai detti generali possano  
far considerare l'attentato come un atto illegittimo  
di guerra.

La eccezionalissima, dolorosa situazione in cui  
venne a trovarsi l'Italia dopo l'8 settembre 1943  
non poteva consentire che l'attività militare delle  
forze partigiane si svolgesse sempre secondo piani  
organici e con una disciplina regolare. Essa era  
necessariamente rimessa anche all'iniziativa e al  
coraggio dei singoli gruppi, i quali, di volta in  
volta, secondo le circostanze, compivano quegli at-  
tacchi al nemico che ritenevano possibili ed oppor-  
tuni. Trattavasi infatti di forze clandestine, ope-  
ranti tra infinite difficoltà e con gravissimi rie-  
schi, stante l'enorme sproporzione di forze rispet-  
to all'avversario. E la legge ha riconosciuto non  
solo la lotta partigiana condotta da formazioni rea-  
lmente organizzate, ma anche le azioni compiute  
da gruppi isolati.

In vero l'art. 7 del ricordato D.L.L. 21 agosto

301

1945, n. 518, considera partigiani combattenti, <sup>gli appartenenti</sup> sia alle formazioni armate inquadrate dipendenti dal Comitato di Liberazione Nazionale, sia a quelle non inquadrate. Quindi anche le squadre indipendenti sono state qualificate come organi combattenti dello Stato italiano. Nella specie i giudici di merito hanno accertato che si trattava bensì di forze organizzate, ma non dipendenti dai comandi generali, per modo che esse non erano tenute ad eseguire gli ordini da questi impartiti. E la sentenza 20 luglio 1948, resa dal Tribunale Militare Territoriale di Roma nel processo contro Kappler, invocata dai ricorrenti, ha qualificato come organo legittimo dello Stato italiano l'organizzazione militare della quale facevano parte gli attentatori. In conseguenza l'azione stessa non può non essere riferita allo Stato medesimo.

Dalle esposte considerazioni consegue l'infondatezza della censura di violazione degli articoli 170 e 171 del cod. pen. mil. di guerra e degli art. 66 e seguenti dell'allegato 2 al Servizio di guerra, i quali presuppongono la conclusione di una sospensione d'armi o tregua o armistizio. Consegue inoltre l'infondatezza della doglianza per la violazione degli articoli 174 e 175 del detto codice, che

392

vietano gli atti illeciti di guerra, e cioè compiuti con mezzi o modi di guerra vietati dalla legge e dalle convenzioni internazionali e comunque contrari all'onore militare. In vero le forze tedesche occupanti non potevano ignorare l'ostilità della maggioranza della popolazione italiana, date le direttive impartite dal governo legittimo, che era in istato di guerra con la Germania, e non potevano quindi non temere attacchi da parte delle formazioni partigiane, le quali dovevano necessariamente condurre la lotta con atti di sabotaggio e con attacchi improvvisi ed isolati, non esistendo un regolare fronte di guerra.

Del tutto inconsistente è infine il terzo mezzo di ricorso. Essendosi accertato che l'attentato in esame fu un atto legittimo di guerra, e, come tale riferibile allo Stato e non ai singoli autori di esso, nessun sindacato da parte dell'autorità giudiziaria è ammissibile sull'atto medesimo. L'assoluta discrezionalità dell'attività bellica, ispirata a superiori ed inderogabili esigenze statuali, non consente alcun controllo da parte del giudice, allo infuori di quello che l'atto fosse effettivamente diretto a finalità belliche.

Il ricorso si rivela quindi sotto ogni aspetto

infondato. La Corte non può neppure di sfuggita soffermarsi su valutazioni di ordine extragiuridico sul comportamento degli attentatori, a seguito della minaccia tedesca della rappresaglia, in effetti poi purtroppo eseguita, poiché tali valutazioni non rientrano nei compiti del giudice, in genere, e di quello di Cassazione, in specie.

Essa può e deve solo, ai fini della pronuncia sulle spese, tener conto dei motivi equitativi, che ne suggeriscono la compensazione.

F. Q. M.

rigetta il ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma 14 gennaio - 5 maggio 1954, proposto da Ercole Sansolini, Orfeo Ciambella e Maria Benedetti, con atto notificato il 4 maggio 1955.

Condanna i ricorrenti alla perdita del deposito. Dichiarò compensate le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Camera di Consiglio, Roma, 9 maggio 1957.

necessità o utilità di esso e sulla conformità o meno agli ordini dei competenti comandi. Aggiunse la Corte che tutta la successiva legislazione ha qualificato come atti di guerra le operazioni compiute da patrioti per la necessità di lotta contro i tedeschi e i fascisti nel periodo dell'occupazione nemica ed ha autorizzato la concessione di ricompense al valor militare ai partigiani, agli appartenenti al S.A.P. ed alle squadre cittadine indipendenti; ha infine attribuite le qualifiche di caduti di guerra, di mutilati ed invalidi di guerra, con i conseguenti benefici, a quelli di loro che fossero, rispettivamente, caduti o avessero riportato mutilazioni o infermità. In particolare la Corte rilevò che proprio ad alcuni degli appellati era stata riconosciuta la qualifica di partigiano combattente ed attribuita una decorazione al valore militare, con espresso riferimento all'episodio di via Rasella o ad altre azioni compiute nel perimetro di Roma; mentre era stata concessa la pensione di guerra ai familiari delle vittime delle Cave Ardentine. In tal modo lo Stato ha identificato le formazioni partigiane come propri organi, ha accettato gli atti di guerra da esse compiuti, ha assunto a suo carico le relative conseguenze.